

# BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

---

## INDICE

---

### *RESOCONTI:*

|                                                                                  |             |    |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|
| GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO                             | <i>Pag.</i> | 5  |
| COMMISSIONI RIUNITE (I e VII) . . . . .                                          | »           | 7  |
| COMMISSIONI RIUNITE (V e VI) . . . . .                                           | »           | 15 |
| AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO<br>E INTERNI (I) . . . . . | »           | 19 |
| GIUSTIZIA (II) . . . . .                                                         | »           | 39 |
| AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) . . . . .                                       | »           | 43 |
| DIFESA (IV) . . . . .                                                            | »           | 51 |
| BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) . . . . .                                  | »           | 63 |
| FINANZE (VI) . . . . .                                                           | »           | 75 |
| CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) . . . . .                                    | »           | 83 |
| AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) . . . . .                          | »           | 99 |

---

**N.B.** Il presente Bollettino reca in allegato i resoconti stenografici delle sedute della II Commissione (comunicazioni del Ministro di grazia e giustizia) e della IX Commissione (audizione del Ministro dei trasporti).

|                                                                                                                                             |      |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) . . . . .                                                                                         | Pag. | 107 |
| ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) . . . . .                                                                                      | »    | 115 |
| LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) . . . . .                                                                                                    | »    | 129 |
| AFFARI SOCIALI (XII) . . . . .                                                                                                              | »    | 133 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA RISTRUTTURAZIONE E<br>RICONVERSIONE INDUSTRIALE E PER I PROGRAMMI<br>DELLE PARTECIPAZIONI STATALI . . . . . | »    | 135 |
| ALLEGATO (alla seduta della II Commissione) . . . . .                                                                                       | »    | 139 |
| ALLEGATO (alla seduta della IX Commissione) . . . . .                                                                                       | »    | 173 |

#### CONVOCAZIONI:

|                                                                                                                                                                     |      |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| <i>Giunta delle elezioni</i> . . . . .                                                                                                                              | Pag. | III     |
| <i>Commissioni riunite (I-VII)</i> . . . . .                                                                                                                        | »    | IV      |
| <i>Commissioni riunite (II-XII)</i> . . . . .                                                                                                                       | »    | V       |
| <i>Commissioni riunite (V-VI)</i> . . . . .                                                                                                                         | »    | VI      |
| <i>Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio<br/>e interni (I)</i> . . . . .                                                                            | »    | VII     |
| <i>Giustizia (II)</i> . . . . .                                                                                                                                     | »    | XI      |
| <i>Affari esteri e comunitari (III)</i> . . . . .                                                                                                                   | »    | XIV     |
| <i>Difesa (IV)</i> . . . . .                                                                                                                                        | »    | XVI     |
| <i>Bilancio, tesoro e programmazione (V)</i> . . . . .                                                                                                              | »    | XIX     |
| <i>Finanze (VI)</i> . . . . .                                                                                                                                       | »    | XXI     |
| <i>Cultura, scienza e istruzione (VII)</i> . . . . .                                                                                                                | »    | XXIII   |
| <i>Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)</i> . . . . .                                                                                                      | »    | XXV     |
| <i>Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)</i> . . . . .                                                                                                          | »    | XXVI    |
| <i>Attività produttive, commercio e turismo (X)</i> . . . . .                                                                                                       | »    | XXVIII  |
| <i>Lavoro pubblico e privato (XI)</i> . . . . .                                                                                                                     | »    | XXXI    |
| <i>Affari sociali (XII)</i> . . . . .                                                                                                                               | »    | XXXIII  |
| <i>Agricoltura (XIII)</i> . . . . .                                                                                                                                 | »    | XXXV    |
| <i>Commissione parlamentare per la ristrutturazione<br/>e riconversione industriale e per i programmi<br/>delle partecipazioni statali</i> . . . . .                | »    | XXXVII  |
| <i>Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrori-<br/>smo in Italia e sulle cause della mancata indi-<br/>viduazione dei responsabili delle stragi</i> . . . . . | »    | XXXVIII |
| INDICE DELLE CONVOCAZIONI . . . . .                                                                                                                                 | »    | XXXIX   |

# RESOCONTI

PAGINA BIANCA

## GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

---

MERCOLEDÌ 12 APRILE 1989, ORE 15,10. —  
*Presidenza del Presidente Bruno FRACCHIA.*

### SEGUITO DELL'ESAME DI UNA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE.

La Giunta prosegue l'esame della seguente domanda di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il deputato GEREMICCA, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nei reati di cui agli articoli 61, n. 7, 112, n. 1, e 314 del codice penale (peculato pluriaggravato) ed agli articoli 61, n. 2, 81, capoverso, 112, n. 1, e 479 del codice penale (falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, continuata e pluriaggravata) (doc.IV, n. 57).

La Giunta ascolta — ai sensi dell'articolo 18 del regolamento — il deputato Andrea GEREMICCA.

Il seguito dell'esame è rinviato alla prossima seduta.

### ESAME DI UNA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE.

La Giunta esamina la seguente domanda di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il deputato STALLER, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 528, terzo comma, n. 2, del codice penale (pubblicazioni e spettacoli osceni) (doc. IV, n. 73).

Il relatore Andrea BUFFONI illustra i fatti all'origine della domanda di autorizzazione a procedere, proponendone la non concessione.

Dopo interventi del deputato Raffaele VALENSISE e, per dichiarazione di voto, del deputato Ombretta FUMAGALLI CARULLI, la Giunta approva la proposta del relatore, al quale dà mandato di riferire all'Assemblea nel senso della non concessione dell'autorizzazione a procedere.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 16,45.

PAGINA BIANCA

## COMMISSIONI RIUNITE

### I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e VII (Cultura, scienza e istruzione)

#### IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 12 APRILE 1989, ORE 11,15.  
— *Presidenza del Presidente della I Commissione* Silvano LABRIOLA. — Interviene il ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, Antonio Ruberti.

#### Disegno e proposte di legge:

**Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica** (Approvato dal Senato) (3236).

(Parere della V, della X e della XI Commissione).

**Flandrotti ed altri: Norme sulla ristrutturazione e organizzazione della ricerca scientifica** (73).

(Parere della III, della IV, della V, della VI, della X e della XI Commissione).

**Montali ed altri: Norme sulla ristrutturazione e organizzazione della ricerca scientifica** (433).

(Parere della III, della V, della X e della XI Commissione).

**Piro e Seppia: Norme sulla ristrutturazione e organizzazione della ricerca scientifica** (472).

(Parere della III, della IV, della V, della VI, della X e della XI Commissione).

*(Seguito della discussione e rinvio).*

Le Commissioni riunite proseguono la discussione dei progetti di legge.

Le Commissioni riunite approvano senza modifiche l'articolo 5 del disegno di legge n. 3236, scelto quale testo base.

Si passa alla discussione dell'articolo 6, al quale risultano presentati i seguenti emendamenti:

*All'articolo 6, comma 1, aggiungere dopo le parole: le università, le parole: dello Stato.*

6. 1.

Arnaboldi, Russo Franco, Tamino.

*All'articolo 6, comma 1, sopprimere la parola: finanziaria.*

6. 2.

Arnaboldi, Russo Franco, Tamino.

*All'articolo 6, comma 1, aggiungere alla fine: secondo i dettami della Costituzione, in particolare per dare attuazione ai principi di solidarietà politica, economica e sociale sanciti dall'articolo 2 della Co-*

stituzione, ai principi di pari dignità sociale sanciti dall'articolo 3, al diritto allo studio e al sapere sanciti dagli articoli 9 e 34.

6. 3.

Arnaboldi, Russo Franco, Tamino.

*All'articolo 6, comma 2, dopo la parola: riferimento, inserire le seguenti: e da decreti espressamente previsti in tali norme legislative.*

6. 4.

De Julio, Guerzoni.

*All'articolo 6, comma 3, dopo le parole: dei docenti aggiungere: e dei ricercatori, nonché della libertà degli studenti di partecipare attivamente alle attività didattiche e di ricerca connesse alla propria formazione.*

6. 5.

Arnaboldi, Russo Franco, Tamino.

*All'articolo 6, comma 3, dopo le parole: i corsi sopprimere: di diploma.*

6. 6.

Arnaboldi, Russo Franco, Tamino.

*All'articolo 6, comma 3, dopo le parole: diploma sopprimere anche.*

6. 7.

Arnaboldi, Russo Franco, Tamino.

*All'articolo 6, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Per assicurare l'autonomia didattica le università possono affidare ai ricercatori confermati, agli assistenti di ruolo e agli incaricati stabilizzati supplenze annuali, ove non sia possibile affidare tale supplenza ad un professore di ruolo.

6. 8.

Arnaboldi, Russo Franco, Tamino.

*All'articolo 6, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Nel rispetto dell'autonomia didattica le Università possono affidare ai ricercatori confermati, agli assistenti di ruolo ed agli incaricati stabilizzati supplenze annuali, che non sia stato possibile affidare ad un professore di ruolo.

6. 15.

Poli Bortone, Rallo, Tassi, Tatarella.

*All'articolo 6, comma 4, dopo le parole: e dei ricercatori aggiungere le seguenti: della pari dignità di tutto il personale universitario, docente, ricercatore e non docente.*

6. 9.

Arnaboldi, Russo Franco, Tamino.

*All'articolo 6, comma 4, lettera b), sopprimere le parole o privati.*

6. 10.

Arnaboldi, Russo Franco, Tamino.

*All'articolo 6, comma 4, lettera b), aggiungere le parole: previo consenso dei rispettivi consigli di dipartimento.*

6. 16.

Poli Bortone, Rallo, Tassi, Tatarella.

*All'articolo 6, comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

b-bis) la collaborazione dei singoli docenti e ricercatori ai programmi di ricerca di cui al punto b) avviene previo consenso dei rispettivi consigli di dipartimento.

6. 11.

Arnaboldi, Russo Franco, Tamino.

*All'articolo 6, comma 5, sopprimere: finanziari.*

6. 12.

Arnaboldi, Russo Franco, Tamino.



*All'articolo 6, comma 8, aggiungere:*  
Sono estese al personale non docente delle università le garanzie previste dalla legge 20 maggio 1970, n. 300.

6. 13.

Arnaboldi, Russo Franco, Tamino.

*All'articolo 6, sostituire il comma 9 con i seguenti:*

9. Gli statuti e i regolamenti di ateneo sono deliberati dagli organi competenti dell'Università a maggioranza assoluta dei componenti. Essi sono trasmessi al ministro che, entro il termine perentorio di sessanta giorni, esercita il controllo di legittimità e di merito nella forma della richiesta motivata di riesame. In assenza di rilievi essi sono emanati dal rettore.

9-bis. Il ministro può per una sola volta, con proprio decreto, rinviare gli statuti e i regolamenti all'Università, indicando le norme illegittime e quelle da riesaminare nel merito. Gli organi competenti dell'Università possono non conformarsi ai rilievi di legittimità con deliberazione adottata dalla maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti, ovvero ai rilievi di merito con deliberazione adottata dalla maggioranza assoluta. In tal caso il ministro può ricorrere contro l'atto emanato dal rettore, in sede di giurisdizione amministrativa per i soli vizi di legittimità. Quando la maggioranza qualificata non sia stata raggiunta, le norme contestate non possono essere promulgate.

9-ter. Gli statuti delle Università sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, i regolamenti nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero.

6. 14.

Soave, Ferrara, Gelli.

Il relatore della I Commissione, Stelio DE CAROLIS, ed il ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, Antonio RUBERTI, esprimono parere favorevole all'emendamento Soave ed altri 6. 14, e parere contrario agli altri emendamenti.

Avendo il deputato Gianni TAMINO dichiarato di ritirare il proprio emendamento 6. 1 per le motivazioni che hanno portato al ritiro di emendamenti analoghi nella precedente seduta, le Commissioni respingono gli emendamenti Arnaboldi ed altri 6. 2 e 6. 3.

Dopo che il ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, Antonio RUBERTI, ha dichiarato che l'emendamento De Julio e Guerzoni 6. 4 è opportuno al fine di chiarire il significato della disposizione di cui al comma 2, il Presidente della I Commissione, Silvano LABRIOLA, osserva che l'emendamento 6. 4 potrebbe considerarsi assorbito dall'emendamento accolto all'articolo 1, che opera un richiamo generale alle disposizioni di cui alla legge n. 400 del 1988; stante comunque l'assenza dei presentatori dell'emendamento 6. 4, dichiara che si intende che essi vi abbiano rinunciato.

Il deputato Sergio SOAVE dichiara di astenersi dal far proprio l'emendamento in questione, prendendo atto delle dichiarazioni del rappresentante del Governo e del Presidente Labriola.

Il deputato Gianni TAMINO illustra l'emendamento 6. 5, diretto a far sì che l'autonomia universitaria tenga conto dell'insieme delle componenti del mondo universitario.

Le Commissioni respingono quindi gli emendamenti Arnaboldi ed altri 6. 5, 6. 6 e 6. 7.

Il deputato Gianni TAMINO, illustrando il proprio emendamento 6. 8, osserva che l'autonomia didattica non può non coinvolgere l'insieme delle figure professionali interessate all'attività didattica; si dichiara tuttavia disponibile a ritirare l'emendamento, qualora si manifesti la disponibilità ad affrontare il problema che esso intende risolvere in sede di esame del provvedimento sugli ordinamenti didattici.

Il Presidente della I Commissione Silvano LABRIOLA invita i presentatori a ritirare gli emendamenti Arnaboldi ed altri 6. 8 e Poli Bortone ed altri 6.15, che appaiono di dubbia ammissibilità, trattando di materia estranea all'oggetto del disegno di legge in discussione.

Il deputato Adriana POLI BORTONE si dichiara disponibile ad accogliere l'invito del Presidente Labriola solo per quanto riguarda la previsione del conferimento di supplenze ai ricercatori confermati, materia che potrebbe trasfusa in un ordine del giorno. Insiste invece per l'approvazione del proprio emendamento 6. 15 nella parte in cui prevede il conferimento di supplenze agli assistenti e agli incaricati stabilizzati, figure di docenti già esistenti nell'ordinamento universitario.

Il Presidente della I Commissione Silvano LABRIOLA ribadisce le sue perplessità sull'emendamento Poli Bortone ed altri 6. 15, riguardante materia estranea all'oggetto proprio del disegno di legge, che è l'istituzione di un nuovo ministero: in questo quadro, il valore dell'autonomia va rapportato ai poteri del ministro, mentre l'attribuzione degli incarichi è questione diversa, da affrontare in sede di esame della riforma degli ordinamenti didattici. Fa comunque presente che porrà in votazione l'emendamento in questione.

Dopo che il deputato Bianca GELLI ha dichiarato di ritenere opportuno il ritiro degli emendamenti in questione, che pure condivide, al solo scopo di evitare che una loro reiezione possa pregiudicare una positiva soluzione del problema, il deputato Gianni TAMINO dichiara di ritirare il proprio emendamento 6. 8, mentre il deputato Adriana POLI BORTONE insiste per la votazione dell'emendamento 6. 15.

Le Commissioni respingono quindi gli emendamenti Poli Bortone ed altri 6. 15 ed Arnaboldi ed altri 6. 9, respingendo successivamente anche gli emendamenti

Poli Bortone ed altri 6. 16 e Arnaboldi ed altri 6. 11.

Dopo che il deputato Gianni TAMINO ha illustrato il proprio emendamento 6. 10, diretto ad eliminare la possibilità per le strutture nazionali di ricerca di partecipare a programmi promossi da privati, le Commissioni respingono gli emendamenti Arnaboldi ed altri 6. 10, 6. 12 e 6. 13.

Il Presidente della I Commissione Silvano LABRIOLA si dichiara contrario all'emendamento Soave ed altri 6. 14, ritenendo che il decentramento della produzione normativa può concepirsi solo a favore di enti retti da organi investiti di rappresentanza politica, (come le regioni, le province ed i comuni), oppure a favore del Governo, legato al Parlamento dal rapporto fiduciario. L'emendamento in discussione prevede invece una delegificazione per fonti, prevedendo che la disciplina delle università sia dettata dalla legge e dagli statuti, fonte questa collegata ad un organo privo di rappresentanza politica. Al Governo viene riconosciuto soltanto, come del resto ad ogni cittadino, il potere di agire dinanzi al giudice amministrativo qualora ritenga illegittime le norme deliberate dagli organi universitari, e non sembra questo un ruolo adeguato alla posizione che il Governo stesso riveste nel sistema costituzionale. Dopo aver ricordato che il ministro Ruberti si era dichiarato contrario ad un analogo emendamento presentato nel corso dell'esame in sede referente del disegno di legge, ritiene che l'emendamento in discussione sia ispirato ad un'interpretazione scorretta dell'autonomia universitaria e leda il principio fondamentale per cui il potere normativo spetta a soggetti che trovano la loro legittimazione nella volontà popolare.

Invita infine i presentatori a riformulare l'emendamento altri 6. 14 nel senso di sostituire, al comma 9-bis la parola « promulgate » con la parola « emanate », più consona alla natura dell'atto.

Il deputato Sergio SOAVE dichiara che il significato dell'emendamento 6. 14 sta nell'attribuire un ruolo preminente agli organi universitari, valorizzando così l'autonomia delle università che, in base al testo approvato dal Senato, avrebbe potuto essere sminuita dall'intervento del ministro. Dopo aver rilevato che la libertà di insegnamento è garantita con le disposizioni di cui ai commi 3 e 4, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 6. 14 che pone norme di fondamentale importanza per la salvaguardia del principio dell'autonomia.

Il deputato Giovanni FERRARA non condivide le considerazioni critiche del Presidente Labriola sull'emendamento Soave ed altri 6. 14, in quanto ritiene che l'articolo 33 della Costituzione, stabilendo che le istituzioni di alta cultura hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi, costituisce una disposizione innovativa di fondamentale importanza, che richiede un'adeguata attuazione. In questo senso l'emendamento di cui è firmatario tende a garantire, con il massimo riconoscimento legislativo possibile, l'autonomia delle università, in conformità dell'articolo 33 della Costituzione, prevedendo inoltre meccanismi di controllo analoghi a quelli previsti in riferimento alle autonomie degli enti territoriali, rispetto alle quali l'autonomia universitaria non può considerarsi di grado inferiore, essendo proprio in ciò il significato innovativo dell'articolo 33 della Costituzione.

Dichiara infine di riformulare l'emendamento 6. 19 nel senso di sostituire, al comma 9-bis, la parola « promulgate » con la parola « emanate ».

Il deputato Adriana POLI BORTONE si dichiara contraria all'emendamento Soave ed altri 6. 14, che introduce meccanismi farraginosi che ripropongono i difetti, da tempo lamentati, della disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali.

Il Presidente della I Commissione, Silvano LABRIOLA, ricorda che anche per le autonomie comunali esiste un quadro le-

gislativo di riferimento: la stessa autonomia statutaria dei comuni, che si è voluta prevedere in sede di riforma delle autonomie locali, si svolge nell'ambito dei limiti segnati dalla potestà legislativa degli organi che sono rappresentativi della volontà popolare. Il meccanismo previsto dall'emendamento in discussione prevede poi che in caso di conflitto tra Governo ed università, la decisione sia rimessa, invece che alla responsabilità politica del Governo, al tribunale amministrativo regionale: è a questo punto legittimo domandarsi come potrebbe il TAR determinarsi ad annullare una deliberazione adottata dagli organi universitari a maggioranza qualificata, se è la legge stessa che conferisce loro tale potere.

Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, Antonio RUBERTI, si dichiara favorevole all'emendamento Soave ed altri 6. 14, rilevando che il meccanismo di controllo ivi previsto è riferito all'ordinamento dell'università e ricordando inoltre che l'emendamento sulla stessa materia presentato nel corso dell'esame del provvedimento in sede referente era profondamente diverso, poiché non prevedeva un procedimento garantito come quello oggi proposto.

Le Commissioni approvano quindi l'emendamento Soave ed altri 6. 14, come riformulato, approvando successivamente l'articolo 6 come modificato dall'emendamento accolto.

Si passa quindi alla discussione dell'articolo 7 cui sono riferiti seguenti emendamenti:

*All'articolo 7, comma 2, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:*

- a) al personale docente e ricercatore;
- b) al funzionamento delle Università, ivi comprese le spese per il personale non docente, per gli investienti e per l'edilizia universitaria;

c) alla ricerca scientifica universitaria.

7. 11.

Poli Bortone, Rallo, Tassi, Tatarella.

*All'articolo 7, comma 2, lettera b), aggiungere il seguente periodo:*

Fra le spese di investimento vanno annoverati i prestiti d'onore agli studenti.

7. 1.

Poli Bortone, Rallo, Tatarella, Tassi.

*All'articolo 7, sopprimere il comma 7.*

7. 2.

Arnaboldi, Russo Franco, Tamino.

*Sopprimere il comma 7 dell'articolo 7.*

7. 8.

I Relatori.

*All'articolo 7, comma 8, dopo: l'amministrazione sopprimere il resto del comma.*

7. 3.

Arnaboldi, Russo Franco, Tamino.

*All'articolo 7, comma 8, sopprimere le parole: anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici.*

7. 4.

Poli Bortone, Rallo, Tatarella, Tassi.

*All'articolo 7, sostituire il comma 9 con il seguente:*

9. Il regolamento disciplina i criteri della gestione, le relative procedure amministrative e finanziarie e le connesse attribuzioni di competenze, in modo da assicurare la rapidità e l'efficienza nell'erogazione della spesa e il rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio, consen-

tendo anche la tenuta di conti di sola cassa. Il regolamento disciplina altresì le procedure contrattuali, le forme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati di gestione complessiva dell'università, nonché dei singoli centri di spesa, e l'amministrazione del patrimonio.

7. 5.

Poli Bortone, Rallo, Tatarella, Tassi.

*All'articolo 7, comma 10, dopo le parole: le facoltà inserire le seguenti: i consigli di corso di laurea.*

7. 6.

Arnaboldi, Russo Franco, Tamino.

*All'articolo 7, comma 12, sopprimere le parole: ... legislative e.*

7. 7.

Arnaboldi, Russo Franco, Tamino.

*All'articolo 7, sostituire i commi 8 e 9 con i seguenti:*

8. Ciascuna Università adotta il proprio regolamento di amministrazione e contabilità in armonia con i principi generali ed inderogabili contenuti nello schema-tipo di regolamento di amministrazione e contabilità generale delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria, da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con quello del Tesoro, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

9. Sino alla emanazione del regolamento di cui al comma precedente continuano ad applicarsi le disposizioni recante dal decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1982, n. 371.

7. 12

Carelli.

Dopo che il deputato Adriana POLI BORTONE, illustrando il proprio emen-

damento 7. 11 ne ha raccomandato l'approvazione, le Commissioni respingono, contrari relatore e Governo, tale emendamento.

Il deputato Adriana POLI BORTONE illustra quindi l'emendamento 7. 1 rilevando che la sua approvazione costituirebbe un segnale indicativo per gli studenti.

Dopo che il deputato Vincenzo BUONOCORE ha osservato, con riferimento all'emendamento Poli Bortone ed altri 7. 1, che esiste un ostacolo normativo in quanto esso riguarderebbe una competenza delle regioni e non del Ministero, le Commissioni riunite respingono, contrari relatore e Governo, l'emendamento Poli Bortone ed altri 7. 1.

Si passa quindi alla discussione degli identici emendamenti Arnaboldi ed altri 7. 2 e 7. 8 dei relatori.

Il deputato Maria Luisa SANGIORGIO, pur esprimendo la consapevolezza del carattere particolare di tali emendamenti, che recepiscano un'espressa condizione posta dalla V Commissione, dichiara che il gruppo comunista è contrario alla soppressione del comma 7 dell'articolo 7 in quanto vi sarebbe il grave rischio di scoraggiare i finanziamenti dei privati alle università. Inoltre ritiene opinabile che tale norma possa legittimamente applicarsi alle risorse proprie dell'università.

Il deputato Vincenzo BUONOCORE condivide i dubbi del deputato Sangiorgio con riferimento alla soppressione del comma 7, che avrebbe indubbi effetti negativi sull'università ed in particolare su dipartimenti universitari. Esprime in particolare una riserva sulla legittimità dell'applicazione alle università della legge 29 ottobre 1984 n. 720, in considerazione del fatto che la gran parte dei fondi delle università proviene da finanziamenti privati. Anche in considerazione della peculiarità delle università rispetto agli altri enti autonomi, appare perciò opportuno

limitare la competenza della tesoreria unica solo alla quota di risorse costituita da finanziamenti statali.

Il deputato Gianni TAMINO, illustrando l'emendamento 7. 2, ribadisce l'utilità del riferimento alla legge n. 720 del 1984 per quanto riguarda l'università.

Il deputato Giovanni FERRARA, nel prendere atto delle perplessità evidenziate dal deputato Buonocore, propone di accantonare momentaneamente la discussione dell'articolo 7, per permettere un approfondimento di tale questione ed una soluzione che, pur recependo le condizioni poste dalla V Commissione, sia nel merito più idonea.

Il deputato Carlo TASSI, nel condividere le osservazioni del deputato Buonocore, rileva che occorre incentivare gli investimenti privati e non scoraggiarli come avverrebbe in caso di approvazione degli emendamenti in esame.

Il Presidente della VII Commissione, Mauro SEPPIA, riconosce le complessità della questione che presenta anzitutto un aspetto procedurale, trattandosi di recepire un parere vincolante della V Commissione, pena la rimessione in Aula del provvedimento.

Sul merito del problema rileva che la questione della Tesoreria unica è tuttora aperta e discussa e riguarda non soltanto le università, ma anche altri enti con riferimento alle diverse forme di finanziamento, pubbliche e private. Premesso che tale problema generale non è stato ancora risolto in modo univoco, risulta discutibile, nell'attuale situazione in cui numerosi enti sono soggetti al controllo della tesoreria unica, prevedere una deroga, in favore delle università.

D'altra parte, nel prendere atto dei dubbi avanzati da più deputati sulla opportunità di una soluzione tecnicamente più adeguata, ritiene che tale esigenza possa essere soddisfatta presentando un apposito ordine del giorno che impegni il Governo a risistemare organicamente la

materia; in subordine è possibile sollecitare dalla V Commissione un diverso parere.

Dopo che il Presidente della I Commissione Silvano LABRIOLA ha osservato che la richiesta del riesame del parere costituisce l'unica possibilità per poter addivenire ad una modifica del testo in difformità della condizione vincolante fissata dalla V Commissione, il deputato Vincenzo BUONOCORE ribadisce la singolarità della situazione finanziaria dell'università rispetto agli altri enti. I finanziamenti a favore dell'università vengono infatti in gran parte dal settore privato, mentre i fondi « propri » degli enti pubblici costituiscono un'aggregazione molto più ampia e comunque diversa dai finanziamenti privati.

Il deputato Francesco CASATI, pur comprendendo le ragioni esposte dal deputato Buonocore, ricorda che la V Commissione si è a lungo soffermata su tale problema prima di esprimere il proprio parere; in quella sede il ministro del tesoro si è dichiarato nettamente contrario al mantenimento del comma 7 dell'articolo 7. Ritenendo, pertanto, che la richiesta di riesame potrebbe non portare ad alcun esito se non quello di ritardare ulteriormente l'iter del provvedimento, concorda con la proposta del Presidente Seppia di un ordine del giorno che impegni il Governo a rivedere la materia.

Il ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica Antonio RUBERTI ritiene che anche dopo la soppressione del comma 7 dell'articolo 7 rimanga aperta e suscettibile di diverse interpretazioni la questione del controllo della Tesoreria unica. Concorda sul fatto che le esigenze emerse potranno essere soddisfatte attraverso un apposito ordine del giorno.

Il Presidente della I Commissione Silvano LABRIOLA, dopo aver rilevato che, in caso di soppressione del comma 7 dell'articolo 7, si applicherebbe in tutte le

sue esplicazioni il principio della Tesoreria unica, ritiene, pure considerata l'utilità del proposto ordine del giorno, che una risistemazione della materia necessiti in ogni caso di una specifica iniziativa legislativa.

Nel convenire sulla peculiarità dei finanziamenti alle università rispetto a quelli degli altri enti in cui la provenienza privata non è così forte, prospetta la possibilità che le Commissioni riunite diano mandato ai relatori di chiedere per le vie brevi alla V Commissione di riesaminare il proprio parere nella seduta di oggi pomeriggio. Ciò permetterebbe anzitutto di evitare un'eccessivo prolungamento dell'iter del provvedimento, che sarebbe inevitabile a seguito di una richiesta ufficiale di riesame del parere, e, in secondo luogo, qualora non si prospettasse un diverso orientamento nella V Commissione, permetterebbe alle Commissioni riunite di riprendere nella seduta già fissata di domani mattina il seguito della discussione, evitando ulteriori perdite di tempo.

Dopo che il ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica Antonio RUBERTI, cui si associa il relatore Stelio DE CAROLIS, ha dichiarato di ritenere opportuno procedere immediatamente al voto sugli emendamenti evitando ulteriori ritardi, e dopo che il deputato Sergio SOAVE ha ribadito l'utilità dell'ordine del giorno cui ha fatto riferimento il Presidente Seppia, le Commissioni riunite approvano, favorevoli relatore e Governo, gli identici emendamenti Arnaboldi 7. 2 e 7. 8 proposto dai relatori.

Il Presidente della I Commissione, Silvano LABRIOLA, in considerazione di ulteriori impegni della I Commissione affari costituzionali, rinvia il seguito della discussione a domani alle ore 11.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,30.

## COMMISSIONI RIUNITE

### V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze)

#### IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 12 APRILE 1989, ORE 12,45. — *Presidenza del Presidente della VI Commissione* Pier Luigi ROMITA. — Intervengono il ministro delle finanze Emilio Colombo ed i sottosegretari di Stato per le finanze Carlo Senaldi e per il tesoro Tarcisio Gitti.

#### Disegno di legge:

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, recante disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale** (Approvato dal Senato) (3794).

(Parere della I, della II, della VIII, della X, della XI e della XIII Commissione).

*(Esame e rinvio).*

Le Commissioni procedono all'esame del disegno di legge.

Il Presidente Pier Luigi ROMITA, relatore per la VI Commissione, illustrando i primi due titoli del provvedimento in

esame, rileva che in essi sono state trasferite le disposizioni già contenute nel disegno di legge n. 3201 di accompagnamento alla legge finanziaria il cui esame, concluso in Commissione, non è stato ancora portato a termine dall'Assemblea. Peraltro, proprio per sopperire alla mancata approvazione di quel provvedimento, il Governo aveva successivamente adottato il decreto-legge n. 548, che tuttavia non è stato convertito in legge.

Nel richiamarsi alle valutazioni già espresse in occasione dell'esame dei provvedimenti citati, illustra quindi le modifiche introdotte dal Senato al testo del decreto-legge n. 66. In particolare, appare significativo il riferimento contenuto all'articolo 1 alla necessità di procedere alla approvazione di una legge organica in materia di autonomia impositiva degli enti locali, di cui il provvedimento in esame costituisce soltanto il primo passo. Largamente dibattuta in Commissione è stata la questione di cui alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 1, relativa alla esenzione dell'imposta per i locali e le aree destinate alla produzione di energia elettrica, che era prevista nel testo del

Governo e che il Senato ha ritenuto opportuno sopprimere.

Sempre con riferimento all'articolo 1, appaiono assai opportune anche le disposizioni introdotte ai commi 4-bis e 5; di grande importanza risultano le modifiche introdotte ai commi aggiuntivi 5-bis e 5-ter dell'articolo 4, concernenti questioni sulle quali la Commissione aveva discusso a lungo senza trovare tuttavia una soluzione soddisfacente. Largamente apprezzabile sembra anche la nuova formulazione del comma 4 dell'articolo 6, mentre suscita qualche perplessità la previsione di cui all'articolo 7-bis di porre in esame incroci automatici tra i dati del catasto e quelli risultanti dalle dichiarazioni dei redditi che, pur rispondendo ad una fondata esigenza, non sembrano propriamente attenerne alla materia disciplinata dal provvedimento in esame. Relativamente all'articolo 8, va sottolineata la nuova disciplina prevista per la corresponsione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani da parte delle abitazioni coloniche, nonché le facoltà concessa ai contribuenti, ai sensi del comma 8-bis, di presentare la denuncia agli effetti della stessa tassa avvalendosi in sostanza di una riapertura di termini. Appare condivisibile l'abbassamento dal 60 al 50 per cento della copertura del costo di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani con la relativa tassa, previsto al comma 2 dell'articolo 8, nonché la previsione, di cui al comma 3, di un regime agevolato per le attività di allevamento relativamente al servizio degli acquedotti. Dettagliate e complete sembrano inoltre le norme previste al comma 4, relativamente alla copertura dei costi di gestione, e quelle contenute al comma 5, con le quali si impone al ministro della sanità l'obbligo di trasmettere alle regioni e all'ANCI i dati relativi al rispetto delle norme previste ai commi precedenti. Assai opportuna appare anche la riduzione prevista dall'articolo 9-bis dei coefficienti di ammortamento degli impianti e delle attrezzature; con l'articolo 10-bis, infine, si è stabilito che le assunzioni da parte degli

enti locali debbano svolgersi in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 325 del 1988, con il quale si introducevano norme dirette a favorire la mobilità del personale dipendente da enti pubblici. È stato infine introdotto l'articolo aggiuntivo 10-ter, con il quale si corregge l'entità delle tariffe della tassa di occupazione del sottosuolo statale; non è stata invece modificata la tabella allegata al testo del decreto-legge relativa alle misure minima e massima dell'imposta comunale per l'esercizio delle imprese, arti e professioni.

Il relatore per la V Commissione Nino CARRUS, richiamando le relazioni già svolte precedentemente su tale argomento, riferisce sulle modificazioni al testo introdotte al Senato.

Per quanto concerne il titolo III, la modifica all'articolo 11 appare rivestire un carattere prevalentemente formale, mentre va sottolineata l'importanza dell'introduzione del comma 1-bis all'articolo 12, che dispone una disciplina di favore per i piccoli comuni per la contrazione di mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti. Va in particolare messo in luce che tali mutui vengono concessi a consorzi di cui i piccoli comuni interessati facciano parte, cosicché la fase di gestione di strutture tecnologicamente complesse viene attribuita a strutture consorziate. L'articolo 18 introduce infine ulteriori modificazioni nella distribuzione del fondo perequativo per i comuni.

Per quanto concerne il titolo IV, le norme introdotte dal Senato risultano migliorare il testo in modo significativo, sia con riferimento allo snellimento delle procedure sia con riferimento alla definizione di diverse condizioni. È opportuno innanzitutto rilevare la positività della scelta operata dal Senato, che ha ritenuto di mantenere all'interno del testo le norme relative al dissesto finanziario degli enti locali. I meccanismi relativi a tale aspetto appaiono molto migliorati, per quanto riguarda sia la descrizione dei fondi che possono essere utilizzati al fine



di risanare finanziariamente l'ente locale sia la descrizione analitica delle condizioni che configurano il dissesto finanziario.

Migliorata appare anche la descrizione del piano di risanamento, che risulta costituito di due parti distinte, una per la copertura del disavanzo pregresso e dei debiti fuori bilancio, l'altra relativa al consolidamento ed al pareggio finanziario della gestione dell'ente.

Rimangono ancora da definire con maggior precisione le procedure per l'utilizzazione dei fondi disponibili al fini del risanamento finanziario, mentre qualche dubbio suscita l'indicazione relativa ai proventi derivanti dall'alienazione dei beni comunali disponibili, che non appare inserirsi facilmente nella complessiva razionalizzazione da dare al settore.

Ribadisce l'importanza di questa materia, in quanto risulta che molti comuni si trovano attualmente in una situazione di predissesto, che non può assolutamente essere considerata una situazione normale. Un apprezzamento va infine indirizzato alla definizione dei presupposti che caratterizzano una condizione di dissesto, definizione che fa riferimento all'impossibilità di garantire l'assolvimento dei servizi primari.

Il Presidente Pierluigi ROMITA rinvia alla seduta di domani alle 12,30 il seguito dell'esame del provvedimento.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,20.

PAGINA BIANCA

## I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

---

MERCOLEDÌ 12 APRILE 1989, ORE 8,40. —  
*Presidenza del Presidente* SILVANO LABRIOLA.  
— Interviene il sottosegretario di Stato  
per l'interno, Giorgio Postal.

### SVOLGIMENTO DI INTERROGAZIONI.

Il sottosegretario di Stato per l'interno, Giorgio POSTAL, rispondendo all'interrogazione n. 5-01131 dei deputati Pacetti ed altri, concernente la situazione della polizia di Stato nella provincia di Ancona, precisa che la situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica nella provincia considerata viene costantemente seguita dal Ministero dell'interno, non diversamente da quanto si verifica nelle restanti aree del territorio nazionale, anche se bisogna obiettivamente riconoscere che nel capoluogo marchigiano non si sono finora verificati episodi di particolare allarme sociale. In ogni caso, il Ministero dell'interno è alla ricerca di ogni possibile misura atta a garantire la massima efficienza possibile, in termini sia di uomini sia di mezzi, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.

Fa presente che in tale prospettiva si colloca il ripianamento degli organici, previsto da un decreto ministeriale in corso di emanazione in attuazione di quanto previsto dall'articolo 31, n. 6, della legge 1° aprile 1981, n. 121, dal quale non mancheranno di conseguire effetti positivi sulla consistenza delle forze di polizia di Ancona.

In particolare, per quanto riguarda le specialità della Polizia di Stato, informa che verranno trasferiti alla polizia postale i servizi di scorta valori a mezzo ferrovia, che attualmente impegnano il personale della Polizia ferroviaria. Tale redistribuzione di competenze non mancherà di procurare innegabili vantaggi anche alla funzionalità dei posti « Polfer » di Fabriano e Falconara, mentre il personale della Polizia di Stato in servizio presso gli Uffici periferici di Ancona (Polizia postale, ferroviaria, stradale, frontiera e marittima, Questura) ammonta a 994 unità in servizio effettivo, cui debbono essere aggiunti 20 funzionari e 18 ispettori; ed in particolare, la Questura di Ancona presenta una carenza di 45 unità.

Informa quindi che per sanare tale situazione, a conclusione dei corsi di istruzione presso la scuola di polizia, prevista per il prossimo maggio, saranno inviati alla Questura di Ancona 18 agenti e nel secondo semestre del corrente anno sarà inviato altro personale.

Per quanto concerne, poi, la disponibilità dei mezzi e le relative manutenzioni, premesso che le assegnazioni di fondi agli uffici periferici vengono sempre disposte in base a presunzioni di fabbisogno, a tal fine, mediante apposite circolari vengono precisate le richieste suppletive di fondi che possono essere avanzate, informa che la gestione del parco messa in dotazione alla questura di Ancona — composta di 91 unità di vario tipo — si è chiusa senza che fossero segnalate ulteriori esigenze. Tale circostanza si è verificata in quanto nell'anno 1988 sono state disposte a favore del Prefetto di Ancona, per la necessità della locale Questura, quattro aperture di credito per complessive lire 8.200.000, in ragione di una per ogni trimestre solare; il 9 dicembre 1988, il questore di Ancona ha richiesto un accreditamento suppletivo di lire 2.000.000, che è stato necessariamente rinviato all'anno successivo, in sede di disposizione di « girofondi », essendo scaduto il termine per l'emissione dei titoli di spesa.

Ricordando che il prefetto di Ancona ha poi segnalato l'esigenza di lire 1.218.025 per le richieste di tutti gli enti della provincia (Questura, Sezione di Polizia Stradale, Stabilimento della pubblica sicurezza di Senigallia), e che la somma è pervenuta alla prefettura interessata mediante « girofondi » di altre prefetture, informa che per l'anno 1989, sono stati assegnati gli importi relativi al primo e al secondo trimestre in misura uguale a quella dello scorso anno e che allo stato attuale, non sono pervenute richieste di assegnazioni suppletive.

Osserva inoltre che, al di là degli specifici aspetti locali, dai quali prende spunto l'interrogante, la questione prospettata dagli interroganti, si riannoda ad un discorso di carattere generale, che più volte si è avuto modo di affrontare anche

davanti alla I Commissione. Il riferimento è alle difficoltà complessive che l'amministrazione dell'interno incontra nel suo sforzo di adeguamento delle proprie risorse, materiali ed umane, alle accresciute esigenze di lotta contro la criminalità comune ed organizzata.

Sotto tale profilo, la legge sul potenziamento delle forze di polizia deve essere obiettivamente considerata con molta soddisfazione; ma l'entità delle risorse finanziarie assegnate non è del tutto adeguata agli obiettivi che il Ministero dell'interno intende perseguire.

Augurandosi quindi che il Parlamento possa presto tornare sull'argomento per l'assoluta necessità di non far mancare strutture e tecnologie alla lotta contro la delinquenza, assicura comunque che l'esigenza di rendere sempre migliore il controllo del territorio e di infondere fiducia alla popolazione, mediante una sempre maggiore presenza di uomini e di mezzi, costituisce uno dei programmi prioritari che i responsabili dell'ordine pubblico cercano di perseguire in tutti i modi.

Il deputato Massimo PACETTI, replicando, si dichiara solo parzialmente soddisfatto della risposta. Nell'apprendere infatti con soddisfazione che la carenza del personale della polizia di Stato nella provincia sta per essere superata mediante il completamento dell'organico, rileva tuttavia che la valutazione della situazione dell'ordine pubblico nella provincia effettuata dal Ministero non tiene conto dell'incremento del numero dei reati, e specie di quelli collegati alle tossicodipendenze, comparato con le cifre relative all'anno precedente. Pur non essendo tale numero elevato in assoluto, non essendosi verificati — concorda con il Governo — episodi criminosi di particolare rilievo, tale incremento è risultato superiore alla media nazionale, e il potenziamento delle forze dell'ordine pare quindi particolarmente opportuno.

Sottolinea inoltre le carenze delle dotazioni strumentali delle forze dell'ordine, in relazione alle quali il gruppo comunista aveva proposto modifiche alla legge

finanziaria per il 1989, e che sono particolarmente vistose nel settore degli autoveicoli, per i quali è previsto uno stanziamento di sole lire un milione ottocentomila trimestrali per far fronte alle necessità di manutenzione di un parco macchine comprendente 92 mezzi tra terrestri e navali.

Il Presidente Silvano LABRIOLA constata l'assenza del deputato Gigliola Lo Cascio Galante, presentatrice dell'interrogazione n. 5-01143, iscritta all'ordine del giorno della seduta odierna, alla quale si intende pertanto abbia rinunciato.

Il sottosegretario di Stato per l'interno, Giorgio POSTAL, rispondendo all'interrogazione n. 5-01146 dei deputati Pacetti ed altri, concernente la raccolta di elementi informativi su allievi agenti della polizia di Stato, intende assicurare fermamente la Commissione che nulla di quanto lamentato nell'interrogazione è stato richiesto o autorizzato e che l'amministrazione dell'interno rifugge da qualsiasi atteggiamento censorio circa i diritti tutelati dalla legge n. 121 del 1° aprile 1981.

Dopo aver ricordato che l'immissione in servizio, larghissima, di personale femminile e l'integrazione fra i colleghi dei due sessi, nelle scuole e nei servizi, sono dati largamente acquisiti, e che del pari è un dato a tutti noto l'ampio pluralismo sindacale e ideologico fra il personale della Polizia di Stato (basterebbe considerare, fra l'altro, la significativa partecipazione di candidati-poliziotti alle ultime consultazioni elettorali, presenti nelle liste dei più diversi partiti politici), fa presente che, tuttavia, è preciso dovere del Ministero dell'interno evitare l'accesso nei servizi di polizia a persone con seri precedenti penali, con difficoltà di natura psicologica ed altre varie patologie di comportamento, così come a persone appartenenti ad ambienti delinquenziali o a gruppi di ispirazione eversiva o terroristica; né, d'altra parte, può trascurarsi l'obbligo per gli appartenenti alle forze di polizia di mantenersi « in ogni circo-

stanza... al di fuori delle competizioni politiche... », ed il divieto di « assumere comportamenti che compromettono l'assoluta imparzialità delle funzioni », tassativamente disposti dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, così come dalla legge è disposto il divieto di iscrizione ai partiti politici. Tale divieto, che nella legge n. 121 del 1981 era previsto a termine, è tuttora operante, in quanto annualmente prorogato con provvedimenti che il Parlamento ha sempre condiviso, e da ultimo, con la legge 13 giugno 1988, n. 209, che ha convertito il decreto-legge 22 aprile 1988, n. 128.

Fa presente quindi che gli accertamenti cui fanno riferimento gli interroganti, unitamente alla dichiarazione dell'interessato di ritirare la propria eventuale adesione a partiti politici in caso di assunzione, richiesta con il bando di concorso, non hanno alcuna finalità discriminatoria, salvo che sia accertata l'appartenenza a gruppi eversivi dell'ordinamento costituzionale.

Ne è una conferma la circostanza che, esaurita la valutazione a fini concorsuali, tutte le notizie acquisite dall'amministrazione vengono distrutte e nulla entra a far parte del fascicolo personale dell'allievo agente, in quanto i documenti ivi contenuti sono esclusivamente quelli previsti allo specifico fine dalla legge. Del resto, da livelli più ampi e qualificati della pubblica opinione, si chiede, e non da oggi, la più accurata ed attenta selezione per coloro che, entrando a far parte delle forze di polizia, dovranno garantire a tutti i cittadini e alle istituzioni il massimo di affidabilità, sia sotto il profilo psico-fisico sia sotto quello, certamente non meno delicato, della rigorosa conformità dei comportamenti ai valori della Costituzione e delle più elementari norme di civile convivenza.

Nel ricordare che di questa esigenza si è più volte fatto interprete il Parlamento in questi anni, approvando apposite norme specificamente rivolte ad attuare, proprio nella fase di immissione in servizio, una mirata selezione dei concorrenti (invero numerosi) ad incarichi presso que-

gli organi dello Stato più direttamente chiamati a tutelare la sicurezza di tutti, precisa che quest'attenzione costante, che parte dalla legge n. 801 del 1977 sui servizi di informazione e di sicurezza, e si rivolge poi al personale della polizia di Stato con la legge n. 121 del 1981 (articoli 47, comma 1; 52, comma 1; 55, comma 1, eccetera, ed a quello di leva delle forze armate e di polizia, con la legge 24 dicembre 1986, n. 958 (articolo 26, comma 2), si è ancor più accentuata negli ultimi mesi, con la legge 1° febbraio 1989, n. 53. L'articolo 26 di tale legge richiede ai concorrenti per l'accesso nella polizia di Stato e nelle altre forze di polizia, previste all'articolo 16 della legge n. 121 del 1981 « il possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria ». È nel rispetto, quindi, della citata normativa, che il Ministero dell'interno, al fine di accertare che i concorrenti per l'accesso ai ruoli della polizia di Stato siano « di moralità e condotta incensurabile e appartenenti a famiglia di estimazione morale indiscussa » (come appunto prevede, per gli aspiranti uditori giudiziari, l'articolo 124 dell'ordinamento giudiziario) ha ritenuto necessario formulare ai Questori richieste provvisorie di notizie su pochi, determinati, dati obiettivi, che ritiene non possano essere contestate dai deputati interroganti.

Il deputato Massimo PACETTI si dichiara del tutto insoddisfatto, perché, pur non contestando l'opportunità che il Ministero degli interni assuma informazioni personali sugli allievi agenti, come è tra l'altro previsto da norme di legge, quello che accade nella realtà è di portata assai più vasta, e travalica il disposto normativo, in quanto vengono richieste informazioni su precedenti penali, sulla sussistenza di malattie anche psichiche, sull'uso di stupefacenti; e ciò anche nei confronti di tutti i componenti del nucleo familiare dell'aspirante, nonché dei parenti entro un certo grado. Come stabilito da una circolare del 28 novembre 1988, alla quale è stata data scarsissima pub-

blicità, tali richieste di informazioni si estendono fino a rilevare la posizione dei familiari nei confronti degli obblighi di leva, con riferimento espresso all'eventuale opzione per il servizio sostitutivo civile, ed alle condizioni economiche della famiglia. Pur prendendo atto delle dichiarazioni del Governo in merito alla distruzione dei relativi fascicoli dopo la fase dell'arruolamento, rileva tuttavia che i precedenti « storici » relativi alla distruzione di fascicoli contenenti notizie riservate sono tutt'altro che tranquillizzanti, e che la grande quantità di dati raccolti nell'occorrenza di cui si discute fa ritenere che non troppo facilmente l'amministrazione vorrà disporre la loro distruzione.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 9.

#### IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 12 APRILE 1989, ORE 9. — *Presidenza del Presidente* SILVANO LABRIOLA. — Intervengono il ministro per il coordinamento della protezione civile, Vito Lattanzio, ed il sottosegretario di Stato per gli interni, Valdo Spini.

#### Disegno e proposta di legge:

**Riordinamento della dirigenza statale e delle altre pubbliche amministrazioni territoriali ed istituzionali (3464).**

(Parere della II, della III, della IV, della V, della VII e della XI Commissione).

**Tortorella ed altri: Nuova disciplina della dirigenza pubblica (3214).**

(Parere della V e della XI Commissione).

*(Rinvio del seguito dell'esame).*

Su proposta del relatore Pietro SODDU, il seguito dell'esame è rinviato alla seduta di domani per dar modo ai gruppi di procedere ad una preventiva valutazione degli emendamenti presentati.

**Proposte di legge:**

**Matteoli:** Istituzione a Pisa di una sezione staccata del tribunale amministrativo regionale della Toscana (691).

(Parere della II, della V e della XI Commissione).

**Labriola e Camber:** Istituzione in Pisa di una sezione staccata del tribunale amministrativo regionale della Toscana (2986).

(Parere della II, della V e della XI Commissione).

**Ferrari Marte ed altri:** Istituzione nella regione Lombardia di una sezione staccata del tribunale amministrativo regionale con sede a Como (916).

(Parere della V Commissione).

**Bellocchio ed altri:** Istituzione in Caserta di una seconda sezione staccata del tribunale amministrativo regionale della Campania (1141).

(Parere della V Commissione).

**Poli ed altri:** Istituzione della sezione staccata del Tribunale amministrativo regionale del Veneto (3193).

(Parere della V Commissione).

**Pacetti ed altri:** Provvedimenti urgenti per la giustizia amministrativa (3588).

(Parere della II, della V e della XI Commissione).

**Barbalace ed altri:** Istituzione a Messina di una sezione staccata del tribunale amministrativo regionale per la Sicilia (3656).

(Parere della II, della V e della XI Commissione).

**Segni, Soddu:** Istituzione in Sassari di una sezione staccata del tribunale amministrativo regionale della Sardegna (3702).

(Parere della II, della V e della XI Commissione).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del testo unificato proposto dal relatore che è del seguente tenore:

**ART. 1.**

1. Nelle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Toscana, Marche, Campania, Sardegna, Sicilia sono istituite sezioni staccate dei rispettivi tribunali amministrativi regionali.

2. Le sedi e le circoscrizioni delle sezioni staccate di cui al comma 1 sono determinate nella tabella A allegata alla presente legge.

**ART. 2.**

1. I posti in organico dei consiglieri di tribunale amministrativo regionale, di primo referendario e di referendario, nonché del personale di segreteria, di cui alle tabelle A, C, D e F allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, sono aumentati secondo quanto previsto alla tabella B allegata alla presente legge.

**ART. 3.**

1. Il funzionamento delle sezioni staccate istituite in base alla presente legge è disciplinato dalle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214, ed alla legge 27 aprile 1982, n. 186.

**ART. 4.**

1. La data di inizio del funzionamento delle sezioni staccate istituite in base alla presente legge è fissata per il giorno 1° gennaio 1990.

**ART. 5.**

1. I ricorsi che in base all'articolo 1 della presente legge sono attribuiti d'ufficio alla competenza delle nuove sezioni staccate pendenti presso i rispettivi tribunali amministrativi regionali e loro sezioni staccate sono trasferiti alle sezioni staccate entro sessanta giorni dall'insediamento delle sezioni stesse.

**ART. 6.**

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 6.400 milioni per gli anni 1990 e 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1989-1991 al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa

del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Riforma del processo amministrativo ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**TABELLA B**  
(Articolo 2)

**RUOLO DEL PERSONALE  
DI MAGISTRATURA**

Posti  
—

|                    |    |
|--------------------|----|
| Consiglieri di TAR |    |
| Primi referendari  | 40 |
| Referendari        |    |

**RUOLO DEL PERSONALE  
DIRETTIVO**

| Profilo                    | Qualifica<br>funzionale e<br>livello retributivo | Posti |
|----------------------------|--------------------------------------------------|-------|
| —                          | —                                                | —     |
| Direttore<br>di segreteria | VII                                              | 8     |

**RUOLO DEL PERSONALE  
DI CONCETTO**

| Profilo    | Qualifica<br>funzionale e<br>livello retributivo | Posti |
|------------|--------------------------------------------------|-------|
| —          | —                                                | —     |
| Segretario | VII                                              | 8     |

**RUOLO DEL PERSONALE  
DI DATTILOGRAFIA**

| Profilo                    | Qualifica<br>funzionale e<br>livello retributivo | Posti |
|----------------------------|--------------------------------------------------|-------|
| —                          | —                                                | —     |
| Coadiutore<br>dattilografo | IV                                               | 24    |

**TABELLA A**  
(Articolo 1)

Sedi e circoscrizioni delle sezioni staccate dei tribunali amministrativi regionali istituite nelle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Toscana, Marche, Campania, Sardegna, Sicilia.

| Regione   | Sede della<br>sezione staccata | Circoscrizione                                            |
|-----------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| —         | —                              | —                                                         |
| Piemonte  | Novara                         | Province di:<br>Novara e Ver-<br>celli                    |
| Lombardia | Como                           | Province di:<br>Como, Son-<br>drio, Varese                |
| Veneto    | Verona                         | Province di:<br>Verona, Vi-<br>cenza, Rovigo              |
| Toscana   | Pisa                           | Province di:<br>Pisa, Livorno,<br>Lucca, Massa<br>Carrara |
| Marche    | Ascoli Piceno                  | Provincia di:<br>Ascoli Piceno                            |
| Campania  | Caserta                        | Province di:<br>Caserta e<br>Benevento                    |
| Sardegna  | Sassari                        | Province di:<br>Sassari e<br>Nuoro                        |
| Sicilia   | Messina                        | Provincia di:<br>Messina                                  |



Il deputato Pietro SODDU esprime il consenso di massima del suo gruppo al testo unificato delle proposte di legge, evidenziando l'opportunità di approfondire talune questioni collegate alla istituzione di nuove sedi di organi giurisdizionali amministrativi. Tra queste, assume rilievo la constatazione che la giurisprudenza dei TAR appare variabile in misura notevole in relazione ai diversi orientamenti riscontrabili nelle singole sedi: in tale contesto, un aumento del numero delle sedi rende più arduo individuare linee comuni nella giurisprudenza amministrativa, e la descritta situazione, che si riflette negativamente sul rapporto tra il cittadino e la pubblica amministrazione, è tale da preoccupare, per quanto egli ne sa, anche il Governo.

Sottolinea inoltre che l'ambito di azione della pubblica amministrazione, e conseguentemente della giurisdizione amministrativa, si estendono ad un ritmo sempre crescente, e ciò richiede certamente l'adeguamento della rete di organi giurisdizionali per evitare che i ritardi si riflettano negativamente sui cittadini. Nel rilevare che questi organi necessiterebbero di maggiori collegamenti, fa presente che l'istituzione di nuove sedi di TAR ha a tale proposito il valore di un esperimento, ribadendo nel contempo il parere favorevole del gruppo democristiano alle proposte in esame.

Il Presidente Silvano LABRIOLA, relatore, sottolinea che il testo unificato predisposto dalla Commissione si modella sulle linee di un provvedimento base predisposto nel corso della IX legislatura, ispirato, oggi come allora, ad un atteggiamento che non intende consentire la degenerazione in una sommatoria di benefici particolari di una riforma che ha invece seri riferimenti strutturali, è frutto di scelte rigorose, ed è inoltre conforme alle linee portanti delle altre riforme in tema di giurisdizione amministrativa.

Su proposta del Presidente Silvano LABRIOLA, la Commissione delibera, quindi di richiedere all'Assemblea lo

stralcio degli articoli 6 e 7, con le allegare tabelle, della proposta di legge n. 3588 — i quali restano assorbiti nel testo unificato — con il titolo « Istituzione di sezioni staccate dei tribunali amministrativi regionali nelle regioni Piemonte, Veneto, Toscana e Sardegna » (3588-ter); le restanti disposizioni, non attinenti alla istituzione di sezioni staccate di TAR, mantengono il titolo originale, con il numero 3588-bis, e restano pendenti all'esame della Commissione, che procederà alla relativa valutazione nelle opportune sedi.

Avendo la Commissione quindi approvato gli articoli del testo unificato, il Presidente Silvano LABRIOLA propone di richiedere il trasferimento in sede legislativa dei progetti di legge nel testo elaborato in sede referente.

Dopo che i deputati Carlo TASSI, Pietro SODDU, Lucio STRUMENDO, Stelio DE CAROLIS e Massimo TEODORI, rispettivamente per i gruppi del MSI-destra nazionale, democristiano, comunista, repubblicano e federalista europeo, hanno aderito a tale richiesta, la Commissione delibera di richiedere il trasferimento in sede legislativa, delle proposte di legge, riservandosi, il Presidente Silvano LABRIOLA di trasmettere tale richiesta alla Presidenza della Camera una volta verificata la sussistenza degli ulteriori presupposti ai sensi dell'articolo 92, comma 6, del Regolamento.

#### **Proposta di legge:**

**Borgoglio e Di Donato: Trasferimento della provincia di Belluno dall'XI al X collegio elettorale della tabella A allegata al testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (2456).**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Il Presidente Silvano LABRIOLA informa che è stata presentata, da parte del deputato Carlo Tassi, una proposta di

legge, vertente sulla stessa materia, che tuttavia non è identica a quella in esame, in quanto dispone l'accorpamento alla regione Friuli del collegio elettorale di Trieste. Propone, consentendovi la Commissione, di rinviare ad altra seduta l'esame delle proposte di legge, in funzione di una loro valutazione coordinata, avvertendo che la ripresa dell'*iter* avverrà secondo le cadenze che saranno stabilite dall'Ufficio di Presidenza.

**Proposte di legge:**

**Stanzani Ghedini ed altri:** Norme per il sorteggio dell'ordine di disposizione dei contrassegni dei partiti e gruppi politici organizzati sulle schede elettorali (425).

**Berselli ed altri:** Adozione del sorteggio nella disposizione dei contrassegni politici sulle schede elettorali (588).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Il Presidente Silvano LABRIOLA avverte che il Governo ha presentato taluni emendamenti alla proposta di legge n. 588, che risultano del seguente tenore:

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

1. Il numero 1) dell'articolo 24 del testo unico delle leggi recanti norma per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

« 1) stabilisce mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista di cui all'ultimo comma dell'articolo 20 appositamente convocati il numero d'ordine da assegnarsi alle liste medesime. Le liste ed i relativi contrassegni saranno riportati sulle schede di votazione e sul manifesto di cui al n. 5 secondo l'ordine risultato dal sorteggio ».

1. 1.

Governo.

*Sostituire l'articolo 2 con il seguente:*

1. Il numero 1) del primo comma dell'articolo 13 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per l'elezione del Senato della Repubblica, come modificato dall'articolo 2 della legge 23 aprile 1976, n. 136, è sostituito dal seguente:

« 1) stabilisce, mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza dei delegati di gruppo di cui al sesto comma dell'articolo 9, appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnarsi ai candidati ammessi. I nominativi dei candidati ed i relativi contrassegni saranno riportati sulle schede di votazione e sul manifesto di cui al n. 4 secondo l'ordine risultato dal sorteggio ».

1. 2.

Governo.

*Sostituire l'articolo 3 con il seguente:*

1. I numeri 1), 4) e 5) dell'articolo 11 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante norme per l'elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto speciale, sono sostituiti dal seguente:

« 1) assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di liste di cui all'ultimo comma dell'articolo 9, appositamente convocati;

4) procede, per mezzo della prefettura, alla stampa del manifesto con le liste dei candidati ed i relativi contrassegni, secondo l'ordine risultato dal sorteggio, ed all'invio di esso ai sindaci dei comuni della provincia, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione;

5) trasmette immediatamente alla prefettura le liste definitive con i relativi contrassegni, per la stampa delle schede nelle quali i contrassegni saranno riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio ».

3. 1.

Governo.

*Sostituire l'articolo 4 con il seguente:*

1. All'articolo 30 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, dopo la lettera e) sono aggiunti la lettera f) ed il seguente comma:

« f) assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi, alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati. Ai fini di cui al comma precedente, la dichiarazione di presentazione della lista effettuata a norma dell'articolo 28 deve continuare l'indicazione di due delegati, uno effettivo ed uno supplente, autorizzati ad assistere alle operazioni previste dal presente articolo ».

2. All'articolo 31 del medesimo testo unico, al secondo comma, le parole: « secondo l'ordine di presentazione delle relative liste » sono sostituite dalle seguenti: « secondo l'ordine risultato dal sorteggio ».

3. Al primo comma dell'articolo 23 del medesimo testo unico, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

« f) assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, di cui al n. 4) dell'articolo 32, appositamente convocati ».

4. All'articolo 4 del citato testo unico, al secondo comma, le parole: « secondo l'ordine di presentazione » devono essere sostituite dalle seguenti: « secondo l'ordine risultato dal sorteggio ».

4. 1.

Governo.

*Sostituire l'articolo 5, col seguente:*

1. I numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo 17, della legge 8 marzo 1951, n. 122, recante norme per l'elezione dei consigli provinciali, come modificato dal-

l'articolo 6 della legge 10 settembre 1960, n. 962, sono sostituiti dai seguenti:

« 1) procede, per mezzo della prefettura, alla stampa, per ogni collegio, del manifesto coi nomi dei candidati ed i relativi contrassegni, con un numero progressivo assegnato ai gruppi mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati dei gruppi dei candidati di cui al quarto comma dell'articolo 14 appositamente convocati ed all'invio di esso ai sindaci dei comuni della provincia, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione;

2) trasmette immediatamente alla prefettura, per la stampa delle schede di ciascun collegio, le generalità dei relativi candidati e i loro contrassegni, con un numero progressivo assegnato ai gruppi mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati dei gruppi dei candidati di cui al quarto comma dell'articolo 14 appositamente convocati ».

5. 1.

Il Governo.

Dopo che il sottosegretario di Stato per l'interno, Valdo SPINI, ha illustrato tali emendamenti, il Presidente Silvano LABRIOLA sottolinea che gli emendamenti in esame sono riferiti al testo della proposta di legge n. 588 dei deputati Berselli ed altri; poiché tuttavia non è stata ancora formalizzata la scelta del testo-base, propone che la Commissione voglia esplicitare tale scelta, di modo che il Governo possa conformare il testo degli emendamenti a quello che sarà indicato dalla Commissione e che propone sia individuato nella proposta di legge n. 425.

Il deputato Giovanni FERRARA, intervenendo sulla scelta del testo-base, dopo aver rilevato che entrambe le proposte hanno l'obiettivo di rovesciare una prassi che non ha mai dato luogo ad inconvenienti né a problemi, costituendo una « leggina » emulativa nei confronti di un

partito (quale è quello comunista), che è risultato sempre primo nell'assegnazione della posizione del contrassegno nella lista elettorale, sottolinea l'importanza relativa della proposta, a fronte dei gravi problemi che sono dinanzi al Parlamento, e, preannunciato il parere contrario del gruppo comunista, propone che la Commissione si esprima negativamente sulla scelta di entrambe le proposte di legge come testo-base.

Il Presidente Silvano LABRIOLA sottolinea che un voto della Commissione che, come quello proposto dal deputato Ferrara, si pronunci negativamente sulla scelta come testo-base di entrambe le proposte di legge, altro non sarebbe che un'introduzione surrettizia della sospensiva non consentita in sede referente.

Dopo che il deputato Stelio DE CAROLIS ha fatto presente di avere presentato una proposta di legge in materia, che tuttavia non figura all'ordine del giorno, ed ha espresso l'opportunità di esaminare anche tale testo, il deputato Massimo TEODORI propone che quale testo-base venga scelta la proposta n. 425, ritenendo nel contempo non pertinenti le osservazioni del deputato Giovanni Ferrara, che riguardano un progetto esistente da almeno tre legislature, atteso da dieci anni, e che non discrimina alcun partito, ma razionalizza una prassi inadeguata.

Il deputato Pietro SODDU manifesta il favore del gruppo democristiano per la scelta della proposta di legge n. 425 quale testo-base, nonché per suoi contenuti di merito, ma sottolinea l'opportunità di verificare se la prassi sinora creata non sia da interpretare nel senso di premiare il partito che, ritenendo che la posizione del simbolo nella scheda abbia il suo rilievo nella competizione elettorale, si attivi concretamente per conseguire tale risultato, esercitando il diritto di gestire la competizione elettorale nei modi che ritiene più congrui.

Il Presidente Silvano LABRIOLA ribadisce che sul piano procedimentale la Commissione non può sottrarsi alla scelta di un testo-base, avvertendo che in caso non venga scelta una proposta, si intenderà scelta per contrapposizione come testo-base l'altra proposta di legge. Dopo aver ribadito, nel merito dei provvedimenti, la validità della scelta del sorteggio, sebbene ritenga la questione di secondaria importanza, fa presente al deputato Stelio De Carolis che la proposta da lui sottoscritta non è stata ancora assegnata perché agli uffici della Camera non è sinora pervenuta la bozza corretta da parte dei proponenti.

Dopo che il deputato Carlo TASSI ha manifestato il consenso del gruppo MSI-destra nazionale sul merito dei provvedimenti in esame, nonché sugli emendamenti governativi, proponendo la scelta della proposta di legge n. 588 quale testo-base, e dopo che il deputato Giovanni FERRARA ha ribadito il suo punto di vista sulla opportunità che la Commissione si pronunci distintamente su ciascuno dei progetti di legge ai fini della scelta del testo-base, il Presidente Silvano LABRIOLA fa presente che la procedura indicata dal deputato Ferrara è in contrasto con precise norme del Regolamento.

Il deputato Stelio DE CAROLIS, rilevato di aver a suo tempo provveduto alla correzione delle bozze di stampa della sua proposta di legge, sottolinea l'opportunità che la stessa venga esaminata assieme alle altre, richiedendo pertanto un rinvio della scelta del testo-base.

Dopo che il sottosegretario di Stato per l'interno Valdo SPINI ha fatto presente che il Governo si riserva di riferire i suoi emendamenti alla proposta di legge che sarà scelta come testo-base, il Presidente Silvano LABRIOLA rinvia quindi, concordando la Commissione, la scelta del testo-base ed il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta di mercoledì 19 aprile.

**Proposte di legge:****Zaniboni ed altri: Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile (341).**

(Parere della IV, della V, della VII, della XI, della XII Commissione e della VIII Commissione ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

**Balestracci: Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile (395).**

(Parere della IV, della V, della VII, della XI, della XII Commissione e della VIII Commissione ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

**Petrocelli ed altri: Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile (1979).**

(Parere della IV, della V, della VII, della XI, della XII, della XIII Commissione e della VIII Commissione ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dei progetti di legge.

Il deputato Stelio DE CAROLIS si augura che l'esauriente discussione condotta nelle sedute precedenti soddisfi tutte le condizioni richieste per il « varo » di una legge particolarmente attesa dalle autonomie locali, con particolare riferimento alle regioni, che, visti i problemi del recente passato, attendono, per poter legiferare adeguatamente, una legge-quadro che definisca le articolazioni periferiche della protezione civile.

Dopo aver ricordato anche la necessità di una migliore regolamentazione del volontariato, e sottolineando l'attesa anche della popolazione, propone che la Commissione adotti quale testo-base la proposta di legge n. 395 del deputato Balestracci.

Il deputato Francesco FORLEO, dopo avere anch'egli sottolineato l'importanza delle proposte di legge in discussione, osserva che il loro impianto generale solleva questioni, in ordine alla costituzione di apparati specifici per l'attuazione del coordinamento della protezione civile (anziché attuare la scelta, che sarebbe stata preferibile, di utilizzare nuclei strutturali

già costituiti, quali ad esempio il corpo dei vigili del fuoco). Anche sul piano dell'attuazione del coordinamento in sede regionale e provinciale, infatti, è prevista una serie di ripetizione di organi che si possono intralciare a vicenda.

Dopo aver sottolineato l'esigenza di meglio definire, all'articolo 12 della proposta di legge n. 425, il ruolo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché quella di diversamente disciplinare l'utilizzazione del volontariato, ora macchinosa e burocratica, chiede chiarimenti sia in ordine ai compiti del Sindaco e del Prefetto, ora non ben definiti ai fini del coordinamento, sia in ordine al ruolo preminente che lo Stato deve avere nell'immediato allertamento della rete d'emergenza, sottolineando nel contempo, il possibile accavallarsi delle attività di certe strutture quali le varie sale operative previste a livello nazionale e locale, ove sarebbe preferibile utilizzare strutture già esistenti.

Il relatore Nello BALESTRACCI, replicando, sottolinea il grande rilievo della necessità di organizzare concretamente gli strumenti per far fronte all'emergenza, facendo presente che le scelte operate, che comunque rifiutano la delineazione di un Ministero di spesa, hanno una loro validità unanimemente riconosciuta nelle due passate legislature, e tengono conto anche delle istanze di coordinamento con la riforma della Presidenza del Consiglio dei ministri, oggi legge vigente, e con le istanze, espresse anche dal Presidente Silvano Labriola nella precedente seduta, per l'istituzione di una sorta di « ministero del suolo ».

Il Presidente Silvano LABRIOLA, interrompendo il relatore, fa presente che, nonostante le disposizioni impartite al personale ausiliario, persone non autorizzate, che non sono né parlamentari, né membri del Governo, né funzionari della Camera, continuano a stazionare nel corridoio antistante l'aula della Commissione. In tali condizioni egli non intende presiedere e sospende pertanto la seduta

per alcuni minuti, affinché possa essere ristabilita una situazione di normalità nello svolgimento dei lavori.

*(La seduta, sospesa alle ore 10,5 è ripresa alle ore 10,10).*

Il relatore Nello BALESTRACCI sottolinea, che, nel risolvere i problemi posti dal coordinamento degli interventi per la protezione civile, si è fatto riferimento alla funzione di prevenzione e previsione, nell'accezione di protezione civile ormai comunemente accettata.

Dopo avere definito legislativamente l'entità dei rischi, si è risolto il problema del coordinamento, vero nodo istituzionale, prevedendo un ministero privo di una bardatura che lo appesantisca, in quanto la sua autorità promana da una delega piena da parte del Presidente del Consiglio dei ministri. Le sempre possibili modifiche del testo non sono comunque dettate dalla introduzione di una nuova cultura del coordinamento, il quale viene attuato ad alto livello da parte del più autorevole soggetto istituzionale, affinché la capacità politica nel coordinamento stesso sia la massima possibile.

Sottolinea inoltre che, in particolare, il censimento delle situazioni di rischio non può non coinvolgere operativamente gli enti locali, i quali non sono privati delle loro competenze; e, più in generale sul tema delle competenze degli enti locali, ricorda il grande favore con il quale l'ANCI ha accolto il disegno delle competenze comunali, mentre è tuttora aperto il problema della definizione delle competenze provinciali (che non possono essere imputate interamente al presidente dell'amministrazione provinciale, né accentrate nel capoluogo), e mentre neppure si può escludere una revisione di quelle regionali. La circostanza che l'impulso del primo soccorso deve essere conferito da una autorità che ha competenze generali rappresenta il motivo per il quale si è fatto ricorso a tali fini alla figura istituzionale del prefetto, individuata pertanto non sulla base di preferenze ideologiche, ma in relazione a esigenze operative.

Si sofferma inoltre sulla funzione della comunità scientifica, chiamata ad un grande ruolo soprattutto nel campo della prevenzione e della previsione degli eventi dannosi, e sulle difficoltà presentate dal coordinamento di tali forze, pur distintesi per la grande partecipazione e la valida collaborazione offerta sinora alla protezione civile.

Sul problema della gestione della prima fase della ricostruzione dopo un evento dannoso, ricorda che gli stessi enti locali hanno spesso insistito sulla necessità che lo stato continui a svolgere un ruolo anche dopo avere assicurato il primo soccorso: il problema consiste nell'evitare lesioni istituzionali, escludendo il ricorso a soluzioni di commissariamento.

Ricorda il grande ruolo svolto dal volontariato, sia laico che religioso, che deve essere valutato soprattutto in relazione all'apporto qualitativo di cui tali forze sono capaci, e non in base al numero dei soggetti coinvolti in tali attività; e per ciò che riguarda il ruolo svolto nelle emergenze dalle forze armate, ricorda il significativo evento della ricostruzione della celebre « brigata Sassari », alla quale saranno affidati prevalentemente compiti di protezione civile.

Nel suggerire infine l'istituzione di un Comitato ristretto che esamini gli aspetti più prevalentemente tecnici del provvedimento, rimettendosi però sull'argomento all'apprezzamento del Presidente della Commissione, propone che quest'ultima scelga quale testo base la proposta di legge n. 395, della quale è firmatario.

Dopo che la Commissione ha proceduto alla scelta come testo-base della proposta di legge n. 395, il Presidente Silvano LABRIOLA avverte che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza, prevista per le ore 16,30, sarà valutata la proposta di svolgimento di audizioni in merito ai progetti di legge all'ordine del giorno.

Rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame dei progetti di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30.

## IN SEDE CONSULTIVA

MERCOLEDÌ 12 APRILE 1989, ORE 10,30. —  
*Presidenza del Presidente* Silvano LABRIOLA.  
— Interviene il Sottosegretario di Stato  
per le finanze Stefano de Luca.

## Disegno di legge:

Delega al Governo ad emanare norme per l'aggiornamento, la modifica e l'integrazione delle disposizioni legislative in materia doganale e imposte indirette (2550).

(Parere alla VI Commissione).

*(Esame e conclusione).*

Su proposta del Presidente Silvano LABRIOLA, la Commissione delibera di esprimere il seguente parere:

## PARERE FAVOREVOLE

al nuovo testo del disegno di legge trasmesso dalla Commissione di merito *con le seguenti condizioni:*

che le disposizioni recate dal comma 3 dell'articolo 1 siano coordinate con la legge 9 marzo 1989, n. 86, concernente « Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari »;

che le disposizioni recate dal comma 1 dell'articolo 2 siano coordinate con la citata legge 9 marzo 1989, n. 86;

che le disposizioni recate dall'articolo 3, comma 1, lettera b), punto 1), siano coordinate con il disegno di legge n. 3464 di riforma della dirigenza pubblica, in corso di esame presso la Commissione affari costituzionali;

*e con la seguente osservazione:*

all'articolo 4, comma 1, lettera b), sia chiarita l'espressione « a favore degli aventi diritto ».

## Emendamenti al disegno di legge:

Disposizioni concernenti il personale, l'organizzazione, i servizi e le attività sociali ed assistenziali delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (2980).

(Parere alla XI Commissione).

*(Esame e conclusione).*

Su proposta del relatore Stelio DE CAROLIS, avendo il deputato Adriano CIAFFI proposto di inserire nel parere favorevole un rilievo riferito al subemendamento 0.31.1.1, delibera ad esprimere il seguente parere:

## PARERE FAVOREVOLE

al subemendamento 0.31.1.1 *con la seguente condizione:*

dopo le parole « trattativa privata » si aggiungano le seguenti: « con imprese o »;

## PARERE FAVOREVOLE

agli altri emendamenti al disegno di legge trasmessi dalla Commissione di merito.

Il Presidente Silvano LABRIOLA sospende quindi la seduta.

*(La seduta, sospesa alle 10,40, riprende alle 12,55).*

## Disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia (3781).

Il Presidente Silvano LABRIOLA, richiamando le questioni oggi emerse nel corso dell'esame del decreto-legge ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamento, sottolinea come la nuova stesura del prov-

vedimento non abbia recepito la condizione apposta dalla I Commissione al parere espresso sul decreto-legge n. 5 del 1989, di cui quello in esame costituisce la reiterazione. La I Commissione aveva allora subordinato il parere favorevole alla condizione che venisse eliminata ogni discriminazione tra lavoratori dipendenti da imprese a partecipazione statale e lavoratori dipendenti da imprese private; a tale condizione ritiene debba ora aggiungersi una condizione relativa alla necessità di eliminare ogni disparità di trattamento tra lavoratori e lavoratrici, disparità che tuttora sussistono per quanto riguarda i minimi pensionistici e l'età pensionabile e che non sembrano giustificate in riferimento alla logica che ispira le misure in questione.

Avendo il relatore Raffaele MASTRANTUONO espresso perplessità sulla compatibilità della prima condizione proposta rispetto agli obblighi posti dalla disciplina comunitaria, il Presidente Silvano LABRIOLA osserva che l'ampliamento dell'ambito di applicazione delle misure previste dal decreto consente di rispettare contemporaneamente sia gli obblighi comunitari, sia il principio costituzionale di parità di trattamento, riferito in questa ipotesi ai lavoratori dipendenti da imprese pubbliche e private.

La Commissione approva quindi il seguente parere:

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

- a) che le disposizioni recate dal provvedimento siano estese anche ai lavoratori dipendenti da imprese private;
- b) che il provvedimento sia sottoposto ad una revisione generale al fine di ottenere la parificazione della posizione dei lavoratori uomini rispetto a quella delle lavoratrici donne.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,05.

#### IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 12 APRILE 1989, ORE 10,40. —  
*Presidenza del Presidente Silvano LABRIOLA.*  
— Interviene il Sottosegretario di Stato agli affari esteri Gilberto Bonalumi.

#### Disegno di legge:

**Norme specifiche sul servizio diplomatico** (Approvato dal Senato) (3364).

(Parere della III, della V e della XI Commissione).

*(Seguito della discussione e rinvio).*

Il Presidente Silvano LABRIOLA, dopo aver avvertito che la V Commissione bilancio ha espresso nella mattinata parere favorevole al disegno di legge in esame, alla condizione che sia aggiornato il riferimento all'esercizio finanziario nel quale troverà attuazione la norma, e sia reconsiderato l'onere relativo secondo la quantificazione indicata da tale Commissione, fa presente che i deputati Massimo Teodori e Franco Russo hanno proposto la seguente questione sospensiva:

« La I Commissione, considerato che il disegno di legge n. 3364, concernenti norme specifiche sul servizio diplomatico, riguarda una materia strettamente connessa con il più generale assetto del Ministero degli affari esteri e che in più sedi qualificate esponenti di Governo hanno annunciato la presentazione di un disegno di legge riguardante la riforma della Farnesina, delibera di sospendere l'esame dello stesso disegno di legge n. 3364 fino a quando non sarà presentato il provvedimento di riforma organica della Farnesina al fine di esaminare i problemi relativi al servizio diplomatico nel quadro di una generale visione di riforma del Ministero degli affari esteri ».

Il deputato Massimo TEODORI illustra le ragioni della questione sospensiva, che intende impedire che un provvedimento legato ad una logica settoriale pregiudichi il disegno di legge di riforma del Ministero degli esteri, al quale fanno rife-



rimento ripetute manifestazioni di impegno da parte del Governo. Nel ricordare che lo stesso Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Gilberto Bonalumi, il 10 novembre 1988, aveva annunciato l'impegno del Governo a presentare entro l'anno il relativo disegno di legge, sottolinea che considerazioni elementari di buon senso e di corretta tecnica legislativa impongono di inglobare la materia prevista dal disegno di legge in esame nella riforma organica del Ministero degli esteri, sconfessando le esigenze del tutto clientelari, a favore della categoria dei diplomatici, che consigliano l'approvazione separata del provvedimento in esame. Fa presente inoltre che l'approvazione della questione sospensiva da lui proposta rappresenta un modo da parte del Parlamento per sollecitare il Governo ad onorare gli impegni assunti.

Il deputato Carlo TASSI si dichiara contrario alla proposta di sospensiva, e, dopo aver ricordato che non necessariamente una « leggina » è espressione di esigenze clientelari, come non necessariamente una legge organica ne è immune, fa presente che il provvedimento in esame, di minima rilevanza finanziaria, doverosamente risarcisce i danni causati, in termini di dignità professionale, ad una categoria quale quella dei diplomatici, benemerita dello Stato, e che merita un trattamento economico differenziato a fronte delle differenziazioni di carriera esistenti.

Il deputato Martino SCOVACRICCHI si dichiara contrario alla questione sospensiva che paralizzerebbe un provvedimento necessario, in vista di una riforma della quale non si conoscono i tempi e che forse sarà rinviata *sine die*. Nel ricordare l'infimo peso finanziario del provvedimento, fa presente che esso rappresenta la tessera di un mosaico, e non un'eccezione ad esso, e viene incontro al disagio di una categoria benemerita e trascurata, quale è quella dei diplomatici.

Il deputato Massimo PACETTI si dichiara favorevole all'accoglimento della questione sospensiva: al di là delle questioni di merito del provvedimento, ritiene che le ragioni della razionalità della riforma generale del Ministero degli esteri, sostenute dal gruppo comunista al Senato, siano prevalenti rispetto alle ragioni del disegno di legge in esame, e ricorda la conforme posizione assunta dei sindacati confederali.

Dopo che il relatore Egidio STERPA si è dichiarato contrario alla gestione sospensiva, il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri Gilberto BONALUMI fa presente, rispondendo alle questioni poste dal deputato Teodori, che il disegno di legge di riforma generale del Ministero degli affari esteri sarà quanto prima presentato in Parlamento, dopo che sarà stato riformulato accogliendo le osservazioni emesse in sede di Consiglio dei Ministri e si dichiara conclusivamente contrario alla questione sospensiva.

Il Presidente Silvano LABRIOLA pone quindi in votazione la questione sospensiva proposta dai deputati Teodori e Franco Russo, che risulta respinta.

Il relatore Egidio STERPA sottolinea che a nessuno può sfuggire l'urgenza del provvedimento, nonché la sua opportunità, già sottolineata in un documento del luglio 1987 dal sindacato confederale, i quali, nell'auspicare un'azione per restituire efficienza e funzionalità al Ministero degli esteri, affermavano il concetto delle « funzioni di direzione e coordinamento attribuite alla carriera diplomatica », concetto ribadito nell'articolo 1 del disegno di legge in esame.

Ricorda inoltre che nella relazione alla Camera dei deputati del 10 novembre 1988 la Corte dei conti riconosceva che questa legge intende andare incontro, nell'ottica di un intervento normativo urgente, da un lato alla necessità di stabilire i raccordi tra lo specifico ordinamento del Ministero degli esteri e le più recenti attribuzioni della normativa gene-

rale sul pubblico impiego, e dall'altro lato ad ovviare alle gravi distorsioni di recente accentuatesi nei meccanismi di progressione selettiva della carriera diplomatica.

Rileva come l'opportunità e l'urgenza del provvedimento risulti dalla circostanza che il problema era stato affrontato sia dal Parlamento sia dal Governo già durante la IX legislatura, con progetti di legge poi decaduti per lo scioglimento anticipato delle Camere; rileva inoltre che, già nell'ottobre scorso, durante l'esame del bilancio del Ministero degli affari esteri furono presentati alla Commissione esteri ed accolti dal Governo, due ordini del giorno del gruppo socialista e di quello comunista, ove si faceva riferimento proprio all'esigenza che si trova alla base del provvedimento in esame.

Nel far presente che intorno al provvedimento è nata una polemica dovuta al fatto che i funzionari della carriera direttiva del Ministero degli esteri temono che il disegno di legge possa declassarli ad una carriera subordinata nei confronti di quella diplomatica, in contrasto con l'attuale posizione di equiparazione, ritiene che questo timore possa essere fugato dal fatto che il Governo si accinge a presentare un disegno di riforma dell'ordinamento del Ministero degli esteri, ove certamente, a quel che risulta, ci sarà un'accentuazione della professionalità di tutto il personale, non solo diplomatico, ma anche direttivo amministrativo.

Nel rilevare che tuttavia il progetto di riforma non è di quelli destinati ad essere approvati in breve termine, sottolinea che proprio per questo occorre approvare un provvedimento specifico sulla carriera diplomatica, la cui dilazione ha per altro già innescato una spirale di tensioni tra il personale interessato con danno per la funzionalità del servizio e disdoro per le stesse istituzioni.

Illustra quindi i contenuti fondamentali del provvedimento, che all'articolo 1 definisce le cosiddette correlazioni funzionali tra l'area diplomatica e quella amministrativa del Ministero, facendo discendere dalla riserva alla carriera diplo-

matica delle funzioni ad essa attribuite dalla vigente normativa lo svolgimento di compiti di direzione e di coordinamento nei confronti del personale delle qualifiche funzionali. Tale conferma di un principio che troverà, come anticipato dal Governo, una più articolata collocazione nel disegno di legge di riforma si rende necessaria a seguito dell'istituzione delle qualifiche funzionali, ed in particolare della nona qualifica. Sottolinea che l'articolo 2 si muove nell'ottica e nella prospettiva del progetto di riforma, giacché anche questo prevede una paramentazione retributiva unitaria di tutto il personale diplomatico che superi l'attuale divario tra i livelli agganciati alla dirigenza e quelli stabiliti per le qualifiche funzionali, e rifletta, invece, l'unitarietà e la specificità di un ruolo e di un tipo di funzioni che restano distinti sia dai compiti classici della dirigenza sia, ovviamente, dalle attribuzioni delle qualifiche funzionali.

Quanto all'articolo 3, esso contiene infine le disposizioni di ordine finanziario.

Il deputato Carlo TASSI, dopo aver rievocato il periodo nel quale le tesi che si esprimevano negli esami di gruppo e nelle proposte di conferire incarichi di insegnamento a chicchessia avevano portato ad un generale livellamento verso il basso, sottolinea il ruolo svolto dalla diplomazia, particolarmente importante in un paese come il nostro che vede un gran numero di italiani risiedere all'estero per motivi di lavoro, e che finora è stato vittima di una crescente dequalificazione. Nell'evidenziare l'incongruenza per la quale il passaggio dalla categoria dei dipendenti del Ministero a quella dei diplomatici è molto più facile che il passaggio inverso, si dichiara favorevole ai contenuti del provvedimento in esame, che definisce il minimo che lo Stato può fare in favore dei diplomatici.

Dopo che il Presidente Silvano LABRIOLA, si è chiesto se le teorie enunciate dal deputato Tassi siano applicabili a tutte le carriere speciali dei dipendenti

statali, osservando che in questo caso la questione riguarda tanto la I Commissione quanto il Ministro del tesoro, il deputato Martino SCOVACRICCHI, anticipando il parere ed il voto favorevole del gruppo socialdemocratico, ricorda che il provvedimento nasce il 29 luglio del 1987 da un'intesa tra tutte le organizzazioni sindacali del Ministero, che quel giorno sottoscrissero congiuntamente un documento per fissare alcuni criteri che avrebbero dovuto ispirare la revisione dell'ordinamento e dell'organizzazione del Ministero. In quel documento si indicavano alcuni obiettivi unitari per la riforma e, tra i vari punti, si prevedeva l'emanazione della normativa di applicazione al personale non diplomatico delle più recenti disposizioni sul pubblico impiego e di norme a tutela della peculiarità funzionale e professionale della carriera diplomatica, e queste norme sono proprio quelle di questo disegno di legge. Non si tratta, quindi, di un colpo di mano « corporativo » della carriera, ma ci si trova nell'ambito di un'intesa raggiunta a suo tempo tra tutte le forze sindacali. Nel dirsi sorpreso per il fatto che oggi ci sia qualcuno che si dichiara sorpreso per questo provvedimento, che già figurava nel testo governativo sottoposto al Parlamento alla fine della precedente legislatura, ed anche allora era frutto di un accordo siglato dall'allora Segretario generale della Farnesina ed attuale Ministro del commercio con l'estero, aggiunge che nell'accordo intersindacale del luglio 1987 si menzionavano gli adempimenti da attuare per applicare la normativa sul pubblico impiego al personale non diplomatico. A quegli adempimenti l'Amministrazione dette corso e ora, con l'avvenuta recente registrazione da parte della Corte dei conti dei decreti sugli inquadramenti, quegli adempimenti sono diventati operativi anche al Ministero degli esteri, pur comportando elevatissimi oneri finanziari.

I motivi che hanno portato il Governo ad adottare questo provvedimento sono nel raccordo, sollecitato dalla Corte dei conti, tra l'ordinamento specifico del Ministero degli affari esteri e, più in parti-

colare, quello della carriera diplomatica, e la normativa generale sul pubblico impiego, che si applica a tutto il personale della Farnesina, ad esclusione della carriera diplomatica, nonché la soluzione, ad alcune insufficienze che si sono create nella funzionalità del servizio in conseguenza di grosse difficoltà nei meccanismi di progressione selettiva nei gradi medio-alti. Le correlazioni funzionali tra la carriera diplomatica e l'area amministrativa del Ministero sono chiaramente definite nell'articolo 1, in quanto la riserva alla carriera diplomatica delle funzioni ad essa demandate dalla normativa di settore le attribuisce lo svolgimento dei compiti di direzione e coordinamento nei confronti del personale delle qualifiche funzionali.

Aggiunge che il principio appena enunciato trova successivamente applicazione sul piano retributivo. Se, infatti, l'ambito funzionale dell'intera carriera diplomatica è distinto da quello delle qualifiche funzionali, e le disposizioni vigenti così prevedono, non è più sostenibile che i gradi iniziali e intermedi (segretari, primi segretari di legazione e consiglieri di legazione) non ancora equiparati alla dirigenza continuino ad avere — come previsto dalla legge n. 312 del 1980 — lo stesso trattamento economico attribuito rispettivamente alla settima e all'ottava qualifica, con l'inevitabile creazione di vere e proprie « zone grigie » per quanto riguarda le funzioni da svolgere. Con l'introduzione della IX qualifica ciò è ancor meno giustificabile per la conseguente possibilità di veri e propri scavalcamenti economici della fascia iniziale e media della carriera diplomatica da parte delle qualifiche funzionali più elevate. Inoltre, diviene palese che, oltre a rappresentare una vera e propria sperequazione, non è neppure giuridicamente ammissibile mantenere la carriera diplomatica in un assetto retributivo soggetto alla contrattazione, visto che dalla contrattazione la carriera diplomatica è invece per legge sottratta.

Fa presente che tale norma ha quindi come scopo quello di ricostituire l'assetto

unitario della carriera diplomatica sia sul piano funzionale, sia sul piano retributivo, riflettendo la specificità di un ruolo e di un tipo di funzioni che restano ben distinti dai compiti classici della dirigenza e, soprattutto, dalle attribuzioni delle qualifiche funzionali. In questa ottica appare indispensabile che vengano evitate schematizzazioni e contrapposizioni artificiose, che si rivelano gravemente nocive per il buon andamento delle attività del Ministero e che il Parlamento, in ogni caso, non può che respingere, rifiutando altresì le pressioni, che oramai hanno raggiunto livelli intollerabili, da parte di quanti hanno già raccolto dei benefici, giuridici ed economici, che rifiutano ad altri, di numero notevolmente inferiore.

In conclusione, ribadisce che il Gruppo socialdemocratico ritiene il provvedimento in esame un'idonea risposta alle esigenze di carattere funzionale del Ministero degli esteri e su di esso si esprime favorevolmente.

Il Presidente Silvano LABRIOLA rinvia quindi il seguito della discussione alla seduta di domani 13 aprile alle 8,30.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,15.

**In sede consultiva, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 2, del regolamento.**

MERCOLEDÌ 12 APRILE 1989, ORE 12,40. — *Presidenza del Presidente Silvano LABRIOLA.* — Interviene il ministro del turismo e dello spettacolo, Franco Carraro.

**Disegno di legge:**

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, recante disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale (Approvato dal Senato) (3794).**

Il relatore Rosario CHIRIANO, richiamando le motivazioni addotte dal Governo, propone che la Commissione

esprima parere favorevole sulla sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 77 della Costituzione.

Il deputato Carlo TASSI si dichiara contrario a tale proposta, trattandosi di un decreto reiterato e di dubbia costituzionalità.

Il deputato Silvia BARBIERI si dichiara contraria alla proposta di parere favorevole del relatore, in quanto ritiene che la materia oggetto del provvedimento debba essere sottratta ad una disciplina posta mediante decreti-legge, dovendo invece essere affrontata in modo organico e costituzionalmente corretto. Ricordando che l'urgenza del decreto deriva dalla mancata approvazione nei termini di uno dei provvedimenti di accompagnamento alla legge finanziaria per il 1989, osserva che esso non si limita a garantire i finanziamenti agli enti locali, ma detta disposizioni sull'autonomia impositiva di tali enti poco rispettose del concetto di autonomia stessa.

Il deputato Adriano CIAFFI ritiene che il rispetto della Costituzione imponga l'adozione delle misure idonee a garantire il funzionamento del sistema delle autonomie locali: in questo quadro, in un sistema di finanza derivata, il funzionamento degli enti locali richiede l'entrata in vigore per il 1° gennaio di norme che assicurino loro i mezzi finanziari, mentre diversa può essere la valutazione politica della mancata approvazione entro il 31 dicembre da parte del Parlamento dei provvedimenti di accompagnamento alla legge finanziaria.

Dopo che il Presidente Silvano LABRIOLA ha rilevato che in realtà il Governo era consapevole che il Parlamento non avrebbe approvato nei termini i disegni di legge di accompagnamento, il deputato Raffaele MASTRANTUONO si dichiara favorevole a riscontrare la sussistenza dei presupposti di necessità ed urgenza che giustificano l'emanazione del decreto-legge, poiché il provvedimento

contiene misure collegate alle disposizioni della legge finanziaria per il 1989.

Il deputato Stelio DE CAROLIS si pronuncia in senso favorevole alla proposta del relatore, pur avanzando riserve sul merito del provvedimento.

La Commissione delibera quindi di esprimere parere favorevole sulla sussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 77 della Costituzione.

**Disegno di legge:**

**Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 119, recante norme in materia di trattamento ordinario di disoccupazione e di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti dalle società costituite dalla GEPI SpA e dei lavoratori edili del Mezzogiorno, nonché di pensionamento anticipato (3780).**

Su proposta del relatore Raffaele MASTRANTUONO e previa dichiarazione di voto contrario del deputato Carlo TASSI, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

**Disegno di legge:**

**Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia (3781).**

Il relatore Raffaele MASTRANTUONO, illustrando in dettaglio il contenuto del provvedimento, propone che la Commissione esprima parere favorevole ai sensi dell'articolo 96bis, del regolamento.

Il deputato Carlo TASSI si dichiara contrario a tale proposta, sottolineando che in questa materia sono stati emanati decreti-legge sin dal 1983: non si può quindi ritenere necessario ed urgente il decreto in esame, se la sua urgenza dura da ben sei anni.

Il deputato Luciano CAVERI lamenta che il decreto-legge ripropone il testo del precedente decreto, decaduto per mancata conversione in legge nei termini costituzionali, senza accogliere le modifiche apportate al precedente testo nel corso dell'esame in sede referente e, fra queste, quella indicata nella condizione apposta al parere espresso dalla I Commissione.

Dopo che il Presidente Silvano LABRIOLA ha affermato che la questione posta dal deputato Caveri potrà essere affrontata nel corso della seduta odierna, in sede di esame del merito costituzionale del provvedimento, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole circa la sussistenza dei requisiti di necessità e di urgenza di cui all'articolo 77 della Costituzione.

Il Presidente Silvano LABRIOLA sospende quindi la seduta.

*(La seduta, sospesa alle 12,55, riprende alle 13,05).*

**Disegno di legge:**

**Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121, recante interventi infrastrutturali nelle aree interessate dai campionati mondiali di calcio del 1990 (3782).**

Il relatore Raffaele MASTRANTUONO illustra in dettaglio il contenuto del decreto-legge, proponendo l'espressione di un parere favorevole circa la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 77 della Costituzione.

Il deputato Stelio DE CAROLIS auspica che il provvedimento riesca a far fronte alle esigenze di interventi connessi allo svolgimento dei campionati mondiali di calcio, rilevando tuttavia che i problemi, ben noti da tempo, restano tuttora irrisolti, sia per quanto riguarda le risorse finanziarie, sia per quanto riguarda i tempi degli interventi.

Osservando che la avvenuta presentazione di numerosi emendamenti rivela

una scarsa consapevolezza della ristrettezza del tempo a disposizione, si pronuncia in senso favorevole alla sussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza del provvedimento.

Il deputato Vito RIGGIO esprime alcune perplessità in merito all'articolo 2 del decreto-legge (che pure reca innovazioni di grande rilievo) in relazione alla mancata previsione di rimedi nella ipotesi in cui, nella conferenza dei servizi, non si raggiunga l'unanimità dei consensi richiesti, ed in relazione alla prevedibile conflittualità che potrebbe crearsi tra consigli e giunte comunali.

La Commissione delibera infine di esprimere parere favorevole circa la sussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 77 della Costituzione.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,10.

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

---

MERCOLEDÌ 12 APRILE 1989, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente Virginio ROGNONI indi del Vicepresidente Raffaele MASTRANTUONO.* — Intervengono il Ministro di grazia e giustizia Giuliano Vassalli ed il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Mario D'Acquisto.

COMUNICAZIONI DEL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA IN MERITO ALL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 1° FEBBRAIO 1989, N. 30 (COSTITUZIONE DELLE PRETURE CIRCONDARIALI E NUOVE NORME RELATIVE ALLE SEZIONI DISTACCATE).

Il Presidente Virginio ROGNONI avverte che, stante la rilevanza delle comunicazioni del Governo, ha richiesto agli Uffici della Camera che della odierna seduta sia redatto resoconto stenografico con pubblicazione immediata.

Avverte altresì che il gruppo federalista europeo ha richiesto che la pubblicità dei lavori dell'odierna seduta avvenga tramite utilizzo dell'impianto audiovisivo a circuito interno.

La Commissione consente.

Il Ministro di grazia e giustizia, Giuliano VASSALLI, svolge quindi le proprie comunicazioni in merito allo stato di attuazione della legge 1° febbraio 1989, n. 30.

Il Presidente Virginio ROGNONI sospende la seduta.

*(La seduta, sospesa alle 10,45, è ripresa alle 11,15.)*

Interviene sull'ordine dei lavori il deputato Giuseppe GARGANI che chiede l'immediata iscrizione all'ordine del giorno dei lavori della Commissione della proposta di legge n. 3792 (volta a modificare in alcune parti la legge n. 30), di cui è primo firmatario.

Dopo interventi del Ministro di grazia e giustizia, del Presidente Virginio ROGNONI, e dei deputati Anna Maria PEDRAZZI CIPOLLA, Giulio MACERATINI e Raffaele MASTRANTUONO, il Presidente Virginio ROGNONI assicura che la questione sollevata dal deputato Gargani sarà trattata in un'apposita riunione del-

l'Ufficio di Presidenza della Commissione che si riserva di convocare per domani alle ore 9,30.

Intervengono, quindi, nel dibattito sulle comunicazioni rese dal Ministro di grazia e giustizia i deputati Benedetto Vincenzo NICOTRA, Bruno FRACCHIA, Raffaele MASTRANTUONO, Bruno VECCHIARELLI, Giulio MACERATINI e Mauro MELLINI a cui replica il Ministro di grazia e giustizia Giuliano VASSALLI.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,10.

#### IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 12 APRILE 1989, ORE 13,10.  
— *Presidenza del Presidente* Virginio Rognoni. — Interviene il Ministro di grazia e giustizia Giuliano VASSALLI.

#### Disegno di legge:

**Proroga del termine di cui all'articolo 1 della legge 12 aprile 1984, n. 67, recante norme per l'affidamento del servizio per il trasporto dei detenuti all'Arma dei carabinieri, ed integrazione dell'articolo 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà** (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (3750).

(Parere della I e della IV Commissione)

*(Discussione e approvazione).*

Il Presidente Virginio Rognoni avverte che la I e la IV Commissione hanno espresso parere favorevole sul disegno di legge.

Riferisce quindi sul provvedimento il relatore Egidio ALAGNA che dopo aver illustrato in dettaglio il provvedimento e aver manifestato l'urgenza di pervenire alla sua approvazione nella seduta odierna, stante la scadenza del termine fissato dalla legge n. 67 del 1984 che affida temporaneamente all'Arma dei Carabinieri il servizio per il trasporto e la

traduzione dei detenuti il prossimo 15 aprile, invita la Commissione alla sua rapida approvazione nell'auspicio che quanto prima il Parlamento possa addvenire alla tanto attesa riforma del Corpo degli Agenti di custodia.

Dichiarata aperta la discussione sulle linee generali, interviene il deputato Vincenzo RECCHIA che preannuncia l'astensione del gruppo comunista, sottolineando le responsabilità del Governo e della maggioranza per la mancata riforma del Corpo degli agenti di custodia.

Il deputato Giulio MACERATINI preannuncia il voto favorevole del gruppo del MSI-DN esprimendo, comunque, perplessità sull'uso, nel secondo capoverso dell'articolo 2, della locuzione « senza giustificato motivo », relativamente all'allontanamento dal luogo di cura del detenuto, che si presta ad ambiguità interpretative.

Il deputato Benedetto Vincenzo NICOTRA preannuncia l'assenso del gruppo democristiano sul provvedimento così come trasmesso dal Senato, auspicando che la proroga di un anno da esso previsto sia sufficiente per giungere all'approvazione della riforma del Corpo degli agenti di custodia. Relativamente, poi, all'articolo 2, ritiene opportuno che sia chiarito che l'allontanamento dal luogo di cura del detenuto per integrare gli estremi dell'evasione debba realizzare la volontà di sottrarsi alla vigilanza, e non debba quindi essere interpretato in senso meramente letterale.

Dichiarata chiusa la discussione sulle linee generali, e dopo che il relatore Egidio ALAGNA, replicando, ha ribadito la necessità di immediata approvazione del disegno di legge nel testo del Senato, il Ministro di grazia e giustizia, Giuliano VASSALLI, auspica anch'egli la pronta approvazione della riforma del Corpo degli agenti di custodia e, in relazione ai dubbi interpretativi avanzati da alcuni intervenuti relativamente al secondo ca-



povero del comma 2, fa presente che questo deve essere interpretato nel senso che l'allontanamento dal luogo di cura senza giustificato motivo sia punibile, a norma dell'articolo 385 del codice penale, quando il comportamento posto in essere sostanzialmente è una vera e propria evasione.

La Commissione approva quindi l'articolo 1 nel testo trasmesso dal Senato.

Si passa quindi alla discussione sull'articolo 2 nella quale interviene il deputato Gaetano VAIRO che ribadisce la necessità di evitare l'incriminazione in conseguenza dell'allontanamento del detenuto dal luogo di cura anche quando non c'è alcuna volontà di sottrarsi alla custodia.

La Commissione approva quindi, senza modificazioni, gli articoli 2 e 3 ai quali non sono stati presentati emendamenti.

Il disegno di legge n. 3750 viene infine votato nel suo complesso a scrutinio palese mediante appello nominale risultando approvato.

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.

Il Presidente Virginio ROGNONI comunica che, in conseguenza del passaggio ad altra Commissione del deputato Rosa Filippini, risulta vacante la carica di deputato segretario del Comitato Permanente per i pareri. Al riguardo, ritiene che possa rimanere inteso che le predette funzioni di segretario del Comitato pareri siano esercitate dal deputato Alessandra Cecchetto Coco, subentrata al deputato Filippini.

La Commissione all'unanimità consente.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,35.

PAGINA BIANCA

### III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

MERCOLEDÌ 12 APRILE 1989, ORE 9,30. —  
*Presidenza del Presidente* Flaminio PICCOLI.  
— Interviene il Sottosegretario di Stato  
per gli affari esteri, Giovanni Manzolini.

DISCUSSIONE DELLA RISOLUZIONE: RUTELLI ED  
ALTRI N. 7-00249, SULLA SITUAZIONE IN TIBET.

*(Discussione e approvazione).*

Il Presidente dà lettura della risoluzione in discussione:

La III Commissione,

premesso che,  
il 10 aprile del 1950 le truppe della Repubblica Popolare Cinese invasero il Tibet, iniziando da allora una politica di occupazione e di progressiva restrizione delle garanzie di autonomia inizialmente previste per la popolazione tibetana;

il Governo della Repubblica Popolare Cinese ha attuato da tempo una politica di trasferimenti massicci di Popolazione cinese in Tibet e di « assimila-

zione » forzata, tanto che oggi sono già sette milioni e mezzo i coloni cinesi in Tibet, rispetto a sei milioni di tibetani;

oltre l'80 per cento delle foreste tibetane è stato raso al suolo, senza alcun piano di rimboschimento, per ottenerne legname da esportazione;

la RPC progetterebbe di usare il Tibet, che già ospita depositi di scorie nucleari, a deposito delle scorie prodotte anche in altri Paesi;

in seguito a tale situazione, il popolo tibetano vede gravemente minacciata la propria cultura, le proprie tradizioni religiose, la propria lingua;

*Amnesty International*, l'Associazione internazionale per i diritti dell'Uomo, l'*Asia Watch* di New York ed altre autorevoli organizzazioni internazionali hanno denunciato, supportate da numerose testimonianze, le violazioni dei diritti umani fondamentali compiute in Tibet dalle autorità cinesi;

il Dalai Lama, capo del governo tibetano in esilio, ha presentato nel corso del 1988 in diverse sedi internazionali ed in particolare al Parlamento Europeo un

« piano di pace » in cinque punti, che prevede:

1) la trasformazione di tutto il Tibet in una zona di pace, con conseguente ritiro delle truppe cinesi e con l'impegno del governo indiano a ritirare le proprie truppe e a smantellare le installazioni militari al confine del Tibet;

2) l'abbandono da parte della RPC della politica di « assimilazione »;

3) il rispetto dei diritti umani fondamentali e della libertà autodecisionale a darsi un Governo basato su libere elezioni;

4) il ripristino e la protezione dell'ambiente naturale;

5) l'avvio di serie trattative sul futuro del Tibet e sulle relazioni tra il popolo cinese e quello tibetano;

la situazione del Tibet minaccia di aggravarsi ulteriormente, mentre le autorità cinesi hanno ammesso recentemente di avere più volte ordinato di sparare sulle folle di manifestanti nell'antica capitale, Lhasa, e nei giorni scorsi a seguito di gravi incidenti si sono registrate centinaia di vittime tra la popolazione civile; in Tibet esiste una cultura maggioritaria pacifica e nonviolenta, ma non passiva, di tibetani che chiede con forza il diritto ad esistere e ad essere rispettata, ma che rischia di essere scavalcata da elementi estremisti in seguito alla assenza di sviluppi realmente positivi della situazione;

impegna il Governo

1) ad intraprendere ogni azione possibile perché cessino le violazioni dei diritti umani e le compromissioni dell'ambiente in Tibet e perché attraverso il dialogo si pervenga al più presto ad una soluzione pacifica del problema tibetano, nel rispetto delle caratteristiche di necessaria autonomia dell'area e nella contestuale salvaguardia degli interessi di Pechino quanto alle esigenze della politica estera e di difesa della Repubblica Popolare Cinese;

2) ad intervenire per risolvere tale delicatissima questione non solo nelle sedi internazionali competenti, ma anche

nel quadro delle relazioni politiche, economiche e di cooperazione bilaterale tra l'Italia e la Repubblica Popolare Cinese.

(7-00249) « Rutelli, Sarti, Marri, Boniver, Battistuzzi, Caria, Andreis, Ronchi, Pellicanò ».

Il deputato Francesco RUTELLI dopo aver sottolineato l'opportunità del dibattito odierno, mette in evidenza il fatto che la risoluzione oggi in discussione è stata sottoscritta da tutti i gruppi, con la chiara intenzione di non interferire nella politica interna della Cina.

Detto questo, ricorda che il Tibet, regione grande come tutta l'Europa, conosce da molti decenni grandi sofferenze, dovute al processo di assimilazione forzata cui è sottoposta la popolazione tibetana da parte dell'autorità cinese. Numerosi rapporti, fra i quali ricorda quelli del Congresso americano, quello di Asia Watch, e quelli di alcune organizzazioni internazionali, hanno denunciato i fatti ricordati.

Ciò che si chiede ad un Governo amico, quale quello della Repubblica cinese è di svolgere una politica responsabile e attenta perché i fatti che si sono verificati nella ultime recentissime settimane non capitino più. Precisa, inoltre, che ci si trova di fronte ad un eccesso di iniziativa cinese, poiché il popolo tibetano — anche per le restrizioni cui è sottoposto — non costituisce una minaccia per la Cina.

Ulteriori considerazioni di ordine ecologico si impongono: nel Tibet viene praticata, infatti, una politica indiscriminata di disboscamento che ha provocato la rottura degli equilibri idrogeologici esistenti; ancora, nel Tibet, si prevede che verranno trasportate scorie nucleari.

L'intento della Commissione deve essere quello di invitare il Governo a rivolgere una maggiore attenzione nei confronti di una situazione troppo spesso dimenticata.

Il deputato Germano MARRI fa presente che il gruppo comunista ha aderito alla risoluzione Rutelli 7-00249, pur non

condividendo alcune valutazioni contenute in premessa, allo scopo di fornire un sostegno alle questioni sostanziali da essa presentate e, in particolare l'assicurazione della tutela e della garanzia dei diritti umani in Tibet.

Il deputato Adolfo SARTI fa presente che il gruppo democristiano si è unito all'iniziativa Rutelli che richiama ad una realtà non sempre considerata con la dovuta attenzione.

Ritiene necessario che la questione tibetana venga portata all'esame di una platea più vasta, quale ad esempio quella del Consiglio d'Europa.

A proposito della situazione esistente, ricorda che le richieste del Dalai Lama, avanzate anche al Parlamento europeo, si limitano alla concessione dell'autonomia facendo salve le caratteristiche culturali, sociali o religiose del popolo tibetano. Da parte cinese si è reagito alle accuse rivolte con una controargomentazione di carattere storico che rinvia all'evoluzione dell'assetto sociale subito dal Tibet dopo il 1950 che ha determinato, ad esempio, l'abolizione della servitù della gleba. Tuttavia ritiene che questa evoluzione avrebbe dovuto avvenire nel rispetto dei diritti umani e delle caratteristiche socio-culturali dei tibetani. Infine, fa presente che lo spirito con il quale il gruppo democristiano ha aderito all'iniziativa è quello di sempre, cioè di grande attenzione verso il rispetto dei diritti civili, dei diritti umani e dalla salvaguardia delle caratteristiche delle etnie minoritarie.

Il deputato RUBBI rende merito al collega Rutelli per aver sollevato la questione che è di grande importanza. Ritiene per altro che la sua analisi da parte del Parlamento italiano non comporta, come ha fatto presente ai rappresentanti del Governo cinese, ingerenza nella politica interna cinese.

Osserva, però, che il testo della risoluzione non è interamente condivisibile. Condanna, infatti, talune affermazioni contenute nella motivazione: in primo luogo

il riferimento all'invasione cinese del Tibet, questione che storicamente è controversa; in secondo luogo la indicazione del deposito in Tibet di scorie nucleari; in terzo luogo il richiamo al Dalai Lama che è autorità religiosa e morale, ma non politica, istituzionale e amministrativa, ai sensi della Costituzione cinese.

Ritiene che accreditare il Dalai Lama come Capo del Governo in esilio, significhi accogliere una tesi volta a favorire l'indipendenza del Tibet e non soluzioni di autonomia e di salvaguardia.

È necessario, allora, riformulare la risoluzione o accoglierla sono nella seconda parte, sopprimendo i primi sette punti della motivazione, per evitare la rottura con il Governo della Repubblica popolare cinese.

Il deputato PAJETTA ritiene che la risoluzione in esame costituisce un documento anomalo che non trova precedenti per situazioni pure preoccupanti, come l'Irlanda e la Corsica.

La risoluzione, inoltre, prescinde dalla conoscenza della situazione effettiva ed è formulata in modo non consono ad un documento ufficiale.

Ritiene peraltro che il Tibet non abbia caratteristiche « nazionali » e contesta con argomentazioni storiche l'ipotesi dell'aggressione cinese.

Propone, quindi, di giungere ad una nuova formulazione della risoluzione.

Il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Giovanni MANZOLINI dichiara che il Governo è favorevole a recepire taluni principi emersi nella discussione, ma ritiene difficile accogliere la risoluzione nel testo originario poiché questo creerebbe talune difficoltà nelle relazioni con il Governo della Repubblica popolare cinese.

Fa presente che il Governo Italiano ha seguito con particolare attenzione e viva preoccupazione gli ultimi sviluppi in Tibet che sono culminati con la proclamazione dello stato di assedio da parte delle autorità cinesi in risposta ai seri incidenti avvenuti il 5 marzo, verosimilmente nel-

timore che questi fossero una prova generale per manifestazioni di maggiore portata che elementi indipendentisti avrebbero avuto l'intenzione di tenere il 10 marzo, data in cui ricorreva il trentesimo anniversario delle rivolte nel Tibet.

Ricorda, inoltre, come ha già fatto il deputato Sarti, che il popolo tibetano è uscito solo recentemente da una situazione arcaica, che comportava il rispetto di un ordine sociale che imponeva pesanti limitazioni, anche maggiori di quelle attuali, sul piano delle libertà personali. È pertanto intuibile come processo di rapida trasformazione di una simile società abbia comportato una difficile fase di transizione. Durante il tormentato periodo della rivoluzione culturale sono stati certo commessi eccessi, che hanno portato tra l'altro alla distruzione di vari templi e monasteri, colpendo antiche tradizioni molto care al popolo tibetano ma negli ultimi tempi la situazione sembrava avviata ad un graduale miglioramento. Risulta, infatti, che sono state allentate le restrizioni alla libertà del culto buddista ed allo studio e difesa della lingua.

Ci si augura pertanto che i recenti avvenimenti siano solo una pausa in un processo che dovrebbe portare un migliore inserimento ed una più soddisfacente tutela delle popolazioni che abitano la regione tibetana nell'ambito della Repubblica popolare Cinese e che si eviti il ripetersi del ricorso alla violenza, che lo stesso Dalai Lama ha del resto sempre decisamente condannato. È così auspicio del Governo che possa riprendere presto un dialogo fra le parti come le autorità cinesi hanno autorevolmente assicurato di voler fare.

Precisa che il Governo italiano non ha mai messo in dubbio; né conta di farlo, l'unità della Repubblica popolare di Cina e la sua sovranità sul Tibet e, coerentemente con tale impostazione, considera e rispetta il Dalai Lama solo nella sua veste di altissimo esponente del suo credo religioso. Lo ritiene peraltro un interlocutore particolarmente autorevole, ed in larga misura insostituibile per giungere ad una soluzione accettabile per

tutti, per tutelare il patrimonio storico e religioso del popolo tibetano, opinione questa che appare condivisa dai responsabili cinesi che avevano in passato dimostrato la loro disponibilità ad avviare consultazioni con lui.

Dopo aver ricordato le passate occasioni di collaborazione fra Italia e Cina ritiene che non vi sia peraltro ragione di dubitare che esse sapranno portare avanti anche in futuro un dialogo franco e senza riserve su tutti i problemi di comune interesse.

Parallelamente, anche nella prospettiva aperta dalla CSCE che ha diffuso una nuova maniera di considerare le relazioni internazionali per quanto attiene il delicato problema del rispetto dei diritti e dalle specificità di tutti i popoli, la questione è stata oggetto di un confronto costruttivo di opinioni in varie istanze multilaterali, inclusa quella della Cooperazione politica Europea.

Quanto al testo della risoluzione Rutelli 4-00249 si dichiara contrario al primo capoverso, riferito all'invasione cinese; al terzo capoverso, relativo al disboscamento per il quale manca la documentazione, al quarto capoverso, che fa riferimento all'intenzione, solo probabile, della Repubblica popolare cinese di depositare in Tibet scorie nucleari, e, infine, all'indicazione del Dalai Lama come capo del Governo tibetano in esilio. Conclude dichiarando che l'approvazione della risoluzione, con le modificazioni indicate, potrà, invece consentire al Governo di esprimersi nelle giuste sedi a favore della tutela dei diritti del popolo tibetano.

Il deputato Francesco RUTELLI replicando agli intervenuti, svolge alcune considerazioni. In primo luogo ritiene che non si possa legittimamente accettare la tesi secondo cui il Tibet non sarebbe stato occupato dalla Repubblica popolare cinese, ma solo liberato, né ritiene giusto che le società arcaiche vengano modernizzate attraverso processi di assimilazione forzata, come quelli che si sono verificati in Tibet: oltre il 90 per cento dei mona-

steri sono stati distrutti, sui 370.000 monaci esistenti ne sono rimasti 2 o 3 mila, *Amnesty International* ha acclarato l'uso della tortura e il ricorso alla pena capitale. Reputa poi che il permanere di detto clima di repressione potrà portare ad un mutamento degli atteggiamenti tradizionalmente non violenti dei tibetani, come già sta iniziando a rilevarsi fra gli elementi più giovani della popolazione.

Fa presente, infine, che la risoluzione da lui presentata è redatta con molta cautela. Ricorda a proposito le risoluzioni approvate dalla Camera dei rappresentanti e dal Senato del Congresso degli USA in appoggio al Dalai Lama e quella del Parlamento europeo che ha approvato una mozione a sostegno della indipendenza tibetana. Ciononostante, si dichiara disponibile alla soppressione del paragrafo relativo alle scorie nucleari e all'indicazione del Dalai Lama come capo del Governo tibetano in esilio. Quanto al disbosco fa presente al sottosegretario Giovanni Manzolini che esso risulta dai satelliti della NASA e non è presunto. Ritene che con tali modifiche il testo non possa essere ritenuto lesivo della sovranità cinese.

Il Presidente Flaminio PICCOLI ritiene necessario intervenire, e in modo unitario, a favore del Tibet senza, però, assumere delle posizioni tali da rendere possibile contrasti con la Repubblica popolare cinese.

Propone di accogliere, quindi, la proposta Rubbi volta a sopprimere dalla risoluzione i primi sette punti della motivazione.

Il deputato Francesco RUTELLI dichiarandosi contrario per le ragioni esposte alla proposta Rubbi, insiste per la votazione del testo integrale.

Il deputato Gerolamo PELLICANÒ dichiara che pur condividendo integralmente la motivazione della risoluzione anche da lui sottoscritta, che contiene talune considerazioni su fatti sui quali si dispone di sufficienti informazioni; ritiene

che sia fondamentale raggiungere un'accordo generale. Con questo spirito aderisce alla proposta Piccoli.

Il Presidente Flaminio PICCOLI avverte che si procederà ad una votazione per parti separate: sarà messa ai voti prima il mantenimento dei primi sette punti della motivazione della risoluzione e poi la rimanente parte.

La Commissione respinge, quindi, il mantenimento dei primi sette punti della motivazione della risoluzione, con il solo voto contrario del deputato Rutelli e approva all'unanimità la seconda parte della risoluzione 7-00249 che risulta pertanto del seguente tenore:

La III Commissione,

premesso che,

la situazione del Tibet minaccia di aggravarsi ulteriormente, mentre le autorità cinesi hanno ammesso recentemente di avere più volte ordinato di sparare sulle folle di manifestanti nell'antica capitale, Lhasa, e nei giorni scorsi a seguito di gravi incidenti si sono registrate centinaia di vittime tra la popolazione civile; in Tibet esiste una cultura maggioritaria pacifica e nonviolenta, ma non passiva, di tibetani che chiede con forza il diritto ad esistere e ad essere rispettata, ma che rischia di essere scavalcata da elementi estremisti in seguito alla assenza di sviluppi realmente positivi della situazione;

impegna il Governo

1) ad intraprendere ogni azione possibile perché cessino le violazioni dei diritti umani e le compromissioni dell'ambiente in Tibet e perché attraverso il dialogo si pervenga al più presto ad una soluzione pacifica del problema tibetano, nel rispetto delle caratteristiche di necessaria autonomia dell'area e nella contestuale salvaguardia degli interessi di Pechino quanto alle esigenze della politica

estera e di difesa della Repubblica Popolare Cinese;

2) ad intervenire per risolvere tale delicatissima questione non solo nelle sedi internazionali competenti, ma anche nel quadro delle relazioni politiche, economiche e di cooperazione bilaterale tra l'Italia e la Repubblica Popolare Cinese.

(7-00249) « Rutelli, Sarti, Marri, Boniver, Battistuzzi, Caria, Andreis, Ronchi, Pellicanò ».

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,15.

#### IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 12 APRILE 1989, ORE 11,15. — *Presidenza del Presidente* Flaminio PICCOLI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Giovanni Manzolini.

#### Disegno di legge:

**Ratifica ed esecuzione della conversione sulle funzioni consolari tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, firmata a Roma il 9 dicembre 1987 (3546).**

(Parere della I, della II, della V, della VII, della IX, della X e della XI Commissione).

*(Esame e conclusione con l'applicazione dell'articolo 79, sesto comma, del Regolamento).*

Il relatore Germano MARRI illustra il contenuto dell'accordo che sostituisce la precedente convenzione del 1896 e si inserisce nel quadro del rafforzamento dei rapporti speciali fra Italia ed Argentina.

La Commissione, all'unanimità, dà quindi mandato al relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea, con l'applicazione dell'articolo 79, sesto comma, del Regolamento.

Il Presidente si riserva la nomina del Comitato dei nove.

#### Disegno di legge:

**Ratifica ed esecuzione del protocollo all'accordo tra gli Stati membri della CECA e la Repubblica democratica popolare di Algeria a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, firmato a Bruxelles il 25 giugno 1987 (3639).**

(Parere della V, della VI e della X Commissione).

*(Esame e conclusione con l'applicazione dell'articolo 79, sesto comma, del Regolamento).*

In sostituzione del relatore Elio GABUGGIANI, il deputato Germano MARRI illustra il contenuto tecnico dell'accordo, necessario a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo alla Comunità.

La Commissione, all'unanimità, dà quindi mandato al relatore Marri di riferire favorevolmente all'Assemblea, con l'applicazione dell'articolo 79, sesto comma, del Regolamento.

Il Presidente si riserva la nomina del Comitato dei nove.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,30.

#### Comitato permanente per l'emigrazione.

MERCOLEDÌ 12 APRILE 1989, ORE 15. — *Presidenza del Presidente del Comitato*, Germano MARRI.

Il Presidente Germano MARRI fa presente che la convocazione della seduta odierna è dovuta all'opportunità di deliberare le iniziative da assumere in occasione delle elezioni europee.

Reputa opportuno un nuovo incontro con il sottosegretario Bonalumi per affrontare alcune questioni fra cui il voto in Svizzera, problema per il quale ha notizie diverse rispetto a quelle riferite in Commissione dal sottosegretario Bonalumi.

È necessario, poi, individuare un programma di iniziative-chiave del comitato



da svolgere all'estero in occasione delle elezioni europee.

Il deputato Mirko TREMAGLIA ricorda che ieri si è tenuta la riunione del Comitato organizzatore della Conferenza dell'emigrazione nell'ambito della quale si è parlato anche del problema del voto.

In relazione al voto per le elezioni europee, notizie positive sono pervenute relativamente alla situazione in Svizzera. Lamenta l'inerzia del Ministero dell'interno, fermo alla situazione del 1984 con circa 600.000 iscritti nelle liste a fronte di 1.700.000 aventi diritto nei Paesi comunitari. Quanto alla questione relativa alla sensibilizzazione dell'elettorato chiede l'audizione del Presidente e del direttore generale della RAI e agevolazioni per le forze politiche nell'invio del materiale elettorale per posta.

Quanto ai problemi del voto, comunica al Comitato di aver presentato una proposta di legge di modifica della attuale legge elettorale europea, tendente ad equiparare la situazione dei cittadini residenti nei paesi comunitari ai residenti nei paesi extracomunitari.

Per quanto riguarda il calendario delle iniziative all'estero, reputa difficile svolgere queste visite poiché ciascuna forza politica sarà impegnata con la propria campagna elettorale.

Il deputato Franco FOSCHI sul problema del voto in Svizzera osserva che è ormai accertata la disponibilità del Governo a permettere il voto in loco ai residenti, tanto che, allo stato delle cose, l'Italia potrebbe essere l'unico fra i Paesi comunitari a non far votare i propri cittadini residenti in Svizzera. Concorde con il deputato Tremaglia sulla necessità di modificare la legge elettorale europea. Ritiene, però, che l'estensione del voto ai residenti nei Paesi extracomunitari potrà creare disparità ancora maggiori di quelle esistenti nei confronti dei cittadini residenti nei Paesi extraeuropei.

Infine, ritiene necessario adottare iniziative nei confronti del Ministero dell'interno per il problema relativo alla forma-

zione delle liste elettorali. Propone di sentire il direttore generale competente e coinvolgere eventualmente i comuni interessati.

Ritiene che sui temi dell'Europa sociale, il Comitato potrebbe inserirsi nel dibattito prelettorale dal momento che l'Europa del '92 sarà ricca di conseguenze per i migranti. Sottolinea, in particolare l'ottica economica dell'Atto unico ai termini del quale è richiesta l'unanimità sulle questioni relative alla sicurezza sociale.

Il deputato Angelo LAURICELLA ritiene che il primo aspetto da sottolineare sia la responsabilità del Governo nell'organizzazione del voto europeo. Bisogna effettuare tutti gli sforzi necessari per permettere il voto: concorda con le iniziative proposte dai colleghi Foschi e Tremaglia, anche per quanto riguarda la questione della pubblicità elettorale.

Per il voto in Svizzera, propone di effettuare una missione in loco per ascoltare direttamente dai rappresentanti del Governo elvetico quali passi sono stati fatti fino ad ora dal Governo italiano. Infine, per quanto riguarda l'estensione del diritto del voto ai Paesi extraeuropei, ritiene che l'approvazione del principio — al quale non tutti sono favorevoli — potrebbe causare ritardi nell'approvazione della proposta di legge Tremaglia, unico strumento in grado di assicurare il voto in Svizzera.

Dopo un breve intervento dei deputati TREMAGLIA e FOSCHI, il Comitato delibera di procedere all'audizione del Presidente e del direttore generale della RAI, sui problemi dell'informazione elettorale radiotelevisiva e del direttore generale competente del Ministero dell'interno, sulla questione della formazione delle liste elettorali.

Infine, si stabilisce di assumere gli opportuni contatti con il Governo per favorire le agevolazioni postali per l'invio di materiale elettorale e promuovere la rapida modificazione della legge n. 18/1979.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 16.

PAGINA BIANCA

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

### IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 12 APRILE 1989, ORE 9. —  
*Presidenza del Presidente Lelio LAGORIO e  
del Vicepresidente Paolo Pietro CACCIA.* —  
Interviene il sottosegretario di Stato per  
la difesa, Gaetano Gorgoni.

#### Testo unificato delle proposte di legge:

**Amodeo ed altri: Istituzione per i laureati in medicina e chirurgia di un servizio civile sostitutivo del servizio militare sulle navi mercantili (166).**

(Parere della V, della IX e della XII Commissione).

**Caccia ed altri: Nuove norme sull'obiezione di coscienza al servizio militare (436).**

(Parere della I, della II, della V, della VIII e della XI Commissione).

**Fincato e Cristoni: Regolamentazione del servizio civile alternativo al servizio di leva (567).**

(Parere della I, della II e della XI Commissione).

**Ferrari Marte ed altri: Integrazione alla legge 15 dicembre 1972, n. 722, concernente l'assegnazione degli obiettori di coscienza agli uffici tecnici erariali per il riordino del catasto (966).**

(Parere della I, della V e della VI Commissione).

**Rodotà ed altri: Nuove norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza (1203).**

(Parere della I, della II, della V, della XI e della XII Commissione).

**Capecchi ed altri: Riconoscimento dell'obiezione di coscienza al servizio militare (1878).**

(Parere della I, della II, della V, della VIII, della IX e della XII Commissione).

**Ronchi e Tamino: Norme sul diritto all'obiezione di coscienza e sul servizio di difesa civile e popolare non violenta (1946).**

(Parere della I, della II, della III, della V, della VII, della VIII e della IX Commissione).

**Salvoldi ed altri: Regolamentazione del servizio civile alternativo (2655).**

(Parere della I, della II, della V, della VIII, della XI e della XII Commissione).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del testo unificato e, su proposta del relatore Paolo Pietro CACCIA, delibera di sospendere l'esame dell'articolo 10 e di passare all'esame dell'articolo 6, già accantonato.

Il Presidente Lelio LAGORIO ricorda che all'articolo 6 sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Sostituire l'articolo 6 con il seguente:*

1. Il Ministro della difesa, sulla base dell'accertamento da parte del Consiglio nazionale per l'obiezione di coscienza dell'inesistenza delle cause ostative di cui all'articolo 2 decreta entro il termine di sei mesi dalla presentazione della domanda l'accoglimento della medesima. In caso contrario ne decreta la reiezione motivandola.

2. La mancata decisione entro il termine di sei mesi comporta l'accoglimento della stessa.

3. Contro il decreto di reiezione della domanda è ammesso il ricorso alla giustizia ordinaria. Detto ricorso sospende la chiamata alle armi sino alla pronuncia definitiva.

4. Il rigetto del ricorso comporta l'obbligo di prestare il servizio militare per la durata prescritta.

6. 15.

Relatore.

*All'articolo 6, comma 1, sopprimere la seguente parola: perentorio.*

6. 7.

Governo.

*All'articolo 6, sopprimere i commi 2, 3 e 4.*

6. 8.

Governo.

*All'articolo 6, comma 2, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: un anno.*

6. 16.

Pellegatta, Mitolo.

*All'articolo 6, sostituire il comma 3.*

3. In caso di reiezione della domanda di ammissione al servizio civile o di sopravvenuto decreto di decadenza dal diritto di prestarlo, l'obiettoe può ricorrere alla giustizia ordinaria. Il giudice competente è il pretore nella cui circoscrizione

ha sede il Distretto militare presso cui è avvenuta la chiamata alla leva. Per il procedimento si osservano le norme di cui agli articoli dal 414 al 438 del codice di procedura civile, in quanto applicabili. Fino alla pronuncia definitiva la chiamata alle armi resta sospesa.

6. 17.

La Valle, Capecchi.

Il relatore Paolo Pietro CACCIA raccomanda alla Commissione l'approvazione del suo emendamento 6. 15, ritiene precluso l'emendamento 6. 7 del Governo, è favorevole sull'emendamento La Valle 6. 17 ed è contrario ai restanti.

Il Sottosegretario di Stato per la difesa, Gaetano GORGONI, invita la Commissione all'approvazione dei due emendamenti del Governo, è favorevole sull'emendamento Pellegatta 6. 16 nonché sul primo comma dell'emendamento 6. 15 del relatore, ed è nettamente contrario sugli altri.

Il deputato Raniero LA VALLE dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento del relatore, che invita la Commissione ad approvare, tranne il comma 3, auspicando che la netta opposizione del Governo non costituisca motivo per la interruzione di un dialogo assai importante per il prosieguo della legge.

Il Sottosegretario di Stato per la difesa, Gaetano GORGONI, rileva che la posizione del Governo sull'articolo 6 e conseguente a quella già espressa sull'articolo 1. Ribadisce altresì le vivissime preoccupazioni di ordine finanziario già espresse in sede di esame degli articoli 9 e 10, nelle quali aveva altresì esposto il punto di vista del Tesoro.

Il deputato Luciano REBULLA è sorpreso della posizione espressa oggi dal Governo, che ha modificato la sua posizione rispetto all'intesa raggiunta. Se la posizione del Governo è questa, allora non vi è più la possibilità di mediazione e il gruppo democristiano cercherà di fa-

vorire una rapida approvazione del testo unificato.

Il deputato Giovanni PELLEGATTA sottolinea l'opportunità che il testo unificato, una volta licenziato dalla Commissione, sia trasmesso all'Assemblea. In tal modo si avrà maggior chiarezza: ricorda infatti che in sede di esame di alcuni articoli taluni deputati democristiani hanno sostituito colleghi aventi in materia un punto di vista del tutto contrario. In Assemblea, dunque, ciascun deputato potrà assumersi le proprie responsabilità.

Il deputato Maria Teresa CAPECCHI osserva che la decisione di trasmettere il testo all'Assemblea o di chiederne il trasferimento alla sede legislativa spetta alla Commissione, ma solo dopo aver ultimato i lavori e dopo aver quindi espresso una valutazione sul lavoro svolto, che per parte sua apprezza.

La Commissione approva quindi per parti separate i commi 1, 2 e 4 dell'emendamento 6. 15 del relatore, nonché, con il voto contrario del deputato Giovanni Pellegatta, l'emendamento La Valle 6. 17. L'emendamento 6. 7 del Governo risulta così precluso. La Commissione respinge invece gli emendamenti 6. 8 del Governo, con il voto contrario dei deputati Giovanni Pellegatta ed Andrea Bonetti, l'articolo 6, nel testo modificato dagli emendamenti testé approvati, che risulta del seguente tenore:

#### ART. 6.

1. Il Ministro della difesa, sulla base dell'accertamento da parte del Consiglio nazionale per l'obiezione di coscienza dell'inesistenza delle cause ostative di cui all'articolo 2 decreta, entro il termine di sei mesi dalla presentazione della domanda, l'accoglimento della medesima. In caso contrario ne decreta la reiezione, motivandola.

2. La mancata decisione entro il termine di sei mesi comporta l'accoglimento della stessa.

3. In caso di reiezione della domanda di ammissione al servizio civile o di sopravvenuto decreto di decadenza dal diritto di prestarlo, l'obiettore può ricorrere alla giustizia ordinaria. Il giudice competente è il pretore nella cui circoscrizione ha sede il distretto militare presso cui è avvenuta la chiamata alla leva. Per il procedimento si osservano le norme di cui agli articoli dal 414 al 438 del codice di procedura civile, in quanto applicabili. Fino alla pronuncia definitiva la chiamata alle armi resta sospesa.

4. Il rigetto del ricorso comporta l'obbligo di prestare il servizio militare per la durata prescritta.

Il Presidente Lelio LAGORIO passa quindi all'articolo 10, al quale sono riferiti i seguenti emendamenti e subemendamenti:

*All'emendamento 10. 15, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: se mesi.*  
0. 10. 15. 1.

Pellegatta, Mitolo, Parigi.

*All'articolo 10, sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Gli obiettori di coscienza ammessi al servizio civile sono assegnati entro il termine di tre mesi dall'accoglimento della domanda.

10. 15.

Relatore.

*All'articolo 10, comma 2, sopprimere la parola: perentorio.*

10. 17.

Governo.

*All'articolo 10, sopprimere il comma 3.*  
10. 22.

Governo.

*All'emendamento 10. 16, sopprimere le seguenti parole: entro l'area vocazionale ed il settore di impiego da lui indicati.*

0. 10. 16. 1.

Pellegatta, Mitolo, Parigi.

*All'emendamento 10. 16, sopprimere le parole: ed il settore di impiego, e da: nell'ambito fino alla fine.*  
0. 10. 16. 2.

Governo.

*All'articolo 10, sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. L'assegnazione dell'obiettore al servizio civile deve avvenire, fatte salve le esigenze del servizio, entro l'area vocazionale ed il settore di impiego da lui indicati, nell'ambito della regione di residenza e tenendo conto delle richieste degli enti e delle organizzazioni di cui al secondo comma dell'articolo 9.  
10. 16.

Relatore.

*All'articolo 10, comma 3, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: sei mesi.*  
10. 19.

Governo.

*All'articolo 10, sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. La durata del servizio civile è di quindici mesi. Il servizio civile comprende un periodo di formazione ed uno, non inferiore ai dodici mesi, di attività operativa.  
10. 21.

Relatore.

*All'articolo 10, sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. La durata del servizio civile è superiore di sei mesi rispetto alla ferma di leva.  
10. 23.

Governo.

*All'articolo 10, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

5. Gli ammessi al servizio civile possono continuare il servizio stesso, d'accordo con l'ente, con rafferme di sei mesi,

per un periodo massimo di due anni. I raffermati godono dello stesso trattamento dei militari in ferma prolungata.  
10. 11.

Salvoldi.

*All'articolo 10, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

5. Gli ammessi al servizio civile possono continuare il servizio stesso, in accordo con l'ente, con rafferme di sei mesi, per un periodo massimo di due anni.  
10. 12.

Salvoldi.

*All'articolo 10, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

5. Il servizio civile, su richiesta dell'obiettore, e a condizioni di reciprocità, può essere svolto in un altro Paese della CEE e, salvo che per la durata, secondo le norme di questo.  
10. 13.

La Valle.

*All'articolo 10, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

6. Esso può essere svolto anche secondo le modalità previste, per i volontari in servizio civile, dagli articoli 31 e seguenti della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per la cooperazione allo sviluppo. In tal caso la sua durata è quella prevista da tale legge.  
10. 14.

La Valle.

Il relatore Paolo Pietro CACCIA raccomanda alla Commissione l'approvazione dei propri emendamenti; è favorevole sugli emendamenti La Valle 10. 13 e 10. 14; ritiene assorbiti gli emendamenti 10. 17 e 10. 23 del Governo ed è contrario su tutti gli altri.

Il sottosegretario di Stato per la difesa, Gaetano GORGONI, dopo aver espresso perplessità sull'articolo, con particolare riguardo all'inidoneità dei ter-

mini previsti ed alla scarsa efficienza del suo disegno complessivo, invita la Commissione ad approvare gli emendamenti ed il subemendamento del Governo; è favorevole sul subemendamento Pellegatta 0. 10. 15. 1 nonché sugli emendamenti La Valle 10. 13 e 10. 14; si rimette alla Commissione sul subemendamento Pellegatta 0. 10. 16. 1 ed è contrario sugli altri emendamenti presentati.

Dopo dichiarazione di voto a favore degli emendamenti del Governo del deputato Giovanni PELLEGATTA, il quale sottolinea la netta frattura intervenuta nella maggioranza fra la posizione del relatore e quella del Governo, la Commissione respinge il subemendamento Pellegatta 0. 10. 15. 1, ed approva l'emendamento 10. 15 del relatore. L'emendamento 10. 17 del Governo è assorbito. La Commissione respinge poi l'emendamento 10. 22 del Governo e i subemendamenti Pellegatta 0. 10. 16. 1 e 0. 10. 16. 2 del Governo, ed approva, dopo dichiarazione di voto a favore del deputato Giancarlo SALVOLDI, l'emendamento 10. 16 del relatore. Respinge quindi l'emendamento 10. 19 del Governo ed approva, dopo dichiarazioni di voto favorevole del deputato Raniero LA VALLE e contraria del deputato Giovanni PELLEGATTA, l'emendamento 10. 21 del relatore. L'emendamento 10. 23 del Governo è assorbito.

Il deputato Giancarlo SALVOLDI ritira i propri emendamenti 10. 11 e 10. 12.

La Commissione approva infine gli emendamenti La Valle 10. 13 e 10. 14, nonché l'articolo 10, nel testo modificato dagli emendamenti approvati nella odierna e nella precedente seduta, che risulta pertanto del seguente tenore:

#### ART. 10.

1. Il Ministro della difesa trasmette mensilmente al Dipartimento del servizio civile nazionale i nominativi degli obiettori di coscienza le cui domande sono state accettate e siano state presentate da oltre sei mesi.

2. Gli obiettori di coscienza ammessi al servizio civile sono assegnati entro il termine di tre mesi dall'accoglimento della domanda.

3. L'assegnazione dell'obiettore al servizio civile deve avvenire, fatte salve le esigenze del servizio, entro l'area vocazionale ed il settore di impiego da lui indicati, nell'ambito della regione di residenza e tenendo conto delle richieste degli enti e delle organizzazioni di cui al secondo comma dell'articolo 9.

4. La durata del servizio civile è di quindici mesi. Il servizio civile comprende un periodo di formazione ed uno, non inferiore ai dodici mesi, di attività operativa.

5. Il servizio civile, su richiesta dell'obiettore, e a condizioni di reciprocità può essere svolto in un altro Paese della CEE, e, salvo che per la durata, secondo le norme di questo.

6. Esso può essere svolto anche secondo le modalità previste, per i volontari in servizio civile, dagli articoli 31 e seguenti della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per la cooperazione allo sviluppo. In tal caso la sua durata è quella prevista da tale legge.

Il Presidente Paolo Pietro CACCIA ricorda che all'articolo 11 sono riferiti i seguenti emendamenti:

*All'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Al Dipartimento del servizio civile nazionale è affidato la tenuta della lista degli obiettori e dell'albo degli enti ed organizzazioni di cui al comma 2 dell'articolo 9.

11. 6.

Relatore.

*All'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Il Dipartimento del servizio civile nazionale tiene il registro degli obiettori riconosciuti ed il registro degli enti o or-

ganizzazioni presso cui prestano il servizio civile sostitutivo, che sono stati iscritti all'opposito albo tramite convenzione. Viene istituito l'albo degli enti ed organizzazioni convenzionali.

11. 7.

Governo.

*All'articolo 11, sopprimere i commi 2, 3 e 4.*

11. 8.

Governo.

*All'articolo 11, comma 2, sostituire le parole: Consulta nazionale enti per il servizio civile (CNESC) con le seguenti: Consulta nazionale per il servizio civile CNSC.*

11. 1.

Capecchi.

*All'articolo 11, comma 2, sopprimere la parola: enti.*

11. 2.

Ronchi.

*All'articolo 11, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

4. La consulta esprime pareri al Dipartimento per il servizio civile sulle materie di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), e), g) e h), nonché sui criteri e l'organizzazione generale del servizio e sul modello di convenzione tipo.

11. 5.

Capecchi, La Valle, Ronchi, Rebulla.

*All'articolo 11, sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro cinque mesi dalla pubblicazione della presente legge, con proprio decreto, istituisce e regola tale Consulta.

11. 4.

Relatore.

*All'articolo 11, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

5. La Consulta esprime pareri al Dipartimento per il servizio civile sui punti c), e), f), g) e h) dell'articolo 9.

11. 3.

Capecchi.

Il Presidente Paolo Pietro CACCIA, in qualità di relatore, raccomanda alla Commissione l'approvazione dei propri emendamenti, che illustra; è favorevole sull'emendamento Capecchi 11. 5; si rimette alla Commissione sugli emendamenti Capecchi 11. 1 e Ronchi 11. 1; ritiene l'emendamento Capecchi 11. 3 assorbito dal suo emendamento 11. 4; chiede al Governo di ritirare il suo emendamento 11. 7 ed è contrario sull'emendamento 11. 8 del Governo.

Il Sottosegretario di Stato per la difesa, Gaetano GORGONI, invita la Commissione ad approvare gli emendamenti del Governo, dopo averli illustrati; auspica la confluenza della Commissione sul suo emendamento 11. 7, la cui formulazione ritiene più corretta di quella dell'emendamento 11. 6 del relatore; è contrario sui restanti emendamenti.

Dopo un breve dibattito cui partecipano il relatore, il rappresentante del Governo ed i deputati Edoardo RONCHI, Raniero LA VALLE e Giovanni PELLEGGATTA, la Commissione approva la seguente riformulazione del comma 1, proposta dal Sottosegretario di Stato per la difesa Gaetano GORGONI:

« 1. Presso il Dipartimento del servizio civile nazionale istituito è tenuto l'albo degli enti ed organizzazioni convenzionati di cui al comma 1 dell'articolo 9. Allo stesso Dipartimento è affidata la tenuta della lista degli obiettori ».

Gli emendamenti 11. 6 del relatore e 11. 7 del Governo sono ritirati. Avendo il



deputato Giovanni PELLEGATTA fatto proprio quest'ultimo emendamento del Governo, la Commissione lo respinge. Respinge altresì l'emendamento 11. 8 del Governo ed approva l'emendamento Capecchi 11. 1. L'emendamento Ronchi 11. 2 è assorbito. La Commissione approva poi gli emendamenti Capecchi 11. 5 e 11. 4 del relatore. L'emendamento Capecchi 11. 3 è assorbito. La Commissione approva infine l'articolo 11, nel testo modificato dagli emendamenti testo approvati, che risulta pertanto del seguente tenore:

ART. 11.

1. Presso il Dipartimento del servizio civile nazionale è istituito e tenuto l'albo degli enti ed organizzazioni convenzionati di cui al comma 2 dell'articolo 9. Allo stesso Dipartimento è affidata la tenuta della lista degli obiettori.

2. Presso il Dipartimento del servizio civile nazionale è costituita la Consulta nazionale per il servizio civile quale organismo permanente di consultazione, riferimento e confronto per il Dipartimento del servizio civile nazionale.

3. La Consulta è formata da un rappresentante del ministero della protezione civile, rappresentanti degli enti convenzionati operanti a livello nazionale, delegati di organismi rappresentativi di enti convenzionati distribuiti su base territoriale nazionale, delegati di organismi rappresentativi di obiettori operanti su base territoriale nazionale.

4. La Consulta esprime pareri al Dipartimento per servizio civile nazionale sulle materie di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), e), g) e h), nonché sui criteri e l'organizzazione generale del servizio e sul modello di convenzione tipo.

5. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro cinque mesi dalla pubblicazione della presente legge, con proprio decreto, istituisce e regola tale Consulta.

(La seduta, sospesa alle 12, è ripresa alle 12,10).

Il Presidente Lelio LAGORIO passa quindi all'articolo 12, al quale sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Sostituire l'articolo 12 con il seguente:*

1. Gli enti e organizzazioni pubbliche e private che intendano concorrere all'attuazione del servizio civile mediante l'attività degli obiettori di coscienza, per essere ammessi alla convenzione con il Dipartimento del servizio civile nazionale devono possedere i seguenti requisiti:

- a) assenza di scopo di lucro;
- b) corrispondenza tra le proprie finalità istituzionali e quelle di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 9;
- c) capacità organizzativa in rapporto al servizio civile.

2. Tali enti ed organizzazioni inoltrano domanda di ammissione alla convenzione al Dipartimento del servizio civile nazionale. Nella domanda di ammissione alla convenzione devono indicare i settori di intervento di propria competenza, le sedi e i centri operativi per l'impiego degli obiettori, il numero totale dei medesimi che può essere impiegato e la loro distribuzione nei vari luoghi di servizio.

3. In nessun caso l'obiettore può essere utilizzato in sostituzione di impiegati ed operai assunti o da assumere per obblighi di legge o per norme statutarie organiche dell'organismo presso cui presta servizio civile.

4. Ogni convenzione viene stipulata sulla base della presentazione di un preciso progetto di impiego in rapporto alle finalità dell'ente e nel rispetto delle norme che tutelano l'integrità fisica e morale del cittadino.

12. 7.

Relatore.

*All'articolo 12, comma 1, sopprimere le seguenti parole: e al relativo finanziamento.*

12. 8.

Governo.

*All'articolo 12, comma 1, sopprimere le seguenti parole: e al relativo finanziamento.*

12.1.

Capecchi.

*All'articolo 12, comma 1, lettera b) sostituire le parole: dell'articolo 8 con le seguenti: dell'articolo 9.*

12. 9.

Governo.

*All'articolo 12, comma 1, lettera c) aggiungere le seguenti lettere:*

*d) possibilità di impiego e di sistemazione logistica dei giovani;*

*e) aver svolto attività continuativa da non meno di un anno.*

12. 10.

Governo.

*All'articolo 12, comma 2, dopo le parole: numero totale dei medesimi aggiungere le seguenti: che può essere impiegato.*

12. 2.

La Valle.

*All'articolo 12, comma 3, dopo le parole: presta servizio civile aggiungere le seguenti: né in sostituzione di lavoratori che si stiano avvalendo del diritto di sciopero.*

12. 6.

Ronchi.

*All'articolo 12, comma 4, sostituire le parole da:*

*di un preciso progetto fino a: del cittadino con le seguenti: di piani generali che prevedono l'impiego degli obiettori per progetti a integrazione, sviluppo, sperimentazione della funzione e dei servizi previsti per statuto dall'ente. I progetti devono prevedere un periodo dedicato alla formazione degli obiettori.*

12. 3.

Capecchi.

*All'articolo 12, comma 5, sopprimere le seguenti parole: previa consultazione della Consulta nazionale per il servizio civile, di cui al comma 2 dell'articolo 10.*

12. 11.

Governo.

*All'articolo 12, comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: e non modificabile unilateralmente.*

12. 4.

Ronchi.

*All'articolo 12, sostituire il comma 6 con il seguente:*

*6. Agli enti convenzionati compete un rimborso per ciascun obiettore impiegato pari alla somma corrispondente alla paga ed al controvalore medio del vitto e casermaggio del soldato di leva.*

12. 12.

Governo.

*All'articolo 12, comma 6, sostituire la parola: finanziamento con la seguente: rimborso.*

12. 5.

Capecchi.

Il deputato Edoardo RONCHI ritira l'emendamento 12. 6.

Il relatore Paolo Pietro CACCIA illustra il suo emendamento 12. 7, interamente sostitutivo dell'articolo e del quale raccomanda alla Commissione l'approvazione, ed è contrario sui restanti emendamenti, ad eccezione della lettera e) dell'emendamento 12. 10 del Governo.

Dopo che il Presidente Lelio LAGORIO ha precisato che l'eventuale approvazione dell'emendamento 11. 7 del relatore comporterebbe la preclusione o l'assorbimento di tutti gli altri, ad eccezione degli emendamenti 12. 10 del Governo e Ronchi 11. 4, che quindi dovrebbero comunque essere posti in votazione, il Sottosegretario di Stato per la difesa, Gaetano

GORGONI, ritira i suoi emendamenti 11. 8 e 12. 9, nonché la lettera *d*) dell'emendamento 12. 10, del quale mantiene la sola lettera *e*).

Dopo breve dibattito cui partecipano i deputati Edoardo RONCHI, Raniero LA VALLE, Maria Teresa CAPECCHI, Giancarlo SALVOLDI e Giovanni PELLEGGATTA, nonché il relatore e il rappresentante del Governo, il deputato Edoardo RONCHI presenta i seguenti subemendamenti all'emendamento 12. 7 del relatore:

*All'emendamento 12. 7, comma 1, lettera c), dopo la parola organizzativa aggiungere le seguenti: e possibilità di impiego.*

0. 12. 7. 1

Ronchi.

*All'emendamento 12. 7, comma 3, sostituire le parole: impiegati ed operai assunti con le seguenti personale assunto.*

0. 12. 7. 2

Ronchi.

Il deputato Giovanni PELLEGGATTA fa propria la parte dell'emendamento 12. 10, relativa alla lettera *d*), ritirata dal sottosegretario Gorgoni.

La Commissione approva quindi i due subemendamenti presentati dal deputato Ronchi e, favorevole il rappresentante del Governo, l'emendamento 12. 7 del relatore come modificato. Approva altresì l'emendamento 12. 10 del Governo, limitatamente alla lettera *e*).

Il deputato Giovanni PELLEGGATTA ritira la prima parte dell'emendamento 12. 10, lettera *d*), già ritirato dal Governo, con l'impegno di rinviare la previsione della sistemazione logistica dei giovani in sede di apprestamento del relativo regolamento.

Il deputato Edoardo RONCHI ritira il suo emendamento 12. 4, con l'intesa di

ripresentarne il contenuto in sede di coordinamento finale.

Essendo preclusi i restanti emendamenti, la Commissione approva l'articolo 12 come modificato dagli emendamenti e subemendamenti testè approvati e che risulta pertanto del seguente tenore:

#### ART. 12.

1. Gli enti e organizzazioni pubbliche e private che intendano concorrere all'attuazione del servizio civile mediante l'attività degli obiettori di coscienza, per essere ammessi alla convenzione con il Dipartimento del servizio civile sono possedere i seguenti requisiti:

- a)* assenza di scopo di lucro;
- b)* corrispondenza tra le proprie finalità istituzionali e quelle di cui alla lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 8;
- c)* capacità organizzativa e possibilità di impiego in rapporto al servizio civile.
- d)* aver svolto attività continuativa da non meno di un anno.

2. Tali enti ed organizzazioni inoltrano domanda di ammissione alla convenzione al Dipartimento del servizio civile nazionale. Nella domanda di ammissione alla convenzione devono indicare i settori di intervento di propria competenza, le sedi e i centri operativi per l'impiego degli obiettori, il numero totale dei medesimi che può essere impiegato e la loro distribuzione nei vari luoghi di servizio.

3. In nessun caso l'obiettore può essere utilizzato in sostituzione di personale assunto o da assumere per obblighi di legge o per norme statutarie organiche dell'organismo presso cui presta servizio civile.

4. Ogni convenzione viene stipulata sulla base della presentazione di un preciso progetto di impiego in rapporto alle finalità dell'ente e nel rispetto delle norme che tutelano l'integrità fisica e morale del cittadino.

Il Presidente Lelio LAGORIO passa dunque all'articolo 13, al quale sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Sopprimere l'articolo 13.*

13. 1.

Capecchi.

*Sopprimere l'articolo 13.*

13. 3.

Relatore.

*Sostituire l'articolo 13 con il seguente:*

ART. 13. — 1. Gli obiettori di coscienza che abbiano dato indicazione, come stabilito dal comma 2 dell'articolo 4, di intendere svolgere il proprio servizio civile presso il Dipartimento della protezione civile, vengono assegnati ad esso dal Servizio civile nazionale.

2. Gli obiettori di coscienza in servizio civile presso il Dipartimento della protezione civile vengono messi a disposizione dei responsabili provinciali della protezione civile della prefettura della propria provincia di residenza.

3. Gli obiettori di coscienza in servizio civile come stabilito dal precedente comma 2 svolgono le seguenti attività:

a) addestramento e formazione, in stretta collaborazione con i locali distaccamenti dei Vigili del fuoco e con le associazioni di volontariato, ad interventi di soccorso in caso di disastri e calamità;

b) interventi di soccorso, su tutto il territorio nazionale, in caso di disastri e calamità;

c) interventi di educazione e prevenzione nel settore della protezione civile.

4. I responsabili provinciali della protezione civile presso le prefetture organizzano adeguati sistemi di comunicazione ed allertamento degli obiettori da loro dipendenti in modo da garantire il loro pronto intervento in caso di disastro e calamità. Tali sistemi di comunicazione e allertamento dovranno permettere di evi-

tare ogni forma di accasermaggio degli obiettori stessi.

13. 2.

Ronchi, Salvoldi.

Dopo che i deputati Maria Teresa CAPECCHI e Edoardo RONCHI hanno illustrato i rispettivi emendamenti, il relatore Paolo Pietro CACCIA raccomanda alla Commissione l'approvazione del suo emendamento 13. 3, cui è identico l'emendamento Capecchi 13. 1, ed invita i presentatori dell'emendamento Ronchi 13. 2 a ritirarlo.

Il sottosegretario di Stato per la difesa, Gaetano GORGONI, favorevole al mantenimento dell'articolo 13 nell'attuale formulazione, è quindi contrario sui due identici emendamenti soppressivi nonché sull'emendamento Ronchi 13. 2.

Dopo interventi dei deputati Raniero LA VALLE e Giovanni PELLEGATTA, il deputato Edoardo RONCHI ritira il suo emendamento 13. 2, chiedendo al contempo al relatore di tenere presente che nel testo si prevede l'impiego degli obiettori di coscienza presso i vigili del fuoco per un servizio civile di quindici mesi, con evidente disparità rispetto al servizio di leva, di tre mesi inferiore.

La Commissione approva quindi gli identici emendamenti 13. 3 del relatore e Capecchi 13. 1, soppressivi dell'articolo 13, e passa all'articolo 14.

Il Presidente Lelio LAGORIO ricorda che a tale articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

*All'articolo 14, comma 1, dopo la parola: Il aggiungere le seguenti:* Dipartimento del.

14. 1.

Relatore.

*All'articolo 14, comma 1, dopo la parola: comunica aggiungere la seguente:* im-

mediatamente e sopprimere le parole: entro un mese dalla cessazione di esso.

14. 2.

Governo.

Favorevoli relatore e rappresentante del Governo, la Commissione approva entrambi gli emendamenti e quindi l'articolo 14, come modificato dagli emendamenti testé approvati, che risulta del seguente tenore e, data la soppressione del precedente articolo, diventa articolo 13:

#### ART. 13.

1. Il Dipartimento del servizio civile nazionale comunica immediatamente al Ministero della difesa l'avvenuto espletamento del servizio da parte dell'obiettore di coscienza.

2. I competenti organi di leva provvedono a porre l'interessato in congedo illimitato, dandogliene tempestivamente comunicazione.

Il Presidente Lelio LAGORIO comunica quindi che all'articolo 15 sono riferiti i seguenti emendamenti:

*All'articolo 15, comma 1, dopo le parole: n. 1222, aggiungere le seguenti: e per i quali non siano sopravvenute le condizioni ostative di cui all'articolo 2.*

15. 1.

Caccia, Lagorio.

*All'articolo 15, comma 1, sostituire le parole: dell'articolo 8 con: dell'articolo 9.*

15. 2.

Governo.

*All'articolo 15, comma 1, sopprimere le parole da e per lo svolgimento fino alla fine. Conseguentemente, al comma 3, sostituire la parola richiami con la seguente: richiamo.*

15. 3

Relatore.

*All'articolo 15, aggiungere infine il seguente comma:*

4. Il caso di guerra o di mobilitazione generale, gli obiettori di coscienza che stanno svolgendo il servizio civile o che lo abbiano svolto, e per i quali non siano sopravvenute le condizioni ostative di cui all'articolo 2, sono assegnati al Dipartimento della protezione civile ed alla Croce rossa, con esclusione di servizi militari.

15. 4

Ronchi, Salvoldi.

Il relatore Paolo Pietro CACCIA raccomanda alla Commissione l'approvazione dei suoi emendamenti 15. 1 e 15. 3, ed è favorevole sull'emendamento 15. 2 del Governo. Accetta infine l'emendamento Ronchi 15. 4 ad eccezione delle parole: « con esclusione dei servizi militari ».

Il Sottosegretario di Stato per la difesa, Gaetano GORGONI invita la Commissione all'approvazione del suo emendamento 15. 2 ed è contrario sui restanti.

Dopo interventi dei deputati Maria Teresa CAPECCHI, Raniero LA VALLE e Giovanni PELLEGATTA, il deputato Edoardo RONCHI precisa che l'intento del suo emendamento è quello di tutelare la libertà di coscienza dell'obiettore anche in caso di guerra, in modo da non costringerlo ad essere corresponsabilizzato a scelte rispetto alle quali è estraneo e delle quali responsabile è invece l'ambiente militare. Anche la prestazione di un servizio negli ospedali militari, in caso di guerra, deve essere pertanto esclusa.

Il deputato Giancarlo SALVOLDI si associa a tali considerazioni.

La Commissione delibera quindi di rinviare l'emendamento 15. 1 in sede d'esame dell'articolo 17. Approva quindi l'emendamento 15. 3 del relatore. L'emendamento 15. 2 del Governo risulta precluso. Procede quindi alla votazione per

parti separate dell'emendamento Ronchi 15. 4, approvandolo, favorevole il relatore, fino alle parole: « ed alla Croce Rossa », e respingendo le seguenti parole: « con esclusione di servizi militari ». Approva infine l'articolo 15, nel testo modificato dagli emendamenti approvati, che risulta pertanto del seguente tenore e diventa il quattordicesimo del testo:

#### ART. 14.

1. Tutti coloro che hanno presentato servizio civile ai sensi della presente legge o della legge 15 dicembre 1972, n. 772, nonché tutti coloro i quali si siano avvalsi dell'articolo 33 della legge 15 dicembre 1971, n. 1222, sono soggetti, sino al quarantacinquesimo anno di età, al richiamo in caso di pubblica calamità.

2. Il Dipartimento del servizio civile nazionale tiene apposito elenco dei cittadini soggetti a richiamo ai sensi del comma 1.

3. Nel periodo di richiamo si applicano integralmente le norme penali e disciplinate previste dalla presente legge per gli ammessi al servizio civile.

4. In caso di guerra o di mobilitazione generale, gli obiettori di coscienza che stanno svolgendo il servizio civile o che lo abbiano svolto, e per i quali non siano sopravvenute le condizioni ostative di cui all'articolo 2, sono assegnati al Dipartimento della protezione civile ed alla Croce rossa.

Il Presidente Lelio LAGORIO comunica che l'emendamento 15-bis. 1 è ritirato dai presentatori.

La Commissione rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,40.

#### IN SEDE CONSULTIVA

MERCOLEDÌ 12 APRILE 1989, ORE 12. —  
Presidenza del Presidente Pietro Paolo CAC-

CIA. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa, Gaetano Gorgoni.

#### Disegno di legge:

**Proroga del termine di cui all'articolo 1 della legge 12 aprile 1984, n. 67, recante norme per l'affidamento del servizio per il trasporto dei detenuti all'Arma dei carabinieri, ed integrazione dell'articolo 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà** (Approvato dalla II Commissione del Senato) (3750).

(Parere alla II Commissione).

#### (Esame e conclusione).

Il relatore Gastone SAVIO illustra il contenuto del provvedimento, sottolineando come l'urgenza di approvarlo sia connessa alla necessità di pervenire al più presto alla riforma del Corpo degli agenti di custodia ed agli aumenti dei relativi organici, in modo tale da non far gravare solo sull'Arma dei carabinieri, già impegnata su molti fronti, anche la traduzione ed il piantonamento dei detenuti. Propone pertanto alla Commissione l'espressione di un parere favorevole.

Il Sottosegretario di Stato per la difesa, Gaetano GORGONI, si associa alle considerazioni del relatore.

Il deputato Giovanni PELLEGATTA dichiara il voto favorevole del gruppo del MSI-destra nazionale sulla proposta del relatore.

Il deputato Michele GALANTE, rilevato che il Governo procede ancora una volta solo sulla spinta dell'emergenza, annuncia l'astensione del gruppo comunista.

La Commissione approva quindi la proposta del relatore.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,10.

## V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

### IN SEDE CONSUNTIVA

MERCOLEDÌ 12 APRILE 1989, ORE 9,15. — *Presidenza del Presidente* Nino CRISTOFORI, *indi del vicepresidente* Gerolamo PELLICANÒ. — Interviene il ministro della funzione pubblica Paolo Cirino Pomicino, il sottosegretario di Stato per il tesoro, Maurizio Sacconi, il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Gilberto Bonalumi ed il sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni Giuseppe Astone.

**Parere sul disegno di legge:**

**Norme specifiche sul servizio diplomatico (3364).**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione).*

Il relatore Aristide GUNNELLA dopo aver ricordato brevemente le questioni emerse nella precedente seduta propone di esprimere parere favorevole a condizione che l'articolo 3 sia così riformulato:

« 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.767

milioni per l'anno 1989, in lire 2.345 milioni per l'anno 1990 e in lire 2.764 milioni per l'anno 1991 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989 – 1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento predisposto per « Norme concernenti il riordinamento del Ministero degli affari esteri e il potenziamento del servizio diplomatico-consolare ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Le variazioni nella quantificazione dell'onere nel triennio si rende infatti necessaria a seguito della decorrenza del provvedimento dal 1989 e non più dal 1988 come indicato nel testo del disegno di legge.

Il sottosegretario di Stato per il tesoro Maurizio SACCONI concorda con la proposta del relatore.

Il deputato Benedetto SANNELLA ritiene che la riformulazione dell'articolo 3 proposta dal relatore non consente di superare tutte le obiezioni della precedente seduta e ricorda in merito come fosse stata sollevata una questione relativa alla quantificazione dell'onere per il trattamento economico del personale in servizio all'estero: secondo alcune stime infatti il maggiore onere dovrebbe quantificarsi in 26-27 milioni annui comportando una spesa complessiva per il 1989 di oltre 2500 milioni e per il 1990 di oltre 3000 milioni. Osserva quindi come con il provvedimento in esame viene anticipato l'avvio della riforma della dirigenza oggetto di un progetto di legge annesso all'esame della I Commissione: attraverso leggi come quelle in esame si scardina alla base tutta una riforma prevedendo avanzamenti di carriera sulla base di automatismi che hanno effetti inevitabili di trascinamento anche negli altri comparti.

Il Presidente Nino CRISTOFORI precisa che l'esame della Commissione bilancio deve attenersi strettamente ai profili finanziari relativi alla quantificazione dell'onere e della copertura.

Il deputato Benedetto SANNELLA osserva che per una valutazione approfondita degli aspetti finanziari del provvedimento non è possibile in alcuni casi non prendere in considerazione anche questioni attinenti più strettamente al merito, dato l'intreccio dei due tipi di disposizioni.

Il deputato Giuseppe CALDERISI dopo aver ricordato le osservazioni da lui formulate nella precedente seduta, dichiara di non considerare affatto esaurite le questioni riguardanti la quantificazione degli oneri per quanto attiene al personale in servizio all'estero nonché agli oneri derivanti dalla corresponsione della tredicesima mensilità e dal trattamento accessorio previsto: dopo aver ricordato le valutazioni espresse su tale punto nella nota del Servizio del Bilancio chiede che il

Governo presenti una relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 468, in cui siano affrontati in modo approfondito le questioni attinenti alla quantificazione.

Il Presidente Nino CRISTOFORI ribadisce che avendo la Commissione bilancio già espresso un parere favorevole sul testo del disegno di legge, deve limitarsi all'esame delle nuove questioni attinenti alla quantificazione dell'onere e alla relativa copertura derivanti dalla necessità di aggiornare la copertura medesima con riferimento al triennio 1989-1991.

Il deputato Sergio GARAVINI concorda con la richiesta di relazione tecnica avanzata dal deputato Calderisi. Quanto alle osservazioni del deputato Gunnella riguardanti problemi di carattere più generale che attengono indubbiamente alle competenze della V Commissione, intende sottolineare come da un lato ci si trovi alle soglie del rinnovo contrattuale per il pubblico impiego ed alla riforma della dirigenza, mentre dall'altro sono avanzate soluzioni a problemi specifici di singole amministrazioni, come avviene con il provvedimento in esame, con un effetto sulla finanza pubblica che non può non essere disastroso dato l'indubbio trascinamento che i miglioramenti ottenuti in alcuni comparti avranno su tutti gli altri settori.

Sulla base di tali considerazioni ritiene che debba essere messo un freno a tale modo di procedere.

Il sottosegretario di Stato per gli esteri Gilberto BONALUMI dichiara che la verifica del Servizio Bilancio pur non ipotizzando quantificazioni alternative, avanza qualche interrogativo sulla mancata previsione di oneri aggiuntivi per i capitoli di bilancio relativi al servizio all'estero. In particolare la verifica evidenzia che la percentuale dei presenti all'estero, al 1° gennaio 1986, supererebbe, sia per i consiglieri di legazione (56 per cento) sia per i consiglieri d'ambasciata (62 per cento), quella del 50 per cento indi-



nella relazione finanziaria annessa al Disegno di legge. Al riguardo si può osservare che la percentuale del 50 per cento rappresenta una indicazione media non collegata ai dati reali relativi al 1° gennaio 1988 e che essa è comunque influente ai fini di una qualunque quantificazione di oneri aggiuntivi per il servizio all'estero. Nella relazione finanziaria si precisa infatti che « i consiglieri d'ambasciata e di legazione con i necessari requisiti di anzianità o comunque interessati agli avanzamenti occupano in genere posti-funzione all'estero non suscettibili di all'azione per effetto dell'avanzamento e che anche le poche unità interessate a tale elevazione permarranno fino all'avvicendamento nel posto-funzione ricoperto per effetto dell'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, che autorizza l'Amministrazione a non modificare le posizioni in archi di tempo così limitati come quello di operatività della nuova norma.

Rileva quindi come per siano del tutto ingiustificate le critiche avanzate circa i trattamenti che potrebbero definirsi di privilegio per il personale del ministero degli esteri la cui spesa complessiva ha subito una riduzione progressiva di entità piuttosto consistente, nonostante l'istituzione di una nuova direzione generale e l'attribuzione di nuovi compiti e funzioni agli uffici consolari a seguito dell'esito della conferenza nazionale dell'emigrazione.

Rileva quindi che nel caso del personale del ministero degli esteri mentre una parte di esso rientra nella disciplina prevista dalla legge 312 una parte resta ancora disciplinata da quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 ed in particolare dall'articolo 101. Si tratterebbe comunque di misure di entità estremamente contenuta relativa all'entrata in carriera di circa 60 persone.

Il deputato Benedetto SANNELLA osserva che nel caso in esame trova applicazione non il comma 3 dell'articolo 101 del decreto del Presidente della Repub-

blica n. 18 del 1967, riguardante il personale già all'estero, come parrebbe di capire dalle dichiarazioni del sottosegretario di Stato per gli esteri Bonalumi, bensì il comma 2 che, prevedendo l'avanzamento al grado superiore, comporta inevitabilmente maggiore onere. Richiama poi l'attenzione sul fatto che l'accantonamento indicato dal relatore per la copertura dell'onere del presente provvedimento relativo alle norme per il riordinamento del ministero degli esteri presenta una disponibilità non adeguata, per il 1989, a fronteggiare i maggiori oneri derivanti sia dal presente provvedimento che da quelli relativi ai progetti di legge sull'elezione dei Comit e sull'assistenza dei lavoratori dell'industria cantieristica all'estero: per il 1989 si verificherebbe infatti una mancanza di copertura complessiva di circa 600 milioni. Ritiene pertanto che almeno per tale anno gli oneri del provvedimento in esame dovrebbero essere posti a carico, almeno in parte, di un altro accantonamento, che invita il relatore e il Governo ad indicare.

Il relatore Aristide GUNNELLA dopo aver dichiarato di non concordare con la richiesta di relazione tecnica ribadisce la sua proposta di parere.

Il Ministro per la funzione pubblica Paolo CIRINO POMICINO concorda con le osservazioni del deputato Garavini circa l'esigenza di non incidere sul disegno di riforma complessiva e sui rinnovi contrattuali con provvedimenti che riguardino specifici comparti del pubblico impiego creando per essi un regime di favore con inevitabili effetti di trascinamento sugli altri settori. Ritiene tuttavia che tale situazione non si verifichi nel caso del provvedimento in esame in quanto il personale interessato è espressamente sottratto al regime contrattuale. Chiede, quindi, di essere sempre convocato per l'esame presso la Commissione bilancio di tutti i provvedimenti che interessino o deroghino ai principi posti dalla legge quadro per il pubblico impiego.

Il Presidente Nino CRISTOFORI assicura che sarà sua cura provvedere e richiedere la presenza del ministro della funzione pubblica sottolineando tuttavia come a suo avviso sarebbe opportuno dedicare una apposita seduta all'esame dei criteri da adottare piano per l'esame di tutti i provvedimenti sul pubblico impiego che hanno complessivamente effetti molti rilevanti sulla finanza pubblica.

Pone infine in votazione la richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 468, avanzata dal gruppo federalista europeo e dal gruppo comunista.

La Commissione respinga a maggioranza tale proposta e approva quindi la proposta di parere favorevole condizionato del relatore.

**Emendamenti al disegno di legge:**

**Disposizioni concernenti il personale, l'organizzazione, i servizi e le attività sociali ed assistenziali delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (2980).**

(Parere alla XI Commissione).

*(Esame e conclusione).*

Il relatore Maurizio NOCI, ricordando come sul provvedimento sia stato espresso parere favorevole con condizioni in data 15 febbraio 1989, propone di ribadire le condizioni e l'osservazione presenti in quel parere.

Propone conseguentemente di esprimere parere favorevole sull'emendamento all'articolo 1 con la raccomandazione relativa alla opportunità di valutare il rapporto tra le norme previste da tale emendamento e il limite del 25 per cento di posti vacanti per le nuove assunzioni posto dall'articolo 1 della legge n. 554 del 1988.

Propone ugualmente di esprimere parere favorevole sull'emendamento all'articolo 5 con la condizione che la decorrenza di tutte le nomine ivi previste sia intesa con riferimento alla data di entrata in vigore della legge.

Propone infine di esprimere parere favorevole sull'emendamento all'articolo 43.

Il Ministro per la funzione pubblica Paolo CIRINO POMICINO dichiara di condividere la condizione proposta dal relatore relativamente all'emendamento all'articolo 5, in quanto appare del tutto incongruo che la decorrenza delle nomine venga riferita retroattivamente, riferendosi quindi ad un periodo in cui almeno parte del personale promosso alla dirigenza non ricopriva la relativa funzione. Appare pertanto opportuno che le nomine vengano fatte decorrere dal momento di entrata in vigore della legge.

Il deputato Sergio GARAVINI rileva che le misure previste all'interno del provvedimento avranno certamente pesanti ricadute su tutto il settore del pubblico impiego, determinando vistosi effetti di trascinamento e rendendo estremamente difficile l'avvio di una positiva contrattazione. Di fronte a questi aspetti estremamente preoccupanti, il Governo deve assumersi tutte le responsabilità del caso.

Il Ministro per la funzione pubblica Paolo CIRINO POMICINO osserva che le norme contenute nel provvedimento consentono un'accelerazione delle procedure e a questo proposito la normativa contenuta all'interno del disegno di legge sulla riforma della dirigenza dovrebbe consentire di giungere ad un quadro generale di riferimento. Esse non appaiono comportare oneri finanziari, salve le disposizioni sulla retroattività delle nomine più sopra richiamate. Ribadendo quindi la contrarietà a tale retroattività, ritiene che sugli emendamenti possa essere dato per il resto parere favorevole.

Il Presidente Nino CRISTOFORI propone quindi di esprimere il parere sugli emendamenti all'articolo 1, all'articolo 5, all'articolo 43 come più sopra formulato dal relatore.

La Commissione approva a maggioranza.

**Nuovo testo del disegno di legge:**

**Disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, recante disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime (3695-A).**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione).*

Il relatore Franco BONFERRONI, ricordando la discussione svolta nella seduta del 4 aprile, osserva che sono stati presentati alcuni emendamenti da parte della Commissione di merito che sembrano soddisfare i rilievi avanzati dal Sottosegretario di Stato per il Tesoro in tale seduta. Ritiene quindi possibile esprimere parere favorevole sul provvedimento a condizione che siano approvati gli emendamenti della Commissione 1. 10, 1. 11, 1. 12, 1. 13, 1. 14, 8. 1, 9. 21.

Propone poi di esprimere parere favorevole sull'emendamento 1. 9, in quanto questo sopprime il comma 8 dell'articolo 1 relativo al ripiano di una quota dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto per gli anni dal 1982 al 1986 a carico degli enti locali.

Propone poi di esprimere nulla osta sugli emendamenti 1.3, 1.4, 2.1, 7.1, 9.4, 9.8, 10.1, in quanto questi non sembrano avere conseguenze finanziarie.

Propone infine di esprimere parere contrario sugli emendamenti restanti, in quanto questi sembrano comportare maggiori oneri.

Il Sottosegretario di Stato per il Tesoro Maurizio SACCONI osserva che gli emendamenti 1. 10, 1. 11, 1. 12, 8. 1 e 9. 21 proposti dalla Commissione, e l'emendamento 1. 9 dell'On. Ridi, possono essere assecondatai poiché superano le questioni in precedenza sollevate; l'emendamento 1. 13, sempre della Commissione, può essere accolto ove al primo

riga la parola « devono » venga sostituita con quella « possono » e venga conseguentemente soppresso l'ultimo periodo concernente l'intervento sostitutivo; l'emendamento 1. 14, parimenti della Commissione, non può essere assecondatao poiché la sola fissazione di un termine « perentorio » alle regioni per provvedere agli adempimenti previsti dalla legge n. 18 del 1987, senza la previsione di una corrispondente « sanzione », non consentirebbe ugualmente di raggiungere l'obiettivo prefissato di una maggiore tempestività nell'attuazione della predetta legge stessa. Pertanto, l'ulteriore protrazione in via di fatto di detto termine comporterebbe effetti finanziari negativi a carico del bilancio dello Stato e degli altri Enti indicati, i cui crediti resterebbero indefinitivamente sospesi; sugli emendamenti 1. 6, 2. 1 e 7. 1, che rivestono natura puramente tecnica, non ha osservazioni da svolgere. Su tutti i restanti emendamenti, diretti sostanzialmente a modificare le condizioni su cui si basa la manovra di contenimento del fabbisogno recata dal provvedimento governativo, esprime parere contrario.

Il deputato Benedetto SANNELLA, richiamando le considerazioni svolte nella precedente seduta e rilevando che le modifiche introdotte dalla Commissione di merito risultano comunque migliorative di un testo largamente carente quale quello attuale, annuncia il voto contrario del Gruppo comunista sul provvedimento.

Il relatore Franco BONFERRONI, considerate le dichiarazioni appena espresse dal Sottosegretario di Stato per il Tesoro Maurizio Sacconi, propone quindi di esprimere parere favorevole sui provvedimenti a condizione che

siano approvati gli emendamenti della Commissione 1. 10 1. 11 1. 12, 8. 1, 9. 21;

sia approvato l'emendamento della Commissione 1. 14; al riguardo raccomanda anche alla Commissione di merito di valutare l'opportunità di inserire all'in-

terno del testo, così come modificato dall'emendamento 1. 14, forme sanzionatorie nei confronti delle regioni che risultino inadempienti entro il termine perentorio stabilito di sessanta giorni;

l'ottavo comma dell'articolo 1 sia sostituito dal seguente:

« Gli enti locali possono provvedere alla copertura della residua quota del 20 per cento dei disavanzi di esercizio delle aziende o delle gestioni dirette di trasporto relativi agli anni 1982, 1983, 1984 1985 e 1986 che non ha trovato copertura con i contributi di cui all'articolo 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151, mediante la contrazione di mutui con la Cassa Depositi e Prestiti. L'annualità di mmortamento dei mutui è a carico degli enti locali ».

Propone poi di esprimere parere favorevole sull'emendamento 1. 9 e sull'emendamento della Commissione 1. 13 a condizione che al primo periodo la parola « devono » sia sostituita dalla parola « possono » e che venga conseguentemente soppresso l'ultimo periodo dell'emendamento;

nulla osta sugli emendamenti 1. 6, 2. 1 e 7. 1;

parere contrario sugli emendamenti restanti.

Il Sottosegretario di Stato per il Tesoro Maurizio SACCONI concorda con la proposta di parere appena formulata dal relatore.

La Commissione approva a maggioranza la proposta di parere da ultimo formulata dal relatore.

**Testo unificato delle proposte di legge:**

**Disposizioni in materia di riorganizzazione e gestione degli istituti autonomi per le case popolari e dei loro consorzi (961-1062-1130-1373-2722-2879).**

(Parere alla VIII Commissione).

*(Esame e rinvio).*

Il deputato Gianfranco ORSINI ricorda di aver rinunciato in precedenza all'incarico di relatore, non avendo il Governo accolto la proposta di parere che era stata formulata.

Il Presidente Gerolamo PELLICANÒ rinvia quindi l'esame del provvedimento ad una prossima seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30.

**Comitato pareri.**

MERCOLEDÌ 12 APRILE 1989, ORE 10,30. — *Presidenza del Presidente Angelo TIRABOSCHI.* — Interviene il sottosegretario di Stato per il Tesoro Maurizio Sacconi.

**Testo unificato delle proposte di legge:**

**Delega al Governo per l'emanazione di norme sul processo amministrativo dinanzi a tribunali amministrativi regionali, al consiglio di Stato ed al consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, nonché sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e sui ricorsi amministrativi (788 ed abbinate).**

(Parere alla I Commissione).

*(Esame e rinvio),*

Il relatore Nino CARRUS osserva che il provvedimento contiene disposizioni di carattere prevalentemente programmatico-organizzativo.

L'articolo 1, comma 3, lettera x), prevedendo che venga assicurato anche l'adeguamento organizzativo degli uffici di giustizia amministrativa alla nuova disciplina, sembra invece comportare oneri.

L'articolo 3 relativo alla copertura utilizza parzialmente a tal fine, senza quantificare gli oneri, l'accantonamento « Riforma del processo amministrativo », che non risulta comunque presentare disponibilità per il 1989.

Si rende quindi necessario da un lato la quantificazione degli oneri comportati, dall'altro la previsione della decorrenza degli oneri a partire dal 1990, in quanto l'accantonamento utilizzato ai fini della copertura non presenta appunto disponibilità per il 1989.

Il Sottosegretario di Stato per il Tesoro Maurizio SACCONI dichiara di concordare con quanto esposto dal relatore.

Il Presidente Angelo TIRABOSCHI propone quindi di rinviare l'esame del provvedimento, al fine di investire la Commissione di merito del compito di formulare una indicazione relativa alla quantificazione degli oneri, precisando che tali oneri, fermo restando l'utilizzo dell'accantonamento indicato, devono decorrere dal 1990.

Il Comitato concorda con la proposta del Presidente.

**Parere sul testo unificato delle proposte di legge:**  
**Costa Silvia ed altri: Riordinamento dell'Ente autonomo Esposizione universale di Roma (861).**

**Aniasi ed altri: Riordinamento dell'Ente autonomo « Esposizione universale di Roma » (816).**

**Clombini ed altri: Riordinamento dell'Ente autonomo Esposizione universale di Roma (1722).**

(Parere alla I Commissione)

*(Esame e conclusione).*

Il relatore Alberto MONACI dopo aver illustrato brevemente il provvedimento osserva come il trasferimento previsto all'articolo 3 al Comune di Roma di strutture di proprietà dell'ente EUR e di servizi attualmente gestiti dall'ente medesimo, comporta un maggiore onere a carico del comune difficilmente quantificabile; ugualmente di difficile quantificazione sono gli oneri che potrebbero derivare dalle previsioni di cui all'articolo 12 e dall'articolo 16, rispetto al quale chiede al Governo se le disposizioni di agevolazione fiscale in esso contenuto abbiano o

meno carattere interpretativo. Dopo aver rilevato come il riferimento all'articolo 19 della legge n. 87 del 1984 di cui all'articolo 17 comma 1 sia erroneo in quanto tale normativa risulta superata dall'articolo 11-ter, comma 3, della legge 468, sottolinea come l'accantonamento richiamato ai fini della copertura, che dovrebbe essere aggiornata con riferimento al triennio 1989-1991, non è più stato confermato dalle leggi finanziarie per il 1988 e per il 1989 e che conseguentemente gli oneri sono privi di copertura. Sulla base di tali considerazioni propone di esprimere un parere che non può non essere contrario.

Il sottosegretario di Stato per il tesoro Maurizio SACCONI osserva che le spese attualmente sostenute dall'Ente EUR per i servizi e più in generale le funzioni che dovrebbero essere trasferite al Comune ai sensi dell'articolo 3, sono nell'ordine di 100,2 miliardi; quanto alle disposizioni dell'articolo 16 esse dovrebbero avere carattere interpretativo e non innovativo rispetto alla normativa vigente. Anche nella considerazione del fatto che l'accantonamento specifico non è stato confermato dalla nuova legge finanziaria, concorda con la proposta di parere contrario del relatore.

Il Comitato approva la proposta di parere contrario del relatore.

**Parere sul disegno di legge:**

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica tunisina, firmata a Roma il 17 ottobre 1985 (3127).**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione).*

Il relatore Maurizio NOCI dopo aver rilevato come la convenzione entrerà in vigore, in base a quanto previsto dall'articolo 62, successivamente allo scambio degli strumenti di ratifica che si autorizza con il presente disegno di legge, propone di esprimere parere favorevole a

condizione che l'articolo 3 relativo alla copertura finanziaria sia così riformulato:

« 1. All'onere annuo valutato in lire 3 milioni, derivante dalla attuazione della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Ratifica ed esecuzione di Accordi internazionali ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Il sottosegretario di Stato per il tesoro Maurizio SACCONI concorda con il relatore.

Il Comitato accoglie la proposta di parere favorevole condizionato del relatore.

**Parere sul disegno di legge:**

**Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista cecoslovacca relativa all'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmata a Praga il 6 dicembre 1985 (2041-B).**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione).*

Il relatore Maurizio NOCI illustra brevemente il provvedimento e propone di esprimere parere favorevole.

Il sottosegretario di Stato per il tesoro Maurizio SACCONI concorda con il relatore.

Il Comitato delibera di esprimere parere favorevole.

**Parere sulla proposta di legge:**

**Borruso ed altri: Riapertura dei termini per le imprese editrici di giornali quotidiani e per le imprese radiofoniche per accedere a contributi (Approvata dalla VII Commissione permanente della**

Camera e modificata dalla I Commissione permanente del Senato) **(2688-B).**

(Parere alla VII Commissione).

*(Esame e conclusione).*

Il relatore Aristide GUNNELLA illustra brevemente il provvedimento già esaminato dalla Camera e successivamente modificato al Senato nel senso di estendere la proroga del termine per accedere ai contributi di cui alla legge n. 67 del 1987 anche alle imprese radiofoniche; è previsto inoltre per le imprese di cui all'articolo 9, comma 6, e all'articolo 11, comma 2, della legge n. 67 la garanzia in via primaria dello Stato sull'intero ammontare dei finanziamenti concessi per l'estinzione dei debiti emergenti dal bilancio al 31 dicembre 1986. A suo avviso la modifica di cui all'articolo 1 non dovrebbe comportare maggiori oneri, mentre quelli di cui all'articolo 2 appaiono del tutto eventuali dal momento che le imprese interessate presentano dei bilanci in attivo e che inoltre non si può dare per scontata l'inosservanza degli obblighi per esse previsti. Del resto anche in caso che fosse effettivamente necessario ricorrere alla garanzia dello Stato difficilmente si verificherebbe una contemporaneità di richieste relativamente ai finanziamenti concessi alle varie imprese. Sulla base di tali considerazioni propone di esprimere parere favorevole.

Il sottosegretario di Stato per il tesoro Maurizio SACCONI dichiara di rimettersi alle valutazioni del relatore, osservando come sia del tutto eventuale un maggiore onere derivante dall'articolo 2 ritengo difficile che si renda necessario ricorrere in futuro a tale garanzia.

Il deputato Benedetto SANNELLA annuncia il voto favorevole del gruppo comunista sulla proposta di parere del relatore.

Il deputato Ada BECCHI annuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Il Comitato delibera di esprimere parere favorevole.

**Proposta di legge:**

**Martinazzoli ed altri: Conferma del contributo dello Stato a favore dell'associazione nazionale « Italia nostra » (3539).**

(Parere alla VII Commissione).

*(Esame e conclusione).*

Il relatore Sergio COLONI, osservando che il provvedimento appare utilizzare uno specifico accantonamento, propone di esprimere parere favorevole.

Il Sottosegretario di Stato per il Tesoro Maurizio SACCONI ricorda che è in corso di elaborazione un disegno di legge da parte del Governo sulla stessa materia e che utilizza tale accantonamento. Tale disegno sarà presentato entro breve tempo alle Camere. Si potrebbe quindi rendere opportuno un rinvio dell'esame del presente provvedimento al fine di attendere la presentazione del disegno di legge governativo, procedendo poi all'abbinamento.

Il deputato Benedetto SANNELLA propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento, il che non pregiudica la possibilità di un successivo esame del disegno di legge governativo, quando esso sarà presentato.

Il Presidente Angelo TIRABOSCHI propone quindi di esprimere parere favorevole con l'osservazione relativa alla segnalazione alla Commissione di merito sulla prossima presentazione di un disegno di legge del Governo sulla stessa materia.

Il Comitato concorda con la proposta del Presidente.

**Parere sul testo unificato delle proposte di legge:**

**Rebulla ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, concernente nuova regolamentazione delle servitù militari (499).**

**Gasparotto ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, concernenti nuova regolamentazione delle servitù militari (1414).**

(Parere alla IV Commissione).

*(Esame e rinvio).*

Il relatore Sergio COLONI ritiene che si possa esprimere una valutazione positiva sul provvedimento solo a condizione di una rimodulazione degli oneri previsti nei vari articoli ai fini di contenerli nella cifra di 40 miliardi annui corrispondente all'attuale disponibilità dello specifico accantonamento del fondo speciale di parte corrente e rileva come in tal senso si muova l'emendamento del relatore sostitutivo dell'articolo 10 che quantifica in 12 miliardi, 10 miliardi e 18 miliardi gli oneri annui derivanti rispettivamente dall'articolo 3, comma 2, dall'articolo 4, comma 1, e dall'articolo 4, comma 2.

Rispetto alle entità dell'accantonamento richiamato risulterebbe invece del tutto priva di copertura sia l'erogazione di contributi per 100 miliardi annui prevista al comma 5 dell'articolo 4, sia il programma concernente i poligoni di tiro di cui all'articolo 6 che, quanto meno nella formulazione dell'emendamento 6. 1 del Governo, non può affatto considerarsi come una norma meramente programmatica in quanto autorizza una spesa di ben 60 miliardi annui, anch'essi privi di copertura.

Il sottosegretario di Stato per il tesoro Maurizio SACCONI chiede un breve rinvio nell'espressione del parere in quanto il testo e gli emendamenti relativi sono attualmente all'esame dei ministri competenti per il necessario concerto con il tesoro.

Favorevole il relatore, il Comitato delibera di rinviare l'espressione del parere.

**Parere sul testo unificato delle proposte di legge: Provvedimenti per il personale dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunità atlantica (559-809-1613-1836-1965).**

(Parere alla XI Commissione).

*(Esame e rinvio).*

Il relatore Aristide GUNNELLA dopo aver rilevato come sia necessario un chiarimento del Governo in ordine al numero dei destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 1 e alla valutazione dell'onere per gli anni 1990 e 1991 derivante dal trattamento di Cassa integrazione prevista dall'articolo 2, che risulta non quantificato e non coperto, osserva come la copertura dell'onere sia posto in riduzione del capitolo ordinario dello stato di previsione del ministero della difesa relativo alle spese di manutenzione di aeromobili, motori e altro equipaggiamento di volo. Ricorda in merito che l'articolo 11 ter, comma 1, lettera c), della legge 468, non consente di ricorrere per la copertura alle economie formatesi sui capitoli di spesa di natura discrezionale prima della presentazione del disegno di legge di assestamento del bilancio e propone pertanto di rinviare l'espressione del parere al periodo successivo alla presentazione del disegno di legge di assestamento.

Concorde il sottosegretario di Stato per il tesoro Maurizio Sacconi, il Comitato delibera di rinviare l'espressione del parere.

**Disegno di legge:**

**Prolungamento del periodo di distacco di dipendenti degli enti previdenziali presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale (3612).**

(Parere alla XI Commissione).

*(Esame e conclusione).*

Il relatore Maurizio NOCI propone di esprimere parere favorevole chiedendo una conferma al Governo relativamente alla mancanza di oneri.

Il Sottosegretario di Stato per il Tesoro Maurizio SACCONI conferma la mancanza di nuovi oneri derivanti dal provvedimento.

Il Comitato concorda con la proposta di parere favorevole.

**Parere sulla proposta di legge:**

**Armellini ed altri: Modifica al comma 2-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 30 novembre 1988, n. 514, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 23, concernente le categorie esenti dalla partecipazione alla spesa per le specialità medicinali (3622).**

(Parere alla XII Commissione).

*(Esame e rinvio).*

Il relatore Sergio COLONI illustra la proposta di legge che si pone l'obiettivo di includere nelle categorie esenti dalla partecipazione alla spesa per le specialità medicinali i malati di diabete insipido che a causa, secondo i presentatori della proposta di legge, di un errore materiale non sarebbero stati inclusi, in sede di esame della legge di conversione del decreto legge n. 514 del 1988, in tali categorie, ricomprendendovi invece i malati di diabete mellito che erano invece già compresi in base alla legislazione vigente. Chiede in merito quali siano le valutazioni del Governo: se cioè gli attuali stanziamenti dello stato di previsione del ministero della sanità siano stati definiti in misura tale da ricomprendere anche questa spesa. Osserva quindi tale problema potrebbe più opportunamente essere affrontato nel corso dell'esame della legge di conversione del decreto legge in materia sanitaria.

Il sottosegretario di Stato per il tesoro Maurizio SACCONI rileva che tale disposizione riguarda circa 5000 soggetti, con un maggior onere rispetto a quanto previsto dagli stanziamenti vigenti di circa 1 miliardo che dovrebbe trovare un'apposita copertura.

Si associa alle considerazioni del relatore rilevando l'opportunità che tale questione sia affrontata nel corso dell'esame del decreto sanitario, osservando come in quella sede sarà trovata una congrua forma di copertura. Qualora il Governo dovesse reiterare il decreto legge egli assicura che tale questione sarà tenuta nel dovuto conto. Propone pertanto di rinviare l'espressione del parere.



Dopo interventi dei deputati Ada BECCHI, Benedetto SANNELLA, e Maria TADDEI che dichiarano che poiché si tratta indubbiamente di un errore materiale non sorge nessun problema di copertura e propongono pertanto di esprimere senza ulteriori rinvii un parere favorevole, e del Presidente Angelo TIRABOSCHI, del relatore Sergio COLONI e del deputato Gianfranco ORSINI che ritiene si possa accedere alla richiesta di rinvio del sottosegretario di Stato per il tesoro, come già altre volte avvenuto, ma certamente non con le motivazioni indicate, il Comitato delibera a maggioranza di rinviare l'espressione del parere.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,15.

PAGINA BIANCA

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 12 APRILE 1989, ORE 15,40. — Presidenza del Vicepresidente Giacomo ROSINI indi del Presidente Pier Luigi ROMITA. — Intervengono il ministro delle finanze Emilio Colombo e il sottosegretario di Stato per io stesso dicastero Stefano De Luca.

#### Disegno di legge:

**Misure fiscali per favorire la riorganizzazione delle strutture produttive industriali (3425).**

(Parere della II, della V e della X Commissione).

*(Seguito dell'esame e nomina di un Comitato ristretto).*

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge n. 3425.

Il deputato Giuseppe RUBINACCI invita il Governo a ritirare il provvedimento in esame per evidenti ragioni morali, non essendo ammissibile che nel momento in cui per fronteggiare i gravi squilibri della finanza pubblica si vessano

i contribuenti imponendo nuovi tributi, come conferma anche il disegno di legge n. 3705 all'esame della Commissione per la parte che riguarda le misure dirette a contrastare il fenomeno dell'elusione, il Governo presenti all'esame del Parlamento un provvedimento che concede ad alcuni soggetti rilevantissime agevolazioni fiscali. Ciò costituisce un fatto scandaloso, perché dimostra l'eccessiva attenzione che alcuni settori rivolgono alle sollecitazioni di un'autorevole personalità del mondo finanziario del nostro paese. Peraltro, qualora il Governo non ritenesse di accogliere l'invito a ritirare il provvedimento, la cui responsabilità ricade anche sul Presidente della Repubblica che non avrebbe dovuto autorizzarne la presentazione, il gruppo del MSI-destra nazionale non potrebbe partecipare al prosieguo del suo esame.

Il deputato Antonio BELLOCCHIO osserva anzitutto che tanto la relazione di ampio respiro culturale svolta dall'onorevole Piro quanto, in parte, la relazione che accompagna il disegno di legge tentano di dimostrare l'apparenza di una

norma di favore fiscale. In una economia di mercato, in una condizione di concorrenza forte, non c'è da scandalizzarsi dell'uso della leva fiscale al fine di porre il sistema industriale in grado di fronteggiare la concorrenza; occorre tuttavia misurare questo uso anche sulle contropartite che ne dovrebbero derivare in termini di occupazione e di sviluppo.

Il disegno di legge in esame comporta un indubbio favore fiscale per gli azionisti delle società interessate, prevedendo una sospensione di imposta per il 75 per cento delle plusvalenze realizzate dalla società conferente, mentre il restante 25 per cento è ripartibile su cinque esercizi. Si tratta certamente di una detassazione, in quanto i beni aziendali conferiti sono comunque ammortizzabili e concorrono a ridurre l'imponibile partecipando al reddito di esercizio. Ciò si pone in contraddizione con le norme antielusive, e rappresenta un'inversione di tendenza rispetto alla legge n. 487 del 1986, conferendo addirittura una denominazione di origine controllata, a cura del CIPE, alle cosiddette bare fiscali. Il gruppo comunista opererà dunque per cambiare il testo del disegno di legge.

Sull'operazione Enimont i comunisti espressero a suo tempo un giudizio favorevole. Occorre ora valutare se con l'accordo, tendente a superare lo sbilancio chimico, non si rinunci anche alla presenza della componente pubblica nel settore: si chiede infatti se gli sgravi fiscali si traducano in un potenziamento della presenza pubblica o se invece non producano alcun vantaggio; è inoltre necessario riflettere sull'impatto che l'operazione nel suo complesso avrà sul piano per la chimica, sui problemi dell'ambiente, sulla piccola impresa del settore. Il disegno di legge sostanzia una non meditata scelta di politica tributaria: non è infatti sostenibile che essa non comporti alcun onere né il venir meno di entrate, in quanto reca un effettivo sconto fiscale. Se la norma avesse poi in realtà un valore generale altre plusvalenze potrebbero allora essere in lista d'attesa.

Con riferimento all'articolo 1, si dovrebbe anzitutto evitare che dai conferimenti derivino poi dismissioni di cespiti scarsamente utili e ipervalutati, e a ciò dovrebbe soccorrere un qualificato giudizio di congruità. Le agevolazioni andrebbero inoltre limitate ai soli conferimenti di aziende e non anche a quelli di partecipazioni. Occorrerebbe altresì scongiurare la possibilità di concentrazioni fasulle.

Quanto all'articolo 2, la lettera a) del comma 1 andrebbe riformulata nel senso di prevedere il fine della riorganizzazione e dello sviluppo, da connettere a parametri verificabili, il cui mancato rispetto dovrebbe produrre la revoca dell'agevolazione, revoca che dovrebbe essere prevista anche nel caso di cambiamento dell'assetto proprietario. Al fine di rendere mirata l'operazione, per il capitale della società da costituire andrebbe prevista una soglia di 100 miliardi, e non di 50 come prevede la lettera c) del comma 1, né tantomeno di 25 o 30 come richiesto dalla Confindustria; quanto al problema della piccola e media impresa, per questi soggetti non dovrebbe essere invece previsto alcun limite, nell'ambito tuttavia di un altro strumento, e a questo proposito ritiene che all'esame del disegno di legge n. 3425 dovrebbe essere abbinato quello della proposta di legge Visco n. 523, concernente la rivalutazione dei beni di impresa.

Per quanto riguarda infine l'articolo 3, dovrebbe essere elevata la misura fissa prevedendo per gli immobili una aliquota del 4 per cento per l'imposta di registro e del 2 per cento per quelle ipotecarie e catastali.

Avendo il deputato Giuseppe RUBINACCI ricordato di aver richiesto che il Governo valuti l'ipotesi di ritirare il provvedimento in esame, che costituisce una fonte di corruzione, il ministro delle finanze Emilio COLOMBO respinge la richiesta del deputato Rubinacci, la cui pregiudiziale, di carattere non tecnico ma morale, non può condividere. Invita anzi il deputato Rubinacci a ritirare lui le

affermazioni generiche e non comprovate che ha ritenuto di svolgere di fronte a galantuomini.

Nel merito si può naturalmente discutere su tutto. Dal canto suo, ritiene che si sia di fronte ad una grossa operazione, e il disegno di legge va esaminato tenendo di mira l'obiettivo di disporre di un forte polo chimico: si rigetti, se si vuole, il disegno di legge, nel quadro però di una precisa assunzione di responsabilità e sapendo che ciò significherebbe impedire al paese di assumere un ruolo competitivo. Il provvedimento va collegato non solo al processo di ristrutturazione ma anche al controllo sull'esecuzione del piano chimico, che dovrà produrre risultati anche sul piano occupazionale. Esorta infine la Commissione a valutare compiutamente l'urgenza del provvedimento e ad assecondare la realizzazione dell'obiettivo: un ritardo può infatti trasformare le attuali opportunità nel loro inverso, e di questa trasformazione si dovrà poi rendere conto.

Il deputato Giuseppe RUBINACCI dichiara di non poter accogliere l'invito a ritirare le sue dichiarazioni, insistendo anzi perché il Governo ritiri il proprio provvedimento, eventualmente presentandone un altro che abbia tuttavia carattere generale e riguardi tutti i settori produttivi. Sono infatti evidenti i gravi effetti prodotti dai numerosi provvedimenti adottati negli anni scorsi diretti a concedere agevolazioni al settore chimico al fine di impedire per le imprese di quel settore l'applicazione delle norme del codice civile relative al fallimento. Il rifiuto del Governo di ritirare il provvedimento in esame costituisce una grave mancanza di sensibilità che offende la dignità del Parlamento, dove le *lobbies* e i gruppi di pressione interessati si sono attivamente impegnati per difendere i propri interessi. Preso atto dell'atteggiamento del Governo, abbandona quindi l'aula della Commissione.

Il deputato Salvatore GRILLO respinge l'accusa generica e immotivata che

è stata poc'anzi mossa all'operato del Governo. Il disegno di legge in esame rappresenta un tentativo di introdurre una normativa che può certo essere modificata nel dibattito parlamentare ma di cui è inaccettabile additare l'origine in pressioni esterne innominabili, che coinvolgerebbero l'intero Governo. Il provvedimento nasce invece dall'esigenza di confermare il posto dell'Italia tra quei paesi che potranno dire una propria parola in un settore strategico, dal quale per grande parte dipende il futuro della struttura produttiva nazionale; considerata l'oggettiva importanza della questione, non può non dirsi sorpreso e amareggiato per quanto è stato sostenuto, e sollecita anzi la Commissione a darsi un calendario dei lavori che consenta di licenziare al più presto il provvedimento senza che alla Commissione stessa possa essere imputata alcuna responsabilità circa un eventuale arenarsi della normativa vertente su un argomento così delicato. Lo stesso relatore, nell'esprimere valutazioni convincenti, ha aperto varchi a possibili miglioramenti del testo e manifestato dubbi che richiedono una soluzione; la Commissione dovrà quindi lavorare, in tempi rapidi, sul testo in esame, e su questa esigenza sembra che anche l'opposizione convenga.

Il deputato Vincenzo VISCO prende atto delle dichiarazioni del Governo e dei colleghi della maggioranza, dalle quali risulta che l'oggetto del provvedimento è circoscritto alla esigenza di favorire la buona riuscita dell'operazione di costituzione di un polo chimico nazionale, così che esso avrebbe effetti transitori e limitati.

Rileva quindi il tentativo compiuto dal relatore di affrontare in termini razionali la complessa questione della tassazione delle plusvalenze sostenendo la tesi che essa costituirebbe un ostacolo al libero svolgimento della loro attività; a questo proposito, si può rilevare che tutti i contribuenti sarebbero probabilmente soddisfatti qualora si concedesse loro l'esenzione dal pagamento delle imposte,

come conferma il fatto che al Parlamento giungono continue richieste di agevolazioni fiscali e non del contrario. Il problema del regime fiscale delle plusvalenze va considerato invece nel contesto dell'attuale sistema tributario, che individua nel reddito il presupposto delle imposte; la difficoltà consiste appunto nel definire il concetto di reddito imponibile nel caso di redditi da capitale, posto che per i lavoratori dipendenti esso corrisponde a quanto risulta dalla busta paga. A giudizio degli economisti il reddito da capitale soggetto ad imposta dovrebbe limitarsi alla quota che eccede quanto risulta necessario a mantenere intatto il valore reale del capitale esistente, escludendo quindi qualunque manomorta. Considerato che le plusvalenze rappresentano la rivalutazione del valore di mercato dei cespiti per gli accrescimenti periodici determinatisi nel corso del tempo, risulta comprensibile la facilità con la quale si trasformano le plusvalenze in reddito e viceversa: si veda il metodo di calcolo degli interessi relativi alle obbligazioni senza cedola. Peraltro, posto che risulterebbe tecnicamente assai difficile tassare le plusvalenze mano a mano che esse maturano, il nostro sistema tributario prevede la loro tassazione al momento del realizzo, che può coincidere con un atto di vendita o di conferimento; ciò comporta, peraltro, il differimento del momento di applicazione dell'imposta che risulta assai vantaggiosa per i soggetti di imposta. Il nostro ordinamento tributario si è preoccupato anche di evitare la manomorta, posto che i bilanci ai fini fiscali non vengono redatti sulla base dei valori reali ma su quelli storici; per questo motivo si è introdotta la rateizzazione delle plusvalenze e si è concessa la detraibilità di spese che non rappresentano costi, provocando così una sostanziale detassazione delle plusvalenze.

Sulla base di stime facilmente valutabili risulta chiaramente che le ulteriori agevolazioni previste dal disegno di legge n. 3425 potrebbero determinare gravi distorsioni nel mercato, tali da incentivare gli imprenditori a privilegiare gli investi-

menti a breve termine. A tale situazione si potrebbe ovviare prevedendo il ricorso a periodiche rivalutazioni dei cespiti aziendali, purché tali rivalutazioni siano proporzionali per i singoli cespiti e sia prevista la detassazione nei limiti del capitale proprio, così come è previsto nella sua proposta di legge n. 523, a differenza dei criteri stabiliti nella cosiddetta *Visentini-quater*, che opportunamente non venne approvata. In questo modo si potrebbe introdurre un sistema razionale, sostanzialmente neutrale, rispetto alle ristrutturazioni di imprese, tale da garantire un regime simmetrico tra fusioni e conferimenti. Va ricordato che quando Ezio Vanoni volle introdurre un'imposta sulle società, ritenne che il regime di tassazione dovesse essere misto, in maniera che l'imposta gravasse in parte sul reddito e in parte sul patrimonio, proprio in considerazione del prodursi di plusvalenze non facilmente tassabili al momento in cui venivano a maturazione. Sulla base di queste premesse, si deve concludere che il disegno di legge n. 3425 può essere preso in considerazione esclusivamente per gli effetti che produce sulla politica industriale e non relativamente al regime tributario delle plusvalenze.

Infatti, l'agevolazione consistente nella limitazione della base imponibile al 25 per cento dell'ammontare delle plusvalenze emerse dall'operazione che si intende realizzare risulta molto più rilevante di quella che deriverebbe dalla rateizzazione in dieci anni delle plusvalenze stesse; suscitano comunque forti perplessità l'estensione del beneficio anche ai conferimenti di azioni e la questione degli ammortamenti, sottolineata anche dal relatore. In sostanza, si può anche ammettere una deroga all'ordinamento tributario che si traduca nella concessione di consistenti agevolazioni, purché sia chiaro che essa ha una portata limitata a specifiche situazioni e a condizione che siano reperite le risorse idonee ad assicurare la necessaria copertura finanziaria al provvedimento. La situazione del settore chimico nel nostro paese è infatti talmente

grave da augurarsi che possa trovare esito positivo il progetto Enimont, che sul piano della politica industriale viene valutato favorevolmente dalla maggior parte degli esperti. Sembra tuttavia necessario introdurre alcune misure cautelative quali quelle proposte dal collega Bellocchio, in particolare riguardo alle operazioni poste in essere all'interno di uno stesso gruppo; si sono infatti frequentemente verificati gravi abusi in seguito alla approvazione della legge n. 576 del 1975, creando nuove società esclusivamente al fine di eludere la norma del codice civile che vieta i conferimenti tra società appartenenti allo stesso gruppo.

Ferme restando le perplessità espresse, in particolare per quanto riguarda le questioni concernenti la copertura finanziaria, che incomprensibilmente il ministro del tesoro, che pure ha lamentato l'andamento insoddisfacente del gettito IRPEG, non ha sollevato, un'opposizione responsabile non può ostacolare il prosieguo dell'esame del provvedimento, purché siano offerte sufficienti garanzie circa i limiti della sua portata.

Il deputato Pietro SERRENTINO, nell'esprimere apprezzamento per l'intervento del collega Visco, giudica fondamentale la valenza politica di questa operazione di avvio del polo chimico, cui soccorre il provvedimento in esame. Dissente dal collega Visco quanto alla necessità di mutare i valori di bilancio; conviene invece con il collega Bellocchio sulla valutazione della diversità tra i pacchetti azionari e le strutture industriali, che vengono invece uniformemente trattati dal disegno di legge: da parte sua ritiene che i pacchetti dovrebbero essere estrapolati ove non direttamente interessati all'operazione. Condivide per il resto il contenuto del disegno di legge, destinato a produrre acquisizione di redditi e quindi benefici fiscali, nonché la relazione che il ministero ha fornito circa l'esito della legge del 1976. Ritiene, infine, che il limite di 50 miliardi debba essere abbassato.

Il deputato Mario USELLINI manifesta anzitutto la sua solidarietà al ministro, fatto oggetto di un attacco singolare e non motivato da parte del deputato Rubinacci. Esprime poi apprezzamento per l'intervento del relatore Piro, che condivide, soffermandosi sull'esigenza di consentire anche alle realtà minori di far fronte a un mercato che allarga le sue frontiere mutando la dimensione minima necessaria fino a imporre di considerare l'ambito comunitario come territorio nazionale.

Dopo aver sollecitato il Governo a considerare i tempi e i modi necessari per rispettare le scadenze in questione, conviene con il collega Visco nel giudicare quello affrontato dal provvedimento un problema essenzialmente di politica industriale, nei confronti del quale l'aspetto tributario è solo strumentale. Quanto all'opportunità di costituire il polo chimico, si limita ad osservare che nella Repubblica federale tedesca esistono tre società di dimensioni doppie rispetto all'Enimont, che producono profitti equivalenti al suo volume d'affari. L'agevolazione prevista non appare poi così grande, in quanto tutta l'operazione potrebbe essere ipotizzata in regime di sospensione. Si tratta nel complesso di un esperimento importante, che assumerebbe caratteristiche diverse se l'imposta dovesse essere integralmente versata subito. Questo tipo di struttura produttiva deve essere invece garantito al nostro paese, così esposto alla colonizzazione, nel settore industriale come in quello bancario e come anche in quello chimico; ne va al contempo garantito uno stabile collegamento con responsabilità sempre imputabili a una realtà italiana.

Il gruppo democristiano consente interamente con l'esigenza, emersa nel dibattito, di non superare i tempi che sono stati indicati nel corso delle recenti audizioni: questi sono infatti mesi di assoluta paralisi, in quanto la società al momento è solo gestore fiduciario delle realtà sottostanti, senza poter realizzare né operare. Nel convenire altresì con chi ha negato l'esistenza di problemi di copertura finan-

ziaria, comportando semmai il provvedimento maggiori entrate, e ritenendo che perfezionamenti al testo possano essere apportati, ad opera soprattutto del relatore e del Governo, su quel testo tuttavia si rimette, valutando appieno il significato della responsabilità che il Governo definendolo si è assunto. Quanto al problema della soglia di 50 miliardi, essa è individuata in un contesto in cui è irrilevante, a differenza degli altri punti dell'articolo 2: forse è allora davvero meglio elevarla, in un quadro caratterizzato però da una norma generale, che è presente in altri ordinamenti, mentre quella prevista è una norma di comparto, con un obiettivo strumentale e priva della potenzialità di realizzarne altri.

L'accordo sul polo chimico è noto nelle maggiori piazze mondiali, e una operazione di questa scala interessa i mercati: sconfessarla significherebbe quindi sconfessare la credibilità stessa del nostro paese. Considerati i rischi connessi all'attuale contigenza politica, il gruppo democristiano manifesta sin d'ora senza remore il suo sostegno all'eventuale ricorso da parte del Governo, una volta verificati i tempi del dibattito, a quegli strumenti che saranno giudicati idonei a rendere effettivamente perseguibile l'obiettivo di realizzare tempestivamente l'operazione di cui si tratta.

Il Presidente Pier Luigi ROMITA rileva che il provvedimento in esame corrisponde essenzialmente ad esigenze di politica industriale piuttosto che tributaria, essendo diretto allo scopo di porre le nostre imprese in condizione di fronteggiare efficacemente la prossima unificazione dei mercati europei e, conseguentemente, la concorrenza delle imprese straniere, in genere di dimensioni nettamente superiori. Anche se la tendenza al gigantismo può suscitare qualche perplessità, soprattutto per l'impatto negativo che potrebbe derivarne sul sistema sociale e sull'equilibrio ambientale, non si può consentire che il nostro sistema economico venga emarginato dai mercati internazionali. Negli anni scorsi allo strumento fiscale si preferivano gli incentivi finanziari, con

esiti in qualche caso positivi, soprattutto per quanto riguarda i processi di innovazione, ma generalmente negativi, specialmente nel settore chimico, suscitando giudizi fortemente critici sulla scarsa efficienza e sugli abusi che ne derivavano. Il Governo ha ritenuto opportunamente di ricorrere allo strumento delle agevolazioni fiscali, che risulta essere più snello e flessibile senza ingenerare sospetti di abuso da parte dell'amministrazione; non sembrano quindi fondate le perplessità circa una sua presunta contraddizione con i principi generali dell'ordinamento tributario, come le critiche generiche e sproporzionate del collega Rubinacci.

Naturalmente il provvedimento potrà essere corretto inserendo opportune garanzie sulla base dei suggerimenti e delle proposte emerse nella discussione sin qui svoltasi; il Governo e il CIPE sono comunque chiamati a dimostrare grande senso di responsabilità. A questo proposito, potrebbe essere valutata l'ipotesi di assicurare una larga pubblicità alle decisioni che saranno assunte in sede di applicazione del provvedimento stabilendo l'obbligo del Governo a riferire periodicamente in tal senso al Parlamento. Non sembra condivisibile la proposta di estendere l'applicazione del provvedimento anche alle piccole e medie imprese, stante il fatto che le fusioni vanno incoraggiate nella misura in cui possano contribuire a porre le nostre imprese in condizioni di fronteggiare adeguatamente la concorrenza straniera; per questo motivo sembra opportuno evitare una riduzione del limite di capitale fissato a 50 miliardi di lire, che semmai si dovrebbe elevare. Le esigenze delle piccole e medie imprese, che necessitano soprattutto di misure che possano agevolare l'accesso al credito, potranno essere considerate più opportunamente nell'ambito di uno specifico provvedimento, che sembra necessario porre in essere quanto prima.

In concomitanza con votazioni in Assemblea, sospende la seduta.

*(La seduta, sospesa alle 17,30, è ripresa alle 20,30).*



Il relatore Franco PIRO, replicando, intende anzitutto chiarire di ritenere chiusa la questione emersa sulla base delle oscure valutazioni espresse dal collega Rubinacci, alle quali il ministro ha dato una risposta precisa, onesta e definitiva; ritiene invece apprezzabile l'impianto dell'intervento del collega Bellocchio, pur non condividendone le affermazioni secondo le quali il provvedimento in esame conterrebbe un meccanismo di detassazione e intenderebbe ripianare a spese della finanza pubblica i disavanzi delle imprese del settore. In questo senso, la norma prevista all'articolo 1, laddove stabilisce che l'agevolazione sarà riconosciuta a condizione che il 75 per cento delle plusvalenze sottratte all'imposizione tributaria sia distintamente indicato in bilancio o in apposito allegato e fino a quando non sia realizzato, distribuito ai soci, portato a capitale o a copertura di perdite di esercizio, consente di superare la perplessità manifestate. Non appare condivisibile l'ipotesi di escludere l'agevolazione per i conferimenti aventi per oggetto azioni; piuttosto, sarebbe opportuno riformulare la lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 2 per salvaguardare i conferimenti effettuati attraverso società controllate, al fine di favorire la creazione di *holdings* che, pur non esercitando direttamente l'attività produttiva, consentirebbero la realizzazione degli obiettivi che il provvedimento si prefigge.

Relativamente alla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 2, è stata avanzata la proposta di modificare la soglia di 50 miliardi per usufruire dei benefici previsti; ritiene tuttavia opportuno mantenere tale soglia al livello previsto dal Governo poiché essa sembra adeguata a favorire le operazioni di riorganizzazione delle strutture produttive auspiccate da più parti. Il collega Visco ha inteso porre l'accento sulla necessità che il provvedimento abbia un carattere provvisorio e limitato e che siano approfondite le questioni relative alla modalità di valutazione delle plusvalenze; se da un punto di vista strettamente teorico i suggerimenti avanzati, in linea con la proposta di intro-

durare per i redditi da lavoro dipendente una imposizione basata sulla spesa, sembrano condivisibili, la loro realizzazione appare assai problematica. Peraltro, alcune forme di agevolazione relative all'ammortamento dei cespiti potrebbero comportare oneri eccessivamente gravosi per la finanza pubblica e pregiudicare le prospettive di crescita dell'occupazione che il disegno di legge n. 3425 intende invece garantire. Largamente condivisibili appaiono invece le valutazioni espresse dal collega Usellini e dal presidente Romita, in particolare riguardo alla necessità di porre le nostre imprese in condizione di contrastare la concorrenza internazionale.

Dalla discussione sin qui svoltasi sembra emergere con evidenza il fatto che il provvedimento in esame risponde a requisiti di necessità e urgenza, per cui appare necessario accelerarne l'*iter* rispetto ai ritmi fin qui tenuti. Pertanto, sembra opportuno valutare l'ipotesi di richiedere il trasferimento alla sede legislativa, che permetterebbe di approvare il provvedimento in tempo utile. Se tuttavia dovessero emergere perplessità tali da impedire la possibilità di esperire questa ipotesi, il Governo dovrebbe valutare l'opportunità di ricorrere ad altri strumenti per garantire comunque l'adozione di norme urgenti e necessarie e per evitare che le organizzazioni sindacali possano contestare la mancata approvazione di un provvedimento destinato a produrre positivi e rilevanti effetti sul piano dell'occupazione e della tutela dell'ambiente.

Propone in conclusione che la Commissione proceda alla nomina di un Comitato ristretto.

Il ministro delle finanze Emilio COLOMBO, nel ringraziare i deputati intervenuti nel dibattito, prende atto tanto della convinzione comune che è emersa sulla necessità del provvedimento, quanto degli utili suggerimenti che sono stati avanzati con l'obiettivo di garantire i fini del provvedimento stesso. Conviene con la valutazione secondo la quale il disegno di legge sostanzia una misura di politica in-

dustriale più che tributaria, e sottolinea l'opportunità di tener distinto un provvedimento del genere dal resto della normativa generale.

Quanto all'urgenza, nel concordare con il relatore, fa presente di aver voluto evitare finora il ricorso alla decretazione d'urgenza in considerazione della delicatezza della materia: ora però la situazione è tale che un ritardo può compromettere l'operazione nel suo complesso, che si articola su alcune scadenze ineludibili, ed occorre altresì considerare che la valutazione circa l'opportunità di compiere un'operazione di questo tipo non può essere valida perennemente. Sollecita pertanto il Comitato ristretto a produrre rapidamente un testo da sottoporre alla Commissione, nell'auspicio che questa possa esaminarlo in sede legislativa.

La Commissione, accogliendo la proposta del relatore, procede quindi alla nomina del Comitato ristretto.

Il Presidente Giacomo ROSINI rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 20,50.

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

---

MERCOLEDÌ 12 APRILE 1989, ORE 9,15. — *Presidenza del Vicepresidente* Costante PORTATADINO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Luigi Covatta.

PARERE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 143, QUARTO COMMA, DEL REGOLAMENTO, SUL PIANO DI SVILUPPO DELLE UNIVERSITÀ ITALIANE PER IL QUADRIENNIO 1986-1990 ADOTTATO IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 2 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 LUGLIO 1980, N. 382, COME MODIFICATO DALLA LEGGE 14 AGOSTO 1982, N. 590.

Il Presidente Costante PORTATADINO ricorda che nell'ultima seduta si era esaurita la discussione generale sulla proposta di piano quadriennale presentata dal Ministro della pubblica istruzione.

Il relatore Vincenzo BUONOCORE replicando osserva anzitutto che la proposta di piano quadriennale presentata dal Ministro della pubblica istruzione, in ossequio alle disposizioni contenute negli

articoli 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e 1, legge 14 agosto 1982, n. 590, riguarda, almeno sul piano formale, il quadriennio 1986-1990. Essa fa seguito, alla proposta presentata, or è quattro anni, dall'allora Ministro della pubblica istruzione Franca Falcucci per il quadriennio 1982-1986, sulla quale questa Commissione ebbe ad esprimere parere favorevole nella seduta del 16 maggio 1985. In tale parere al Ministro fu raccomandato in vista della formazione del successivo piano — i.e., quello che è oggi all'esame di questa commissione —:

a) di acquisire una più compiuta e corposa documentazione statistica, con particolare riferimento alle università di Roma e di Napoli, relativa agli organici del personale docente e non docente, ai finanziamenti e alle attrezzature disponibili;

b) di approntare un testo unico di tutta la legislazione universitaria;

c) di mantenere un raccordo più stretto con il Consiglio universitario nazionale;

d) di costituire un Comitato *ad hoc* formato dai rappresentanti del CUN, dei rettori e dei vari Dicasteri.

La microstoricizzazione or ora compiuta non è mera. Essa è funzionale ad una considerazione di carattere preliminare, metodologica e sostanziale al tempo stesso. Di tutte e quattro le raccomandazioni il Ministro ha, infatti, tenuto conto, nel presentare la proposta di piano in esame unico rilievo — non di merito — riscontrabile essendo quello di natura temporale. Infatti:

1) con riferimento alla raccomandazione *sub d)*, occorre rilevare che il piano è stato concretamente predisposto da un Comitato presieduto dal sottosegretario senatore Covatta e formato secondo le indicazioni parlamentari;

2) con riferimento alla raccomandazione *sub a)*, va sottolineato che la proposta di piano si presenta corredata da una massa di dati numerici che consentono una più attenta e comprensibile lettura della proposta stessa, pur dovendosi rimarcare una certa carenza relativa alle indicazioni delle risorse finanziarie;

3) con riferimento alla raccomandazione *sub c)*, va detto che alla proposta di piano è allegato un corposo volume, contenente non solo i due pareri espressi dal Consiglio universitario nazionale, ma anche la documentazione sulla quale quest'organo ha fondato le sue determinazioni;

4) con riferimento alla raccomandazione *sub b)*, va notato che essa ha trovato sostanziale soddisfazione: il Ministro ha, infatti, corredato la proposta di piano con cinque disegni di legge rispettivamente dedicati al piano quadriennale, e più in particolare alla modifica della procedura oggi prescritta dalla legge n. 590 del 1982 per la istituzione di nuove università, al diritto allo studio, agli ordinamenti didattici, al dottorato di ricerca e ad alcune categorie di personale tecnico ed amministrativo. Per la precisione, i primi due sono nuovi e d'iniziativa governativa, così come d'iniziativa governativa, ma già presentati da tempo, sono i disegni di legge sul dottorato di ricerca e sul

personale non docente. D'iniziativa di alcuni deputati è, invece, la proposta di legge sulla riforma degli ordinamenti didattici.

La proposta di piano consta, perciò, complessivamente di 8 volumi, singolarmente titolati nel modo seguente:

1) « Relazione sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione sul piano di sviluppo delle Università italiane ». In questo volume, ad una premessa legislativa sulla natura della proposta stessa, l'indicazione delle « risorse » per l'attuazione del piano e le proposte concrete, alcune delle quali aggiuntive rispetto a quelle originariamente formulate;

2) « Bozza di piano di sviluppo delle Università per il quadriennio 1986-1990. Proposta del Ministro della pubblica istruzione (articolo 1 della legge 14 agosto 1982, n. 590 »;

3) « Allegato alla bozza di piano di sviluppo delle Università per il quadriennio 1986-1990 », nel quale sono contenuti gli « Interventi legislativi », nuovi o già presentati, dei quali il Ministro propone una sollecita approvazione;

4) « Pareri espressi dal CUN sulla proposta di piano nelle sedute del 19 marzo e del 12 novembre 1988 »;

5-6-7) Parere dei Senati Accademici delle singole Università;

8) « Schema del piano quadriennale di sviluppo dell'Università italiana ». In questo volume sono contenuti la relazione di accompagnamento del Sottosegretario Covatta, il quale ha presieduto la Commissione ministeriale, un saggio sull'evoluzione dell'Università italiana nel periodo 1960-1986, corredato da una serie di tabelle statistiche, la proposta di piano e il parere espresso del CUN nella sessione del marzo 1988.

Anche questa elencazione non vuole avere carattere meramente descrittivo, ché essa ha un duplice scopo:

a) in primo luogo, quello di dare atto al Ministero della pubblica istruzione di uno sforzo non indifferente in un comparto in cui orientarsi diventa di giorno in giorno più difficile;

b) in secondo luogo – e in modo più operativo e concreto –, quello di far notare che per avere un quadro completo delle proposte effettive occorre adottare una metodologia di lettura integrata tra i documenti ora indicati ai numeri 1, 2 e 8. A tal fine, di aiuto può essere la sinossi preparata dai servizi studi del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Sembra opportuno ribadire, in limine, che l'introduzione del principio della programmazione quadriennale è stata, senza ombra di dubbio alcuno, una delle novità più importanti dei provvedimenti di riforma varati nel 1980 – legge n. 28 e decreto del Presidente della Repubblica n. 382 – cui dall'esterno e dall'interno del mondo accademico non si è prestata, almeno in un primo momento, soverchia attenzione, sia per una sorta di scetticismo, conscio o inconscio che fosse, verso un istituto che, sperimentato in altri comparti della realtà nazionale, ha segnato più fallimenti che successi, sia perché l'impegno maggiore è stato concentrato sulla sperimentazione organizzativa e, in misura minore, su quella didattica.

Eppure, l'introduzione di questo principio aveva (ed ha) in sé un valore affatto peculiare per la realtà universitaria italiana e si proponeva (e si propone) il raggiungimento di tre obiettivi fondamentali:

a) quello di avviare in modo concreto l'attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, ciò ricavandosi essenzialmente dalle statuizioni contenute nell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, coinvolgenti, in una doppia scansione temporale, le singole università nella delineazione del proprio sviluppo;

b) quello – di carattere apparentemente più contingente – teso a frenare un fenomeno, invero all'epoca corposo, di proliferazione spontanea e indiscriminata di sedi universitarie, cui lo Stato sarebbe stato costretto a concedere il riconoscimento soprattutto per assecondare le aspettative di quegli studenti che, fidenti nella legalizzazione dell'attività di fatto,

avevano frequentato i « liberi » corsi attivati. Esempio assolutamente emblematico di questa efficacia « sanante » fu proprio la legge n. 590 del 1982, con la quale si resero autonome o si istituirono *ex novo* ovvero ancora si ampliarono dal punto di vista disciplinare ben nove università;

c) quello – certamente il più importante – di razionalizzare la crescita e lo sviluppo del sistema universitario italiano, sia per riequilibrare il sistema stesso, sia per liberare dalla casualità o dall'improvvisazione ovvero ancora dalla « fattualità » crescita e sviluppo.

Di questa intenzione del legislatore è eloquente espressione la più volte citata legge n. 590 del 1982, nel cui articolo 1 sono fissati obiettivi, principi e procedure dello sviluppo.

I principi che la citata legge sancisce, e che sono propedeutici allo sviluppo del discorso, possono così riassumersi:

1) doppio regime istitutivo per le nuove facoltà o per i nuovi corsi di laurea di università già esistenti, da un lato, e per le nuove università nonché per le nuove facoltà o i nuovi corsi di laurea in sedi diverse da quelle delle università statali già esistenti, dall'altro: i secondi necessitando di una legge *ad hoc*, ed i primi potendo essere creati « con procedura amministrativa in conformità del piano quadriennale » (articolo 1, n. 4, in fine, legge n. 590 del 1982);

2) imprescindibilità della previsione istitutiva nel piano quadriennale per ogni tipo di addizione all'esistente. Questo principio appare certo per l'istituzione di nuove facoltà o corsi di laurea di università già funzionanti, stante il disposto del comma 4 dell'articolo 1, della legge n. 590 del 1982, ma può ritenersi estensibile anche all'istituzione di nuove università o di facoltà o corsi di laurea in sedi decentrate di università già esistenti.

Lo si desume, innanzi tutto, da una interpretazione sistematica della norma citata: v'è, infatti, da notare che il disposto del comma 2 – quello cioè che individua la natura del provvedimento istitutivo – segue il disposto (comma 1) che individua nel piano quadriennale lo stru-

mento politico di cui il Governo deve servirsi per delineare lo sviluppo dell'Università italiana. Lo si ricava, in secondo luogo, da un'interpretazione letterale della parte finale dello stesso comma: dopo aver sancito la necessità del provvedimento legislativo, si stabilisce che « a tal fine, il Ministro della pubblica istruzione, presenta il Parlamento i disegni di legge istitutivi di norma, almeno otto mesi prima dell'inizio del quadriennio, nel corso del quale le nuove istituzioni devono diventare operanti ». A qual fine, ci si può domandare, il legislatore avrebbe usato la parola « quadriennio » se non avesse voluto vincolare l'istituzione delle sedi universitarie nuove alla previsione del piano quadriennale? In realtà, il legislatore ha voluto solo individuare in un « certo » tipo di provvedimento lo strumento di attivazione di un « certo » tipo di addizione, quasi configurando, come accade per alcuni atti politici di indirizzo del Governo di particolare rilevanza, una legittimazione esclusiva del Ministro in ordine all'iniziativa parlamentare. Senza contare, infine, che ragioni di ordine sostanziale o, se si preferisce, di buon senso, inducono a preferire una soluzione basata su una linea di indirizzo omogenea in relazione ai fini che la legge stessa si propone;

3) il terzo principio che la legge in questione contiene è quello della individuazione precisa delle priorità cui il Ministro deve attenersi nella redazione della proposta di piano. A tal fine, il legislatore indica nelle carenze e nel congestionamento dal punto di vista della popolazione studentesca i criteri da tenere presenti rispettivamente per la creazione di nuove università e per lo sdoppiamento di quelle esistenti, fissando in 40.000 il numero critico oltre il quale si può parlare di « affollamento » studentesco. Il legislatore indica, poi, come prioritaria del primo piano quadriennale la soddisfazione dell'esigenza di una migliore articolazione territoriale universitaria nelle regioni Piemonte, Campania, Emilia-Romagna e Puglia.

Carente è, invece, la legge — almeno che non se ne voglia dare per presupposta la statuizione — nell'indicare l'imprescindibilità di un accertamento attento delle risorse disponibili per l'attivazione di ogni e qualsiasi addizione.

La delineazione, invero sommaria, dei principi e degli obiettivi contenuti nella legislazione vigente è propedeutica alla trattazione di due aspetti pregiudiziali: quello relativo alle procedure istitutive e quello relativo al rispetto delle priorità indicate dalla legge. Pur apparendo il secondo, più un profilo di merito che procedurale, in realtà le connessioni tra i due profili appaiono tanto strette, da consigliare una trattazione congiunta, quanto meno parziale per il secondo, di essi.

Va detto, in limine, che sulla base della legislazione vigente, l'emanazione del piano quadriennale da parte del Governo non consentirebbe l'attuazione di quella parte di esso che concerne l'istituzione di nuove università o di sedi decentrate di università già esistenti, occorrendo — come si è già notato — per ciascuna delle nuove addizioni una legge *ad hoc*.

Per ovviare a tale inconveniente, il Ministro della pubblica istruzione ha sottoposto ad un esame informale della Commissione un disegno di legge che prevede una radicale modifica delle procedure istitutive previste dagli articoli 1, comma 2, e 2 della legge n. 590 del 1982: al provvedimento legislativo si sostituisce il provvedimento amministrativo — i.e. decreto ministeriale — e alla procedura prevista dall'articolo 2 succede la procedura cosiddetta per « gemmazione » o per « filiazione »: il comma 2 dell'articolo 2 del disegno di legge governativo prevede, infatti, che « la procedura per l'istituzione delle nuove università statali previste nel piano si attua attraverso la istituzione per una università statale, già esistente, di facoltà, corsi di laurea e scuole decentrate e a tale fine indicati nello stesso piano » e il comma 2 detta che « allorché la nuova istituzione raggiunga per ciascun corso di laurea, quanto a numero di studenti, di personale docente e non do-

cente, di ricercatori, i parametri a tal fine indicati nel piano per ciascun corso di laurea, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, adottato sentito il CUN, viene costituita in nuova università statale ».

Pur potendosi condividere il merito della questione, appare chiaro che i tempi parlamentari potrebbero non consentire di varare il disegno di legge di riforma delle procedure coevamente all'emanazione del piano di sviluppo. Ed è chiaro, di conseguenza, che potrebbe essere necessario ipotizzare soluzioni idonee e soprattutto coerenti con l'urgenza di avviare l'attuazione del piano stesso.

A questo proposito, sono configurabili tre possibili strade:

- 1) consentire l'avvio di quella parte del piano la cui attuazione non richiede alcuna modifica procedurale, subordinando l'avvio della restante parte all'approvazione del disegno di legge da parte del Parlamento;

- 2) ricorrere allo strumento del decreto-legge, nel quale si potrebbe riversare la materia del disegno di legge;

- 3) autorizzare direttamente con legge — in via transitoria — l'attuazione del piano proposto.

La scelta non può che operarsi tra la seconda e la terza delle soluzioni indicate con una precisa opzione per la seconda.

Quello che salvo, ovviamente, il criterio della gradualità nell'attuazione, assolutamente deve evitarsi è l'avvio parziale del piano, perché tale soluzione non sarebbe rispettosa del dettato legislativo statuento le priorità. D'altronde, i motivi di necessità e di urgenza per l'emanazione di un decreto-legge sono più che evidenti, ove si consideri che le università italiane hanno rappresentato le loro esigenze di sviluppo da ben quattro anni e che il mondo universitario attende con impazienza l'autorizzazione ad operare.

Le relazioni di accompagnamento alla proposta di piano non si nascondono i mali che affliggono il sistema universitario italiano, tant'è che nelle premesse (volume I, pagina 0) viene esplicitamente

scritto che il Ministero « è ben consapevole dei limiti e delle inadeguatezze delle risposte che il progetto di piano offre alle motivate attese del sistema universitario » e che, data la complessità della situazione il piano non poteva che porsi come progetto di transizione e completamento del riequilibrio posto dal precedente atto relativo al quadriennio 1982-1986 per concludere il primo rilevante capitolo di un discorso all'epoca rinviato a questa scadenza.

Orbene, il vero male del sistema universitario italiano, che non potrà essere sanato nel breve periodo in quanto frutto di stratificazioni antiche e succedutesi nel tempo, è lo squilibrio complessivo del sistema stesso. Questa constatazione, evidenziata dal relatore e da tutti i deputati intervenuti, deve essere intesa in modo corretto: riduttivo e fuorviante sarebbe interpretare lo squilibrio come riferentesi esclusivamente al territorio.

Se si volessero indicare, in prima approssimazione e per procedere in modo metodologicamente corretto, i settori in cui lo squilibrio incide in maniera più marcata, si potrebbe ridurli a tre: quello territoriale, quello disciplinare e quello che, con espressione riassuntiva, può definirsi numerico.

Lo squilibrio territoriale riguarda la dislocazione fisica degli stabilimenti universitari nelle varie aree del paese.

Tralasciando per il momento la trattazione *ex professo* della « questione meridionale » universitaria, occorre dire che a fronte di zone in cui assai consistente è la concentrazione di insediamenti universitari anche in relazione alla domanda — vedi ad esempio l'Emilia, le Marche, la Toscana —, esistono, per contro, aree da questo punto di vista assolutamente carenti — vedi ad esempio il Piemonte, la zona nord della Lombardia, la Romagna.

Un altro tipo di squilibrio è quello disciplinare, che, come si vedrà, riguarda prevalentemente, ma non esclusivamente, le università di più recente fondazione ed in particolare quelle meridionali.

Il terzo tipo di squilibrio — certamente il più grave e preoccupante — è quello

che si è chiamato numerico, volendo con questo termine riferirsi alla distribuzione di docenti e studenti tra le varie università: il 60 per cento degli studenti è concentrato in 8 delle 53 università esistenti e ancor più alta — anche se mancano dati più aggiornati — deve considerarsi la percentuale con riferimento a docenti e ricercatori. Il dato è più eloquente di ogni commento: va solo rimarcato che questa situazione provoca non solo divari enormi tra sede e sede anche con riguardo al costo medio di ogni studente, ma, a fronte di situazioni di insostenibile sovraffollamento, produce anche inammissibili sottoutilizzazioni di altri atenei.

Una considerazione a parte merita la situazione nell'Italia meridionale. Valgano i seguenti dati: *a)* delle 46 Università statali solo 13 sono quelle meridionali e, di queste, 10 sono ubicate nel Mezzogiorno peninsulare e tre in Sicilia; *b)* delle 7 Università non statali solo 2, e per giunta monodisciplinari — Magistero Suor Orsola Benincasa e Magistero di Catania —, sono alloggiate nel Mezzogiorno; *c)* prima del 1925 — anno di nascita dell'Ateneo barese — esisteva nel Mezzogiorno peninsulare la sola Università di Napoli. Le altre Università — si escludono dal computo gli Istituti Universitari Navale ed Orientale — sono tutte nate nel dopoguerra e — dato assai significativo — la maggior parte di esse dopo il 1970 e tre addirittura al principio degli anni '80; *d)* delle 10 Università del Mezzogiorno peninsulare solo 2 — Napoli e Bari — hanno uno spettro disciplinare completo, dal momento che 2 sono Istituti universitari a indirizzo specialistico — anche se negli ultimi tempi uno di essi ha allargato l'originaria vocazione —, e le altre 6, proprio a causa della più giovane età, sono carenti di alcune aree disciplinari; *e)* il Meridione ha, rispetto al Nord e al Centro, una più alta media di iscritti per Ateneo; *f)* i rapporti docenti-studenti, ricercatori-studenti e studenti-spazi sono in modo marcato più alti rispetto a quelli del Nord e del Centro; *g)* il divario più consistente riguarda lo spettro delle aree disciplinari dal momento che solo 2 delle 10 Univer-

sità esistenti hanno tutte le facoltà più importanti — Napoli e Bari —, una ha sei facoltà, Salerno, due sono istituiti a vocazione disciplinare specialistica e le restanti cinque presentano opzioni limitate. Se si riportassero in questa sede i dati completi sul rapporto esistente con il Centro e il Nord ci si renderebbe conto con maggiore evidenza della precaria realtà: basterà far notare a mo' di piccolo esempio, che delle 20 facoltà di Farmacia solo cinque sono alloggiate nel Meridione — due in quello peninsulare e 3 in Sicilia —. E il divario si accresce vieppiù ove si guardi a quelle facoltà, come ingegneria o scienze matematiche fisiche e naturali, che presentano un'accentuata variegazione di corsi di laurea della Facoltà di Scienze i corsi di laurea di gran lunga più affollati sono quelli di Scienze biologiche e Scienze naturali; ebbene nella Regione Campania questi corsi di laurea sono attivati solo a Napoli e non pure nelle Facoltà di Scienze di Salerno.

Ovviamente, questo parametro è valido se si accetti un modello di Università lontano da quello italiano, dove il numero di 40.000 iscritti, che altrove fa impressione, è considerato espressamente dalla legislazione come il numero massimo di studenti iscrivibili.

La sede non consente di commentare altri dati che pur esistono.

Vanno solo fatte, a futura memoria, alcune considerazioni che ai dati espressi direttamente si collegano:

*a)* il piano proposto non pare tener conto di questa situazione: è stato portato nel corso della discussione l'esempio emblematico dei 9 nuovi corsi di laurea di ingegneria informatica, nessuno dei quali è stato allogato in Università del Sud. È pur vero, però, che questa menda è, in primo luogo, addebitabile al fatto che nessuno degli Atenei meridionali aveva inoltrato richieste in questo senso;

*b)* è altrettanto incontestabile, però, che errato sarebbe pensare di risolvere questo problema dilatando il numero degli Atenei esistenti.

Il sistema universitario meridionale è un sistema intrinsecamente debole per-



prio perché nulla si è fatto finora per accelerarne la crescita: basterà, a questo proposito, notare che gli investimenti complessivi, di natura pubblica e privata, destinati alla ricerca nel Sud, già di per sé ad un livello percentuale indecoroso, non solo non sono aumentati, ma hanno subito in quest'ultimo periodo addirittura un decremento. E ciò ad onta dell'esistenza di strumenti legislativi che per la verità erano stati predisposti dal Ministro per il Mezzogiorno. Il fatto è che nulla o quasi nulla degli stanziamenti previsti per la creazione di centri di ricerca che potessero costituire un supporto all'attività dei giovani Atenei meridionali è stato speso, mentre lo sviluppo del sistema universitario meridionale, soprattutto in carenza di risorse ordinarie, è legato proprio alla messa in moto di un meccanismo che: a) accentui i legami tra ricerca e formazione; b) funga da sostegno all'interazione tra ricerca pubblica e attività economiche; c) diffonda l'informazione sensibilizzando la collettività meridionale alle grandi scelte tecnologiche; d) incentivi la cooperazione internazionale degli Atenei meridionali con i Paesi ad alto sviluppo scientifico e tecnologico. Per rendere possibile la messa in moto di questo meccanismo occorre « realizzare poli scientificamente attrezzati intorno ad aree tematiche di rilevante interesse per lo sviluppo del Mezzogiorno con la cooperazione tra le Università meridionali e i soggetti economici e scientifici esterni all'area. Questi poli interuniversitari dovranno rappresentare un sistema di centri di eccellenza e i punti di forza della rete delle Università meridionali intorno a cui organizzare le funzioni di formazione, ricerca e trasferimento. Ciò significa potenziare le attività interne alle Università e al tempo stesso fornire la risposta scientifica e formativa alla domanda d'innovazione e sviluppo del Mezzogiorno.

Sarà opportuno, dopo l'approvazione di questo piano, approfondire la materia anche su queste strutture aggiuntive.

Il discorso non può chiudersi senza affrontare un argomento delicato: tra le fonti di finanziamento, specialmente de-

stinate al Centro-Sud e indicate nella « Relazione del Ministro al piano quadriennale » (p. 19) vengono inclusi anche gli stanziamenti previsti nel bilancio del M.I.S.M.

L'argomento in oggetto è stato trattato in molti degli interventi succedutisi nel corso della discussione ed è emersa una linea comune consistente in ciò che gli interventi straordinari dovranno comunque essere aggiuntivi rispetto agli interventi ordinari.

Preso atto, pertanto, che la proposta di piano avvia soltanto un processo di riequilibrio del sistema — va ribadito che è lo stesso Ministro ad ammetterlo con molta onestà — e che, ciò nonostante, il piano stesso va approvato e soprattutto attuato con rapida gradualità, occorre ora affrontare il problema delle condizioni affinché ciò avvenga.

Della condizione principale, soprattutto per evitare discrasie temporali, si è già detto.

Va solo aggiunto, a quanto scritto in precedenza, che nelle more della discussione, è stato presentato al Senato della Repubblica, per iniziativa del senatore Bompiani, un disegno di legge che recepisce quasi alla lettera il contenuto di quello predisposto dal Ministro della pubblica istruzione e sottoposto in modo informale all'esame della Commissione.

Sulla nuova procedura si è riscontrato — anche da parte dei Senati Accademici — un consenso pressoché generale, solo rappresentandosi da alcuni deputati l'esigenza che vengano eventualmente introdotti elementi di carattere temporale.

Scendendo ad una specificazione maggiore, occorrerà che sul piano operativo si proceda oltre che alla rapidissima approvazione del disegno di legge, alla introduzione in esso di una norma transitoria che, in prima applicazione, dia immediata attuazione al piano. Se, infatti, ciò non avvenisse potrebbe essere necessario un nuovo passaggio parlamentare, atteso il disposto contenuto nel primo comma dell'articolo 2 del progetto Bompiani. Quanto si è ora ora proposto può sem-

brare, almeno all'apparenza, non in armonia con le ipotesi di soluzione innanzi prospettate al paragrafo 2 privilegiando lo strumento del decreto-legge. In realtà non è così.

Non v'è dubbio che la strada migliore resta quella del disegno di legge contenente anche la norma transitoria relativa all'attuazione di questo piano quadriennale. Dovrà essere il Governo, al momento dell'approvazione della proposta di piano a valutare lo stato dei lavori parlamentari con riguardo al disegno di legge Bompiani e decidere di conseguenza, tenendo presente solo che questa Commissione ribadisce l'auspicio che il piano, fermo restando il criterio delle gradualità, possa essere attuato fin dal momento dell'approvazione nella sua interezza.

La seconda indicazione, emersa nella totalità degli interventi, è quella relativa alle risorse.

Si è già detto che le indicazioni contenute nel piano sono carenti soprattutto in ordine alle risorse finanziarie.

L'esperienza del recente passato fanno di questa condizione un momento centrale e decisivo per un corretto avvio del piano. Ed il riferimento non va tanto alle addizioni proposte per le Università già esistenti, quanto e soprattutto all'istituzione dei nuovi poli universitari.

Espresso in termini secchi il principio da enunciare è il seguente: niente di nuovo può essere attivato senza l'accertamento previo delle risorse finanziarie, edilizie e di personale.

L'osservazione si estende anche alle risorse assicurate dagli enti locali: troppo spesso, questi ultimi, pur di ottenere insediamenti universitari nuovi nel territorio di propria competenza, hanno fornito indicazioni e hanno formulato promesse che non hanno trovato, all'atto pratico, attuazione alcuna.

La Commissione intende richiamare la particolare attenzione del Ministro su questo punto, ad evitare il prodursi di conseguenze dannose sull'intero sistema universitario italiano e sulle stesse comunità locali.

Così come, in modo opposto e simmetrico, la Commissione ha rilevato l'esistenza di strutture universitarie assolutamente improduttive, per assenza di iscritti o per numero di iscritti risibile. Anche su questo punto, la Commissione intende richiamare l'attenzione del Ministro affinché proceda alla soppressione di tali strutture, così come è avvenuto in altri contesti nazionali.

La terza condizione è quella relativa alla rapida approvazione degli altri progetti di legge già all'esame del Parlamento. Dalla discussione è emersa una notazione comune: per poter essere compiutamente attuato il piano necessita di alcuni supporti legislativi, che colmino lacune antiche. E se questa notazione si è riferita di preferenza al disegno di legge sul diritto allo studio come strumento indispensabile per avviare il riequilibrio, è risultato altrettanto chiaro che riforma degli ordinamenti didattici e legge sul personale non docente rappresentano supporti indispensabili al successo di questa operazione, importante sì, ma la tempo stesso assai rischiosa.

Risulta altrettanto chiaro che questa notazione riguarda il Governo in minima parte, che essa si rivolge — quasi a mo' di autorichiamo — al Parlamento e al suo impegno di varare con speditezza e con priorità il pacchetto legislativo descritto al paragrafo 2.

La quarta condizione concerne più in particolare l'amministrazione che dovrà gestire il piano e si articola in una serie di raccomandazioni:

1) nessuna addizione dovrà essere attivata senza l'individuazione precisa dello *standard* minimo di risorse con particolare riguardo ai mezzi finanziari, all'edilizia, al personale docente e non docente. Sarebbe, anzi, auspicabile che il Ministro, subito dopo l'approvazione del piano predisponesse una sorta di « piano generale di attuazione », richiedendo a quelle università che hanno assicurato di essere in grado di attivare le nuove addizioni l'inventario preciso dei mezzi disponibili;

2) l'erogazione delle risorse dovrà essere graduato nel tempo con l'indicazione dei criteri di ripartizione: e ciò in ossequio a quel principio di obiettività che è o dovrebbe essere cardine dell'azione amministrativa.

Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla distribuzione dei posti di personale docente e non docente, se si vogliono correggere due storture del sistema universitario italiano: quella della abnorme concentrazione dei docenti in poche Università senza che ciò sia giustificato da necessità didattiche — si pensi che la politica delle assegnazioni ha prodotto la singolare e innaturale proliferazione di insegnamenti la cui autonomia scientifica è nulla — e quello del depauperamento ciclico delle cosiddette università non residenziali.

Si è detto innanzi che i capitoli generali del piano sono rivolti a due finalità: l'istituzione di nuove Università nelle zone individuate dalla legge 590/82 e il potenziamento dell'esistente.

Prima di passare alle indicazioni concrete, appare opportuno puntualizzare alcune questioni generali di carattere preliminare, che hanno una propria rilevanza all'interno del disegno complessivo e che possono spiegare alcune decisioni:

a) è da condividersi l'opinione, emersa anche nei pregevoli pareri del CUN, secondo la quale non può essere accolta in questo piano alcuna richiesta di trasformazione delle Facoltà di Magistero in Facoltà di Lettere e filosofia. Non si ignorano i termini sostanziali del problema, ma ci si rende del pari conto dell'esigenza di una più approfondita deliberazione di essi date le connessioni evidenti con un'altra spinosa questione, qual è quella della riforma della scuola secondaria superiore. Si auspica, pertanto, che il Ministro avvii un confronto più deciso nel mondo accademico sì che si possa pervenire in tempi brevi all'esame di proposte operative;

b) è da condividere nella sostanza, l'opinione del CUN circa la difficoltà di

attivare immediatamente quelle Facoltà o quei corsi di laurea che sono ancora privi di contenuti disciplinari ben delineati, pur apprezzandosi alcune proposte — come ad esempio quella relativa al corso di laurea in scienza delle comunicazioni — si ritiene che l'avvio di essi debba essere subordinato all'emanazione di una tabella ministeriale;

c) un problema delicato è quello della distribuzione fuori della sede centrale di corsi di laurea, di Facoltà e di scuole dirette a fini speciali: problema che può riassumersi nella scelta tra monocentrismo e policentrismo.

L'osservazione riguarda, in particolare, due delle regioni espressamente indicate nell'ultimo comma dell'articolo 2 L. 590/82 — Piemonte ed Emilia Romagna — e la Lombardia.

Il decentramento di strutture universitarie in un'area vasta appartiene né all'esperienza italiana — ove si eccettui l'insediamento abruzzese —, né, meno che mai, a quella internazionale. Sarebbe un fuor d'opera richiamare in questa sede le ragioni di sostanza che militano a favore del monocentrismo ovvero, se si vuole, di una sostanziale compattezza fisica dell'insediamento universitario.

Ciò non significa ignorare le esigenze di quelle comunità insediate in zone significative dal punto di vista territoriale e prive di atenei. Ciò equivale semplicemente a ribadire che in tutte le regioni in cui la soluzione policentrica è stata proposta, essa deve intendersi come propedeutica alla creazione di un polo universitario autonomo, anche se diffuso in un territorio limitato e sempre che si verifichino le condizioni per la concessione dell'autonomia: esempio emblematico è quello dell'Emilia Romagna, nell'ambito del quale le città di Cesena, Forlì, Ravenna possono costituire, data la limitatezza delle distanze chilometriche, un'aggregazione plausibile. E la stessa considerazione può valere per la zona nord della Lombardia. Qualche perplessità sussiste invece per l'insediamento proposto ad Alessandria — dove peraltro risulta misteriosa l'attivazione di un corso di laurea

attesa l'inesistenza di una legge *ad hoc* — la quale si trova a notevole distanza dalle città di Novara e Vercelli.

Prima di passare alla elencazione delle indicazioni operative, appare opportuno aggiungere l'esposizione dei criteri che hanno ispirato le modifiche, invero assai limitate, che si suggerisce di apportare alla proposta di piano presentata dal Governo, con l'avvertenza che esse debbono essere lette in insieme con quelle sopra esposte:

a) vere e proprie addizioni, peraltro assai limitate, rispondono ad uno degli obiettivi indicati dalla legge 590/82, e, più in particolare, al riequilibrio disciplinare nord — sud;

b) allo stesso principio si ispira la proposta di istituire senza indugio, e cioè senza passare attraverso fasi istitutive intermedie, il politecnico che si vuole allocare nella area pugliese e per la precisione nell'area compresa tra le città di Bari, Lecce e Taranto. A tal uopo appare opportuno prevedere la istituzione di un secondo politecnico da insediare nella regione Campania e più precisamente nella zona di utenza dell'università di Salerno;

c) per le altre addizioni, in misura limitatissima, si è ritenuto di procedere con il metodo della compensazione, tenendo presenti le richieste delle singole sedi universitarie, nonché una serie di altri criteri, quali, ad esempio, le potenzialità dell'utenza;

d) soprattutto per i poli decentrati, si è ritenuto di operare una più razionale distribuzione delle aree disciplinari sul territorio interessato;

e) nessuna soluzione operativa si è proposta per un'altra delle priorità indicate dalla legge, e cioè per le megauniversità di Roma e di Napoli, mentre invece una qualche proposta si è avanzata per il decongestionamento del politecnico milanese.

Attesi questi criteri, si intende riprendere in questa parte finale il discorso sulle risorse: appare chiaro infatti che per ottemperare allo spirito del provvedimento legislativo del 1982, occorra priori-

tariamente destinare le risorse disponibili al raggiungimento degli obiettivi dal provvedimento stesso indicati e cioè nell'ordine: 1) creazione dei poli universitari nelle regioni Piemonte, Emilia Romagna, Campania e Puglia nonché per il decongestionamento della Lombardia; 2) riequilibrio nord — sud; 3) addizioni delle sedi universitarie già esistenti.

Il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Luigi COVATTA rileva che, considerato che il parere che la Commissione dovrà emettere avrà una volta adeguate le procedure-carattere vincolante, sarebbe auspicabile che esso fornisse indicazioni puntuali.

In secondo luogo, sottopone alla Commissione l'opportunità che questa si esprima sul problema del personale docente, sottolineando la necessità di una tempestiva modifica delle norme relative alla permanenza in sede dei docenti di prima nomina, così da evitare l'affollamento nelle università residenziali ed il conseguente depauperamento nelle università non residenziali. È senza dubbio la mancata risoluzione di questo problema che, specie nel Sud, ha condizionato lo scarso sviluppo delle nuove università.

È perciò opportuno — e risponde ad una ineliminabile esigenza di programmazione — che siano regolati non soltanto i flussi degli studenti ma anche quelli dei docenti.

Il relatore Vincenzo BUONOCORE concorda con il sottosegretario Covatta sul fatto che il vero problema delle università italiane è proprio quello del personale docente; l'attuale normativa, che prevede per i corsi di laurea di nuova istituzione un regime per certi aspetti particolare, favorisce infatti l'esodo dalle piccole alle grandi università.

Condivide pertanto la necessità che siano fissati criteri che consentano di regolare sia i flussi di domanda che quelli dell'offerta di istruzione universitaria, consapevole che la stabilità del corpo docente è una condizione essenziale per assicurare lo sviluppo e il potenziamento

delle singole università ed è quindi disponibile ad integrare in tal senso la sua proposta.

Il Presidente Costante PORTATADINO, nel convenire sull'opportunità che la Commissione formuli una raccomandazione al Governo per stabilire criteri che assicurino la stabilità del corpo docente. Quanto al carattere vincolante o meno, del parere che la Commissione si accinga ad esprimere si valuterà in seguito nell'ambito della legge di riforma delle metodologie di approvazione del piano, sia, in via transitoria sarà riconosciuta vincolatività tael parere ovvero se le indicazioni in concomitanza saranno recepite dalla legge stessa.

Il relatore Vincenzo BUONOCORE ribadisce la necessità che il Piano assicuri il riequilibrio del rapporto tra docenti e studenti che è attualmente del tutto svantaggioso per le università medie e piccole; l'assegnazione del personale docente dovrebbe perciò d'ora in poi rispondere a criteri di oggettività.

Il deputato Sergio SOAVE sottolinea l'opportunità che nel parere la Commissione ribadisca la necessità di una più oculata manovra di politica amministrativa delle università.

Il relatore Vincenzo BUONOCORE, ripendendo il suo intervento, dopo aver ampiamente illustrato i criteri, che la sua proposta di parere che si riserva di formalizzare sintetizzerà i criteri sui quelli illustrati e su tale base formulerà anche sulla scorta dei suggerimenti avanzati dagli intervenuti al dibattito alcune proposte di modifica su aspetti specifici che complessivamente integrano la proposta del Governo nei termini seguenti:

#### GEMMAZIONI

##### PIEMONTE

Dall'Università di Torino:

##### 1) NOVARA:

a) facoltà di medicina e chirurgia, con coeva soppressione dell'omologo Corso di laurea esistente a Vercelli;

b) facoltà di Economia e Commercio;

c) Corso di laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche.

##### 2) ALESSANDRIA:

a) facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;

b) facoltà di giurisprudenza;

c) facoltà di scienze politiche.

##### 3) VERCELLI:

a) facoltà di lettere e filosofia;

Dal Politecnico di Torino:

b) facoltà di ingegneria

#### EMILIA ROMAGNA

Dall'Università di Bologna:

##### 1) CESENA:

a) Corso di laurea in scienze dell'informazione, da intendersi come intero Corso di laurea con tale indirizzo;

##### 2) FORLÌ:

a) Corso di laurea in scienze politiche ad indirizzo politico-internazionale, da intendersi come attivazione dell'intero Corso di laurea;

b) scuola superiore di lingue moderne per interpreti e traduttori, da modellarsi su quella esistente presso l'Università Trieste.

##### 3) RAVENNA:

a) Corso di laurea in scienze ambientali con indirizzo marino;

b) scuola diretta a fini speciali per archivisti;

##### 4) RIMINI:

a) scuola di relazioni sociali e del lavoro ad indirizzo turistico.

#### CAMPANIA

In ordine a questa regione il problema del riequilibrio territoriale si somma a quello del decongestionamento dell'Ateneo

Fredericiano. Le indicazioni di carattere territoriale emanate dalla regione Campania postulavano la creazione di due nuove università: la prima preordinata alla riduzione del sovraffollamento dell'università di Napoli da insediarsi nella zona orientale della città lungo la direttrice per Caserta; e la seconda al servizio delle zone interne da allocarsi nell'area beneventana.

In ordine a questi problemi la proposta di piano non contiene indicazioni precise con riguardo al secondo ateneo metropolitano, limitandosi a sottolineare due obiettivi: *a)* quello del potenziamento delle strutture esistenti con una migliore dislocazione delle sedi attuali; *b)* quello dell'istituzione di un secondo polo metropolitano con strutture urbane. Quanto all'ateneo da istituirsi nelle zone interne, l'indicazione è per un insediamento nella città di Benevento con gemmazione dall'Università di Salerno.

Ritornando all'ateneo metropolitano, in epoca successiva all'incardinamento della proposta di piano presso la Commissione è pervenuta, a firma del Rettore dell'Università partenopea, una lettera alla quale era allegata una convenzione di fusione fra l'ateneo Fredericiano e l'Istituto Universitario Navale, in funzione della creazione di una seconda università metropolitana.

Per quanto riguarda l'università delle zone interne le proposte sono le seguenti:

A) dall'Università di Salerno:

1) BENEVENTO

*a)* facoltà di scienze economiche e sociali con i Corsi di laurea in scienze bancarie e assicurative e in scienze statistiche e attuariali;

*b)* facoltà di ingegneria con il Corso di laurea in ingegneria informatica;

#### PUGLIA

A) Dall'Università di Bari:

1) FOGGIA:

*a)* facoltà di agraria con Corso di Laurea in scienze delle preparazioni alimentari;

*b)* facoltà di economia e commercio;

*c)* facoltà di giurisprudenza.

2) TARANTO

*a)* facoltà di ingegneria con Corso di laurea in difesa del suolo e programmazione del territorio;

*b)* facoltà di scienze dell'ambiente e territorio con Corso di laurea in scienze biologiche ad indirizzo marino ed oceanografico. (La proposta di piano prevedeva la gemmazione di questo Corso di laurea dall'Università di Lecce. Esigenze di razionalità ed omogeneità, esigono la sostituzione dell'Università di Lecce con quella di Bari, attesa la circostanza che solo da quest'ultima può gemmare il Corso di laurea in difesa del suolo e programmazione del territorio.).

Occorre però fin da questo momento ribadire, anche con riguardo alle addizioni proposte per l'Università di Lecce che, ove il Governo accettasse l'immediata attivazione del politecnico i nuovi Corsi di laurea in ingegneria dovrebbero fin da questo momento confluire nel politecnico stesso.

#### VENETO

A) Dall'Università di Padova:

1) VICENZA

*a)* corso di laurea in ingegneria gestionale.

#### LOMBARDIA

A) Dall'Università statale di Milano:

1) COMO:

*a)* facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali con Corsi di laurea in fisica e chimica;

2) VARESE:

*a)* facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali con Corso di laurea in biologia.

## B) Dall'Università di Pavia:

## 1) VARESE:

- a) facoltà di medicina e chirurgia

## C) Dal politecnico di Milano:

## 1) COMO:

- a) Corso di laurea da definire della facoltà di ingegneria.

## 2) MILANO:

- a) nuovi insediamenti delle facoltà di ingegneria e di architettura nell'area della Bovisa.

## NUOVE ADDIZIONI

## PIEMONTE

## A) Università di Torino:

- 1) Corso di laurea in psicologia presso la facoltà di Magistero;

- 2) Corso di laurea in scienza delle comunicazioni presso la facoltà di lettere e filosofia.

## B) Politecnico di Torino:

- 1) Corso di laurea in ingegneria informatica;

- 2) Corso di laurea, in ingegneria gestionale.

## EMILIA ROMAGNA

## A) Università di Bologna:

- 1) facoltà di psicologia.

## B) Università di Ferrara:

- 1) facoltà di architettura;
- 
- 2) completamento della facoltà di ingegneria con istituzione del triennio e scorporo del biennio esistente presso la facoltà di m.f.n.

## C) Università di Modena:

- 1) completamento della facoltà di ingegneria con attivazione dei corsi di laurea in ingegneria dei materiali e ingegneria informatica.

## D) Università di Parma:

- 1) corso di laurea in scienze ambientali ad indirizzo terrestre presso la facoltà di scienze m.f.n.

- 2) trasformazione della facoltà di magistero in facoltà di lettere e filosofia.

## LOMBARDIA

## A) Università di Milano statale:

- 1) Corso di laurea in economia e commercio presso la facoltà di scienze politiche.

- 2) Corso di laurea in scienze dell'ambiente e del territorio presso la facoltà di scienze m.f.n.

## B) Università di Pavia:

- 1) Corso di laurea in ingegneria informatica.

## C) Istituto universitario di Bergamo:

- 1) trasformazione dell'attuale denominazione di Istituto universitario di lingue e letterature straniere di Bergamo in università degli studi di Bergamo.

## D) Università di Brescia:

- 1) Corsi di laurea in ingegneria elettronica e in ingegneria delle tecnologie industriali con indirizzo gestionale.

- 2) corso di laurea in giurisprudenza presso la facoltà di economia e commercio.

## E) Politecnico di Milano:

- 1) Corso di laurea in ingegneria informatica

- 2) Corso di laurea in ingegneria delle telecomunicazioni.

## PUGLIA

## A) Università di Lecce:

- 1) Corso di laurea di storia e tutela dei beni culturali con indirizzi storico-artistico e musicali.

- 2) Facoltà di ingegneria con corso di laurea in ingegneria dei materiali ed ingegneria informatica.

3) Corso di laurea in scienza dell'ambiente e del territorio a indirizzo terrestre.

4) scuola diretta a fini speciali in economia del turismo.

B) Università di Bari:

1) facoltà di architettura;

2) istituzione del politecnico pugliese nel quale confluiranno le facoltà di ingegneria e di architettura dell'università di Bari nonché l'istituenda facoltà di ingegneria di Taranto.

### VENETO

A) Università di Padova:

1) facoltà di medicina veterinaria;

2) Corso di laurea in ingegneria informatica presso la facoltà di ingegneria.

B) Università di Verona:

1) facoltà di scienze m.f.n. con i corsi di laurea in biotecnologie agroalimentari e scienza dell'informazione.

C) Università di Venezia:

1) Trasformazione della facoltà di chimica industriale in facoltà di scienze m.f.n. con i seguenti Corsi di laurea: a) chimica industriale b) scienze ambientali; c) scienza dell'informazione.

### FRIULI VENEZIA GIULIA

A) Università di Trieste:

1) Corso di psicologia

B) Università di Udine:

1) Corso di laurea in lingue e letteratura dell'Europa orientale presso la facoltà di lettere;

2) trasformazione dell'attuale corso di laurea in conservazione dei beni naturali in facoltà autonoma.

### TOSCANA

A) Università di Firenze:

1) Corso di laurea in scienze statistiche, demografiche ed attuariali presso la facoltà di economia e commercio;

2) Corso di laurea in scienza delle informazioni presso la facoltà di scienze m.f.n.

B) Università di Pisa:

1) Corsi di laurea in ingegneria delle telecomunicazioni ed in ingegneria informatica presso la facoltà di ingegneria.

C) Università di Siena:

1) Corso di laurea in chimica (indirizzo organico – biologico) presso la facoltà di scienze m.f.n.

2) facoltà di ingegneria con Corso di laurea in ingegneria informatica;

3) Corso di laurea in lingue e letterature straniere presso la facoltà di lettere e filosofia.

4) Corso di laurea in scienze delle comunicazioni presso le facoltà di lettere e filosofia.

### UMBRIA

A) Dall'università di Perugia:

1) Corso di laurea in ingegneria dei materiali gemmato a Terni;

2) Scuola diretta a fini speciali in scienze turistiche gemmata ad Assisi.

### MARCHE

A) Dall'università di Ancona:

1) Corso di laurea in scienze biologiche con indirizzo in biologia marina ed oceanografia.

B) Dall'università di Camerino:

1) Facoltà di medicina veterinaria.

C) Dall'università di Macerata:

1) trasformazione del Corso di laurea in scienze politiche in facoltà di scienze politiche;

2) Corso di laurea in scienze economiche e bancarie presso la facoltà di scienze politiche.



**LAZIO**

Questa regione contiene al suo interno la più grande università della Repubblica e forse del mondo con 160.000 iscritti. Né dagli organi di Governo dell'Università né dagli organi di governo degli enti autarchici territoriali sono venute proposte per risolvere il gravissimo problema. nella relazione al piano si afferma che il Ministero ribadisce l'impegno di concertare con la regione, gli enti locali e gli organi accademici ulteriori interventi atti a determinare le condizioni più favorevoli per una più efficace azione didattica e scientifica.

**A) Università di Roma La Sapienza:**

1) Corsi di laurea in scienze dell'informazione e scienze e ingegneria informatica presso la Facoltà di ingegneria.

2) Sdoppiamento del corso di laurea in economia e commercio a Latina.

**B) Cassino:**

1) Corso di laurea in lingue e letterature straniere presso la Facoltà di magistero.

**C) Tuscia:**

1) Facoltà di economia e commercio con corso di laurea in economia aziendale.

**ABRUZZO****A) Università de L'Aquila:**

1) Facoltà di economia e commercio.  
2) Corso di laurea in ingegneria ambientale presso la Facoltà di ingegneria.

**B) Università di Chieti:**

1) Facoltà di farmacia.  
2) Facoltà di medicina veterinaria.

**MOLISE****A) Università di Campobasso:**

1) Corso di laurea in scienze della produzione animale presso la facoltà di agraria.

2) Corso di laurea in economia aziendale presso la facoltà di scienze economiche e sociali.

**BASILICATA****A) Università dsi Potenza:**

1) Corso di laurea in lettere classiche presso la Facoltà di lettere.

2) Corso di laurea in scienze della produzione animale presso la Facoltà di agraria.

3) Corso di laurea in scienze geologiche e geofisiche presso la Facoltà di scienze m.f.n.

4) Scuola diretta a fini speciali in geologia e sismologia con sede a Matera.

5) Scuola di specializzazione in archeologia a Matera.

**CAMPANIA****A) Università di Salerno:**

1) Facoltà di farmacia

2) Corso di laurea in economia aziendale presso la Facoltà di economia e commercio

3) Corso di laurea in scienza delle comunicazioni presso la facoltà di lettere e filosofia.

**CALABRIA****A) Università di Arcavacata:**

1) Facoltà di farmacia

2) Corsi di laurea in economia aziendale e in scienze statistiche attuariali presso la Facoltà di scienze economiche e sociali

**B) Università di Reggio Calabria:**

1) Facoltà di farmacia con il corso di laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche

## SICILIA

### A) Università di Messina:

- 1) Completamento del corso di laurea in ingegneria

### B) Università di Catania:

- 1) Facoltà di magistero mediante statizzazione dell'Istituto universitario di magistero

- 2) Corsi di laurea in scienze della preparazione alimentare e in scienze dell'informazione presso la Facoltà di scienze m.f.n.

### C) Università di Palermo:

- 1) Trasformazione del corso di laurea di scienze politiche in Facoltà autonoma

- 2) Corso di laurea in scienze forestali presso la Facoltà di agraria

- 3) Corso di laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche presso la facoltà di farmacia.

## SARDEGNA

### A) Università di Cagliari:

- 1) Corso di laurea di psicologia presso la Facoltà di magistero

- 2) Corso di laurea in ingegneria elettronica

### B) Università di Sassari:

- 1) Facoltà di economia e commercio.

Il Presidente Costante PORTATADINO rinvia a domani il seguito dell'esame.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

### IN SEDE CONSULTIVA

MERCOLEDÌ 12 APRILE 1989, ORE 11,45. —  
*Presidenza del Presidente* Giuseppe BOTTA.  
— Interviene il sottosegretario di Stato ai  
lavori pubblici, Marte Ferrari.

#### Disegno di legge:

**Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale (3325-ter).**

(Parere, ai sensi dell'articolo 93, comma 3-bis, del regolamento alla II Commissione).

*(Esame e conclusione).*

Il relatore Gian Franco ROCELLI, sottolinea che gli articoli 13, 14 e 15 del disegno di legge nel loro complesso introducono rilevanti innovazioni che si inseriscono nella complessa normativa vigente volta a reprimere il fenomeno mafioso. In quest'ottica l'articolo 13, che sostituisce il primo comma dell'articolo 10-*quinqies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, prevede che anche il concessionario di opere e servizi pubblici, analogamente al pub-

blico amministratore, funzionario o dipendente dello Stato o di altro ente pubblico, che acconsenta la conclusione di contratti e subcontratti senza rispettare l'articolo 10 della legge n. 575 del 1965, è punito con la reclusione da 2 a 4 anni. La nuova disposizione, che va considerata indubbiamente positiva, contempera due esigenze: da un lato amplia il novero dei soggetti interessati dalla norma comprendendo, come detto, anche i concessionari; dall'altro, con l'eliminazione della previsione relativa all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, attenua le grosse conseguenze prevalentemente disposte nella ipotesi di violazione della norma.

L'articolo 14, con l'aggiungere, dopo l'articolo 10-*quinqies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, l'articolo 10-*sexies*, introduce delle rilevanti novità che possono essere valutate positivamente anche se, al riguardo, occorre tenere presenti talune considerazioni. La disposizione prevede, al comma 1, che la pubblica amministrazione, prima di rilasciare provvedimenti autorizzativi o concessori, ovvero approvare, stipulare o autorizzare contratti e subcontratti, deve acquisire idonea certifi-

cazione da parte del soggetto interessato. Al riguardo esprime parere negativo circa la previsione, fortemente penalizzante, secondo cui la certificazione riguarda anche la sussistenza « tout-court » di procedimenti di prevenzione in corso. Ritiene, infatti, opportuno mantenere, al riguardo, l'impianto normativo vigente che considera, correttamente, l'esistenza di procedimenti di prevenzione in corso rilevante ai fini della sospensione dall'Albo nazionale dei costruttori, solo quando il tribunale ritenga sussistano motivi di particolare gravità (cfr. articolo 10, comma 2, legge n. 575 del 1965). Circa i contenuti dei commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo in parola esprime parere favorevole. Con riferimento, però, alla disposizione del comma 3 un giudizio favorevole è subordinato al fatto che la certificazione in caso di concessione possa essere rilasciata, oltre che su richiesta dell'amministrazione o ente pubblico interessati, anche a richiesta del concessionario pubblico o privato, senza differenziazione alcuna quanto alla sua qualificazione. In relazione al comma 6 va valutata positivamente la facoltà riconosciuta all'interessato di richiedere direttamente alla Prefettura la necessaria certificazione; tuttavia — considerato che la logica della norma sembra essere quella di uno snellimento delle procedure — non ritiene necessario subordinare il rilascio della certificazione ad una specifica motivazione, dato che la stessa reintrodurrebbe, assieme ad un'implicita valutazione discrezionale, anche conseguenti aggravii procedurali. Inoltre, sempre nell'ottica di semplificare le procedure, ma perseguendo nel contempo un rafforzamento della incisività dei controlli, considera opportuno introdurre una modifica volta ad attribuire alla certificazione valenza temporale predeterminata. Analogamente a quanto avviene, in genere, per tutte le certificazioni si ritiene utile, infatti, attribuire a quella in parola validità anche qui il riferimento a tali procedimenti in corso per ricondurre l'applicazione alle sole misure rilevanti ai fini della sospensione dell'iscrizione negli Albi degli appaltatori o fornitori pubblici.

Con riferimento poi a quanto indicato nel comma 8 esprime parere contrario alla creazione di un regime differenziato di accertamento a seconda se trattasi di soggetto pubblico o privato. In relazione, invece, ai commi 9, 10, 11, 12 e 13 esprime un parere sostanzialmente favorevole a condizione che al comma 9 l'importo di 100 milioni di lire per la stipulazione e l'approvazione dei contratti di cui all'articolo 10 nonché per le concessioni di costruzione e di costruzione e gestione, quello di 30 milioni di lire per l'autorizzazione ai subcontratti, cessioni e cottimi, quello di 50 milioni di lire per la concessione di contributi, finanziamenti e mutui agevolati, siano elevati rispettivamente a 200, 100 e 1200 milioni di lire. Ritiene poi che la facoltà prevista, al comma 13, di verificare, anche in corso d'opera, il perdurare dei requisiti previsti dalla presente legge per l'affidamento dei lavori debba essere riconosciuta più che al Ministero dei lavori pubblici alla pubblica amministrazione committente o concedente.

I correttivi da apportare al comma 9 soddisfano, essenzialmente, ad una esigenza di carattere pratico qual è, appunto, quella di agevolare il ricorso alla dichiarazione dell'interessato di « non mafiosità », successivamente verificabile, per importi prestabiliti ed esigui quali quelli in parola. Ragioni di ordine pratico, oltrechè di ripartizione dei poteri tra amministrazioni centrali, regioni ed enti locali, inducono a ritenere necessaria anche una modifica del comma 13: la funzione di controllo, infatti, non può essere attribuita genericamente al Ministero dei lavori pubblici, ma, più correttamente, alle amministrazioni interessate.

Infine, è favorevole all'articolo 15 se integrato con una possibilità di graduazione in previsione della specifica fattispecie, non tralasciando la possibilità di sospensione dall'albo.

In conclusione ritiene che debbano essere apportate le seguenti modifiche:

All'articolo 14, primo comma, sopprimere le parole da: « ai fini della applica-

zione.... » fino a: « ...di prevenzione in corso ».

All'articolo 14, terzo comma, dopo le parole: « ...stipulati da un... » e prima di: « ...concessionario... » sopprimere la parola: « pubblico ».

All'articolo 14, terzo comma, dopo le parole: « ... a richiesta del » e prima di: « ... concessionario ... » sopprimere la parola: « pubblico ».

All'articolo 14, sesto comma, dopo le parole: « ...su richiesta » e le parole: « ...del privato » sopprimere le parole: « ...specificatamente motivata... ».

All'articolo 14, sesto comma, aggiungere dopo le parole: « ...incaricata di ritirarla. » le seguenti parole: « La certificazione è valida per tre mesi dalla data del rilascio e può essere esibita anche in copia autenticata, ai sensi dell'articolo 14, legge n. 15 del 1968 ».

All'articolo 14, settimo comma, dopo le parole: « ...della misura di prevenzione... » aggiungere: « che comporti la sospensione dell'iscrizione agli albi di appaltatori di opere o di forniture pubbliche e all'Albo nazionale dei costruttori... ».

All'articolo 14, sopprimere l'ottavo comma.

All'articolo 14, , nono comma, lettera b) sostituire le parole: « ...100 milioni di lire » con le parole: « ...200 milioni di lire ».

All'articolo 14, nono comma, lettera c) sostituire le parole: « ...50 milioni di lire » con le parole: « ...100 milioni di lire ».

All'articolo 14, nono comma, lettera d) sostituire le parole: « ...50 milioni di lire » con le parole: « ...100 milioni di lire ».

All'articolo 14, tredicesimo comma, sostituire le parole: « ...Ministero dei lavori pubblici... » con le parole: « pubblica amministrazione committente o concedente... ».

Raccomanda alla Commissione un serrato dibattito per evitare ogni possibile intralcio ai lavori della Commissione giustiziana.

Il deputato Francesco SAPIO sottolinea l'importanza che riveste questo disegno di legge per materie già all'attenzione della Commissione. Si tratta di evitare che i regimi degli appalti e dei subappalti possano diventare fattori inquinanti della vita pubblica. Si dichiara sostanzialmente d'accordo con le considerazioni svolte dal relatore in merito all'articolo 13. Propone all'articolo 14 di disciplinare diversamente il sistema delle certificazioni al fine di assicurare l'adeguata trasparenza delle procedure, di sopprimere l'ottavo comma lì dove si discrimina tra le società a partecipazione statale e le altre, paventando il pericolo che nelle prime si possano verificare infiltrazioni mafiose. Al comma 9 esprime perplessità in ordine alla valutazione del relatore di elevare i valori indicati alle lettere b), c), e d), che esonerano dalla presentazione delle certificazioni richieste. Propone, al contrario del relatore, di specificare che il valore deve essere determinato complessivamente. Propone di aggiungere una norma per obbligare l'impresa aggiudicataria a comunicare tempestivamente alle amministrazioni appaltatrici eventuali modificazioni intervenute negli assetti proprietari, nella struttura d'impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi. Ritiene che si debba inoltre specificare che nelle ipotesi di lavoro la cui esecuzione comporti tempi superiori ad un anno le certificazioni siano richieste dalla stazione appaltante ogni sei mesi. Relativamente all'articolo 15 ritiene che si debba procedere ad una modifica complessiva dell'articolo 21 della legge n. 626. Propone la soppressione dell'articolo 15 che di fatto abbatte l'ammenda prevista per i subappalti o i cottimi senza autorizzazione. Ritiene che si debbano disciplinare diversamente le norme per le autorizzazioni che attualmente vengono rilasciate previ accertamenti dei requisiti di idoneità tecnica dei subappaltatori nonché del possesso da parte dei medesimi dei requisiti soggettivi per l'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori avendo le disposizioni suddette suscitato non pochi dubbi interpretativi e problemi di difficile applicabi-

lità anche in ordine della definizione vera e propria di subappalti e di cottimo con figure negoziali. Ritiene che anche nelle nuove approvazioni della legge di modifica delle discipline dei subappalti si possano introdurre alcuni principi del disegno di legge n. 3325-ter al fine di contribuire efficacemente alla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso. Illustra quindi le proprie proposte di modifica in ordine all'articolo 15 e le collegate norme di coordinamento:

*L'articolo 15 è così sostituito:*

« È fatto obbligo all'aggiudicataria dell'appalto di eseguire in proprio tutti i lavori compresi nel contratto di appalto per i quali ha l'iscrizione all'ANC, ovvero, nel caso di raggruppamenti, per le categorie nelle quali sono iscritte le imprese di essi facenti parte.

L'aggiudicante dell'appalto, nel redigere il programma dettagliato delle fasi lavorative dell'opera, è tenuta, pena il divieto al subappalto, ad evidenziare, alla stazione appaltante, per quali lavori o fasi lavorative chiederà l'autorizzazione per il subappalto stesso.

L'aggiudicataria potrà chiedere l'autorizzazione a cedere il lavoro a terzi solo e limitatamente a fasi di lavoro con alto contenuto di specializzazione che avrà precedentemente evidenziato nel progetto di costruzione.

Nella domanda di autorizzazione, l'aggiudicataria dovrà precisare la denominazione della ditta subappaltatrice. La domanda dovrà essere corredata da un attestato dal quale risulti che non esistono forme di controllo o di collegamento secondo quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile, tra l'aggiudicataria e/o le imprese facenti parte del raggruppamento, e inoltre dai seguenti documenti:

a) iscrizione all'ANC o equivalente Camera di commercio per imprese artigiane e/o cooperative;

b) posizione INPS-INAIL- Cassa edile;

c) numero dei lavoratori che presumibilmente saranno impiegati e mezzi d'opera dei quali si avvarrà per l'esecuzione della fase di lavoro affidata in subappalto;

d) prezzo pattuito, che non dovrà essere inferiore del 90 per cento a quello stabilito tra il conducente e l'aggiudicataria, verificabile dalle fatture di quietanza.

Nei modi e nelle forme previste dall'articolo 15 del CCNL Edili per il settore dell'industria, l'aggiudicataria comunicherà quanto sopra anche alle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative.

In fine, è fatto assolutamente divieto di cedere i lavori oltre al primo grado di affidamento.

L'ente appaltante non concederà autorizzazione a subappaltare fasi di lavoro oltre il 30 per cento dell'importo totale dell'appalto.

Ai fini della tutela della salute e della integrità fisica dei lavoratori, l'aggiudicataria dei lavori è tenuta a predisporre unitariamente alla progettazione di costruzione, il piano per la sicurezza del lavoro relativo all'intera esecuzione dell'opera e articolato per fasi lavorative.

Detto piano formerà parte integrante del contratto e sarà attuato dall'aggiudicataria anche nelle fasi di lavoro eventualmente ceduti a terzi.

Sapio.

#### ART. 15-bis.

Il secondo comma dell'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 è soppresso.

Sapio.

#### ART. 15-ter.

L'ultimo comma dell'articolo 23 della legge 13 settembre 1982, n. 646 è soppresso.

Sapio.

Il deputato Paolo MARTUSCELLI, intervenendo sull'articolo 15, non reputa sufficiente prevedere come deterrente esclusivamente la pena pecuniaria, considerando più efficace la sospensione dell'iscrizione all'Albo delle imprese. Si dichiara d'accordo con il deputato Francesco Sapia nel prevedere che il subappalto possa essere disposto per una sola volta e per opere specializzate. Per quanto concerne il tetto di spesa ritiene che debba essere limitato al 75 per cento anziché al 90 per cento, così come previsto. Pone il problema delle consegne derivanti dalle certificazioni richieste, con particolare riferimento al certificato dei carichi pendenti. Per questo motivo ritiene necessario disporre una omogeneità di direttive.

Illustra, quindi, le seguenti condizioni da apporre al parere:

*All'articolo 14, al comma 13, aggiungere in fine il seguente periodo: Alla predetta verifica possono altresì procedere le altre amministrazioni o enti pubblici commit-*  
*tenti o concedenti.*

Martuscelli.

*All'articolo 15, aggiungere in fine le seguenti parole: a seconda del valore dell'appalto, della gravità dell'infrazione o della recidiva.*

Martuscelli.

*All'articolo 15, al comma 1, aggiungere al termine del primo periodo il seguente: L'amministrazione appaltante è tenuta a richiedere la sospensione dall'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori per un periodo non inferiore a tre mesi.*

Martuscelli.

Il relatore, Gian Franco ROCELLI, osservando che si sta dando un parere rinforzato ai sensi dell'articolo 93, comma 3-bis, del regolamento e non riformando la disciplina dei subappalti, riafferma la necessità che si pongano le giuste premesse perché non ci si trovi successivamente in

difficoltà disponendo un nuovo regime della materia. Pur concordando nella sostanza con il deputato Sapia, ritiene che sia tuttavia caso di mantenere l'articolo 15 prevedendo la sospensione dell'iscrizione dall'Albo, e regolamentando la serie di sanzioni, modulandole rispetto alla gravità delle infrazioni commesse.

Sottolinea che, comunque, si renderebbe necessaria una discussione specifica in materia, anche con riferimento alle conseguenze derivanti dalle certificazioni richieste.

Il sottosegretario di Stato ai lavori pubblici, Marte FERRARI, ritiene che la Commissione possa giungere ad una proposta comune sulla base di quanto emerso dal dibattito. Si dichiara favorevole al mantenimento dell'attuale formulazione del comma 13 dell'articolo 14.

Su proposta del relatore, che accoglie indicazioni dei deputati Sapia e Martuscelli, la Commissione esprime quindi

#### PARERE FAVOREVOLE

alle seguenti condizioni:

*all'articolo 14, comma 1, sopprimere le parole da: ai fini dell'applicazione fino a: di prevenzione in corso;*

*all'articolo 14, comma 3, dopo le parole: stipulati da un e prima di: concessionario sopprimere la parola: pubblico;*

*all'articolo 14, comma 3, dopo le parole: a richiesta del e prima di: concessionario sopprimere la parola: pubblico;*

*all'articolo 14, comma 6, tra le parole: su richiesta e le parole: del privato sopprimere le parole: specificatamente motivata;*

*all'articolo 14, comma 6, dopo le parole: incaricata di ritirarlo aggiungere le seguenti parole: La certificazione è valida per tre mesi dalla data del rilascio e può essere esibita anche in copia autenticata, ai sensi dell'articolo 14, della legge 4 gennaio 1968, n. 15.;*

*all'articolo 14, comma 7, dopo le parole: della misura di prevenzione aggiungere le seguenti parole: che comporto la*

sospensione dell'iscrizione agli albi appaltatori di opere o di forniture pubbliche e all'Albo nazionale dei costruttori;

*all'articolo 14, il comma 8 è soppresso;*

*all'articolo 14, comma 13, aggiungere il seguente periodo: Alla predetta verifica possono altresì procedere le altre amministrazioni o enti pubblici, committenti o concedenti »;*

*all'articolo 15, comma 1, le parole: da un sesto a un terzo del valore sono sostituite dalle seguenti: da un sesto a un terzo del valore, a seconda del valore dell'appalto, della gravità dell'infrazione o della recidiva.;*

*all'articolo 15, è aggiunto il seguente comma:*

2. Al primo comma dell'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, al termine del primo periodo, è aggiunto il seguente: « L'amministrazione appaltante è tenuta a richiedere la sospensione dall'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori per un periodo non inferiore a tre mesi ».

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,30.

#### IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 12 APRILE 1989, ORE 14,30. — *Presidenza del Presidente* Giuseppe BOTTA. — Interviene il sottosegretario di Stato ai lavori pubblici Raffaele Costa.

**Seguito della discussione del testo unificato del disegno e delle proposte di legge:**

**Norme per un nuovo piano di edilizia residenziale pubblica (3097).**

(Parere della I, della II, della V e della VI Commissione).

**Botta ed altri: Norme per lo snellimento delle procedure di intervento per l'edilizia residenziale e per l'erogazione dei relativi flussi finanziari (330).**

(Parere della I, della II, della V e della VI Commissione).

**Ferrarini ed altri: Programma di edilizia cooperativa per la locazione (1040).**

(Parere della I, della II, della V, della VI e della XI Commissione).

**Ferrarini ed altri: Programmi per l'edilizia residenziale destinati alla locazione (1041).**

(Parere della I, della II, della V e della VI Commissione).

**Bulleri ed altri: Finanziamenti ed agevolazioni per programmi di edilizia convenzionata (1371).**

(Parere della I, della II, della V, della VI e della XI Commissione).

**Sapio ed altri: Proroga del piano decennale di edilizia residenziale pubblica per il biennio 1988-1989 (1372).**

(Parere della I, della V, della VI e della XI Commissione).

**Ferrarini ed altri: Norme a favore delle cooperative di abitazione e per la trasformazione delle cooperative a proprietà indivisa (2273).**

(Parere della I, della II e della V Commissione).

**Solaroli ed altri: Riconoscimento ai fabbricati dati in godimento ed in uso ai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa della qualità di beni strumentali e qualificazione del relativo reddito come reddito di impresa (3045).**

(Parere della V e della VI Commissione).

*(Seguito della discussione e rinvio).*

La Commissione passa all'esame del testo unificato.

Il deputato Luigi BULLERI rileva che, rispetto a quanto disposto in sede di Comitato ristretto, il relatore ha introdotto nel testo rilevanti variazioni, non tutte condivisibili. Sottolinea che, al momento del passaggio in sede legislativa, si era generalmente d'accordo sul carattere di proroga alla legge n. 457 che il provvedimento doveva avere. L'attuale testo, invece, rinnova la legislazione vigente in maniera non sempre condivisibile e soprattutto rispetto alle premesse di partenza. Sollecita una presa di posizione del Governo, soprattutto alla luce di talune notizie di stampa che attesterebbero l'esistenza di un disegno di legge riguardante l'edilizia abitativa. Ritiene poi che, rimanendo invariata ed insufficiente la provvista finanziaria, sia impossibile impostare una radicale riforma del settore. Oltre che carenti, i finanziamenti vengono destinati, a differenza del passato, ad una serie di scopi diversi, fatto che ne fa ri-



saltare ancor più l'esiguità. Reputa eccessiva la concentrazione di poteri in capo al ministro dei lavori pubblici, al CIPE ed al CER, con una corrispondente riduzione del potere di programmazione delle regioni. Ritiene un passo indietro l'assenza di previsioni di contributi in conto capitale e stima inaccettabile che per i soggetti aventi diritto al contributo l'unico vincolo posto sia quello della destinazione. Non condivide l'ampia discrezionalità in ordine alla determinazione dei contributi affidata al CIPE, che fa sfuggire la materia. Ritiene che debbano prevedersi contributi in conto capitale attraverso l'istituzione di un fondo di rotazione che garantisca la realizzazione dei progetti delle cooperative. Annunzia che la scorsa settimana il gruppo comunista ha presentato una risoluzione che impegna il Governo a favorire la risoluzione del problema fiscale. Ritiene comunque che si possa giungere rapidamente all'approvazione degli obiettivi iniziali; altrimenti, si corre il rischio di perdere il controllo della situazione.

Il Presidente Giuseppe BOTTA, prendendo atto della disponibilità del gruppo comunista, sottolinea lo sforzo svolto dal relatore nel tentativo di predisporre un provvedimento moderno che contemperi la necessità di agevolare le procedure, con i vincoli posti dalle esigenze finanziarie dello Stato.

Il deputato Guido D'ANGELO ritiene che ci si trovi di fronte ad un testo base dalle pregevoli caratteristiche, che non preclude ulteriori perfezionamenti che privilegino la rapidità degli interventi. Giudica importante aver previsto come centrale il miglioramento della qualità delle abitazioni e la concentrazione degli utenti nelle aree già urbanizzate, e il coinvolgimento di risorse pubbliche e private per il recupero dei vecchi centri. Si privilegiano, a ragione, anche le attività di ricerca e di studio che potranno condurre ad economie future negli interventi. Per questi, si dovranno evitare eventuali duplicazioni di previsioni, sveltendo le

procedure relative ai piani di recupero per i quali segnala la necessità di migliorare la definizione per evitare dubbi interpretativi. Apprezza, alla luce delle pregresse esperienze, la previsione di procedure più rapide per i programmi integrati che costituiscono, a suo giudizio, la più importante novità di questo testo soprattutto. Auspica, pertanto, una rapida approvazione del provvedimento, che avvia il tanto auspicato processo di riqualificazione dei centri urbani.

Il deputato Paolo MARTUSCELLI ritiene che si tratti di un importantissimo testo che, assurgendo a livello di legge di riforma del settore, consente di risolvere nodi importanti dei nostri centri abitati.

Il deputato Marisa BONFATTI PAINI rileva che il relatore ha tradotto importanti novità che necessitano di un adeguato approfondimento e che sono stati accantonati punti, a favore dei quali ci si era espressi in sede di Comitato ristretto. Ritiene che quelli attuali siano i presupposti idonei per avviare una radicale riforma del settore e segnala in proposito comunque l'inadeguatezza della provvista finanziaria. Lamenta che si sacrificino le competenze delle regioni in favore di un accentramento di potere nel Ministero dei lavori pubblici, nel CIPE e nel CER e che per gli alloggi degli investitori istituzionali manchi qualsiasi indicazione in merito ai prezzi di vendita ed ai diritti di prelazione degli inquilini. Ritiene pertanto necessario un ulteriore approfondimento.

Il deputato Settimo GOTTARDO rileva che i lavori della Commissione sono giunti ad un punto focale per gli interventi riguardanti l'edilizia abitativa. Esprime, inoltre, il proprio apprezzamento per il testo del relatore, reputando di primaria importanza il superamento di una disciplina provvisoria attraverso un regime che privilegi il recupero del patrimonio abitativo esistente. Sottolineando la difficoltà di determinare l'esatto am-

montare dei finanziamenti disponibili, propone che per la politica abitativa debba essere comunque consentita la possibilità di un approvvigionamento sul mercato internazionale del credito, così come già previsto per il settore agricolo. Ritiene, inoltre, che vi debba essere una maggior chiarezza sul ruolo da assegnare al sistema delle imprese e a quello delle cooperative per evitare che si finisca con il privilegiare il primo a scapito del secondo.

Il deputato Giuseppe CERUTTI, sottolineando lo sforzo compiuto dal relatore, osserva che l'attuale testo si confronta con importanti questioni politiche, quali, ad esempio, l'assenza di ogni intervento del Governo in tema di edilizia abitativa. Questo testo, che, date le premesse da cui è partito, risente della difficoltà di costituire una riforma di settore, è sicuramente pregevole e consente di realizzare importanti interventi in favore del recupero del patrimonio edilizio abitativo. A suo avviso, si dovrebbe concentrare al massimo lo sforzo sul recupero, incentivando ulteriormente forme di edilizia mista, intervenendo in favore dei comuni per avviare un salto di qualità nell'edilizia pubblica, tenendo conto delle nuove realtà. Ritiene, pertanto, che l'attuale possa essere una buona base di partenza, su cui lavorare proficuamente.

Il Presidente, Giuseppe BOTTA, propone che gli emendamenti siano presentati entro venerdì della prossima settimana, onde riservare al relatore alcuni giorni per riflettere su di essi.

Il relatore, Giulio FERRARINI replicando, si richiama alle notevoli difficoltà incontrate per le predisposizioni di questo testo. Osserva che si è partiti dalla necessità di disciplinare uno snellimento delle procedure che, via via, ha portato alla previsione di un intervento di ampia portata. Sarà certamente possibile migliorare il testo, ma assicura, comunque, di non aver modificato la sostanza di quanto disposto dal Comitato ristretto. Le modifiche sulle competenze del CIPE e

del CER discendono dalla necessità di tener conto delle richieste avanzate dalla Commissione bilancio e di aggiornare le previsioni della legge n. 457, che sono state la filigrana del testo per queste parti. Manifesta la propria disponibilità comunque a lavorare per le modifiche che si renderanno opportune. Sulla questione dell'affitto, ritiene che si debbano inserire gli elementi in grado di rilanciarne il mercato. Pur concordando sull'esiguità dei finanziamenti, sottolinea che si era convenuto di predisporre una legge efficace e funzionale indipendentemente dall'entità della provvista finanziaria. Sottolineando che vi è stata una serie di impegni assunti dal Governo rimasti senza risposta, ritiene che il confronto debba riguardare solo dati concreti e non quanto emerge da talune notizie di stampa difficilmente verificabili. Rileva in proposito, che, anche dal dibattito oggi svolto emerge l'esigenza di ampliare ulteriormente la materia di questo provvedimento. La contraddizione che in questo può essere colta è solo di carattere oggettivo, dipendendo dal difficile carico di lavoro svolto. Osserva che si dovranno chiarire i programmi integrati essendosi da taluni ritenuto che l'approvazione di questi da parte dei comuni fosse già un sufficiente elemento di garanzia: ritiene che modifiche ed aggiustamenti potranno essere disposti intervenendo sull'attuale impianto del testo.

Il sottosegretario di Stato ai lavori pubblici, Raffaele COSTA, sottolineando l'interesse del Governo per questo provvedimento, ritiene opportuno riflettere sul complesso delle osservazioni svolte per poter disporre un intervento organico alla luce della diretta chiamata in causa del Governo nella sua collegialità. Preannuncia la presentazione di emendamenti.

La Commissione approva quindi la proposta del Presidente relativa alla presentazione degli emendamenti entro il prossimo venerdì.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 16,30.

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

### IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 12 APRILE 1989, ORE 10,10. —  
*Presidenza del Vicepresidente Edda FAGNI.*  
— Intervengono il Ministro della marina mercantile, Giovanni Prandini e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero, Filippo Fiorino.

#### Disegno di legge:

**Disposizioni concernenti l'industria navalmecanica ed armatoriale e provvedimenti a favore della ricerca applicata al settore navale (3500).**

(Parere della I, della II, della IV, della V, della VI, della VII, della VIII, della X, della XI e della XII Commissione).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Il relatore Luciano FARAGUTI ricorda che la Commissione Bilancio ha espresso parere contrario sul disegno di legge n. 3500, indicando che talune disposizioni recherebbero oneri non quantificati e non coperti. Il 29 marzo scorso la Commissione trasporti, al termine di un articolato dibattito, ha deliberato di chiedere il

riesame del parere alla Commissione bilancio, dandogli mandato — in quanto relatore — di procedere alle verifiche necessarie per giungere a motivare adeguatamente la richiesta di riesame.

Oggi intende riferire alla Commissione sui risultati del mandato conferitogli il 29 marzo, per poi procedere a formalizzare la richiesta di riesame del parere.

Dalla commissione bilancio viene innanzitutto rilevato che la formulazione degli articoli 13 e 14, che prevedono interventi a favore della riconversione dell'industria navalmecanica, sembrerebbe immediatamente operativa e potenzialmente determinante oneri privi di copertura.

In realtà si tratta di indicazioni normative del tutto preventive che mirano a stabilire il quadro di riferimento giuridico entro il quale dovranno trovare attuazione in sede nazionale i regolamenti comunitari sugli interventi diretti ad attenuare le conseguenze restrittive determinate dalla VI direttiva CEE (come in quest'ultima prevista); interventi che d'altronde sono stati già avviati col regolamento del Consiglio CEE n. 2506/88 del

26 luglio 1988, e che saranno completati con l'adozione di un ulteriore regolamento sulle cosiddette misure sociali previste per un prossimo Consiglio dei ministri.

Gli articoli 13 e 14 si riferiscono pertanto ad un cofinanziamento di parte nazionale che consegue alla contribuzione comunitaria per i piani di riconversione o di chiusura dalle imprese del settore navalmeccanico; cofinanziamento la cui entità non è ancora possibile quantificare in modo preciso poiché non è ancora noto il dato comunitario. Per altro una volta definiti il piano giuridico e quello operativo (piani nazionali), base per la determinazione della CEE ai fini del contributo comunitario, si dovrà far fronte alla quota nazionale in via amministrativa, sia avvalendosi delle linee ordinarie di bilancio dello Stato, sia attraverso gli apporti che potranno essere disposti sul fondo di rotazione per il finanziamento delle normative comunitarie di cui alla legge n. 183 del 1987.

Appare evidente l'opportunità di non rinviare ad altra futura normativa la previsione di tali interventi, ma di dotare intanto l'amministrazione dello strumento giuridico necessario per realizzare gli obiettivi dei regolamenti comunitari e per usufruire dei relativi contributi.

Quanto all'articolo 33, deve essere precisato che la norma estende alle imprese di demolizione, ed a quelle di manutenzione di apparati motori marini, i contributi previsti dall'articolo 6 del disegno di legge in favore delle imprese di costruzione e riparazione navale, che effettuino investimenti per la razionalizzazione degli impianti ed altri analoghi fini. Si deve pertanto ritenere che l'articolo 33 consenta « anche » alle imprese di demolizione di « accedere » ai contributi di cui all'articolo 6, ed abbia inteso porre non oneri distinti per gli stessi benefici, ma oneri conglobati in un'unica voce di spesa, e quindi con la medesima quantificazione e copertura indicata nell'articolo 6.

La questione è puramente formale, perché mentre l'articolo 33 fa un corretto

rinvio all'articolo 6, quest'ultimo non richiama l'articolo 33. Il testo, va però letto nel combinato disposto delle due norme, secondo cui vale il principio che la copertura dell' prima norma comprende anche quella della seconda. In altre parole l'articolo 33, pur se collocato distintamente rispetto all'articolo 6, né fa concettualmente parte integrante: in tali termini il Ministro della marina mercantile ha assicurato che in sede di variazione di bilancio come previsto all'articolo 37, comma 6, formulerà le sue proposte al Ministro del tesoro per l'indicazione di un unico capitolo di spesa su cui graveranno entrambi gli oneri.

D'altra parte, che non ci sia problema sostanziale è confermato dalla natura facoltativa degli interventi previsti dall'articolo 6 (comprensivi anche di quelli di cui all'articolo 33), e non obbligatoria, a differenza delle disposizioni delle precedenti leggi di sostegno al settore.

È stata rilevata, ancora, la mancanza di quantificazione e di copertura delle spese recate dall'articolo 35, che estende il beneficio dello sgravio contributivo previsto dalla legge n. 430 del 1984 a favore delle navi trasferite nei compartimenti marittimi del Mezzogiorno nel periodo compreso tra il 1° settembre 1983 e il 31 ottobre 1988.

Per quanto riguarda la quantificazione possono richiamarsi le indicazioni fornite nella relazione tecnica: *a)* interessati al beneficio sono 1.200 lavoratori marittimi la cui retribuzione annua media è di 24 milioni circa, per un totale di 28 miliardi all'anno; *b)* poiché la media del contributo sulle predette retribuzioni, che non verrebbe più erogato allo Stato, è pari al 20 per cento, si ha la cifra di 5,6 miliardi innanzi indicata.

La copertura della spesa risulta assicurata dalle disponibilità recate dal fondo di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, cui fa rinvio l'articolo 4 del decreto-legge n. 276 del 1988, convertito in legge 12 novembre 1988, n. 492, come da ultimo confermato dal Ministero del lavoro.

La Commissione Bilancio ha poi rilevato che al comma 1 dell'articolo 37 non viene richiamato l'articolo 30, che prevede un minor gettito fiscale. In effetti per tale minore introito era stata considerata necessaria nell'originario testo del provvedimento la copertura di 1 miliardo per il 1988 (così come per il 1989 e 1990); in sede di stesura della norma da parte del Senato, tuttavia, è apparso inutile continuare a prevedere tale agevolazione fiscale per l'anno ormai decorso, e quindi prevedere la spesa e la relativa copertura al comma 1 dell'articolo 37, riguardante gli stanziamenti del 1988.

Non sussistono, dunque, problemi di natura sostanziale, mentre sotto l'aspetto formale risulta un'eccedenza di lire 1 miliardo nella copertura disposta dal comma 1 in quanto non ridotta di pari importo in relazione alla soppressione della previsione del beneficio per il 1988.

Comunque tale eccedenza costituirà necessariamente economia di bilancio in sede di applicazione della legge perché non attribuita né attribuibile agli altri capitoli di spesa.

La Commissione Bilancio rileva, ancora, l'opportunità di una riformulazione del comma 4 dell'articolo 37, per chiarire che si tratta di un solo limite di impegno di 65 miliardi [lettera *b*)], e che il limite (per lo stesso importo) di cui alla lettera *c*) non va considerato come un nuovo limite di impegno.

Al riguardo, occorre chiarire che la formulazione della lettera *c*) ha inteso sinteticamente riferirsi alla copertura della seconda annualità dello stesso limite di cui alla lettera *b*), e non ad un nuovo limite di impegno.

In tali termini, l'Amministrazione della marina mercantile provvederà in sede di proposta al Ministro del tesoro per l'articolazione dei capitoli di spesa.

Il deputato Silvano RIDI ritiene che i problemi relativi agli articoli 13 e 14 del disegno di legge n. 3500 meritino un ulteriore approfondimento. Le obiezioni che possono muoversi ai testi degli articoli in questione, infatti, non sono soltanto rela-

tive alla loro copertura finanziaria: nell'articolo 13, in particolare, si fa carico alle imprese di costruzione, riparazione e demolizione navale di attuare progetti relativi ad attività riguardanti, tra l'altro, la pesca, la nautica da diporto, il turismo, approdi per il traffico di cabotaggio, e così via. Ebbene, appare chiaro a chiunque che un'azienda che effettui attività di costruzione o di demolizione incontrerà notevolissime difficoltà a modificare le proprie finalità sociali nel senso indicato dagli articoli 13 e 14. Le osservazioni della Commissione bilancio vanno interpretate in modo più approfondito e complesso. Non ha senso chiedere una copertura se pur minima, per norme che fin d'ora si sa che non potranno avere pratica attuazione. Sarebbe invece più opportuno pensare di prevedere fin d'ora che non siano le aziende, bensì i loro azionisti, come nel caso dell'Iri per la Fincantieri, oppure altri enti pubblici, a provvedere ai progetti previsti dagli articoli 13 e 14, imboccando la stessa strada che si è deciso di percorrere per la ristrutturazione dell'industria siderurgica.

Il deputato Cesco Giulio BAGHINO, a proposito delle osservazioni del deputato Ridi, ricorda che le questioni sollevate dalla Commissione bilancio in riferimento agli articoli 13 e 14 del disegno di legge n. 3500 riguardano doverosamente soltanto i profili di copertura finanziaria. Sarebbe pertanto opportuno lasciare le questioni di merito alla sede propria della discussione degli articoli presso la Commissione trasporti.

Il deputato Mario CHELLA rileva innanzitutto con preoccupazione che sul problema della riforma del settore navalmeccanico si vanno accumulando pesanti ritardi, soprattutto per colpa del Governo, che in Commissione bilancio alla Camera ha rimesso in discussione — attraverso il rappresentante del Ministero del tesoro — quanto era già stato valutato e risolto nel corso dell'esame del provvedimento al Senato. Sottopone quindi all'attenzione del ministro la definizione delle questioni re-

lative al cosiddetto Renaval (cioè al piano di riconversione dell'industria navalmeccanica), e al problema del prepensionamento delle maestranze eccedenti. Si associa alle considerazioni del collega Ridi sulle scarse possibilità di attuazione pratica delle norme di cui agli articoli 13 e 14 nell'attuale formulazione. Sul problema particolare della copertura finanziaria, sollevato dal parere della Commissione bilancio, manifesta il proprio dissenso rispetto alle opinioni del deputato Faraguti: invece di affermare il carattere programmatico degli articoli 13 e 14, riservando il relativo finanziamento ad un momento successivo, sarebbe opportuno fornire fin d'ora una minima copertura finanziaria per i progetti previsti in tali disposizioni. Si manifesterebbe così in modo concreto l'interesse del Parlamento per le questioni affrontate dalle norme in discorso. La copertura potrebbe poi essere reperita nel bilancio del Ministero della marina mercantile, ove, secondo quanto consta da talune analisi, risultano ancora disponibili notevoli accantonamenti.

Il ministro Giovanni PRANDINI precisa di aver dato indicazioni ai propri uffici affinché provvedano entro la fine di giugno ad impegnare tutti gli stanziamenti previsti nel bilancio del dicastero per il 1989.

Il deputato Luciano FARAGUTI ricorda che l'ambito del mandato affidatogli il 29 marzo scorso era limitato al compito di accertare, previ contatti anche presso la Commissione bilancio, se vi fosse la possibilità di pervenire ad un superamento dei rilievi mossi da tale Commissione al testo del provvedimento.

Il deputato Cesco Giulio BAGHINO ritiene che se anche i rilievi formulati dalla Commissione bilancio trovassero fondamento in motivazioni ulteriori rispetto a quelle di mera copertura finanziaria, queste ultime potranno essere esplicitate soltanto quando detta Commissione si troverà ad esaminare la richiesta di riformulazione del parere. Come criterio di

metodo, pertanto, prima di addentrarsi ulteriormente nella discussione del merito del provvedimento, sarebbe meglio formalizzare la richiesta di riesame del parere alla Commissione bilancio.

Il deputato Silvano RIDI ritiene che non abbia senso insistere nel richiedere il riesame del parere da parte della Commissione bilancio. Quand'anche infatti si ottenga una copertura finanziaria per gli articoli 13 e 14, quest'ultima rimarrà del tutto inutilizzata, stante l'attuale formulazione della legge. Propone pertanto di accantonare la parte controversa, e di procedere speditamente all'esame delle restanti parti del provvedimento, considerando che su di esse sembra esservi accordo unanime da parte della Commissione.

Il Presidente Edda FAGNI, riassumendo i termini della discussione, ritiene che l'unico punto controverso riguardi gli articoli 13 e 14 del disegno di legge. anche su tale punto tuttavia occorre tenere distinti i problemi relativi alla copertura finanziaria, sollevati dal parere della Commissione Bilancio, ed i problemi relativi al merito del provvedimento.

Per poter concretamente affrontare il merito di un provvedimento, e pervenire alla sua adozione previo trasferimento in sede legislativa, è necessario, per la Commissione trasporti, acquisire i positivi pareri delle Commissioni filtro, e gli eventuali altri pareri « rinforzati » nel caso eventualmente previsti. Il parere contrario espresso dalla V Commissione è nei fatti ostativo per una conclusiva definizione del procedimento. Ritiene pertanto che occorra innanzi tutto confermare la decisione, assunta il 29 marzo, di chiedere alla Commissione Bilancio un riesame del parere da questa formulato. Successivamente, sarà possibile entrare concretamente nel merito delle diverse questioni.

Il deputato Luciano FARAGUTI si dichiara d'accordo con l'indicazione di metodo fornita dal Presidente. Per quanto

riguarda i problemi di merito sollevati nell'odierna discussione, fa presente che in sede di Commissione bicamerale per la ristrutturazione e la riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali, il ministro Fracanzani ha riferito che esiste un accordo di massima per costituire un gruppo di lavoro comprendente i ministri della marina mercantile, delle partecipazioni statali, del lavoro e dei trasporti, per affrontare il problema delle ristrutturazioni dell'industria armatoriale, nonché quello dei prepensionamenti. Le disposizioni previste dagli articoli 13 e 14 si possono anche intendere come misure temporanee in vista di una riconsiderazione organica del problema. Esse costituiscono tuttavia un'importante apertura di strada per procedere ad una più completa riconsiderazione della materia.

Il ministro della marina mercantile Giovanni PRANDINI manifesta il proprio apprezzamento per la decisione di cercare una soluzione presso la Commissione bilancio per superare i rilievi da questa mossi al testo del provvedimento. A tal fine condivide le considerazioni del relatore. Circa le osservazioni dei deputati Ridi e Chella, ritiene che esse riguardino questioni di merito, non coinvolte dal parere della Commissione bilancio. Il problema di fondo è quello di procedere con urgenza ad un intervento sul settore cantieristico e navalmeccanico. In mancanza di ciò si corre il rischio, entro un paio di mesi, di dover chiudere gran parte dei cantieri piccoli e medi. Pur nel pieno rispetto dell'esigenza di elaborare testi normativi quanto più possibile completi e perfezionati, sottolinea l'urgenza di un intervento legislativo che fornisca adeguato stimolo alle opportunità di lavoro oggi esistenti, senza limitarsi a cercare esclusivamente temporanei ammortizzatori sociali. D'altronde, quando il disegno di legge fu presentato al Senato, il Governo manifestò la massima disponibilità ad allargare quanto più possibile l'ambito del provvedimento, e tale atteggiamento fu

condiviso da tutti i gruppi presenti, compreso quello comunista. Considerando dunque l'attuale situazione di urgenza, non appaiono giustificabili ripensamenti o dissociazioni. Non può, in definitiva, e pertanto, che raccomandare alla Commissione un sollecito *iter* del provvedimento, e in genere il massimo impegno nell'affrontare le tematiche all'ordine del giorno, per evitare che il Parlamento si trovi solo a dover registrare le realtà esterne.

La Commissione conferma quindi la deliberazione di chiedere alla V Commissione il riesame del parere espresso, dando mandato al relatore di illustrare le motivazioni della richiesta presso la Commissione Bilancio.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,45.

#### IN SEDE POLITICA

MERCOLEDÌ 12 APRILE 1989, ORE 13,30. —  
*Presidenza del Presidente Antonio TESTA.* —  
Interviene il Ministro dei trasporti Giorgio Santuz.

AUDIZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 143, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO, DEL MINISTRO DEI TRASPORTI, CON RIFERIMENTO AI CONTENUTI DEL DECRETO LEGGE 25 MARZO 1989, N. 109, NONCHÉ ALLE PROSPETTIVE DI RIFORMA DELL'ENTE FERROVIE DELLO STATO, E ALLE INIZIATIVE ASSUNTE E DA ASSUMERE IN MATERIA TARIFFARIA, DI INVESTIMENTI E DI GESTIONE DEL SERVIZIO NEL SETTORE FERROVIARIO.

Il Presidente Antonio TESTA comunica che la pubblicità dell'odierna seduta sarà assicurata mediante trasmissione audiovisiva a circuito chiuso. Inoltre, considerando il rilievo della materia trattata, il Presidente della Camera ha autorizzato la redazione del resoconto stenografico della seduta, il cui testo sarà stampato e messo a disposizione a partire da venerdì 14 aprile.

Il ministro dei trasporti Giorgio SANTUZ illustra i principali aspetti del decreto n. 109 del 1989, che rientra nella più generale manovra di contenimento della spesa pubblica elaborata dal Governo, e risponde nel contempo all'esigenza di procedere a un primo riordino del settore ferroviario in attesa di un'organica riforma della legge n. 210 del 1985. I punti più qualificanti del provvedimento riguardano il progressivo allineamento a livello europeo delle tariffe ferroviarie, la riduzione programmata e non selvaggia del personale eccedente e il riordino del settore attraverso un piano di investimenti che costituisca un agile ed efficace strumento operativo per effettuare gli importanti interventi richiesti. Riferisce inoltre che il Consiglio dei ministri esaminerà al più presto la riforma dell'Ente ferrovie dello Stato e che il ministero sta procedendo in questi giorni alla valutazione del piano presentato dal Commissario straordinario Schimberni. Riferisce ancora di aver avuto contatti con il suo collega austriaco per l'avvio di un progetto per la realizzazione di una nuova galleria sotto il passo del Brennero.

Il deputato Silvano RIDI, sottolineando le divergenze tra il decreto n. 109 del 1989 ed il piano elaborato dal commissario straordinario per l'Ente ferrovie dello Stato, chiede chiarimenti circa i criteri che presiederanno alla redazione del piano previsto all'articolo 3 del decreto-legge nonché sulla prevista soppressione dell'obbligo del servizio pubblico per le linee a scarso traffico di cui allo stesso articolo. Circa l'adeguamento delle strutture ferroviarie si sofferma sull'esigenza di adottare tutte le misure idonee a favorire la velocizzazione del servizio.

Il deputato Altero MATTEOLI sottolineando come nel decreto-legge n. 109 del 1989, si faccia un eccessivo rinvio, alle potestà discrezionali del ministro, rileva, circa il problema dei cosiddetti rami secchi, che, invece di procedere alla loro

soppressione sarebbe opportuno adottarsi al fine di renderne più competitive tali linee secondarie.

Il deputato Mauro DUTTO, richiamando le argomentazioni svolte nella qualità di relatore per il disegno di legge n. 3761, ritiene estremamente opportuna la previsione all'articolo 3 del decreto-legge di un piano operativo che riempi i vuoti del piano elaborato dal Commissario straordinario per l'ente ferroviario. Si sofferma inoltre sui problemi dell'adeguamento delle linee ferroviarie agli *standards* europei, del rapporto governo - Parlamento, dell'individuazione delle linee direttive per la gestione dell'Ente ferrovie dello Stato e delle tratte a scarso traffico.

Il deputato Ugo GRIPPO, lamentando che nel testo del decreto legge n. 109 del 1989 non vi sia alcun esplicito richiamo al piano generale dei trasporti, ritiene che i cosiddetti rami secchi della rete ferroviaria debbano essere considerati tali soltanto quando essi siano destinati a servire anche in via meramente potenziale un'utenza molto limitata. Si sofferma inoltre sui problemi del patrimonio immobiliare, della realizzazione di parcheggi per le autovetture nelle stazioni e delle modalità di esame da parte delle Camere del piano previsto dall'articolo 3 del decreto legge n. 109 del 1989.

Il deputato Mauro SANGUINETI, dopo aver espresso alcune considerazioni sui problemi degli investimenti, delle linee a scarso traffico e sull'approvvigionamento di materiale rotabile, si sofferma sulle difficoltà che l'industria legata al settore ferroviario dovrà affrontare per adeguarsi alla concorrenza europea. Chiede inoltre chiarimenti circa lo stato degli investimenti nel settore delle ferrovie concesse.

Il deputato Severino CANNELONGA richiama l'attenzione sul mancato rispetto delle procedure in tema di adeguamento delle tariffe previste dalla legge 210 del 1985 e dalle norme comunitarie. Sottolinea inoltre l'esigenza di non sottovalutare



il problema della sicurezza in occasione del riammodernamento delle strutture ferroviarie.

Il deputato Wilmer RONZANI, auspicando una più assidua presenza del ministro alle sedute della Commissione, sottolinea che il decreto n. 109 del 1989 non presenta affatto le caratteristiche di una riforma. Chiede inoltre di ascoltare l'opinione del ministro sul problema delle linee a scarso traffico, anche la fine di fornire un chiarimento definitivo rispetto alle numerose voci, spesso contrastanti, che circolano sull'argomento. Segnala la diffusione di un documento a firma dell'Ente ferrovie dello Stato che già delinea in modo preciso le tratte da sopprimere.

Il deputato Cesco Giulio BAGHINO, dopo essersi soffermato sui problemi delle linee a scarso traffico e sulle divergenze tra le dichiarazioni del ministro e quelle del Commissario straordinario dell'Ente ferrovie dello Stato, ribadisce con forza il problema del ruolo del Parlamento nell'elaborazione delle direttive gestionali da fornire attraverso il piano previsto dall'articolo 3 del decreto n. 109 del 1989.

Il deputato Gastone SAVIO, plaudendo all'iniziativa del ministro circa i contatti intrapresi con il suo omologo austriaco per un nuovo traforo sotto il passo del Brennero, chiede ulteriori chiarimenti sull'argomento. Si sofferma inoltre sui problemi delle linee a scarso traffico.

Il deputato Giuseppe SANTONASTASO, dopo aver richiamato i pregi del piano di investimenti previsto all'articolo 3 del decreto n. 109 del 1989, che opera nel senso di una delegificazione della materia e di una accelerazione delle procedure al fine di rendere più attiva la gestione degli investimenti, sottolinea tuttavia l'esigenza di prevedere maggiori cautele nelle modalità di elaborazione del piano e di enfatizzare — eventualmente attraverso interventi integrativi — gli sforzi per pervenire ad una adeguata velleizzazione dei servizi.

Il deputato Edda FAGNI richiama l'attenzione sui problemi della gestione del patrimonio dell'Ente ferrovie dello Stato, ed in particolare sul problema della gestione e della alienabilità degli alloggi del personale. Tale questione rappresenta un problema della massima gravità ed urgenza per numerosissime famiglie.

Il deputato Michele CIAFARDINI richiama i problemi relativi al raddoppio delle grandi direttrici ferroviarie del paese, ed in particolare della Milano Lecce. Si sofferma inoltre sui problemi della gestione del patrimonio dell'Ente ferrovie dello Stato, richiamando in particolare la situazione della città di Pescara.

Il Presidente Antonio TESTA si associa alle richieste di chiarimenti relativi alla soppressione delle linee a scarso traffico, agli acquisti di materiale rotabile dall'estero e in materia di ferrovie concesse.

Il ministro dei trasporti Giorgio SANTUZ rispondendo alle questioni poste dagli intervenuti, sottolinea che il decreto n. 109 del 1989 rappresenta una sorta di premessa per porre in essere una serie di decisive azioni di riforma. Dà quindi lettura di alcune direttive da lui emanate sugli argomenti in questione al Commissario straordinario dell'Ente ferrovie dello Stato, sottolineando che non esistono dissensi di fondo con quest'ultimo circa la gestione dell'Ente e che le eventuali divergenze di opinioni rientrano nella normale dialettica tra un ministro e l'amministratore di un ente di gestione prima di effettuare delle scelte caratterizzanti. Circa il problema delle linee a scarso traffico rinvia all'emanazione del programma previsto dal 3° comma dell'articolo 3 del decreto n. 109 del 1989, unico documento abilitato ad esprimere un'opinione definitiva sulla questione. Sottolineando l'importanza del processo di adeguamento delle tariffe attuato attraverso il decreto, ribadisce l'esigenza che il processo di ristrutturazione sia da collegare ad un'effettivo risanamento dell'Ente. Si

sofferma infine sui problemi delle ferrovie in concessione e su quelli relativi alla costruzione di parcheggi in prossimità delle stazioni ferroviarie.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 15,50.

## X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

### IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 12 APRILE 1989, ORE 10,30. —  
*Presidenza del Presidente Michele VISCARDI*  
— Intervengono il ministro delle partecipazioni statali Carlo Fracanzani e il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Nicola Sanese.

#### Disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia (3781).

(Parere della I, della V, della VI Commissione, nonché della XI Commissione ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento).

(Esame e conclusione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il relatore Vito NAPOLI sottolinea come ritorni in discussione presso la Commissione, con il disegno di legge n. 3781, un tema che da anni impone la

ricerca di soluzioni definitive: quello della crisi siderurgica e, conseguentemente, delle misure di sostegno per il suo risanamento e dei progetti di reindustrializzazione, che hanno lo scopo di preservare da quella crisi l'apparato produttivo e l'occupazione soprattutto nelle aree deboli. Si tratta di un decreto-legge reiterato; il primo è dell'11 gennaio 1989, ampiamente discusso dalle Commissioni X (Attività produttive) e XI (Lavoro). Il testo in esame verrà discusso soltanto nella X Commissione e questo stesso fatto dimostra i cambiamenti che all'ultimo testo sono stati apportati. Non si tratta di cambiamenti formali; l'azione parlamentare, in questo caso, è stata tale da rendere possibile un provvedimento legislativo adatto ad affrontare problemi complessi, per alcuni aspetti nuovi se si considera la dimensione del progetto di ristrutturazione del sistema siderurgico nel nostro Paese con una riduzione settoriale di 25.450 lavoratori (3.955 nell'area di Napoli, 4.512 in quella di Taranto; ed ancora migliaia di lavoratori a Terni, Genova, Torino, ed in altri centri). La decisione assunta dalle Commissioni nella

precedente discussione è stata tenuta in considerazione dal Governo nel riproporre il decreto, in primo luogo scorporando alcune misure di carattere sociale riguardanti le aziende private ed alcune altre provvidenze non riguardanti il settore siderurgico. Nella relazione governativa si afferma che « per la proroga del prepensionamento dei dipendenti delle aziende siderurgiche private il Governo presenta contestualmente un emendamento al disegno di legge Atto Camera n. 3497 (*ex* Atto Senato n. 585-ter) ». Inoltre nella stessa relazione del Governo viene precisato che « dal dibattito parlamentare è invece emersa la necessità di scorporare dal decreto-legge n. 5 del gennaio 1989 la parte di esso (articoli 5, 6 e 7) riguardante talune provvidenze sociali non afferenti la siderurgia, per le quali verrà provveduto con separato decreto-legge ».

La riproposizione corretta del decreto consente di discutere, quindi, su un provvedimento pulito dai fattori esterni, centrato perciò sul risanamento del sistema siderurgico delle partecipazioni statali e sulle proposte di reindustrializzazione. Non c'è bisogno, almeno in questa sede, di riproporre le motivazioni che stanno alla base del provvedimento: la crisi della siderurgia a partire dal 1974, il confronto con il sistema comunitario, gli errori commessi nella gestione anche per la ripresa di alcuni parametri sociali (occupazione, redditi, e così via). C'è stato soltanto un lungo rinvio, ma i conti sbagliati non resistono ad un sistema di mercato, di dimensione internazionale, senza far pagare i prezzi alla comunità: migliaia di miliardi di perdite, prima, e l'impossibilità di bloccare la crisi occupazionale e quella relativa alla riconversione, dopo.

Ora si è agli sgoccioli; il piano di risanamento della siderurgia pubblica è avviato dopo l'approvazione da parte del CIPI e del CIPE il 14 giugno 1988. La FINSIDER è stata sostituita dall'ILVA che già sta operando: dal 1° gennaio 1989 sono state realizzate le prime chiusure ed avviate le operazioni di razionalizzazione e di ridimensionamento. Ma l'assenza dei provvedimenti di sostegno e di reindu-

strializzazione rende arduo sul piano economico e soprattutto rischioso sul piano sociale l'intero progetto di risanamento. Occorre, perciò, determinare un immediato esame ed approvazione del provvedimento al quale, non v'è dubbio, le forze politiche in Parlamento hanno dato il loro contributo. Attualmente non sono possibili interventi di carattere sociale se non si approva il decreto-legge in esame. La disciplina del pensionamento auspicato nel settore siderurgico è stata interrotta al 31 dicembre 1988. Ma soprattutto, non possono essere avviate, senza l'approvazione del provvedimento in esame, le misure di reindustrializzazione. Con queste si vuole tentare di rimettere in funzione l'apparato produttivo colpito dalla crisi siderurgica ed occorre evitare che l'intervento arrivi troppo tardi, quando il tessuto industriale (territorio, fattore umano, strutture) sia già decomposto.

Questo della reindustrializzazione è il nuovo terreno di confronto rispetto al veloce cambiamento in atto nell'apparato produttivo. Si può definire un vero e proprio *test* di intervento sociale-produttivo da utilizzare in casi di riproposizione di crisi di settore, certamente prevedibili in un sistema industriale velocemente innovativo. Occorre ringraziare chi vi ha lavorato, dal Governo al Parlamento, ai sindacati dei lavoratori, alle strutture delle partecipazioni statali esposte, queste ultime con una chiara responsabilità politica e gestionale, nella realizzazione di un progetto difficile ma possibile.

Gli articoli del provvedimento possono chiarire la portata del disegno complessivo.

Ad essi occorrerà, se la Commissione è d'accordo, apportare alcuni emendamenti, non eccessivamente rilevanti ma tali da consentire miglioramenti gestionali alle singole misure di intervento e soprattutto il raggiungimento dell'obiettivo di tutta la manovra: risanare il settore siderurgico e riproporre contestualmente sviluppo industriale.

Passando ad esaminare il testo degli emendamenti rileva che l'articolo 1 defi-

nisce l'ambito di applicazione del provvedimento in particolare per quanto attiene alle imprese siderurgiche a partecipazione statale, nelle quali vengono comprese anche quelle in liquidazione. Si prevede che in esso rientrino i lavoratori dipendenti delle imprese che vengono cedute ai privati.

L'articolo 2 contiene, quanto ai dipendenti delle imprese a partecipazione statale, la proroga, fino al 31 dicembre 1991, del pensionamento anticipato a 50 anni, prevedendo al comma 10 la possibilità per i lavoratori siderurgici di capitalizzare il trattamento massimo di integrazione salariale (36 mesi per il centro-nord e 42 mesi per il Mezzogiorno) al fine di promuovere attività di lavoro autonomo o associato. Si provvede altresì ad una più puntuale definizione degli aspetti concernenti il pensionamento anticipato degli invalidi, dei dirigenti e delle donne; in particolare per queste ultime l'età per il prepensionamento è stabilita in 47 anni. Infine si è prevista l'applicazione del regime di prepensionamento per i dipendenti delle aziende industriali del settore alluminio che ne abbiano maturato il diritto entro il 1988 e ciò allo scopo di consentire il completarsi di iniziative già assunte.

L'articolo 3 introduce una forma di collocamento speciale per i lavoratori interessati e, allo scopo di agevolare il reimpiego dei lavoratori stessi, prevede una riduzione degli oneri contributivi, per un periodo di 36 mesi, a favore delle aziende che assumano a tempo indeterminato i lavoratori provenienti dalla siderurgia. Sono previsti inoltre: un contributo della durata di 18 mesi a favore dei datori di lavoro aventi titolo agli sgravi degli oneri sociali di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno e che assumano i predetti lavoratori; l'erogazione di un assegno compensativo nel caso in cui i lavoratori assunti vengano inquadrati dal nuovo datore di lavoro in un livello comportante un trattamento retributivo inferiore a quello precedente.

L'articolo 4 stabilisce l'erogazione di provvidenze per l'attività di formazione e

riqualificazione professionale dei lavoratori interessati.

Le imprese a partecipazione statale previste e coinvolte nel piano di risanamento sono state individuate in apposito elenco allegato al provvedimento. Ciò sempre al fine di assicurare l'immediata operatività delle misure per tutti i dipendenti direttamente interessati dal piano ed evitare le procedure amministrative previste dalla legislazione vigente ai fini dell'applicabilità delle provvidenze descritte.

Per quanto attiene alle misure di reindustrializzazione, anche qui è necessario fare riferimento alle previsioni del piano che prevedeva un'ampia e articolata gamma di interventi (articolo 5).

Il nucleo fondamentale di tali previsioni va individuato nel programma speciale di reindustrializzazione predisposto dall'IRI. Si tratta di una serie di iniziative già puntualmente definite nei presupposti economici e industriali che fanno capo al gruppo IRI e sono nella gran parte indirizzate a settori tecnologicamente avanzati quali il settore aeronautico, le energie rinnovabili, i nuovi prodotti siderurgici, il *software* specialistico, i servizi tecnici avanzati alle imprese, lo sviluppo nel Mezzogiorno di competenze nella progettualità impiantistica e nella sistemistica ambientale nonché attività di ricerca avanzata e di formazione specialistica indirizzata principalmente all'attività siderurgica. A tale programma speciale si aggiungono le iniziative di *job creation*, promosse dalla SPI (società di promozione e sviluppo imprenditoriale, finanziaria dell'IRI).

Tale piano di intervento straordinario, che costituisce per organicità e coordinamento interno un modello unico nella storia economica del paese, garantisce nel complesso la creazione di 11.800 posti di lavoro (di cui 1.600 posti in totale autofinanziamento IRI). È quindi evidente che, unitamente alle misure sociali di sostegno che determineranno un rilevante assorbimento degli esuberi occupazionali, l'inscindibile complesso delle misure da ul-

timo ricordate con quelle di reindustrializzazione, oltre a eliminare la disoccupazione aggiuntiva derivante dalla crisi siderurgica, determinerà occupazione aggiuntiva in termini sostanziali. Ciò senza considerare che la speciale normativa agevolativa per le iniziative nel Mezzogiorno si estende anche ad eventuali iniziative di privati, i quali possono a loro volta inserirsi nel programma speciale di intervento e determinare ulteriore reindustrializzazione ed occupazione.

Il sistema di intervento proposto prevede agli articoli 5 e 6 l'applicazione della legge n. 64 del 1° marzo 1986, ai livelli massimi di incentivazione previsti, per le iniziative contenute in un programma speciale di intervento limitatamente ai comuni delle province di Napoli e Taranto da individuarsi dal CIPI. Anche tale programma è approvato dal CIPI e da tale approvazione scaturisce la immediata applicazione delle provvidenze previste.

In particolare l'articolo 6 stabilisce che il contributo in conto capitale è fissato nella misura massima del 40 per cento dell'investimento fisso, con la maggiorazione di 1/5 per i settori prioritari, cui appartengono, tra l'altro, le iniziative IRI dei « progetti speciali ». Lo stesso articolo prevede inoltre mutui agevolati ad un tasso pari al 36 per cento di quello di riferimento, fino alla concorrenza del 70 per cento del costo dell'iniziativa per la parte dell'investimento fisso e di importo pari al 40 per cento delle scorte.

Gli articoli 7 e 8 disciplinano il fondo speciale di reindustrializzazione; l'articolo 7 prevede la costituzione di tale fondo presso il Ministero delle partecipazioni statali per un importo pari a 660 miliardi di lire complessivi mediante conferimenti in ragione di 330 miliardi di lire l'anno per il biennio 1989-1990. Le risorse del fondo saranno destinate al finanziamento integrativo: in primo luogo, del programma speciale di reindustrializzazione delle aree prioritarie di crisi siderurgica; e in secondo luogo del programma di promozione industriale predisposto dalla SPI (IRI).

Oltre alla già prevista riserva di 360 miliardi a favore delle iniziative da realizzare nelle aree prioritarie di crisi siderurgica nel Mezzogiorno (province di Napoli e di Taranto), è prevista un'analoga riserva di 240 miliardi per le aree prioritarie del Centro-Nord (Terni e Genova), mentre i residui 60 miliardi vengono destinati agli interventi di promozione industriale nelle aree di crisi siderurgica secondo la ripartizione che verrà deliberata dal CIPI.

L'articolo 8, al primo comma, stabilisce che i criteri e le modalità di utilizzo del fondo stesso saranno deliberate dal CIPI su proposta del Ministro delle partecipazioni statali, di intesa, per quanto di competenza, con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Peraltro, lo stesso articolo 8, allo scopo di agevolare una pronta realizzazione delle iniziative, prefigura taluni principi in base ai quali commisurare anticipazioni del fondo da parte del Ministero delle partecipazioni statali. In particolare, per quanto concerne il programma speciale di reindustrializzazione, è prevista una prima anticipazione del 50 per cento alla presentazione dei singoli progetti ed una ulteriore anticipazione del 25 per cento ad esaurimento della prima anticipazione.

Per l'attuazione del programma della SPI l'anticipazione è strutturata in rate trimestrali, commisurate al fabbisogno del programma stesso; per questa società è previsto che gli interventi vengano effettuati mediante prefinanziamenti su leggi agevolative esistenti e per il Nord anche mediante contributi in funzione degli investimenti. È, inoltre, prevista la possibilità di accantonare i contributi erogati alle società in un apposito fondo del passivo del bilancio, in sospensione d'imposta. La vigilanza sull'attuazione del programma fa capo al Ministro delle partecipazioni statali congiuntamente al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e a quello del lavoro e della previdenza sociale. I Ministri suddetti, per i rispettivi ambiti, riferiranno semestralmente al CIPI con relazione da trasmettere alle competenti Commissioni

parlamentari, avente particolare riguardo agli investimenti attuati ed ai connessi riflessi occupazionali. È infine prevista la possibilità che siano promossi accordi di programma, su iniziativa dello stesso Ministro delle partecipazioni statali, congiuntamente al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e a quello del lavoro e della previdenza sociale.

L'articolo 9 provvede, nella stessa ottica, a differire il termine del 31 dicembre 1988, previsto per la rottamazione degli impianti a favore delle imprese del settore delle fonderie di ghisa ed acciaio che abbiano già ottenuto contributi a fondo perduto per la riduzione delle capacità produttive, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452; il nuovo termine è fissato al 30 aprile 1989.

Con l'articolo 10 si sono apportate alcune limitate modifiche alla cosiddetta « legge Marcora » (legge 27 febbraio 1985, n. 49) per renderla mirata anche alle esigenze di reindustrializzazione conseguenti al risanamento della siderurgia a partecipazione statale. A tal fine la legge stessa viene rifinanziata, prevedendosi il conferimento di lire 100 miliardi per il triennio 1989-1991 al fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione e di lire 70 miliardi, per lo stesso triennio, al fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione. Contestualmente, sia a favore delle cooperative di cui all'articolo 14 della stessa « legge Marcora », sia di quelle che saranno costituite dai lavoratori posti in cassa integrazione dalle imprese a partecipazione statale del settore siderurgico ed ubicate nelle province di Taranto, Napoli, Terni e Genova, nonché nelle aree individuate o da individuarsi ai sensi del regolamento CEE n. 2052/88 del 24 giugno 1988 e dei regolamenti Resider e Renaval, la misura dei contributi a fondo perduto viene elevata da tre a cinque volte l'ammontare del capitale sottoscritto. In favore delle stesse cooperative viene inoltre elevato da 3 a 5 annualità il

limite che l'articolo 17 della legge n. 49 pone all'entità del contributo, in rapporto all'onere di cassa integrazione speciale per ogni lavoratore associato alla cooperativa.

Infine, per l'applicazione del regolamento comunitario Resider, si è resa necessaria la predisposizione di una norma di supporto all'azione comunitaria per favorire iniziative di sviluppo nelle « zone » da individuare tenendo conto del citato regolamento (articolo 11). Destinatari della incentivazione, consistente in un contributo a fondo perduto sul costo degli investimenti ammissibili, con una percentuale del 25 per cento e con un massimale di lire 700 milioni, sono le piccole e medie imprese industriali con un numero di addetti non superiore a 300 unità e 30 miliardi di capitale investito (che non si configurino come appartenenti ad un gruppo imprenditoriale), le piccole e medie imprese di servizi con non più di 75 dipendenti e 7,5 miliardi di capitale investito (non appartenenti a un gruppo imprenditoriale) e quelle artigiane nei limiti dimensionali di cui alla legge n. 443 del 1985. Le finalità delle iniziative tendono ad un rafforzamento dell'apparato industriale della zona attraverso operazioni di riconversione, con la creazione di una più idonea imprenditorialità. Altro obiettivo è quello di favorire il finanziamento per l'acquisizione di servizi destinati alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti oppure ad elevare il livello qualitativo del prodotto dell'impresa.

Questo è il quadro nel quale si muove l'intero provvedimento: un vero e proprio tentativo di offrire un sistema di interventi che riducano gli interventi assistenziali e privilegino quelli produttivi. Non c'è esperienza che si avvicini a tale tentativo. Semmai il progetto in esame che, si auspica sia approvato rapidamente potrà servire per rivedere l'insieme della legislazione in vigore riguardanti il sistema produttivo e per dare nuovi indirizzi agli strumenti che operano nel settore (ad incominciare dalla Gepi). È un compito che il Parlamento si è assunto: occorre por-

tarlo a termine, ritenendo in questo modo, di aver assolto ad una precisa responsabilità.

Il deputato Antonio MONTESSORO ritiene che l'esame del nuovo testo del decreto-legge ripropone una serie di problemi che investono giudizi di carattere generale. A questo proposito non si possono non esprimere giudizi molto critici sul provvedimento stesso pur tenendo conto della legittima esigenza, che non può essere disconosciuta, dell'urgenza dell'approvazione del provvedimento stesso. Il decreto-legge non fornisce risposte strutturali ad un problema quale quello della siderurgia tante volte affrontato e non tiene conto dei precisi indirizzi che da parte parlamentare sono stati formulati. Manca, infatti, una definizione precisa e stabile dei nodi irrisolti della siderurgia pubblica; né, tanto meno, vengono sciolti i nodi del rapporto tra siderurgia pubblica e siderurgia privata; infine, scarso peso assume la progettualità degli interventi di reindustrializzazione. Pur dovendosi riconoscere che i diversi tentativi in sede parlamentare hanno ottenuto qualche significativo risultato positivo (come, ad esempio, l'estensione degli interventi previsti dalla legge n. 49 del 1985 e quelli contemplati nel regolamento comunitario RESIDER), si può esprimere un complessivo giudizio negativo sul comportamento del Governo che, ad esempio sulle questioni riguardanti gli interventi di carattere sociale, ha fatto un passo indietro non riproponendo i commi 3 e 4 dell'articolo 1, così come approvato dalle Commissioni riunite X attività produttive e XI lavoro in sede di esame del precedente decreto-legge.

Quest'ultima decisione risulta ingiustificata poiché introduce una disparità di principio nel trattamento dei lavoratori della siderurgia pubblica rispetto ai lavoratori della siderurgia privata, disparità che non può essere accettata e che, peraltro, non risolve i problemi di quelle imprese che sono state cedute. Il rinvio al disegno di legge 3497 per la proroga del prepensionamento dei dipendenti delle imprese siderurgiche private risulta alea-

torio ed inconsistente in quanto si tratta di un atto che trova ampia contestazione e non è affatto certo, quindi, che esso venga approvato nei tempi indicati; inoltre, non rappresenta neanche una linea coerente, nella considerazione che tali misure sarebbero state più opportunamente affrontate nel disegno di legge in esame. Per tutte queste ragioni il gruppo comunista, pur ribadendo la convinzione di dover arrivare in tempi rapidi all'approvazione del provvedimento, dichiarando sin da ora l'intenzione di tenere un comportamento coerente a questo fine, ritiene, tuttavia, che non si possa avallare la politica del Governo per gli aspetti richiamati e preannuncia, quindi, la presentazione di emendamenti.

Il deputato Bruno ORSINI chiede se, in riferimento alla annunciata presentazione da parte del Governo di un emendamento al disegno di legge n. 399, riguardante la proroga del prepensionamento dei dipendenti delle aziende siderurgiche private, sia possibile prendere visione di tale emendamento.

Il deputato Giovanni BIANCHINI, dato atto al relatore di aver sintetizzato in modo efficace i punti salienti del disegno di legge in esame, ritiene che il lavoro svolto dalle Commissioni riunite X attività produttive e XI lavoro nel corso dell'esame del precedente provvedimento sia stato proficuo e che il testo attuale del provvedimento ne tiene ampiamente conto. Ciò è soprattutto evidente per quanto riguarda lo scorporamento della parte concernente le misure di sostegno sociale in favore dei lavoratori della GEPI e per il recepimento delle indicazioni riguardanti le misure di reindustrializzazione. Resta comunque il problema già richiamato nei precedenti interventi sulla proroga del prepensionamento dei dipendenti delle aziende siderurgiche private che, anche per mantenere l'unitarietà degli interventi, sarebbe stato meglio prevedere in questo provvedimento riguardante le misure di sostegno e di reindustrializzazione del settore siderurgico.



Il deputato Antonio MONTESSORO sottolinea a questo proposito che tale necessità è rafforzata dal fatto che l'attuale provvedimento è stato adottato con il concerto del Ministro dell'industria.

Il deputato Giovanni BIANCHINI ritiene comunque, in conclusione, che debba essere sottolineato con favore il dato di fatto che l'attuale provvedimento, pur con la riserva prima formulata, recepisce ampiamente le indicazioni delle Commissioni parlamentari.

Il relatore Vito NAPOLI replicando, ringrazia gli intervenuti, avvertendo che occorre evitare il rischio di sottovalutare i risultati ottenuti a seguito del proficuo lavoro svolto nell'esame del precedente provvedimento. Nel confronto con il precedente, l'attuale presenta importanti momenti di novità di cui occorre tener conto: progetti di sistemazione della siderurgia pubblica rappresentano un quadro molto complesso e molto difficile da tradurre in un testo normativo, il quale peraltro non può che formulare indirizzi normativi coerenti, rimanendo nella responsabilità gestionale del Governo il dare attuazione a tali progetti. Sottolinea, altresì, come già evidenziato in alcuni interventi, le novità contenute nell'attuale provvedimento che il Parlamento, con il consenso e la partecipazione del Governo, ha introdotto, augurandosi che si possa giungere rapidamente ad una sua approvazione.

Il deputato Antonio MONTESSORO sottolinea come una delle condizioni per procedere rapidamente sia tuttavia costituita dalla risposta che si ritiene dare ai problemi richiamati nel suo intervento.

Il relatore Vito NAPOLI ricorda che per quanto riguarda la questione della proroga del prepensionamento dei dipendenti delle aziende siderurgiche private si era registrata una precisa volontà da parte del ministro del lavoro e di alcuni deputati affinché non si intaccassero i

fondi previsti nel disegno di legge n. 3497 (*ex* atto Senato n. 565-ter) con un altro provvedimento. Condivide il rischio che un ritardo nell'approvazione del decreto-legge in esame può provocare per la completezza degli interventi a favore della riconversione e reindustrializzazione del settore siderurgico, ma ciò non deve costituire, a suo giudizio, un ostacolo per l'approvazione del provvedimento restando sempre aperta la possibilità di recuperare in sede di discussione in Assemblea la questione la cui soluzione può essere più efficacemente raggiunta se fatta precedere da un'intesa tra i Presidenti delle Commissioni X attività produttive e XI lavoro. Ringrazia in conclusione tutti i gruppi parlamentari per il proficuo lavoro svolto che ha consentito la predisposizione di un provvedimento che può essere giudicato molto positivo.

Il Presidente Michele VISCARDI fa presente che nella scorsa settimana, in previsione dei possibili problemi che la decisione governativa di presentare in un diverso disegno di legge le misure riguardanti la proroga del prepensionamento dei dipendenti delle aziende private avrebbe potuto sollevare, ha preso contatti con il ministro del lavoro chiedendo assicurazioni al riguardo e ricevendo assicurazioni che il Governo avrebbe formalizzato un emendamento in tal senso al disegno di legge n. 3497 quando la Commissione di merito sarebbe passata al suo esame. Rileva pertanto che una ipotesi possibile potrebbe essere quella di formalizzare tale richiesta al Governo.

Il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Nicola SANESE, dato atto a tutti i gruppi parlamentari del proficuo lavoro svolto dalle Commissioni X e XI nel corso dell'esame del precedente provvedimento, sottolinea che il decreto-legge attuale rappresenta pienamente il frutto di tale lavoro. Per quanto riguarda la questione riguardante la proroga del prepensionamento dei dipendenti delle aziende siderurgiche private fa presente che è riscontrabile una

volontà politica del Governo molto esplicita contenuta sia nella relazione che accompagna il disegno di legge di conversione, sia nella discussione convenuta in sede di approvazione al Consiglio dei ministri. Questo provvedimento merita pertanto un *iter* celere pur potendosi approfondire le necessarie modifiche di carattere tecnico che vi si dovranno apportare. Questa esigenza risponde peraltro alla necessità che il Ministero dell'industria ha di veder approvato tale provvedimento per fare fronte alle legittime aspettative maturate dagli operatori economici del settore.

Il deputato Bruno ORSINI sottolinea che nella relazione che illustra il disegno di legge di conversione si afferma che l'emendamento al disegno di legge n. 3497 concernente la proroga del prepensionamento dei dipendenti delle aziende siderurgiche private avrebbe dovuto essere presentato « contestualmente » alla presentazione del provvedimento in esame.

Il sottosegretario di stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Nicola SANESE ribadisce alcuni punti ritenuti essenziali: in primo luogo, è possibile riscontrare una volontà esplicita dei ministri delle partecipazioni statali, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro in tale direzione; in secondo luogo, in sede di Consiglio dei ministri è stata decisa la separazione delle misure concernenti il sostegno sociale ai lavoratori dipendenti dalle imprese GEPI da quelle riguardanti il settore siderurgico, prevedendo più opportunamente, secondo anche le indicazioni del Parlamento, l'inserimento della proroga del prepensionamento per i dipendenti delle aziende siderurgiche private nel disegno di legge n. 3497; infine, poiché si dispone ancora di un adeguato periodo di tempo prima che il decreto-legge venga discusso in Assemblea, non mancherà la possibilità di verificare tali impegni. Esprimendo, infine, una osservazione sul contenuto del comma 6 dell'articolo 10 del decreto-

legge in esame ritiene che la priorità degli interventi ivi prevista debba essere più opportunamente riservata al fondo gestito dal Ministero dell'industria, piuttosto che anche al fondo gestito dal Ministero del lavoro, se si vuole evitare il rischio di disperdere per altre iniziative le scarse risorse disponibili in quest'ultimo fondo previste.

Dopo che i deputati Renato GRILLI e Onelio PRANDINI hanno condiviso quest'ultima osservazione del sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Sanese, il relatore Vito NAPOLI, condividendo anch'egli tale osservazione, si riserva di formulare un apposito emendamento.

Il deputato Antonio MONTESSORO si riserva, comunque, di presentare un emendamento che recepisca la parte del provvedimento già approvata nel corso dell'esame del precedente provvedimento dalle Commissioni riunite X attività produttive e XI lavoro e non recepite dal Governo, riguardanti la proroga della legge n. 193 del 1984 e che costituivano i commi 3 e 4 dell'articolo 1 del testo licenziato per l'Assemblea al termine dell'esame del disegno di legge 3513.

Il Presidente Michele VISCARDI ritiene che, nella considerazione che sulla sostanza della parte non recepita dal Governo si è riscontrata un'ampia convergenza dei diversi gruppi parlamentari delle Commissioni riunite, un emendamento che recuperi la possibilità di prorogare la validità della legge n. 193 del 1984 potrebbe più utilmente essere rappresentato in Assemblea, qualora non dovesse riscontrarsi la volontà da parte del Governo di rispettare l'impegno assunto; in questo modo si eviterebbe, tra l'altro, di vincolare le scelte di merito della XI Commissione.

Il deputato Antonio MONTESSORO pur condividendo la valenza politica di proporre con il più ampio consenso possibile tale emendamento, ritiene, tuttavia,

che risulti preminente nel caso di specie verificare l'affidabilità degli impegni che il Governo assume e, pertanto, ribadisce la volontà di presentare in Commissione mento in questione.

Il deputato Bruno ORSINI sottolinea a questo proposito l'esigenza di far riferimento ad un dato oggettivo che è quello della mancanza di certezza sulla predisposizione dell'emendamento da parte del Governo, dichiarando, altresì, la piena disponibilità a ritirare l'emendamento di cui è cofirmatario qualora non se ne ravvisasse più la necessità.

Il Presidente Michele VISCARDI avverte che risultano presentati i seguenti emendamenti che si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge:

*All'articolo 1, aggiungere dopo il comma 2, i seguenti:*

2-bis. La disciplina in materia di pensionamento anticipato di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, continua a trovare applicazione dal 1° gennaio fino al 31 dicembre 1989 per i lavoratori dipendenti dalle aziende indicate nel predetto articolo 1. Per i lavoratori dipendenti dalle aziende produttrici di materiali refrattari e dalle aziende produttrici di elettrodi di grafite artificiale per l'industria siderurgica nonché per le imprese siderurgiche a partecipazione statale in liquidazione la medesima disciplina continua a trovare applicazione fino al 31 dicembre 1990.

2-ter. La disciplina di cui al comma 3 continua a trovare applicazione dal 1° gennaio 1989 al 31 dicembre 1990 per i lavoratori dipendenti delle imprese per la produzione di tubi senza saldature che abbiano in corso di realizzazione o realizzato programmi di riconversione produttiva con le incentivazioni di cui al decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n. 88, e dalle imprese siderurgiche che alla data del presente decreto fruiscono del trattamento straordinario di integrazione salariale a seguito

di cessata attività della unità produttiva cui erano addetti, a condizione che siano in corso di attuazione programmi pubblici o privati di riconversione e di promozione industriale accertati con la deliberazione del CIPI del 20 luglio 1988 ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

1. 1.

Montessoro, Orsini Bruno, Cerofolini, Bianchini, Provantini, Cavagna, Prandini, Grilli, Corsi, Cavicchioli.

*Nell'elenco previsto dall'articolo 1 inserire la seguente società: Italiana coke SpA e conseguentemente all'articolo 1, comma 2, sopprimere le parole: nonché le imprese che svolgano attività di produzione del carbone coke.*

All. 1.

Corsi.

*All'articolo 2, comma 1, nel secondo periodo, sostituire le parole: Alle lavoratrici con le seguenti: Fermo restando quanto previsto dal precedente periodo, alle lavoratrici.*

2. 1.

Il relatore.

*All'articolo 3, comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e si applicano anche in riferimento ai lavoratori delle imprese di cui all'articolo 1, che fruendo del trattamento straordinario di integrazione salariale, siano stati assunti a tempo indeterminato, a far data dal 1° gennaio 1989 e sino all'istituzione delle liste di collocamento previste nel comma 1, da datori di lavoro diversi da quelli di cui al citato articolo 1.*

3. 1.

Il relatore.

*All'articolo 5, comma 1, sostituire le parole da: con particolare riferimento alle iniziative imprenditoriali fino alla fine del*

comma 1, con le seguenti: relativo ad iniziative imprenditoriali nei settori dell'industria e dei servizi con particolare riferimento a quelle da realizzare in collaborazione con imprenditori privati e con cooperative o loro consorzi.

5. 1.

Il Relatore.

*All'articolo 5, comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* di cui al successivo articolo 6.

5. 2.

Il Relatore.

*All'articolo 5, aggiungere, dopo il comma 3, il seguente:*

3-bis. Le opere occorrenti per il primo impianto e per l'ampliamento degli immobili aziendali relativi all'insediamento delle iniziative di cui al comma 11 del presente articolo, sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti e indifferibili.

5. 3.

Il Relatore.

*All'articolo 6, comma 1, sostituire le parole:* l'ammissibilità e alle provvidenze *fino alla fine del comma 1, con le seguenti:* l'applicabilità di tali modifiche a tutte le iniziative previste nei programmi stessi, ferme restando le altre disposizioni relative all'ottenimento delle agevolazioni e contenute nella medesima legge.

6. 1.

Il Relatore.

*All'articolo 8, comma 6, dopo la parola:* l'erogazione, *aggiungere la seguente:* contestuale.

8. 1.

Il Relatore.

*All'articolo 8, comma 6, dopo la parola:* fabbisogno *aggiungere le seguenti:* ed alle modalità temporali.

8.2.

Il Relatore.

*All'articolo 8, comma 6, dopo le parole:* del presente decreto, *aggiungere le seguenti:* e previa deliberazione, da adottarsi nel termine massimo di 120 giorni, da parte degli istituti di credito speciale abilitati ad operare nel Mezzogiorno ovvero dell'Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno.

8. 3.

Il Relatore.

*All'articolo 8, comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* stabilendo contestualmente un termine massimo, non superiore a 120 giorni, entro il quale gli Istituti di credito abilitati ad operare nel Mezzogiorno e l'Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno devono provvedere agli adempimenti di competenza previsti dalla citata legge n. 64, relativamente alle domande volte ad accedere alle provvidenze medesime.

8. 4.

Il Relatore.

*All'emendamento 8. 5, dopo la parola:* calcolato, *aggiungere le seguenti:* nell'ambito della stessa regione.

0. 8. 5. 1.

Provantini.

*All'emendamento 8. 5, dopo le parole:* delimitate, *aggiungere le seguenti:* dall'ambito della provincia o.

0. 8. 5. 2.

Orsini Bruno, Montessoro, Bianchini.

*All'articolo 8, comma 6, aggiungere il seguente comma:*

6-bis. L'ambito territoriale di riferimento per le suddette iniziative è quello delle aree di crisi siderurgica delimitate da un raggio di 30 chilometri calcolato rispetto ai centri urbani delle città di Napoli, Taranto, Genova, Terni.

8. 5.

Il Relatore.

*All'articolo 8, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis. L'ambito territoriale di riferimento per le suddette iniziative è quello dei bacini di crisi. I bacini di crisi verranno definiti secondo parametri tecnici, economici e sociali di valutazione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, da un'apposita commissione tecnica costituita presso il Ministero delle partecipazioni statali e della quale dovranno fare parte i rappresentanti degli enti locali interessati.

8. 9.

Scalia.

*All'articolo 8, comma 7, sostituire le parole:* Entro tale percentuale non dovrà essere compreso il contributo relativo al *con le seguenti:* Tale contributo potrà essere cumulato con quello previsto dal.

8. 6.

Il Relatore.

*All'articolo 8, comma 8, sopprimere le parole:* localizzate nelle aree del Mezzogiorno.

8. 8.

Orsini Bruno.

*All'articolo 8, comma 9, dopo le parole:* articolo 5, *aggiungere le seguenti:* costituiscono adeguamento dei mezzi propri delle società stesse e.

8. 7.

Il Relatore.

*All'articolo 10, comma 4, sostituire le parole:* di cui ai commi 1, ultimo periodo, e 4 dell'articolo 2, *con le seguenti:* di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 2 del presente decreto.

10. 1.

Il Relatore.

*All'articolo 10, comma 6, sostituire le parole:* ai commi 1 e 3 *con le seguenti:* al comma 1.

10. 2.

Il Relatore.

*All'articolo 11, comma 1, sostituire le parole da:* per la riconversione *fino alla fine del comma 1, con le seguenti:* per l'insediamento di nuove attività ovvero per l'ammodernamento e l'ampliamento degli impianti esistenti; il contributo sul costo degli investimenti, ammissibili alle agevolazioni purché non relativi ad attività appartenenti al settore siderurgico, sarà pari al 25 per cento della spesa complessiva entro il limite massimo di 700 milioni di lire.

11. 1.

Il Relatore.

La Commissione passa all'esame dell'articolo 1 e del relativo allegato e degli emendamenti a questo riferiti.

Il deputato Antonio MONTESSORO, illustrando il suo emendamento 1. 1, chiarisce le ragioni della sua presentazione, richiamandosi alle argomentazioni già esposte nel corso del suo intervento nella discussione di carattere generale.

Il Presidente Michele VISCARDI, richiamandosi alle considerazioni precedentemente svolte, prospetta l'opportunità che l'emendamento 1. 1 venga più propriamente presentato nel corso della successiva discussione del provvedimento in Assemblea; e ciò, da un lato, in considerazione del fatto che così facendo si potrà verificare l'attuazione dell'impegno dell'esecutivo per la presentazione dell'emendamento per la proroga del prepensionamento per la siderurgia privata al disegno di legge n. 3497 in corso di esame presso la Commissione lavoro e, dall'altro, in ragione della circostanza che una valutazione dell'emendamento 1. 1 comporterebbe la necessità di approfondire i connessi profili relativi alla copertura finanziaria, non affrontati nell'emendamento stesso.

Il deputato Antonio MONTESSORO, accedendo a quanto prospettato dal Presidente, ritira il suo emendamento 1. 1, con riserva di ripresentarlo nel corso del successivo esame in Assemblea.

Su invito del sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Nicola SANESE, il deputato Umberto CORSI ritira quindi il suo emendamento all. 1.

La Commissione passa all'esame dell'articolo 2 e dell'emendamento ad esso riferito.

Dopo che il Presidente Michele VISCARDI ha fatto presente che con l'emendamento 2. 1 si intende chiarire la portata della ulteriore facoltà di prepensionamento concessa alle lavoratrici dal secondo periodo del comma 1 dell'articolo 2 e che il relatore Vito NAPOLI ha raccomandato l'approvazione del suo emendamento, la Commissione, dopo che il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Nicola SANESE ha espresso parere favorevole, approva l'emendamento 2. 1 del relatore.

La Commissione passa all'esame dell'articolo 3 e dell'emendamento ad esso riferito.

Avendo il Presidente Michele VISCARDI chiarito il contenuto dell'emendamento 3. 1, la Commissione, dopo che il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Nicola SANESE ha espresso parere favorevole, approva l'emendamento 3. 1 del relatore.

La Commissione passa all'esame dell'articolo 5 degli emendamenti ad esso riferiti; approva quindi, dopo che il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Nicola SANESE ha espresso parere favorevole, gli emendamenti 5. 1, 5. 2 e 5. 3 del relatore.

La Commissione passa all'esame dell'articolo 6 e dell'emendamento ad esso riferito.

Avendo il Presidente Michele VISCARDI chiarito il contenuto dell'emendamento 6. 1, la Commissione, dopo che il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Nicola SANESE ha espresso parere favorevole, approva l'emendamento 6. 1 del relatore.

La Commissione passa all'esame dell'articolo 8 e degli emendamenti ad esso riferiti.

La Commissione, dopo che il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Nicola SANESE ha espresso parere favorevole, approva gli emendamenti 8.1, 8.2 ed 8.3 del relatore; il relatore Vito NAPOLI ritira quindi il suo emendamento 8.4.

Il deputato Massimo SCALIA, con riferimento all'emendamento 8. 5 del relatore, fa presente la necessità di una definizione del concetto di area crisi sedirurgica più articolato di quanto non sia previsto da quell'emendamento.

Dopo che il deputato Alberto PROVANTINI ha illustrato il suo subemendamento 0.8.5.1, sottolineando come esso si proponga di chiarire che l'ambito territoriale compreso in un raggio di 30 chilometri calcolato rispetto ai centri urbani delle città richiamate nell'emendamento 8.5, debba comunque ricadere nell'ambito delle rispettive regioni onde garantire la migliore utilizzazione delle risorse, il deputato Bruno ORSINI, ritenuto opportuno introdurre elementi di flessibilità per quanto riguarda la definizione dell'ambito territoriale degli interventi della SPI S.p.A., dà quindi conto del suo subemendamento 0.8.5.2. che si propone di prevedere oltre al parametro costituito dal criterio chilometrico, quello costituito dall'ambito territoriale interno ai confini della provincia di riferimento.

Il deputato Umberto CORSI rileva che i confini provinciali costituiscono un'entità amministrativa che deve essere tenuta in considerazione, sottolineando, tuttavia, che l'area in cui gravitano gli in-

terventi possono andare anche al di là della provincia, come nel caso di Piombino. Vi sono, infatti, comuni del Grosseto che risentono maggiormente della crisi siderurgica di quanto non avvenga per alcuni lontani comuni della provincia di Livorno. Concorda quindi sull'opportunità di stabilire un criterio — quale quello chilometrico definito dall'emendamento — indipendente dai confini provinciali, ma riferito all'area effettiva di influenza sul territorio dell'insediamento industriale in via di ristrutturazione.

Avendo il deputato Giovanni BIANCHINI condiviso le preoccupazioni sollevate dal deputato Scalia in riferimento alla mancanza di chiarezza nell'ambito degli interventi della SPI S.p.A., il deputato Alberto PROVANTINI precisa che si intende perseguire una linea di intervento che garantisca l'uso migliore delle risorse disponibili e l'omogeneità territoriale degli interventi.

Dopo che il deputato Massimo SCALIA ha rilevato come il comma 6 dell'articolo 8, che l'emendamento intende integrare, rinvii in concreto, all'articolo 5 del decreto, laddove, tuttavia, non è presente alcuna definizione di area di crisi siderurgica, che, invece, sarebbe necessario introdurre, così come indicato nel suo emendamento 8. 9, il Presidente Michele VISCARDI fa presente che nel valutare i problemi in questione è necessario tenere ben distinti, da un lato, il programma speciale di reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica, nel quale dovranno essere specifiche le singole iniziative da attuare ed i comuni delle province di Genova, Terni, Napoli e Taranto individuati per il loro insediamento e, dall'altro, il programma di promozione industriale predisposto dalla SPI SpA, rilevando come per l'attuazione di questo sia necessario introdurre un criterio che faccia riferimento all'ambito territoriale in cui realizzare le iniziative promosse dalla stessa società che possono, in quanto volte a sollecitare iniziative imprenditoriali con privati, richiedere una defini-

zione dell'ambito territoriale stesso come definito nell'emendamento 8. 5.

Il ministro delle partecipazioni statali Carlo FRACANZANI conviene con il Presidente sulla necessità di tenere distinti i due programmi cui questi ha fatto prima riferimento, rilevando, tuttavia, come il criterio meccanico dell'individuazione dell'ambito territoriale in cui la SPI SpA promuove le iniziative non lo trovi in tutto favorevole.

Il Presidente Michele VISCARDI, raccogliendo gli orientamenti emersi nel corso del dibattito, invita il relatore a riformulare l'emendamento 8. 5 nel senso di prevedere che per le iniziative previste dal comma 6 dell'articolo 8 l'ambito territoriale di riferimento sia quello della provincia di appartenenza dell'area di crisi siderurgica e che, su proposta del Ministro delle partecipazioni statali, il CIPI può deliberare, ai fini della localizzazione delle iniziative di cui al comma 6 dell'articolo 8, di ampliare l'area di intervento al territorio rientrante nel raggio di 30 chilometri calcolato rispetto ai centri urbani di Napoli, Taranto, Genova e Terni nonché di quelli relativi all'applicazione dell'articolo 7, comma 5, purché ricadente nell'ambito delle rispettive regioni di appartenenza.

Il relatore Vito Napoli, accogliendo l'indicazione formulata dal Presidente, riformula il suo emendamento 8. 5 nel seguente testo:

*All'articolo 8, comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

« Per le iniziative di cui al presente comma, l'ambito territoriale di riferimento è quello della provincia di appartenenza dell'area di crisi siderurgica. Su proposta del Ministro delle partecipazioni statali il CIPI può deliberare, ai fini della localizzazione delle iniziative di cui al presente comma, di ampliare l'area di intervento al territorio rientrante nel raggio

di 30 chilometri calcolato rispetto ai centri urbani di Napoli, Taranto, Genova e Terni nonché di quelli relativi all'applicazione dell'articolo 7, comma 5, purché ricadente nell'ambito delle rispettive regioni di appartenenza ».

8. 5.

Il relatore.

Dopo che il deputato Bruno ORSINI ha ritirato il suo subemendamento 0. 8. 5. 2, che il deputato Alberto PROVANTINI ha ritirato il suo subemendamento 0. 8. 5. 1 e che il deputato Massimo SCALIA ha ritirato il suo emendamento 8. 9, la Commissione, essendosi il Ministro delle partecipazioni statali Carlo FRACANZANI rimesso alla Commissione, approva l'emendamento 8. 5 del relatore nel testo da questi riformulato.

La Commissione approva quindi, dopo che il Ministro delle partecipazioni statali Carlo FRACANZANI ha espresso parere favorevole, l'emendamento 8. 6 del relatore.

Il deputato Bruno ORSINI, ritirato il suo emendamento 8. 8, chiede, in relazione all'emendamento 8. 7, se il beneficio fiscale recato dal comma 9 dell'articolo 8 valga per tutte le società richiamate dal medesimo comma 9, indipendentemente dalla loro localizzazione territoriale.

Dopo che il relatore Vito NAPOLI ha assicurato che il beneficio fiscale richiamato vale per tutte le società indicate nel comma 9 dell'articolo 8 indipendentemente dalla loro localizzazione territoriale, la Commissione approva, avendo il ministro delle partecipazioni statali Carlo FRACANZANI espresso parere favorevole, l'emendamento 8. 7 del relatore.

La Commissione passa quindi all'esame dell'articolo 10 e degli emendamenti ad esso riferiti.

La Commissione approva quindi, dopo che il Ministro delle partecipazioni statali

Carlo FRACANZANI ha espresso parere favorevole, gli emendamenti 10. 1 e 10. 2 del relatore.

La Commissione passa quindi all'esame dell'articolo 11 e dell'emendamento ad esso riferito; approva, quindi, dopo che il Ministro delle partecipazioni statali Carlo FRACANZANI ha espresso parere favorevole, l'emendamento 11. 1 del relatore.

La Commissione dà quindi mandato al relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge e delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente. Nomina quindi un Comitato dei nove, riservandosi il Presidente Michele VISCARDI di indicarne i componenti sulla base delle designazioni dei gruppi.

#### SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE.

Il Presidente Michele VISCARDI propone — e la Commissione consente — che l'esame dei restanti punti all'ordine del giorno della seduta odierna della Commissione in sede referente venga rinviato alla seduta di domani 13 aprile 1989.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,5.



## XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

### IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 12 APRILE 1989, ORE 9,25. —  
*Presidenza del Presidente Vincenzo MANCINI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato al tesoro Angelo Pavan.

#### Disegno di legge:

**Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 1989, n. 110, recante disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno (3762).**

(Parere della I, della II, della V, della VI, della VIII, della IX, della X, della XII e della XIII Commissione).

*(Seguito dell'esame e costituzione di un Comitato ristretto).*

Il Presidente Vincenzo MANCINI ricorda come in data 5 aprile si sia svolta la relazione sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 110 del 20 marzo 1989 concernente disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali.

Dichiara aperta la discussione sulle linee generali.

Il deputato Novello PALLANTI fa presente che il gruppo comunista aveva chiesto che, dopo la relazione dell'on. Boruso, venisse aperta una discussione sulle linee generali del provvedimento in esame nella quale si evidenziassero gli aspetti negativi su cui le forze politiche della XI Commissione sono chiamate a pronunciarsi.

Rinunciando a svolgere un discorso articolato sul complesso del provvedimento, preferisce soffermarsi in particolare sui due punti che, a suo parere, costituiscono gli aspetti più negativi dell'intero provvedimento. Su di essi chiede un pronunciamento della Commissione XI prima di andare in sede di comitato ristretto.

Il primo aspetto riguarda il comma 3 dell'articolo 1, laddove è prevista l'elevazione del minimale giornaliero sul quale devono essere pagati i contributi. In questa circostanza ci si trova di fronte ad una scelta del Governo che è difficile da condividere. Mentre, infatti, al primo comma dello stesso articolo si stabilisce

che i contributi vengono rapportati ai contratti nazionali e provinciali di categoria, non si capisce poi quale logica abbia portato, al terzo comma, ad introdurre una norma conflittuale con questo criterio. Ciò produce un risultato abnorme in quanto il livello di contribuzione non viene rapportato alla retribuzione contrattuale così come prevista dal primo comma bensì ad una retribuzione astratta e in molti casi superiore a quella prevista dai contratti. Se si è inteso in questo modo elevare surrettiziamente il livello di contribuzione (ma allora si dica, senza percorrere strade tortuose, che si vuole aumentare l'aliquota contributiva) l'atteggiamento della Commissione lavoro non potrà che essere contrario, sulla base della precedente discussione, a questa impostazione. Il ripristino del testo così come approvato del decreto precedentemente decaduto risponde, su questo punto, ad una esigenza che non è tanto di correttezza sociale quanto di logica. Ricorda, d'altra parte, come l'aumento del livello di contribuzione possa configurare conseguenze negative soprattutto nel settore delle piccole imprese, in particolare quelle manifatturiere, dove elevata è la quota di manodopera impiegata. Ricorda che quando si arrivò alla legge 638 del 1983 non fu sbagliato, sulla base di studi precisi, riportare la retribuzione minima settimanale ad una cifra pari al 30 per cento della pensione minima, altrimenti, ci sarebbe stata copertura assicurativa settimanale anche con una sola giornata di lavoro. Perché adesso, nel provvedimento che si è chiamati a convertire, tale percentuale viene elevata al 45 per cento? Personalmente non vede come si possa giustificare questa decisione in quanto non ritiene corretto cambiare quella impostazione che opportunamente era stata utilizzata nella sopra citata legge n. 638.

Il secondo aspetto negativo che intende rilevare nel provvedimento riguarda l'entità globale della fiscalizzazione. In particolare non concorda sulla riduzione che si è avuta nelle regioni del centro nord nella misura del 50 per cento. Se è

vero che da parte di taluno si afferma che ci si trova di fronte ad una congiuntura economica favorevole ed in presenza di un disavanzo statale incontrollabile e che pertanto è necessario ridurre la quota di fiscalizzazione, occorre, dall'altra, riflettere molto attentamente sul complesso rapporto che intercorre tra costo del lavoro, produttività, ricavi aziendali. In altre parole, poiché la fiscalizzazione è sempre stata intesa come strumento che affranca il costo del lavoro da gravami impropri appare oltremodo assurdo invertire una linea di tendenza che si è sviluppata in tal senso, ponendosi così anche in contrasto con la normativa attualmente in vigore nei Paesi della CEE. L'unica conseguenza che si determinerà con tale inversione di tendenza sarà una riduzione degli spazi contrattuali che, inevitabilmente si ripercuoterà sul livello di retribuzione dei lavoratori che saranno gli unici a pagare le negative conseguenze di questa nuova impostazione.

Conclude ribadendo che il gruppo comunista si augura che le forze politiche della XI Commissione saranno in grado di trovare, in sede di comitato ristretto, sulla cui costituzione egli conviene, quella sensibilità e quell'accordo per modificare gli aspetti più negativi di un provvedimento che peraltro il Governo ha determinato in modo difforme rispetto al testo licenziato dalla Camera.

Il Presidente Vincenzo MANCINI dichiara chiusa la discussione sulle linee generali.

Il relatore Andrea BORRUSO, in sede di replica, ribadisce che la discussione sul provvedimento in esame costituisce un *continuum* rispetto a quella che si è svolta per il precedente decreto. Per tali ragioni non intende aggiungere ulteriori osservazioni dichiarandosi favorevole alla costituzione di un Comitato ristretto affinché, in quella sede, si possano definire i giusti correttivi in grado di configurare un celere *iter* di approvazione del provvedimento.

Il Presidente Vincenzo MANCINI, preso atto della volontà di costituire un Comitato ristretto, invita i rappresentanti dei gruppi a far pervenire le relative designazioni.

**Proposte di legge:**

**Rosini ed altri: Adeguamento automatico dei trattamenti pensionistici di guerra (1183).**

(Parere della IV e della V Commissione).

**Piro ed altri: Aggancio automatico delle pensioni privilegiate ordinarie alle pensioni di guerra per quanto concerne gli assegni accessori di cui alla tabella E annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 (197).**

(Parere della V e della XII Commissione).

**Flori: Adeguamento automatico dei trattamenti pensionistici di guerra (1073).**

(Parere della IV e della V Commissione).

**Flori: Adeguamento automatico degli annessi alle pensioni privilegiate ordinarie (2801).**

(Parere della V e della XII Commissione).

**Colucci ed altri: Adeguamento automatico degli assegni annessi alle pensioni privilegiate ordinarie (2809).**

(Parere della V e della XII Commissione).

**Orciari ed altri: Adeguamento automatico dei trattamenti pensionistici di guerra (2946).**

(Parere della IV e della V Commissione).

**Norme sull'adeguamento automatico dei trattamenti pensionistici di guerra (3597).**

(Parere della IV e della XII Commissione).

*(Seguito dell'esame e deliberazione di richiesta di trasferimento alla sede legislativa).*

Il Presidente Vincenzo MANCINI ricorda come sul testo elaborato dal Comitato ristretto e fatto proprio dalla Commissione fosse stato, nella precedente seduta, deliberato di chiedere il trasferimento alla sede legislativa. A tale richiesta il Governo ha opposto il proprio diniego osservando che, nell'articolo relativo alla copertura finanziaria, vi è una sottostima degli oneri rispetto all'accantonamento previsto nei fondi globali.

Il relatore Giuseppe PISICCHIO osserva come sull'argomento si sono già

sviluppati molteplici tentativi di mediazione per la ricerca di una soluzione che definisca il problema dell'adeguamento automatico per una categoria così disagiata come quella degli invalidi di guerra e di quelli per servizio. Sulla base delle considerazioni svolte dal Governo in ordine ad una sottostima degli oneri nel provvedimento, propone, alla Commissione, di modificare il testo dell'articolo 1 prevedendo uno spostamento della decorrenza dei benefici dalla data del 1° gennaio 1989 a quella del 1° luglio 1989 e, conseguentemente, riducendo a 10 miliardi l'onere previsto per il 1989. Con tale correttivo ritiene che sia possibile ottenere l'assenso del Governo al trasferimento in sede legislativa su un provvedimento tanto atteso rispondendo, così, a categorie che da troppo tempo chiedono un gesto significativo.

Il sottosegretario di Stato al tesoro Angelo PAVAN afferma che è intenzione anche del Governo giungere ad una soluzione concordata, affinché si possa sbloccare l'attuale situazione di stallo. Quanto alla proposta formulata dal relatore, pur non esprimendo la propria contrarietà in linea di principio, ritiene opportuna una breve pausa di riflessione al fine di acquisire gli opportuni elementi di valutazione.

Il Presidente Vincenzo MANCINI ritiene che il nuovo testo, così come modificato in base alla proposta del relatore, potrà essere inviato, per l'espressione del parere, alla Commissione bilancio. In quella sede il rappresentante del Governo, che pure oggi non si è dimostrato contrario in linea di principio, potrà chiarire in modo definitivo la propria posizione su tale proposta di correzione del testo.

Il deputato Novello PALLANTI rileva che il Governo, con il suo atteggiamento, ha finora reso praticamente impossibile l'utilizzo dello stanziamento previsto dalla legge finanziaria basando tale posizione su motivazioni pretestuose e generiche. Personalmente non avrebbe difficoltà

ad accogliere la proposta di modifica così come formulata dal relatore per il fatto che essa può costituire un mezzo per giungere ad una definitiva soluzione del problema, con l'avvertenza che qualora il provvedimento non venisse approvato rapidamente muterà anche l'atteggiamento del gruppo comunista chiedendo che il provvedimento sia iscritto all'ordine del giorno dell'assemblea lasciando che sia il Governo, di conseguenza, ad assumersi tutte le responsabilità del suo operato.

Il sottosegretario di Stato per il tesoro Angelo PAVAN ribadisce che è intenzione del Governo giungere ad una soluzione della questione.

Il Presidente Vincenzo MANCINI pone in votazione la proposta di modifica del relatore al testo unificato elaborato dal Comitato ristretto.

La Commissione approva.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10.

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

**(Affari sociali)**

---

MERCOLEDÌ 12 APRILE 1989, ORE 10. —  
*Presidenza del Presidente Giorgio BOGI.* —  
Interviene il sottosegretario di Stato alla  
sanità, Felice Contu.

### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.

Il Presidente Giorgio BOGI, constatando l'assenza di molti membri della Commissione, anche per cause afferenti a difficoltà nei collegamenti aerei, rinvia alla seduta di domani 13 aprile gli argomenti già all'ordine del giorno della seduta odierna.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,05.

PAGINA BIANCA

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

**per la ristrutturazione e riconversione industriale  
e per i programmi delle partecipazioni statali**

---

MERCOLEDÌ 12 APRILE 1989, ORE 16. — *Presidenza del Presidente MARZO.* — Interviene il sottosegretario di Stato alle partecipazioni statali, onorevole Sebastiano Montali.

PARERE SUL PROGRAMMA PER UNA NUOVA INIZIATIVA « COMITAL SUD » NELL'AMBITO DEL CONFERIMENTO AL FONDO DI DOTAZIONE DELL'EFIM, A NORMA DEL QUARTO COMMA DELL'ARTICOLO 143 DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI.

Il Presidente MARZO invita il senatore Fogu, relatore sul programma per una nuova iniziativa « Comital sud », a svolgere la sua relazione.

Il senatore FOGU osserva che dal Ministero delle partecipazioni statali è stato sottoposto all'esame della Commissione, affinché essa esprima il parere previsto dal terzo comma dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1982, n. 467, un progetto di nuova iniziativa dell'EFIM.

La legge n. 467 del 1982, infatti, oltre a conferire al fondo di dotazione dell'EFIM la somma di 315 miliardi per il

triennio 1981-1983, stabiliva il passaggio della partecipazione posseduta dall'EFIM nell'Azienda tabacchi italiana (ATI s.p.a.) all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Inoltre, essa stabiliva, all'articolo 1, che dei 315 miliardi, 23 fossero destinati « al finanziamento dei programmi per la realizzazione di iniziative sostitutive collegate al nuovo assetto dell'ATI s.p.a. ».

L'ATI e le società da essa controllate, e precisamente l'ATITRANSCO, la FILTRATI, la GETI, la SATRI e l'ATLA, avevano per la quasi totalità stabilimenti produttivi nel Mezzogiorno, ed in particolare in Campania. Poiché la maggiore concentrazione di manodopera era localizzata nell'area del salernitano, l'EFIM ha individuato in quell'area il centro per localizzare nuove attività sostitutive a quelle cedute.

L'iniziativa che propone l'EFIM è imperniata sull'attività della Comital, società della finanziaria Alumix, operante in Piemonte nel settore della laminazione sottile dell'alluminio, dell'imballaggio flessibile e dei prodotti di alluminio e plastica per la conservazione domestica

dei cibi, che vengono commercializzati con il marchio Cuki.

Questa società, oltre che essere *leader* nei settori in cui opera, occupa anche una posizione di rilievo nel settore dell'imballaggio flessibile, con particolare riguardo a prodotti con elevato contenuto di alluminio. In sintonia con gli orientamenti dei maggiori concorrenti, anche a livello europeo, e con l'evoluzione della domanda — che si espande al ritmo del cinque per cento all'anno —, la società ha avvertito la necessità di diversificare la gamma dei prodotti commercializzati, mediante l'avvio della produzione di imballaggi realizzati con materiali alternativi o complementari all'alluminio.

Per soddisfare questa esigenza espansiva, l'EFIM avrebbe potuto agire o acquistando un'unità produttiva già operante sul mercato oppure ampliando lo stabilimento di Alessandria, dove la Comital già produce materiale per l'imballaggio flessibile. Invece l'EFIM — in aderenza alla sua vocazione meridionalistica ed alle ripetute richieste di investimenti nel Mezzogiorno partite anche dalla Commissione — ha privilegiato la scelta meridionale, proponendo di realizzare un nuovo stabilimento da localizzare nel sud, che usufruirà, oltre che dei fondi della citata legge, delle normali agevolazioni previste dalla normativa per il Mezzogiorno.

La consolidata presenza della Comital (società con 800 addetti e 200 miliardi di fatturato) sul mercato dell'imballaggio flessibile — sia produttivo che distributivo — costituisce un elemento di garanzia per il buon esito dell'iniziativa, legato alla capacità di interpretare le esigenze dei destinatari dei prodotti, fornendo loro le soluzioni più adatte dal punto di vista tecnologico e più vantaggiose sotto l'aspetto economico.

Sotto l'aspetto commerciale, la localizzazione dell'iniziativa in Campania presenta strategicamente una sua valenza positiva, potendo contare la stessa su una maggiore penetrazione nel mercato meridionale, ove esiste una forte concentrazione di aziende agroalimentari e di tra-

sformazione. Sotto l'aspetto impiantistico, è prevista la costruzione di un stabilimento di circa diecimila metri quadrati coperti, con impianti ad alto contenuto tecnologico, elevata versatilità e facile conduzione.

Sotto l'aspetto occupazionale, l'iniziativa prevede l'impiego a regime, previsto a due o tre anni dall'avvio, di circa 155 unità lavorative, di cui 80 addette alla produzione. Sotto l'aspetto economico, l'ammontare degli investimenti di primo impianto, comprese le scorte, è pari a circa 35 miliardi; il fatturato dei prodotti a regime è di oltre 40 miliardi e l'utile netto dell'ordine del sette per cento.

Conclude affermando che ad un esame attento e ponderato dell'iniziativa proposta dall'EFIM si può dire che la stessa soddisfa, sia sotto l'aspetto economico sia occupazionale, lo spirito della legge.

Al termine della sua relazione, il senatore Fogu presenta una proposta di parere del seguente tenore:

« La Commissione parlamentare per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali, esaminato il progetto dell'EFIM per una nuova iniziativa nel Mezzogiorno trasmesso dal Ministero delle partecipazioni statali, in base al terzo comma dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1982, n. 467; constatato che con tale iniziativa l'EFIM interviene nel settore dell'industria manifatturiera del Mezzogiorno, per garantire una più fattiva presenza industriale nelle regioni meridionali, recependo così la volontà più volte espressa dal Parlamento e dalla Commissione; preso atto che l'iniziativa proposta si sviluppa nel quadro previsto dalla legge 22 luglio 1982, n. 467, che conferiva all'EFIM un finanziamento di dodici miliardi per la realizzazione di iniziative sostitutive collegate al nuovo assetto dell'ATI s.p.a., trasferita con decreto del ministro delle partecipazioni statali del 28 ottobre 1982 dallo stesso EFIM all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; che, inoltre, tale iniziativa viene proposta nell'area salernitana, in cui si sono verificati i maggiori tagli occupazio-



nali da parte dell'ATI s.p.a., per effetto dei quali la suddetta legge aveva previsto iniziative di attività sostitutive; ritenuto che il programma proposto presenta valide caratteristiche sotto il profilo industriale e commerciale, collegandosi alla gestione di una delle aziende *leader* nel settore del mercato nazionale, mercato che è valutato in continua crescita ma che è già sufficientemente strutturato per quanto riguarda l'area settentrionale, mentre è più aperto per quella meridionale; considerato, infine, che l'analisi economica del progetto presenta valutazioni di sicuro affidamento per lo sviluppo dell'iniziativa, esprime parere favorevole al conferimento al fondo di dotazione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM) della somma di dodici miliardi, di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1982, n. 467, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 24 luglio 1982, per la nuova iniziativa della Comital s.p.a. da localizzare nel Mezzogiorno ».

IL Presidente MARZO pone quindi in votazione la proposta di parere testè illustrata dal relatore, che viene approvata all'unanimità.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 17.

PAGINA BIANCA

*A L L E G A T I*

PAGINA BIANCA

## COMMISSIONE II

## GIUSTIZIA

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 APRILE 1989

(Ai sensi dell'articolo 143, comma 3, del regolamento della Camera)

**COMUNICAZIONI DEL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, GIULIANO VASSALLI, IN MERITO ALL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 1° FEBBRAIO 1989, N. 30, CONCERNENTE « COSTITUZIONE DELLE PRETURE CIRCONDARIALI E NUOVE NORME RELATIVE ALLE SEZIONI DISTACCATE »**

**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VIRGINIO ROGNONI**

**INDI**

**DEL VICEPRESIDENTE RAFFAELE MASTRANTUONO**

**INDICE DEGLI INTERVENTI**

|                                                                                                                                                                                                                                                    | PAG.                           |                                                                | PAG.                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Comunicazioni del Ministro di grazia e giustizia, Giuliano Vassalli, in merito all'attuazione della legge 1° febbraio 1989, n. 30, concernente « Costituzione delle preture circondariali e nuove norme relative alle sezioni distaccate »:</b> |                                | Gargani Giuseppe .....                                         | 148, 154, 161                                 |
| Rognoni Virginio, <i>Presidente</i> .....                                                                                                                                                                                                          | 143, 154, 155<br>156, 165, 172 | Maceratini Giulio .....                                        | 155, 165, 167                                 |
| Mastrantuono Raffaele, <i>Presidente</i> .....                                                                                                                                                                                                     | 156, 162                       | Mellini Mauro .....                                            | 152, 168                                      |
| Bargone Antonio .....                                                                                                                                                                                                                              | 152                            | Nicotra Benedetto Vincenzo .....                               | 157                                           |
| Fracchia Bruno .....                                                                                                                                                                                                                               | 148, 149, 152, 159, 161        | Pedrazzi Cipolla Anna Maria .....                              | 155, 165                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                | Vecchiarelli Bruno .....                                       | 164                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                | Vassalli Giuliano, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> ..... | 143, 148, 149<br>152, 154, 155, 165, 167, 169 |

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 9,45.**

**Comunicazioni del ministro di grazia e giustizia, Giuliano Vassalli, in merito all'attuazione della legge 1° febbraio 1989, n. 30, concernente « Costituzione delle preture circondariali e nuove norme relative alle sezioni distaccate ».**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca le comunicazioni del ministro di grazia e giustizia in merito all'attuazione della legge 1° febbraio, 1989 n. 30, concernente « Costituzione delle preture circondariali e nuove norme relative alle sezioni distaccate ».

Comunico che, data l'importanza degli argomenti trattati, ho disposto che della seduta odierna sia redatto un resoconto stenografico.

Comunico, altresì, che il gruppo federalista europeo, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento, ha richiesto che la pubblicità della seduta venga assicurata anche mediante il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

**GIULIANO VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia.** Prima di dare inizio all'esposizione vera e propria, desidero ringraziare la Camera dei deputati per l'attenzione che ha ritenuto di dover dedicare alla materia in questione. Non vi è dubbio, infatti, che la materia stessa meriti tale attenzione sia per la sua novità, sia per la complessità di taluni adempimenti connessi con l'attuazione della legge 1° febbraio 1989, n. 30, sia infine per dissi-

pare gli equivoci sorti negli ultimi tempi in attesa delle norme di attuazione. In particolare, tali equivoci si riferiscono al presumibile contenuto delle stesse norme di attuazione, alle direttive contenute in una circolare del Consiglio superiore della magistratura e, infine, alle voci ripetutamente circolate di una imminente soppressione o devitalizzazione di alcune o di molte delle preture che la legge ha già, per così dire, « declassato » da preture mandamentali a sezioni distaccate della pretura circondariale.

Quindi, il Ministero di grazia e giustizia, che ha dovuto sobbarcarsi questo ulteriore compito (oltre all'altro di cui si sta facendo carico su tale materia, attraverso la costituzione di un'apposita commissione ministeriale che ha terminato i propri lavori nei giorni scorsi), è lieto di poter fornire alla Camera dei deputati, giustamente sensibile a questi problemi, tutti i chiarimenti che sarà in grado di dare.

Sulla base di tali premesse, prima di passare all'illustrazione e al commento degli appunti predisposti dagli uffici del Ministero sulla base del lavoro fin qui svolto da un'apposita commissione ministeriale, vorrei chiarire, prima di tutto a me stesso, i problemi sul tappeto, in modo tale da evitare l'insorgere di ulteriori equivoci oltre a quelli che già aleggiano intorno alla materia in questione.

Si deve, in primo luogo, precisare che, nei limiti delle rispettive competenze, il Consiglio superiore della magistratura, per quanto riguarda i giudici e i pubblici ministeri, e il dicastero di grazia e giustizia, per quanto attiene al funzionamento degli uffici e alla destinazione del personale amministrativo, dovranno provvedere entro il 1° maggio 1989 (termine previsto

dall'articolo 7 della legge 1° febbraio 1989, n. 30) all'emanazione di direttive, da attuare attraverso lo strumento della circolare, volte a disciplinare la situazione originata dalla sostituzione delle preture mandamentali con le sezioni distaccate già previste dall'ordinamento del 1923 e successive modificazioni ed integrazioni. In modo particolare, dovranno essere chiariti e disciplinati i rapporti intercorrenti tra la sede della pretura circondariale (che ormai è irrevocabilmente fissata dal nuovo articolo 30 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in ogni capoluogo individuato dalla tabella A e comunque in ogni capoluogo di provincia) e le sezioni distaccate, nella duplice fisionomia che queste ultime attualmente assumono in base alla tabella B prevista dall'articolo 5 della legge, secondo cui l'ufficio di cancelleria o di segreteria può essere costituito (e di fatto viene costituito) presso le sezioni distaccate; nonché in base alla vecchia (almeno per il momento) tabella C, in cui invece si ha un totale « congelamento » anche per quanto riguarda il presidio, « congelamento » confermato, dal punto di vista del diritto, dal suddetto articolo 5. Questo è il problema alla cui soluzione dobbiamo provvedere a termini di legge.

Del tutto diversa, invece, si presenta la questione relativa alla soppressione o devitalizzazione (probabilmente è più opportuno esprimersi in termini di soppressione) di talune (molte o poche che siano) delle sezioni distaccate virtualmente esistenti, dal momento che la nuova legge entrerà in vigore a partire dal 1° maggio 1989. Quest'ultimo, infatti, è un problema su cui sono sorti moltissimi equivoci (basta leggere la stampa di questi giorni per rendersene conto); al riguardo, desidero precisare che non siamo tenuti dalla legge a sopprimere alcuna pretura distaccata. Vi siamo tenuti forse dallo spirito della legge; infatti, dai lavori preparatori della legge n. 30 del 1989 e dalla stessa relazione si evince che la legge stessa si propone due obiettivi. Il primo (assolutamente vincolato dall'articolo 550 del nuovo codice di pro-

cedura penale e dal decreto presidenziale di adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale) è rappresentato dalla creazione della pretura circondariale, considerata come l'unico strumento ritenuto valido per poter inserire, nel maggior numero di casi possibile e, in prospettiva, in tutti i casi, il nuovo istituto del pubblico ministero presso la pretura: non potendosi prevedere 899 pubblici ministeri nuovi nello stato in cui versa la magistratura, era chiaro che si doveva trovare un aggancio valido per quest'ufficio del pubblico ministero presso il pretore. Si è ritenuto di trovarlo nella pretura circondariale, come del resto, veniva suggerito da alcune forze parlamentari: basti pensare alla proposta di legge presentata dall'onorevole Gargani, dalla quale il progetto di legge governativo non si distacca per alcuni aspetti fondamentali.

L'altro obiettivo enunciato nella relazione e fatto oggetto di « tambureggiamento » enorme anche per la richiesta dell'Associazione nazionale magistrati era quello di ottenere, attraverso questa legge, anche un recupero di risorse umane, cioè di quel personale che, trovandosi a svolgere il proprio lavoro in talune preture a scarsissima attività, meritava di essere meglio utilizzato specialmente in una situazione di così grave carenza degli organici e di difficoltà a provvedervi. Anche in quest'occasione abbiamo scoperto che esiste una certa quantità di personale amministrativo che fa ben poco, certamente meno nell'amministrazione della giustizia che in altre — mi si passi questa parentesi — ma esiste, e proprio nelle preture dove non si registrano carichi di lavoro.

Il recupero delle risorse umane è legato a due prospettive congiunte: la prima deriva già dal fatto di concentrare gli affari — vedremo poi in che modo — presso la pretura circondariale permettendo, sotto gli occhi del pretore circondariale o presso la stessa pretura circondariale perché troppo gravata o presso altre sezioni distaccate più gravate di



quelle dove il magistrato era destinato, l'utilizzazione del magistrato stesso o del personale amministrativo; la seconda prospettiva, più radicale, è quella cui l'Associazione nazionale magistrati in particolare, ma indubbiamente anche il Governo, ha sempre guardato, e cioè la possibilità della soppressione di determinate preture considerate « rami secchi », soppressione che negli auspici della magistratura associata — come avrete letto in recenti comunicati — dovrebbe raggiungere la cifra di 670 su 899, mentre come poi vi dirò questa non è la cifra cui pensa in prospettiva il Governo.

Come ho già osservato, si tratta di una materia alla quale non siamo tenuti: basterebbe in ipotesi che il Governo si impegnasse per un determinato periodo a non procedere a queste « devitalizzazioni » per far concludere tutto il discorso. Invece, bisogna tener conto della prima prospettiva.

Per quanto mi riguarda, cercherò di dare lumi sull'una e sull'altra perché non vi posso nascondere che il Governo ha preparato un progetto di circolari per il primo capitolo — chiamiamolo così — cui siamo obbligati dalla legge e ha predisposto uno schema dettagliatissimo riguardo al secondo. Desidero precisare che a tal fine il Ministero ha lavorato moltissimo, tenendo conto di una serie di elementi che successivamente esporrò. Poiché nella nota che è stata preparata dal Ministero per la seduta odierna il secondo aspetto precede il primo, ho ritenuto necessario fare questo chiarimento preliminare che deve essere fondamentale per noi: le esigenze imposteci allo stato dalla prossima entrata in vigore della legge sono urgenti, mentre le prospettive del tutto eventuali e comunque da attuare con decreti presidenziali (non certo ministeriali) e, quindi, con l'accordo di tutto il Governo, per la soppressione di sezioni distaccate, sono previste per altro — sia la soppressione sia la nuova istituzione — da quell'articolo dell'ordinamento giudiziario del 1941 su cui avremo occasione di soffermarci.

Ho ritenuto necessario fare questa breve premessa prima di dare lettura

della nota ministeriale proprio per non perdere di vista la diversità completa di tempi, di certezze o di eventualità dei due problemi.

La nuova fisionomia del processo pretorile, caratterizzata dalla presenza di un'autonoma funzione di accusa con uffici a livello circondariale (deve essere chiaro che l'accusa è a livello circondariale e a ciò aggiungo che il Consiglio superiore della magistratura sta provvedendo alacremente a nominare i procuratori della Repubblica presso le preture circondariali), ha posto la necessità di rendere omogenea l'articolazione degli uffici di pretura.

Per rispondere a questa esigenza è stata approvata la legge 1° febbraio 1989, n. 30, che istituisce le preture circondariali con sede in ogni capoluogo di circondario o comunque di provincia, elimina i mandamenti e trasforma quelli esistenti in sezioni distaccate dell'unico ufficio circondariale.

Quindi, la legge n. 30 ha il duplice scopo di armonizzare i presidi pretorili in vista dell'entrata in vigore del nuovo codice e di sostituire al sistema della disseminazione territoriale delle preture, talvolta costituite da un solo magistrato e con carichi di lavoro esigui, un sistema intermedio che conserva il reticolo sul territorio, ma come articolazione degli uffici di circondario. In tal modo, si consente di organizzare pretura e corrispondente procura nella medesima sede e si impedisce quella polverizzazione dei mezzi operativi che, presentando un rapporto costi-benefici a tutto svantaggio del servizio giudiziario, è stata sempre criticata dalle forze politiche, dalle associazioni forensi, dalla magistratura e, in definitiva, dalla stessa utenza, intendendo con questo termine i cittadini in generale.

Poiché il personale già addetto alle preture mandamentali entra a far parte dell'organico della pretura circondariale — questo è il punto fondamentale — l'impiego dei magistrati di un ufficio ormai unico consente un'opportuna mobilità sul territorio del circondario (questa è ancora la spiegazione dello spirito della legge).

Certamente vi saranno pretori addetti in modo stabile alle sedi centrali o alle sezioni distaccate aventi un carico di lavoro consistente. Dalla disamina fatta è emerso che sono molte le sezioni distaccate aventi carico di lavoro consistente e alcune addirittura con un carico superiore a quello della stessa pretura circondariale. Ma la nuova legge, in particolare l'articolo 6 nella parte in cui sostituisce l'articolo 39 dell'ordinamento giudiziario, consente di impiegare — con la garanzia della predeterminazione tabellare affidata al Consiglio superiore della magistratura — uno stesso magistrato al servizio di più sezioni distaccate o al servizio dell'ufficio centrale e di una sede distaccata, proprio perché fa parte dell'organico della pretura circondariale (è la prima prospettiva di cui parlavo, cioè quella in cui c'è già un'utilizzazione maggiore e più razionale delle risorse senza modificare la situazione esistente e rimanendo nell'ambito della legge).

Ne consegue un migliore impiego di forze operative in quanto non ci saranno — e non ci dovrebbero essere — più pretori sottoccupati o mandamenti con lavoro esiguo, né uffici che vivono stentatamente senza un pretore titolare.

Il risparmio di forze operative, d'altra parte, riguarda anche il personale di cancelleria; infatti, prevedendo l'articolo 5 della legge che presso le sezioni distaccate non è obbligatoria la costituzione di un ufficio di cancelleria — come ricorderete la legge stabilisce che l'ufficio di cancelleria o di segreteria può essere costituito anche presso le sezioni distaccate contenute nella tabella B annessa al presente ordinamento — è chiaro che, laddove l'ufficio non sia costituito perché la sezione ha un modesto carico di lavoro, si impiegherà periodicamente personale di altra sezione o della sede centrale, evitando l'immobilizzo di funzionari e di ausiliari in rapporto sperequato rispetto alle reali esigenze. Questo consentirà di recuperare unità operative per le necessità degli uffici di segreteria presso le procure circondariali (non dobbiamo, infatti, dimenticare che le procure circonda-

riali, a loro volta, hanno bisogno di personale di segreteria).

L'articolo 5, comma 2, della legge 1° febbraio 1989, n. 30 — che mi permetto di rileggere, per coloro che non avessero il testo a portata di mano — sostituendo l'articolo 3 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, stabilisce che: « Alle corti, ai tribunali ed alle preture sono addetti ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti. Tale personale può essere addetto anche alle sezioni distaccate di cui alla tabella B annessa al presente ordinamento. Negli uffici di conciliazione le funzioni di ufficiale giudiziario sono esercitate nei modi indicati nell'articolo 28 ». In base a quanto stabilito dall'articolo 5, comma 2, il Ministero ha approntato un piano relativo alla costituzione degli uffici di cancelleria presso le sezioni distaccate.

Vorrei a questo punto ricordare quanto avevo detto nella premessa, perché gli appunti che mi sono stati predisposti dagli uffici affrontano per primo proprio il secondo tema, quello che ho definito eventuale. Considerato il vasto interesse suscitato da tale argomento, lo tratterò anch'io per primo, ma non senza ribadire che il tema delle soppressioni è soltanto eventuale e che il Ministero non è tenuto ad affrontarlo.

Il piano che ho citato, predisposto dal Ministero per la costituzione degli uffici di cancelleria presso le sezioni distaccate, si articola in diverse fasi. Si ha, innanzitutto, il censimento delle cosiddette « preture congelate ». A tale proposito, desidero spiegare che il termine è mutuato dal Consiglio superiore della magistratura, che con esso si riferisce a quegli *ex* mandamenti in cui da tempo il Consiglio superiore ha deliberato di non pubblicare le vacanze, per l'esiguità delle sopravvenienze civili e penali, ma con una riconsiderazione della loro collocazione nel territorio, delle distanze rispetto alla sede della pretura circondariale, del sistema viario, dell'orografia e del complessivo bacino di utenza. Il Consiglio superiore, in sostanza, definisce le preture congelate,

ossia quelle di cui non pubblica le vacanze, ed il Ministero, muovendo da tale indicazione, le ha sottoposte ad un'attenta valutazione della loro collocazione nel territorio e degli altri elementi che ho indicato.

Si ha poi il controllo degli indici ponderati di lavoro, effettuato assumendo come base l'indice del 1987, confermato, per un verso, dalle sopravvenienze del triennio precedente e, per altro verso, dalla proiezione dei primi trimestri del 1988. Come è noto, l'indice ponderato si calcola in base alle sopravvenienze, non ai processi esauriti; cioè, esso rappresenta la domanda di giustizia, non la risposta, che potrebbe essere influenzata da pigrie, deficienze strutturali o vuoti di organico. Tale indice si ottiene dividendo le sopravvenienze civili e penali di ciascun ufficio (in questo caso, le *ex* preture mandamentali) per il cosiddetto « divisore nazionale », pari al quoziente tra sopravvenienze di tutti gli uffici pretorili e numero dei posti in organico.

Ricapitolando, il primo elemento è rappresentato dalle preture congelate, tenendo conto di tutti gli aspetti indicati; il secondo elemento è costituito dal controllo degli indici ponderati di lavoro, effettuato nel modo ricordato; il terzo è dato dalla disponibilità numerica e per livelli funzionali del personale, anche in rapporto alle esigenze recate dal definitivo assestamento degli uffici di segreteria presso le procure circondariali, ossia tenendo sempre presente che una parte del personale dovrà essere messo a disposizione dei procuratori.

Sulla base delle operazioni indicate, si è calcolato che istituire uffici di cancelleria presso sezioni corrispondenti ad *ex* preture congelate, o comunque con indice di lavoro inferiore allo 0,50 (inferiore, cioè, alla metà di quell'indice 1 che corrisponde alla necessità di un magistrato nell'organico stabile dell'ufficio), sarebbe antieconomico in termini di rapporto costi-benefici e sarebbe pressoché impossibile in relazione al personale di cui realmente si dispone, tenuto altresì conto dei

vari livelli funzionali di cui è composto un ufficio di cancelleria, per quanto modesto.

Come si è detto, il criterio illustrato ha ricevuto, per alcune aree, parziale attenuazione in base alle esigenze imposte da specifiche ed oggettive realtà socio-ambientali. In questo quadro sono stati approntati i relativi decreti concernenti la costituzione degli uffici di cancelleria. In alcuni casi, cioè, si è operata una deroga al limite stabilito dello 0,50. Per chiarezza, citerò un esempio: se la pretura di Lipari, che serve tutte le isole Eolie, ha un indice inferiore allo 0,50, è necessario tuttavia mantenerla, per non costringere gli abitanti di quelle isole a recarsi a Milazzo. Questo è un adattamento dei più vistosi, ma ve ne sono anche altri.

Le operazioni descritte in precedenza sono servite anche ad un altro fine, ossia ad effettuare una dettagliata rivisitazione della geografia pretorile, nella nuova prospettiva rappresentata da sedi centrali ed articolazioni sul territorio, rivisitazione pur sempre condizionata dal rispetto degli ambiti circondariali stabiliti per legge. Se è vero, infatti, che in determinati territori, già costituenti preture mandamentali, l'istanza di giustizia non raggiunge l'indice di 0,50 — pensate che vi sono punte minime di 0,07 o 0,05 — e si è mantenuta a livelli bassi per periodi cospicui, senza curve di incremento, tanto vale accorpate quei territori a bacini di utenza già serviti dalla sede centrale o da altre sezioni distaccate, secondo il criterio della contiguità e del più rapido collegamento. In tal modo, piuttosto che una generica offerta di servizio giudiziario sul territorio a resa insufficiente e, per di più, con alti costi di organizzazione e di gestione, si ottiene un migliore impiego di mezzi e di unità operative.

Le sezioni corrispondenti a preture congelate ed a quelle con indice inferiore a 0,50 ammontano a 327 unità (o meglio, ammonterebbero, in quanto vi sono ulteriori riduzioni), cifra che esprime la consistenza dei cosiddetti « rami secchi », la cui eliminazione viene richiesta da anni.

BRUNO FRACCHIA. Nel numero di 327 è compresa anche — faccio un esempio — la sede di Lipari?

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Sì, certo, abbiamo infatti parlato di tutte le sedi con indice inferiore allo 0,50, tra cui è compresa quella di Lipari.

Nel piano in via di definizione, la cifra si riduce ulteriormente, per l'esigenza di lasciare in vita articolazioni con indici vicini allo 0,49, ma insediate in territori molto ampi e consistentemente distanziate da altri presidi giudiziari, o in un contesto geografico difficile.

Concludendo su questo aspetto, le indagini hanno evidenziato la necessità — mi correggo, l'opportunità — di disattivare 297 sezioni distaccate (esclusa Lipari ed altre 29), ossia meno di un terzo delle *ex* preture mandamentali.

Si tratta di una cifra contenuta, se si considera che da più parti è stata richiesta l'abolizione di tutte le *ex* preture mandamentali con indice di lavoro non superiore a 0,99. Per esempio, il presidente dell'Associazione nazionale magistrati, sostiene che io avrei detto, o avrei lasciato trasparire — cosa che, assolutamente, non ho mai neanche pensato di fare — che si potevano sopprimere tutte le *ex* preture mandamentali con indice inferiore ad 1. Non ha importanza, comunque, che sia sorto un equivoco sulle mie intenzioni; ciò che conta è che l'Associazione nazionale magistrati abbia sostenuto la necessità di abolire le sedi con indice inferiore ad 1.

GIUSEPPE GARGANI. Forse l'Associazione nazionale magistrati vuole la soppressione delle preture!

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. No, di 670, o comunque di tutte le *ex* preture unipersonali che sono appunto 670 su 899. È di appena 10 giorni fa un energico documento dell'Associazione nazionale magistrati in tal senso.

Il piano prevede un ulteriore correttivo (nei confronti del quale si è mostrato un certo scetticismo, ma io ritengo si tratti di un correttivo serio): la trasformazione di alcune sezioni da eliminare dalla tabella B, oggi allegata alla legge n. 30 del 1989, che comprende tutte le sezioni non circondariali, esclusa la vecchia tabella C e il trasferimento di alcune sezioni dalla tabella B attuale alla tabella C. In pratica, la tabella C riguarderebbe le preture distaccate che rimangono tali, ma senza presidio.

In sostanza vi sarebbero le preture circondariali, più il famoso capoluogo di provincia che non nomino in quanto tutti sappiamo quanti omaggi abbiamo reso a questo concetto generale in virtù di una particolarità; le sezioni distaccate con presidio (si tratta di sezioni con indici di lavoro consistenti) e le sezioni distaccate che rimangono tali, ma non hanno presidio: il pretore e gli altri addetti vi si recano quando è necessario tenere udienza.

BRUNO FRACCHIA. Signor ministro, se lei consente, vorrei chiederle la ripetizione di quest'ultimo passo per evitare equivoci.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Secondo questo progetto eventuale e futuro le preture verrebbero distinte: a) in preture circondariali, con una loro sede centrale: prendendo ad esempio la regione Marche, tali preture avrebbero sede ad Ancona, Ascoli Piceno, Camerino, Fermo, Macerata, Pesaro e Urbino che corrispondono ai tribunali del distretto della corte d'appello di Ancona; b) in sezioni distaccate con presidio (tabella B), che, riprendendo l'esempio precedente, sarebbero: rispetto alla pretura circondariale di Ancona, Fabriano, Jesi, Osimo e Senigallia; rispetto a quella di Ascoli Piceno, San Benedetto del Tronto; rispetto a Camerino, nessuna; rispetto a Fermo, Montegiorgio, Ripatransone e Sant'Elpidio a Mare; rispetto a Macerata, Civitanova Marche e Recanati; rispetto a Pesaro, Fano; rispetto a Urbino, nessuna:

si tratta di sezioni che mantengono i loro presidi, salvi gli aggiustamenti relativi al personale che possono rendersi necessari; c) infine, in sezioni distaccate senza presidio, corrispondenti alla nuova tabella C; si tratta, in pratica, di preture in cui si svolgono i processi, ma che non hanno personale addetto fisso: tornando all'esempio riferito alla regione Marche, per Ancona la sezione distaccata senza presidio sarebbe Sassoferrato; per Ascoli Piceno, Offida; per Macerata, San Ginesio e Tolentino; per Pesaro, Novafeltria e Pergola; per Urbino, Cagli. Urbino, per citare un caso, sarebbe mantenuta come pretura circondariale, essendo sede di tribunale, e, nel suo circondario, non avrebbe alcuna sezione distaccata con presidio, ma solo una senza presidio.

BRUNO FRACCHIA. In sostanza, sarebbero 297 ?

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Sì.

BRUNO FRACCHIA. Mi riferisco a quelle della nuova tabella C.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. No. Sarebbero 899 meno 297, cioè 602. Su queste 602, le sezioni distaccate senza presidio sono tra 80 e 90. In sostanza, le preture circondariali e quelle distaccate con presidio sarebbero 510 più le sezioni distaccate senza presidio. 297 sezioni sarebbero destinate a scomparire: questo è il famoso progetto.

Vediamo ora qual è la situazione attuale a cui dobbiamo provvedere. Nel modo descritto si ricostruisce, anche secondo criteri di buona amministrazione, un reticolo giudiziario che tiene conto delle reali esigenze sul territorio. Nella prospettiva esposta le sezioni distaccate esplicano appieno il servizio giudiziario nei comuni a ciascuna assegnati, secondo la tabella B della legge n. 30. Anzi, la disattivazione di alcune sezioni non più rispondenti alle esigenze dell'originario bacino di utenza comporta, mediante

l'impiego dei mezzi e delle unità operative ivi esistenti, il potenziamento di efficienza di altre. Ciò vuol dire che il piano elaborato dal Ministero per la costituzione degli uffici di cancelleria e l'avvio della procedura di cui all'articolo 41 dell'ordinamento giudiziario per talune disattivazioni non esprimono la tendenza ad un graduale « svuotamento » delle articolazioni decentrate, ma viceversa vogliono escludere soltanto alcune inutili maglie del reticolo territoriale, conservando piena operatività a tutte le altre.

Per questi motivi ha suscitato perplessità — che non si è mancato di sottolineare con nota del 31 marzo ultimo scorso (ho subito risposto facendo osservazioni) — la circolare n. 3885 del 10 marzo 1989 del Consiglio superiore della magistratura, secondo cui dovranno, di regola, trattarsi in sede centrale non solo le controversie di lavoro, in conseguenza della legge 11 agosto 1973, n. 533, ma numerose altre materie. Da ciò si potrebbe trarre l'impressione di un graduale « svuotamento » delle sezioni distaccate.

Su questo punto apro una parentesi: il Ministero non concorda con le prospettive del Consiglio superiore della magistratura. Credo che effettivamente vi sia stata un po' di precipitazione dominata da criteri razionali di adeguamento al dettato della legge del 1973 che prevede la specializzazione del giudice, ma anche da un forte impulso — che forse esiste in una parte dell'attuale Consiglio superiore della magistratura — teso a « svuotare » progressivamente le preture distaccate.

Il Ministero, comunque, ha subito replicato alla posizione assunta dal Consiglio superiore della magistratura con la seguente lettera indirizzata al vicepresidente del Consiglio stesso: « Il contenuto della circolare n. 3885 del 10 marzo 1989 mi induce a formulare alcune considerazioni, che non ho avuto modo di comunicare in tempo debito pur rendendomi conto dell'urgenza imposta al Consiglio da scadenze ravvicinate. Debbo esternarle subito alcune perplessità in ordine all'ampiezza della cognizione riservata alla sede circondariale. Privare le sezioni distaccate

della materia tutelare, dei provvedimenti in tema di tossicodipendenze e di disagio mentale, e soprattutto dei provvedimenti di urgenza, cautelari e possessori, di quelli in fase monitoria e della materia delle locazioni, può rappresentare un sostanziale svuotamento della operatività funzionale delle articolazioni sul territorio, innescando nelle comunità locali e nel mondo forense aspre reazioni, di cui già si hanno i primi sintomi (si rivolgevano tutti a noi). Inoltre, il sistema verso il quale il Consiglio si è orientato dovrà comportare un rafforzamento delle unità operative destinate alla sede di circondario. In tal modo, il Ministero si troverebbe costretto ad adeguarsi a linee di politica del personale, senza poterle determinare secondo la responsabilità politica scaturente dall'articolo 110 della Costituzione ».

A me sembra che il Consiglio superiore della magistratura, nell'assumere tale presa di posizione, abbia finito per invadere, senza volerlo, anche il campo del personale amministrativo. Devo tuttavia precisare, ad onor del vero, che nella circolare richiamata è stata operata (probabilmente in maniera non netta, anche se al lettore attento tale aspetto non può sfuggire) una distinzione tra le indicazioni riguardanti il settore lavoristico (desunte da un'interpretazione estensiva della legge del 1973, in base alla quale tutte le cause di lavoro debbono svolgersi presso la pretura circondariale dove è assicurata la specializzazione del giudice) e quelle concernenti materie diverse, rispetto alle quali il Consiglio ha inteso proporre soltanto suggerimenti. È noto che i « suggerimenti » formulati dal Consiglio incidono profondamente, tanto che, nel caso specifico, sono stati manifestati atteggiamenti diversi, di adeguamento o di reazione.

Vorrei ricordare in proposito che la circolare emanata dal CSM recita testualmente: « Al fine di assicurare una adeguata specializzazione del giudice ed una migliore distribuzione del lavoro, nonché per altri rilevanti motivi, si dovranno, di regola, tenuto conto della struttura organizzativa e della dislocazione territoriale

delle sezioni distaccate, assegnare alle sezioni non distaccate della sede circondariale o ad uno o più magistrati assegnati alla stessa (senza pregiudizio della possibilità di trattazione in sede decentrata), specifici affari concernenti l'intero circondario, come, ad esempio, quelli di competenza del giudice tutelare, i provvedimenti in materia di tossicodipendenza o di disagio mentale, i provvedimenti di urgenza e cautelari in genere, quelli possessori, i procedimenti per decreto ingiuntivo in fase monitoria e le controversie in materia di locazione, quale che sia il rito stabilito dalla legge ».

In questo passaggio della circolare si usa l'espressione: « si dovranno, di regola », a differenza di quanto previsto nella formulazione riguardante il settore lavoristico dove, invece, si afferma in modo più categorico: « Tutte le cause di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatoria dovranno essere assegnate alla apposita sezione della pretura circondariale ovvero, nel caso in cui questa non sia divisa in sezioni, ad uno o più magistrati determinati sempre in sede circondariale, in modo da assicurarne la specializzazione; ciò in conformità alle disposizioni della legge 11 agosto 1973, n. 533, che certamente prevalgono su quelle del regio decreto n. 2785 del 1923 ».

A tale riguardo, occorre considerare che in quest'ultima legge, che pure tratta esclusivamente la materia della specializzazione, non è previsto che questa debba essere riferita alle preture circondariali.

Nella lettera inviata al vicepresidente del CSM concludo nei seguenti termini: « Accrescere la consistenza operativa delle sedi di circondario presuppone un'adeguata capacità ricettiva e strutturale di tali sedi (infatti, una delle preoccupazioni più gravi ci è stata prospettata proprio dal personale delle sedi circondariali che, in massima parte, hanno fatto presente l'inopportunità di oberarle di un'ulteriore mole di lavoro) e comporta, quanto meno per quei provvedimenti che richiedono una successiva fase di cognizione piena da svolgersi nelle sezioni distaccate, un notevole e non opportuno movimento di

fascicoli di documentazione. Infine, si creano incertezze in ordine alla tenuta dei relativi registri e responsabilità per gli adempimenti di cancelleria. La prego, pertanto, nel rispetto delle determinazioni del Consiglio e in spirito di piena collaborazione, di voler considerare di suggerire un'ampia possibilità di trattazione in sede decentrata, possibilità che nella circolare non si esclude, ma esplicitamente si prevede, con riferimento alla struttura organizzativa ed alla dislocazione territoriale delle sezioni distaccate. Forse, soluzioni intermedie si potrebbero trovare anche per la materia lavoristica, pur rispettando il senso dell'articolo 17 della legge 11 agosto 1973, n. 533, qualora le sezioni distaccate disponessero di magistrati specializzati destinati in via esclusiva ad occuparsi delle controversie di lavoro ».

Vorrei aggiungere che, pur non potendosi prevedere che il Consiglio superiore possa revocare il contenuto della circolare, sono state avviate intese in relazione alla materia lavoristica, che certamente produrranno una soluzione soddisfacente ed idonea ad attenuare notevolmente le preoccupazioni insorte in seguito alla diffusione della suddetta circolare.

La legge 1° febbraio 1989, n. 30, non affronta, a mio avviso giustamente, il problema della competenza in senso proprio. Infatti, quando si consideri la situazione attuale, non può non tenersi conto del fatto che nell'ambito dello stesso ufficio circondariale non possono sorgere siffatte questioni, come già hanno sostenuto dottrina e giurisprudenza in relazione alla normativa previgente e come afferma il Proto Pisani in un recentissimo scritto concernente la legge n. 30, che sarà pubblicato prossimamente in una rivista specializzata. D'altronde, competendo alle articolazioni territoriali la cognizione delle materie, secondo l'articolo 8 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2785, e dovendosi perciò tener conto, nell'assegnazione degli affari tra i pretori del medesimo circondario, non solo del riferimento soggettivo ed oggettivo, ma anche di quello territoriale, l'eventuale inosservanza delle regole di distribuzione — questo è un

punto di fondamentale importanza — può al massimo riflettersi sulla validità degli atti o sulla responsabilità disciplinare del pretore dirigente che non si uniformi alle regole tabellari, ma non può dar luogo a questione di competenza in senso proprio e, men che mai, al relativo regolamento.

In conclusione, le tabelle organiche fissate periodicamente, il sistema di delega soggettivo-oggettivo-territoriale e le disposizioni del regio decreto 30 dicembre 1923, compatibili con la legge 1° febbraio 1989, n. 30, e con l'articolo 550 del nuovo codice di procedura penale, offrono un tessuto di regole sufficienti a risolvere i problemi applicativi.

Il Ministero, utilizzando i lavori di un'apposita commissione, è in procinto di emanare un'unica circolare (anche se in un primo momento eravamo orientati a predisporre una circolare per ciascun settore di intervento) contenente gli opportuni orientamenti circa la trattazione delle cause civili innanzi alle sezioni distaccate (iscrizione a ruolo, costituzione e deposito di atti), la trattazione delle cause penali, la tenuta dei ruoli, registri e modelli di cancelleria, i rapporti tra personale della sezione distaccata e dirigenza della pretura circondariale, i profili documentali, archivistici e quant'altro concerne l'attuazione della legge n. 30 in ordine ai servizi.

Della suddetta circolare vorrei anticipare in questa sede le linee portanti. Si prevede che sia il pretore titolare ad assegnare il lavoro giudiziario anche ai magistrati designati a svolgere attività presso le sezioni distaccate, nel rispetto delle tabelle organiche. Di regola, non sarà praticabile l'assegnazione « affare per affare », che nella maggior parte dei casi risulterebbe estremamente macchinosa, ma occorrerà far ricorso a un sistema di assegnazione integrato nella stessa designazione, nel senso che tutti gli affari concernenti la sezione distaccata verranno delegati al pretore, o ai pretori designati per le sezioni distaccate. In altri termini, il pretore titolare, nel rispetto delle indicazioni tabellari, assegna il lavoro ai pretori, compresi quelli designati

alle sezioni distaccate, ovvero delega i presidenti di sezione alla o alle sezioni distaccate, i quali, a loro volta, lo assegnano ai pretori designati per tali sezioni.

L'ulteriore assegnazione nell'ambito della sezione distaccata avverrà nel rispetto dei criteri tabellari e di quelli oggettivi e precostituiti, cui si riferisce l'articolo 7-ter dell'ordinamento giudiziario, così come modificato dalla legge n. 30.

ANTONIO BARGONE. Mi consenta un'interruzione signor ministro. Nell'assegnazione degli affari il pretore titolare deve tener conto della competenza oppure no? Questo rappresenta un criterio o no?

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Che cosa intende dire, onorevole Bargone?

ANTONIO BARGONE. Mi riferisco alla competenza territoriale. Il punto fondamentale è questo.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Certo che deve tenerne conto. È un triplice criterio: quel giudice (indicato nella tabella), quella materia (per esempio le locazioni), quel territorio. Ripeto: criterio soggettivo, oggettivo e territoriale. Deve tenerne conto e, secondo me, assegnerà gli affari per blocco.

ANTONIO BARGONE. A quel punto viene naturale l'assegnazione.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Riprendendo il discorso, è il pretore titolare ad assegnare il lavoro giudiziario anche ai magistrati designati a svolgere attività. Di regola non sarà praticabile l'assegnazione «affare per affare», ma bisognerà far ricorso integrato a quel triplice criterio.

Quanto alla trattazione delle cause civili innanzi alle sezioni distaccate, citazioni e ricorsi vanno formalmente «indirizzati» alla pretura circondariale, ma per trattazione da svolgersi davanti al pretore designato per la sezione distac-

cata. Per esempio, pretura di Ancona, sezione distaccata di...

BRUNO FRACCHIA. Sia l'attività di cancelleria, sia il resto va tutto davanti alla pretura circondariale. Mi domando: la prima udienza civile viene svolta tutta dal pretore circondariale?

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. No, soltanto l'indirizzo della citazione e del ricorso.

MAURO MELLINI. Si cita la parte a comparire davanti a chi?

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Per esempio, davanti alla sezione distaccata di Urbino. Se avrete la cortesia di seguire la relazione molte cose si chiariranno.

Dicevo, vanno formalmente «indirizzati» alla pretura circondariale, ma per trattazione, cioè compresa la prima udienza, onorevole Fracchia, da svolgersi innanzi al pretore designato per la sezione distaccata. L'iscrizione a ruolo, la costituzione, il deposito di atti ed ogni altro adempimento avvengono presso l'ufficio di cancelleria della sezione distaccata, in mancanza, sono curati dal cancelliere o dal segretario che coadiuva il magistrato per la trattazione degli affari innanzi alla sezione distaccata.

La cancelleria della sezione distaccata deve comunicare alla cancelleria della sede circondariale le iscrizioni a ruolo, il deposito dei ricorsi e quant'altro sia necessario. A sua volta, l'ufficio di cancelleria della sede circondariale deve compiere le opportune annotazioni in modo che sia possibile a chiunque, consultando i registri della sede circondariale, sapere se esista un contenzioso, tra quali parti, presso quale sezione distaccata ed eventualmente quale ne sia l'esito, come del resto avviene solitamente per le annotazioni nei registri.

La circolare mette a punto l'intera materia dei registri di cancelleria ed il «rapporto documentale» e informativo tra sezioni distaccate e sede centrale. Ov-



viamente, quando sarà realizzata appieno la tenuta dei registri in forma automatizzata (articolo 10 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320, convertito in legge 3 ottobre 1987, n. 401), l'informativa tra sezioni distaccate e sede centrale risulterà molto più agevole.

Quanto alla trattazione delle cause penali, prima dell'entrata in vigore del nuovo codice, la situazione rimane pressoché immutata: i criteri di assegnazione con riferimento soggettivo-oggettivo-territoriale risolvono sostanzialmente le questioni, con l'obbligo — ove la *notitia criminis* sia data direttamente al magistrato della sede distaccata — di informazione al pretore titolare.

In ordine al periodo successivo — ovvero dopo l'entrata in vigore del nuovo codice — va precisato che l'articolo 550 del nuovo codice di procedura penale attribuisce le indagini preliminari al magistrato della sede circondariale (definito « giudice delle indagini preliminari presso la pretura circondariale »), in parallelo con il pubblico ministero costituito presso la pretura circondariale. Anzi, l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 449 (relativo all'ordinamento giudiziario) aggiunge all'articolo 35 dell'ordinamento giudiziario un comma del seguente tenore: « In ogni pretura avente sede nel capoluogo di circondario e costituita in sezioni, è istituita una sezione dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari ». Questa è già una previsione contenuta nell'articolo 7.

Invece, il dibattimento, secondo l'articolo 550, è svolto innanzi al pretore « in sede mandamentale », vale a dire, a seguito della legge n. 30 del 1989, innanzi al pretore della sede capoluogo di circondario o a quello designato per la sezione distaccata secondo il luogo in cui il fatto è stato commesso. Ne consegue che, portata la *notitia criminis* al procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale, tutto quanto attiene all'incidente probatorio, alle misure cautelari, agli atti urgenti a norma dell'articolo 559, alla

proroga delle indagini, al decreto di archiviazione, al giudizio abbreviato, all'applicazione della pena su richiesta delle parti ed al tentativo di conciliazione si svolge in una sede territoriale comune a quella dell'organo di accusa, richiedendo la partecipazione del giudice e del pubblico ministero in limiti temporali molto stretti e comportando continue trasmissioni di atti processuali che sarebbe antieconomico far passare tra uffici dislocati in comuni diversi. Per il dibattimento tale esigenza scema, mentre assume significato il *locus commissi delicti*; perciò il dibattimento sarà celebrato — se del caso — presso la sezione distaccata davanti al pretore designato per la trattazione degli affari penali in tale sezione. Come potete constatare, siamo vincolati in grandissima parte dalle norme di adeguamento dell'ordinamento giudiziario.

È necessario ritornare sul testo dell'articolo 550 del nuovo codice per rimodellarlo e adattarne la dizione alla legge n. 30, in quanto parla di pretura mandamentale. Tuttavia, sarà opportuno valutare se risponda meglio alla rinnovata struttura pretorile la possibilità, per fatti verificatisi in uno dei comuni della sezione distaccata, di celebrare il dibattimento in sede centrale, a certe condizioni oggettive preventivamente stabilite: su queste, però, avanzo riserve perché riguardano il futuro.

Comunque, nel periodo compreso tra il 1° maggio 1989 e l'entrata in vigore del nuovo codice di rito penale si dovrà procedere con un sistema analogo a quello anzi esposto per gli affari civili: sia l'istruzione sommaria, sia il dibattimento per fatti realizzati nel territorio della sezione distaccata competeranno ai magistrati designati per trattare gli affari nella sezione distaccata, in base al meccanismo di designazione tabellare e di delega.

Signor presidente, onorevoli colleghi, questi sono i contenuti della circolare che stiamo predisponendo. Sono a disposizione della Commissione per fornire i chiarimenti necessari; tuttavia, se non fossi all'altezza di darli immediatamente,

mi riservo di farlo in una nuova audizione.

**PRESIDENTE.** Prima di dare la parola ai colleghi che hanno chiesto di intervenire, sospendo brevemente la seduta.

**La seduta, sospesa alle 10,45, è ripresa alle 11,10.**

**PRESIDENTE.** Riprendiamo la discussione sulle comunicazioni del ministro di grazia e giustizia.

**GIUSEPPE GARGANI.** Vorrei intervenire sull'ordine dei lavori, formulando una proposta prima che inizi il dibattito sulle comunicazioni del ministro.

Ho ascoltato l'esauriente relazione del ministro che credo abbia già fugato alcuni dubbi e che offre alla Commissione l'opportunità di svolgere un approfondimento della materia.

Insieme con altri colleghi ho presentato una proposta di legge, recante il numero 3792, di cui sono primo firmatario, volta a modificare la legge n. 30 del 1° febbraio 1989, nel senso di spostarne il termine di entrata in vigore dal 1° maggio 1989 al 1° gennaio 1990.

Con questa iniziativa ci siamo fatti carico delle difficoltà che il termine così breve attualmente previsto pone per la predisposizione delle tabelle e per gli altri adempimenti necessari all'applicazione di quella legge che rappresenta una grande riforma di struttura, determinando, certamente, uno sconvolgimento dei mandamenti e, quindi, degli uffici giudiziari.

Il termine del 1° gennaio 1990 è stato previsto in modo razionale anche in relazione all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, ma può essere modificato.

Poiché la complessità della relazione del ministro, in alcuni passaggi piuttosto problematica, pone problemi di cui la Commissione si deve fare carico e poiché il termine di entrata in vigore della legge n. 30 del 1989 può essere prorogato, chiedo che venga con urgenza iscritta all'ordine del giorno della Commissione per

la seduta di domani la proposta di legge di cui sono primo firmatario.

Nel caso in cui la Commissione manifestasse un orientamento favorevole al rinvio dell'entrata in vigore della legge n. 30, che potrebbe essere per esempio di soli sessanta giorni, e ciò non comportasse alcuna conseguenza negativa per l'entrata in vigore del codice di procedura penale — prevista per il 24 ottobre 1989 — sarebbe possibile verificare, sia pure con la rapidità imposta dalla delicatezza della materia, l'opportunità di introdurre alcune modifiche ad una riforma importante e fondamentale.

Ritengo che un rinvio di sessanta giorni non comprometta l'entrata in vigore del nuovo codice, anzi, credo che offra la possibilità al Consiglio superiore della magistratura ed al ministro di predisporre le tabelle e gli altri adempimenti previsti dalla legge n. 30 con maggiore serenità.

Poiché il dibattito sulle comunicazioni del ministro si preannuncia piuttosto vivace per l'alto numero di colleghi iscritti a parlare, pregherei il presidente ed il ministro di rispondere con sollecitudine a questa mia richiesta.

**GIULIANO VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia.** Vorrei disporre di un breve termine per poter valutare la richiesta dell'onorevole Gargani, volta ad ottenere una proroga dell'entrata in vigore della legge n. 30, anche se mi turba la connessione da questi prospettata tra la proroga e la necessità di introdurre alcune modifiche alla legge stessa.

Vorrei chiedere una giornata di riflessione per poter consultare gli uffici del Ministero ed il Consiglio superiore della magistratura che stanno procedendo alacremente agli adempimenti necessari per l'applicazione della legge.

Ricordo che mi trovo in una situazione particolare perché il Consiglio superiore della magistratura ha sollecitato l'emaneazione del decreto-legge per la proroga dei consigli giudiziari per poter rapidamente ottenere da quei consigli determinati adempimenti.

Non vorrei assumere atteggiamenti contraddittori; chiedo soltanto ventiquattr'ore di tempo per fornire la risposta. Personalmente, nutro solo qualche vaga perplessità, ma non sono contrario in linea di principio; desidererei solo accertare l'inesistenza di eventuali ostacoli che attualmente mi sfuggono.

**PRESIDENTE.** Vorrei rilevare che la proposta dell'onorevole Gargani si riconduce ad una dichiarazione dello stesso ministro che, quindi, dovrà certamente fornire una risposta in brevissimo tempo, come peraltro si è impegnato a fare.

Faccio presente che la proposta di legge n. 3792, di cui è primo firmatario l'onorevole Gargani, non è stata ancora assegnata a questa Commissione e che lo sarà, molto probabilmente, oggi pomeriggio.

Quindi, è utile procedere alla discussione sulle comunicazioni del Governo data la loro importanza e per le conseguenze che ne possono derivare anche in relazione alle iniziative assunte dai colleghi.

Ritengo sia opportuno convocare, all'inizio della seduta di domani, l'ufficio di presidenza della Commissione. Mi auguro che a quel momento il ministro abbia già risposto alla richiesta dell'onorevole Gargani.

**GIULIANO VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia.** Credo sia necessario che, nel momento in cui sarà pervenuto anche il parere della IV Commissione, venga oggi prontamente esaminato in sede legislativa il progetto di legge n. 3750 riguardante la proroga dell'affidamento all'Arma dei carabinieri della traduzione dei detenuti, la cui approvazione è quanto mai urgente data la prossima scadenza del 15 aprile.

**ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA.** Il gruppo comunista ha già dato l'assenso ad una rapida discussione del provvedimento n. 3750, per cui concordiamo con le osservazioni relative all'urgenza del provvedimento stesso formulate dal ministro.

Le indicazioni forniteci dal presidente Rognoni accelerano di molto il mio intervento, nel senso che credo che l'ufficio di presidenza, domani mattina, per poter esprimere e valutare compiutamente le linee su cui muoversi in riferimento ad una proposta sicuramente molto importante formulata dal gruppo della democrazia cristiana, abbia bisogno di conoscere con chiarezza e con dovizia di particolari, di tempi e di modalità le risposte del ministro di grazia e giustizia.

Com'è noto, il gruppo al quale appartengo si è battuto contro questo provvedimento e ci dispiace riconoscere oggi che avevamo ragione, in quanto tutto ciò è stato detto in questa sede dal gruppo comunista con molta forza. Valuteremo domani la situazione, ma, allo stato attuale delle cose, siamo contrari ad una modifica della data di entrata in vigore della legge, in quanto non crediamo che i tempi di lavoro delle Camere, visti i numerosi impegni, siano tali da consentire di mettere in discussione un contenuto radicalmente nuovo della materia, cioè una revisione delle circoscrizioni giudiziarie, al fine di permettere una valutazione obiettiva del funzionamento degli uffici giudiziari nel nostro paese.

Pur tuttavia, ripeto, ci riserviamo di sentire il ministro, in quanto un punto è ancora da chiarire, rispetto almeno al comportamento del gruppo al quale appartengo: o il ministro garantisce (in coordinamento con un organo istituzionale quale il Consiglio superiore della magistratura, che ha specifiche competenze) che tale modifica della data non pregiudica, ma addirittura favorisce l'entrata in vigore del codice di procedura penale (fissata per il 24 ottobre prossimo e al cui rinvio noi comunisti non siamo assolutamente disposti a dare alcuna copertura, sia pure indiretta), oppure il nostro gruppo si opporrà con grande forza di argomentazioni e con grande impegno politico.

**GIULIO MACERATINI.** Intervengo sull'ordine dei lavori. La proposta avanzata dall'onorevole Gargani e la risposta inter-

locutoria, non positiva ma neanche negativa, data dal Governo pongono obiettivamente la discussione che si sta aprendo in una sorta di « limbo » e di astrattezza, tanto che non ritengo, a questo punto — si tratta di una mia proposta che, se mi è consentito, vorrei illustrare —, che sia il caso di far perdere tempo al ministro, che sappiamo pressato da mille impegni, anche per darci una risposta su questo tema. Le opposizioni che hanno votato contro la legge diranno, come hanno già cominciato a fare, che avevano previsto quello che sarebbe accaduto; anch'io, comunque, ho votato contro il provvedimento. Si dirà che non vi sono i tempi per realizzare quello che viene richiesto o, se vi sono, si deve prendere atto che esiste una protesta diffusa, che sale da ogni angolo del paese, per le conseguenze che questa nuova legge può determinare. Pertanto, se la proposta proveniente dal partito di maggioranza relativa ha un suo peso, possiamo valutarla nella giornata di domani e procedere eventualmente alla discussione; ma continuare a discutere a questo punto mi parrebbe un esercizio alquanto astratto.

Detto questo, propongo di rinviare la discussione a domani dopo lo scioglimento di questo nodo, che mi pare decisivo, relativo al rinvio o meno dell'entrata in vigore della legge.

**RAFFAELE MASTRANTUONO.** Appreziamo sostanzialmente la proposta del gruppo democristiano, riservandoci ovviamente una valutazione definitiva in base all'esito della risposta del ministro, nella misura in cui — come è stato già detto — ciò non influisca sull'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale e non vi siano proposte che possano incidere sulle modifiche relative all'impianto sostanziale della legge sull'istituzione delle preture circondariali. Tra l'altro, il gruppo socialista ha votato a favore di questa provvedimento; pertanto, ci riserviamo di indicare le ragioni per le quali abbiamo agito in questa direzione.

Riteniamo che un breve rinvio possa essere utile anche per assecondare l'a-

zione di coordinamento tra l'attività del Consiglio superiore della magistratura e quella del ministro, in quanto ci potremmo effettivamente trovare di fronte a due circolari contraddittorie e contrastanti tra loro.

**PRESIDENTE.** È stata avanzata una richiesta di rinvio della discussione conseguente alle comunicazioni del Governo; l'ufficio di presidenza della Commissione si dovrebbe riunire domani mattina per esaminare non il merito, ma la possibilità di una discussione che l'onorevole Gargani ha ritenuto di prospettare dopo che avrà ascoltato la risposta del ministro.

Sull'ipotesi di aprire o meno la discussione sulle comunicazioni del Governo potrei rimettermi alla valutazione dei gruppi, ma mi permetto di osservare che — se ho ben capito — l'onorevole Gargani, nell'illustrare la sua iniziativa connessa con l'ordine dei lavori della nostra Commissione, ha sottolineato che l'importanza dell'iniziativa risiede nella proposta di rinvio di un termine dal 1° maggio 1989 al 1° gennaio del prossimo anno, come prima ipotesi, o al luglio (o a data diversa), come ipotesi subordinata, su cui si pronuncerà il ministro. Ha aggiunto, peraltro, che, se nel corso dell'esame della proposta dovesse emergere la necessità di modificazioni da apportare alla legge n. 30, tali modificazioni troverebbero il veicolo adatto per manifestarsi ed essere approvate.

Sotto questo profilo, abbiamo tutti ascoltato la risposta del ministro Vassalli, il quale ha affermato di non essere troppo preoccupato in riferimento al termine, ma di voler interpellare i propri uffici, impegnandosi a dare una risposta al massimo entro ventiquattr'ore. Mi auguro — ripeto — che tale risposta pervenga entro le 9,30 di domani mattina. Il ministro è preoccupato, invece, della prospettiva di una modifica di una legge appena approvata e non ancora entrata in vigore; a questo punto, credo che il dibattito che deve seguire alle comunicazioni del Governo potrebbe essere non irrilevante né inutile ai fini di un quadro

di carattere generale. Certo, discutendo — in ipotesi — la proposta di legge Gargani, potremmo discutere anche sulle comunicazioni del Governo. Ciò non toglie che, poiché abbiamo ascoltato le comunicazioni del Governo e poiché il ministro deve tener conto delle prospettive critiche e adesive dei vari gruppi, si possa iniziare la discussione, dando la parola all'onorevole Nicotra. Ovviamente, non appena dovesse pervenire il parere della IV Commissione, si potrebbe sospendere o terminare il dibattito in corso, passando rapidamente alla sede legislativa ed eventualmente all'approvazione del provvedimento n. 3750 da tutti ritenuto urgente, anzi urgentissimo.

Propongo, pertanto, di dare inizio alla discussione sulle comunicazioni del Governo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Credo che l'interessante relazione che abbiamo ascoltato risponda alla richiesta della Commissione — avanzata per il tramite del suo presidente — di conoscere con tempestività la posizione del ministro. Si è voluta avviare in tempo una riflessione sull'attuazione di una legge prima che — a parere di una parte dei membri del Parlamento, dell'opinione pubblica e degli operatori — si realizzasse un impianto che, a giudizio di alcuni, stravolgeva la volontà del legislatore e che, comunque, non realizzava la previsione legislativa da più parti auspicata.

Il gruppo comunista, giustamente, ha sottolineato la sua avversione alla legge n. 30 del 1° febbraio 1989. Tuttavia, ciò non fa venir meno il dovere di quella parte politica, pur nel momento in cui ha riconosciuto la validità della propria opposizione, di addivenire ad una diversa formulazione della legge stessa.

Prescindendo da questo problema di coerenza, mi sembra che si debbano sottolineare alcuni aspetti fondamentali. Innanzitutto l'onorevole ministro ben ricorda che il provvedimento di cui discu-

tiamo è nato dall'esigenza di trovare una sede unica per il procuratore della Repubblica presso le preture, in considerazione dell'impossibilità di insediare un procuratore presso ogni pretura. Si è ritenuto allora di prevedere un impianto di pretura circondariale come sede unica, finalizzato proprio alla residenza dell'ufficio del procuratore della Repubblica. Da ciò nasceva ancora l'esigenza di non toccare le preture mandamentali (di cui si è modificata la denominazione definendole sezioni distaccate) le quali dovevano rimanere autonome per quanto riguarda il loro organico e la loro funzione giurisdizionale.

Tali erano l'obiettivo perseguito e l'impianto voluto, almeno dal mio gruppo. A questo fine, ricordo che avevamo presentato emendamenti che il Governo ci invitò a ritirare. La previsione da noi indicata, peraltro, non coincide con la possibile interpretazione letterale di quanto si è realizzato con la legge n. 30. Pertanto, intendiamo recuperare l'impianto da noi auspicato. La proposta di legge n. 3792, di cui è primo firmatario l'onorevole Gargani, non attiene tanto alla data di entrata in vigore della legge — che costituisce un fatto funzionale ed organizzativo — quanto, piuttosto, consente il recupero di una previsione normativa che è stata stravolta dallo stesso legislatore, sia pure inconsapevolmente, almeno per quanto riguarda il mio gruppo politico.

Vogliamo si proceda rapidamente alla modifica in oggetto per recuperare l'autonomia delle preture mandamentali. Condividiamo i dati forniti dal ministro e siamo d'accordo sull'esigenza di eliminare le circa 297 preture che rappresentano « rami secchi », quelle che, con le opportune integrazioni indicate dall'onorevole ministro, sono comprese nella tabella C. Però, mantenere l'autonomia delle altre rappresenta un fatto essenziale perché abbiamo allontanato il cittadino dall'utenza giustizia. Se realizziamo alla lettera l'impianto della legge n. 30 distruggiamo l'attività giudiziaria periferica che è determi-

nante, e compromettiamo la « vicinanza » tra il cittadino e la giustizia.

Quando lei, signor ministro, afferma che la citazione civile va formulata nei confronti del pretore della sede circondariale, non solo, come dicevo, allontaniamo il cittadino dalla giustizia, ma snaturiamo anche la previsione costituzionale del giudice naturale e della territorialità, facendo del pretore circondariale un « megapretore » che diventa un grande organizzatore della distribuzione degli affari giurisdizionali.

Non credo che questa sia la previsione della legge; purtroppo, il Consiglio superiore della magistratura, in tema di interpretazione letterale della normativa, ha affermato che il legislatore « ha eliminato le preture mandamentali, trasformandole in sezioni distaccate della pretura che ha sede nel capoluogo », mentre le attuali sezioni distaccate sono mantenute nella tabella C. Cosa si intende, in base a tale interpretazione, per sezioni distaccate? « Il nuovo sistema introdotto dalla legge n. 30 del 1989 importa la concentrazione delle preture nelle sedi di circondario »: risultato che il nostro gruppo non intendeva conseguire. « In particolare — prosegue la circolare del Consiglio superiore della magistratura — rimane fermo il principio, già affermato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, secondo il quale la sede distaccata di pretura non è un ufficio giudiziario autonomo, distinto da quello della sede del capoluogo e dotato di una propria competenza territoriale », ma è incorporato in quest'ultimo. Non era questo l'intento che ci eravamo prefissi; se abbiamo sbagliato, riconosciamo il nostro errore (forse per questa, come per altre questioni, aveva ragione il gruppo comunista).

La democrazia cristiana concepiva la sezione distaccata come autonoma, dotata di un proprio organico, di un proprio personale amministrativo e di un personale tabellare di giudici. Non può essere consentito che, per ogni anno giudiziario, un certo giudice operi come pretore presso una determinata sezione distaccata, mentre un altro venga distaccato

presso una diversa sezione. Ciò comporterebbe, infatti, la finalizzazione del giudice rispetto al carico, ai procedimenti penali in corso, ai soggetti interessati nei procedimenti stessi; in tal modo, si stravolgerebbero le regole della certezza della norma e, quindi, il principio del giudice naturale.

Da ciò deriva la nostra preoccupazione e l'esigenza di procedere ad un'immediata modifica del testo. D'altra parte, non è un male intervenire su una legge prima della sua entrata in vigore; credo anzi che ciò sia indice della consapevolezza delle forze politiche riguardo alla necessità di adottare rimedi immediati rispetto ai guasti che potrebbero derivare dall'attuazione della legge n. 30. Inoltre, con la « megapretura » non si raggiunge neanche l'obiettivo — che, a detta degli uffici ministeriali, dovrebbe conseguirsi — del recupero del personale. Quanto ci ha rassegnato il ministro in ordine alla tenuta di registri di carico presso le sezioni distaccate, nonché presso la pretura circondariale, comporta un duplicato di attività, una duplice applicazione di personale e, quindi, un raddoppio degli organici, anziché un recupero di personale al fine di utilizzarlo nel modo migliore.

Queste considerazioni devono far riflettere anche lo stesso ministro, giacché ritengo che egli non auspichi le conseguenze che, purtroppo, sono probabili in base all'applicazione letterale della legge. Reputo il ministro Vassalli persona di grande equilibrio e preparazione e credo che il suo obiettivo fosse quello di realizzare un impianto che desse snellezza all'attività giudiziaria, piuttosto che complicarla, come invece consegue dalla legge n. 30. Non vi è, quindi, nulla di male se oggi, rileggendo la legge, ci accorgiamo che l'obiettivo del ministro non è stato raggiunto. Egli sa benissimo che il mio gruppo aveva presentato — come ho già ricordato — una serie di emendamenti diretti a modificare l'impianto della proposta governativa, ma venne invitato a ritirarli. Personalmente non partecipai alla seduta conclusiva dell'iter del provvedimento proprio in quanto dissentivo dal

testo che, secondo me, implicava le conseguenze di cui oggi ci preoccupiamo. Ribadisco di riferirmi allo stravolgimento dei principi del giudice naturale e della territorialità, all'allontanamento del cittadino dalla giustizia, determinando un sovraccarico delle preture anziché uno snellimento dell'attività giudiziaria.

In conclusione, ritengo che l'autonomia delle circa 500 sezioni distaccate (che prima erano denominate preture mandamentali) di cui alla tabella B non vada toccata. Nella proposta di legge Gargani si sostiene opportunamente che l'ufficio di segreteria non « può », ma « deve » essere costituito anche presso le sezioni distaccate. In tal modo, manterremmo l'organico del personale per poi recuperare lo stesso principio anche in sede di assegnazione dei magistrati.

Ciò salva almeno l'impianto del progetto di legge del Governo, si concilia con l'esigenza di non toccare le preture di cui alla tabella B, e non allontana il cittadino dalla giustizia, pur costituendo un *minus* rispetto ad altri apporti che certamente verranno da altri gruppi politici, anche quelli di opposizione comunista e missino i quali non hanno voluto questa legge — dobbiamo onestamente riconoscerlo — ma che ritengo non possano non vedere favorevolmente una sua modifica piuttosto che consentire il dispiegarsi degli effetti di una legge giudicata negativamente. Non voglio entrare nel merito della decisione di ciascuno, ma ritengo che una tale posizione sarebbe più opportuna.

Siamo favorevoli quindi a dare corso immediato al recupero dell'impianto non come appare attualmente nella legge, ma come avrebbe dovuto essere. Tale recupero lo individuiamo nella proposta di legge Gargani ed altri; invitiamo pertanto il ministro a bloccare le procedure attuative della legge e a conferire una corsia preferenziale alle modifiche, così da riparare in tempo ai guasti che la legge potrebbe determinare in sede di applicazione.

In tale quadro, la circolare del Consiglio superiore della magistratura può es-

sere considerata come un campanello d'allarme; in base ad essa, si prevede addirittura la concentrazione del rito del lavoro presso la pretura circondariale, confermando quindi lo stravolgimento del principio del giudice naturale: tutto ciò è di una gravità tale da imporre al legislatore un'immediata risposta. Questo è uno dei tanti esempi che si potevano portare, senza considerare che in futuro il CSM o il pretore titolare della pretura circondariale potrebbe affermare che tutte le attività penali riguardanti una certa ipotesi di reato siano avocate alla pretura circondariale. In questo modo, avremmo una ulteriore conferma della violazione della norma che sancisce il diritto al giudice naturale per ogni cittadino.

Ho voluto rappresentare tutto ciò per ringraziare il presidente della tempestiva convocazione della Commissione, per ringraziare il ministro per essere prontamente intervenuto, ma anche per estendere a tutti i gruppi presenti l'invito a dare immediato corso, in tempi rapidi, ad una modifica della legge n. 30 prima che essa crei gravi problemi applicativi.

BRUNO FRACCHIA. Signor presidente, signor ministro, abbiamo accolto con meraviglia e stupore l'intervento del capogruppo democristiano; non ci stupiamo, invece, delle difficoltà effettive nelle quali il ministro si trova a seguito dell'approvazione di questa legge nei confronti della quale, come tutti ricordano, il gruppo comunista espresse voto contrario.

Senza voler rivendicare meriti al mio gruppo — perché non mi sembra sia il caso — desidero rammentarvi che la nostra contrarietà derivava dalla constatazione che il Governo, con questa legge, avesse perso l'ennesima occasione per dimostrare la volontà politica sufficiente ad affrontare il problema della riforma del reticolo giudiziario del nostro paese. Sulla necessità di tale riforma non credo sussistano più dubbi da parte di nessuna forza politica, prova ne sia che, in una mozione datata 29 gennaio 1989, la maggioranza parlamentare in Assemblea ripeteva al Governo l'invito a presentare al

più presto un disegno di legge delega per la riforma delle circoscrizioni giudiziarie.

È evidente che riformare le circoscrizioni giudiziarie significa toccare, in un modo o nell'altro, determinati interessi costituiti; non credo ipotizzabile una riforma del reticolo giudiziario del nostro paese escludendo in partenza che qualche interesse possa essere sacrificato. Tuttavia, proprio per tale ragione, facevamo presente che il provvedimento non poteva soddisfare nessuna di queste esigenze perché era volto a contemperare interessi contrapposti, spesso non condivisi, in alcuni casi settoriali o campanilistici e che, per altro verso, doveva rispondere alle necessità imposte dal codice di procedura penale.

La linea del gruppo comunista era quella di affrontare la discussione sulla revisione delle circoscrizioni giudiziarie approfittando del codice di procedura penale, di rivedere la struttura delle preture e di introdurre il giudice di pace. Il disegno di legge presentato dal Governo concernente il giudice di pace, che noi peraltro non condividiamo per difetto e cioè per una previsione troppo ristretta delle competenze attribuite, ritaglia « in alto » la competenza civile di tale giudice e di conseguenza eleva quella del pretore, delimitando ancora una volta la competenza del tribunale, già impoverita in sede penale per tutti i motivi che sappiamo, e quindi rende insostenibile la situazione attuale e determina l'esigenza di una riforma complessiva, che tutti auspichiamo.

Non si è proceduto nel modo che ritenevamo giusto. Come abbiamo già affermato, il Governo ha fatto di necessità virtù: non avendo la forza, il coraggio e la volontà politica di affrontare questo grande problema, ha dovuto rassegnarsi a vederlo in una visione più ridotta. L'onorevole Nicotra deve tener presente che una visione ridotta del problema non significa negarlo; mi sembra, invece, che fino a questo momento l'onorevole Nicotra l'abbia proprio negato e ciò perché la lettura della legge sulle preture circondariali — ma anche e soprattutto quella del

nuovo codice di procedura penale — esige adempimenti in mancanza dei quali il nuovo codice non può funzionare, e mi pare che su questo siamo tutti d'accordo.

Non credo che l'onorevole Nicotra si sia limitato a leggere impropriamente questa normativa perché ancora nel gennaio 1989, in una mozione firmata da lui oltre che dagli onorevoli Del Pennino, Facchiano, Biondi e Mastrantuono, esaltava l'approvazione di questa legge. Leggo testualmente: « La Camera, preso atto che il programma di Governo contiene le necessarie indicazioni per la soluzione dei problemi di una efficiente ed adeguata amministrazione della giustizia, considerato che i più rilevanti e coerenti momenti attuativi di tale programma vanno individuati nei seguenti provvedimenti legislativi già approvati: responsabilità civile dei magistrati », altri che non vi cito e « legge sulla costituzione delle preture circondariali ». Evidentemente l'onorevole Nicotra, anche leggendo la norma in un momento successivo, non si è reso conto che il Governo aveva fatto di necessità virtù, forse aveva fatto anche un esercizio improprio non del tutto virtuoso, ma comunque necessitato.

Dico questo perché con l'introduzione del nuovo rito non vi è più solo il problema della procura circondariale o comunque dell'ufficio del pubblico ministero presso la pretura; il problema è quello del procedimento penale nel suo complesso. Per tale motivo, se il Governo avesse mantenuto la medesima struttura delle preture mandamentali oggi esistenti, con 900 preture diffuse sul territorio, avremmo dovuto disporre non solo di 3.000 pretori circa — gli attuali — ma anche di 1.500 giudici delle indagini preliminari. Infatti, o spostiamo tale giudice in una pretura capoluogo — quella che il Governo ha chiamato circondariale — oppure troviamo un'altra soluzione, perché il dibattimento non può essere celebrato dallo stesso giudice che ha svolto le indagini preliminari.

Onorevole Nicotra, da questo punto non si sfugge, ve lo abbiamo già fatto notare nel corso della discussione; rim-



proveriamo agli avvocati, ai magistrati, ai cancellieri di non voler imparare il codice di procedura penale, ma ho l'impressione che anche in queste aule esso sia disatteso o dimenticato, mentre si tratta di un testo estremamente importante rispetto al quale — e riprendo le parole usate opportunamente dalla collega Pedrazzi Cipolla — noi non accetteremo nemmeno in modo surrettizio, attraverso forme di rinvio di provvedimenti legislativi o sublegislativi, di impedirne l'entrata in vigore il 24 ottobre prossimo.

GIUSEPPE GARGANI. Onorevole Fracchia, non desidero aprire una polemica ma, per quanto lei dice — che è vero — sarebbe sufficiente fare entrare in vigore la legge anche il 24 ottobre: a mio avviso, in tal modo non sorgerebbero problemi.

BRUNO FRACCHIA. Se lei mi consente di concludere, onorevole Gargani, sto dicendo proprio questo. Il ministro si è riservato ventiquattr'ore di tempo per dare assicurazioni in merito; poiché si tratta di una serie di adempimenti non solo legislativi, ma sublegislativi, che sfuggono alla nostra comprensione, alla nostra conoscenza più precisa, così come dovrebbe essere, il ministro dovrà darci, entro domani, assicurazioni in questo senso.

E passo ora ad esaminare effettivamente i grossi problemi che fanno seguito al provvedimento che abbiamo approvato nel gennaio scorso. La normativa, come abbiamo visto, avrebbe dovuto « salvare » l'applicazione del codice di procedura per i motivi già detti: mi riferisco alla questione pubblico ministero-giudice delle indagini preliminari. A questo punto, istituendo le preture circondariali, abbiamo creato una procura circondariale ed un giudice delle indagini preliminari. Tutti gli altri mandamenti sono diventati sezioni distaccate. Desidero precisare, signor ministro e signor presidente, che la dizione « sezioni staccate » è diversa da quella di cui alla vecchia tabella C, nella quale si parlava di « sedi distaccate ». Tuttavia, rilevo che adesso si sta conclu-

dendo nel senso di trovare una sistemazione comune. Così facendo, si ritiene di risolvere il problema fino in fondo, attraverso la sottrazione a queste preture di una quota consistente di attività — amministrativa, di volontaria giurisdizione — che andrà a riversarsi sulle preture più grandi.

Il primo difetto che si manifesta nel sistema è che il carico di lavoro delle grandi preture mandamentali anziché risultare alleggerito, viene ad essere ulteriormente aggravato. E il fenomeno si verifica anche perché, come ha spiegato questa mattina il ministro, praticamente vi è una duplicità di registri. Il lavoro delle sezioni distaccate deve essere registrato in queste e nelle preture circondariali, con un aggravio notevolissimo; tra l'altro, i due registri fidefacenti, che fanno fede fino a querela di falso (sono atti pubblici), debbono essere tenuti, se non dalla stessa mano, certo in modo assolutamente uniforme, perché un errore nella compilazione di tali registri potrebbe comportare una serie di gravi, gravissime conseguenze.

Inoltre, signor ministro, ho anche un'altra preoccupazione: quando lei distingue le preture in preture circondariali, se inserisco queste ultime nel gruppo A, se nel gruppo B (non faccio riferimento alle tabelle, perché non vorrei confondermi con queste ultime) raggruppo tutte le sezioni distaccate munite di presidio ed al gruppo C tutte le sezioni distaccate senza presidio ma che rimangono in vita, compio un'operazione che, tutto considerato, sul piano della competenza in sede civile e in sede penale, potrebbe non creare grossi problemi, trattandosi di sedi che, già oggi, sono dotate di competenza. Mi preoccupa, al contrario, la sorte delle 297 preture che verrebbero a non essere più munite di presidi (già « congelate », o comunque « congelande »), che non avranno il magistrato designato ma manterranno, a mio avviso, la propria competenza per territorio.

Non ritengo si possa agire, signor ministro, secondo lo schema che lei ha illustrato (ma sono anche disposto a rivedere

la mia posizione, se riesce a dimostrarmi il contrario); non credo sia sufficiente assegnare o meno presidio di cancelleria o di ufficiale giudiziario, negare o attribuire un pretore per eliminare una sede giudiziaria, la cui esistenza abbiamo affermato approvando la legge sulle preture circondariali ed inserendo il tutto nelle relative tabelle, e ciò almeno due mesi or sono.

Abbiamo modificato queste ultime per legge: io non credo che noi possiamo eliminare da esse alcune preture, alcune sedi distaccate (con presidio o meno), senza fare uso dello stesso strumento legislativo, quanto meno sotto il profilo dell'opportunità politica.

Pertanto, a questo punto, ci troviamo davvero di fronte ad un grosso « pasticcio »; signor ministro, se così è, pur con il rispetto, la considerazione, la stima che tutte le volte torniamo, giustamente, ad esprimerle, sono del parere che con atti sublegislativi non possano essere sopresse circoscrizioni giudiziarie, tanto più che non conosciamo neppure i criteri in base ai quali, eliminate queste, altre circoscrizioni giudiziarie si arricchiscono di competenze per territorio. Ad esempio, in base a quale criterio la pretura di Lipari sarebbe mantenuta o no in vita? Oggi lei ci ha fornito qualche elemento su tali criteri, ma essi non sono definiti in nessun testo di legge. Si può anche, a mio avviso, fare riferimento ad un atto sublegislativo, ma solo in quanto sia in vigore una legge che, almeno, abbia introdotto determinati indirizzi, perché, in caso contrario, c'è il rischio che noi scateniamo tutta una serie di reazioni — spesso giustificate, qualche volta no — perché torno a dire che è quanto meno in forza di una legge che si ha diritto di verificare se la pretura cui si fa riferimento sia stata sacrificata o meno.

Riprendendo il problema di fondo, che è quello di un'effettiva revisione delle circoscrizioni giudiziarie anzitutto attraverso l'istituzione del giudice di pace, annuncio che noi saremo molto attenti, molto sensibili a tutti i tentativi di introdurre modifiche alla legge n. 30; saremo molto prudenti sapendo che, ancora una volta,

si vuole rattoppare un tessuto che ormai è vecchio, stantio, che non può più essere ricucito. Questo reticolo giudiziario avrebbe dovuto essere rivisto completamente, sulla base di idee nuove: ciò non è stato fatto e adesso raccogliamo i frutti di un'inadempienza di fronte al paese, dinanzi all'amministrazione della giustizia, che noi comunisti riteniamo gravissima.

**RAFFAELE MASTRANTUONO.** Signor ministro, onorevoli colleghi, in sede di dibattito sul progetto di legge istitutivo delle preture circondariali molti di noi erano a conoscenza dei rischi cui si andava incontro.

L'onorevole Fracchia ha ripetuto oggi frasi pronunciate nel corso di quella discussione; se non erro, anche allora disse che si trattava di un'occasione persa per la revisione dell'intero reticolo giudiziario. Ma tutti noi sapevamo che l'istituzione della pretura circondariale, quindi la trasformazione delle preture da preture mandamentali a sezioni distaccate, indubbiamente avrebbe modificato la natura di tali organi. Però credo che nessuno di noi pensasse minimamente di smantellare la funzionalità operativa delle preture mandamentali, attesa la tradizione storico-giudiziaria che vi era in molte di esse.

L'esigenza di mantenere determinati uffici giudiziari in base a considerazioni di tipo socio-economico è confermata dal riferimento del ministro al caso della pretura di Lipari.

Ritengo che le reazioni scatenate dall'interpretazione del Consiglio superiore della magistratura siano sostanzialmente giustificate ed invito ad apprezzare l'onestà dimostrata dal ministro nel riconoscere che la posizione assunta dall'organo di autogoverno della magistratura non era e non è da ritenersi conforme né alla lettera né allo spirito della volontà del legislatore.

Nella circolare, tra l'altro, si afferma che dall'esame dei lavori preparatori della legge — sicuramente, però, non da quelli della Camera — si può dedurre che, sostanzialmente, la dizione « sezione di-

staccata» è chiaramente equivalente a quella di «sede distaccata», per cui il legislatore avrebbe voluto indicare un ufficio privo di autonomia e di competenza territoriale. Ciò, a mio avviso è stato smentito, invece, nel corso del dibattito, allorché il ministro — se non erro in relazione ed una specifica richiesta degli onorevoli Rizzo e Fracchia — confermò, come ha ripetuto oggi in questa sede, la competenza territoriale delle preture *ex mandamentali*, attualmente inserite nell'allegata tabella B.

Avevamo la consapevolezza di avviarci verso un tentativo, quanto meno, di razionalizzazione del sistema giudiziario, attese le difficoltà oggettive di modificare un reticolo giudiziario che nel suo complesso risale al 1865.

In relazione alle esigenze collegate all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, era necessario assicurare una prima modifica derivante dall'applicazione dell'articolo 550 di tale codice, il quale prevedeva l'istituzione presso la pretura circondariale non solo del pubblico ministero, ma anche del giudice cui affidare le indagini preliminari.

Proprio le difficoltà connesse con la possibilità di disporre di giudici che si occupassero di indagini preliminari e di pubblici ministeri presso le singole preture *ex mandamentali* avevano indotto, in sede di modifica del codice di procedura penale, ad istituire le cosiddette preture circondariali. Quindi, determinate circostanze erano note; osservo, inoltre, che, a mio avviso, non siamo di fronte ad uno stravolgimento del principio del giudice naturale, che continua ad essere quello determinato dalla legge e non dalle parti.

D'altro canto, non sono eccessivamente preoccupato in relazione alla duplicazione delle attività: i rischi cui si riferiva l'onorevole Fracchia sono comunque presenti in tutte le ipotesi di registrazione. Ritengo piuttosto che, a questo riguardo, sia necessario invitare il ministro ad attivarsi per un'azione di maggiore informatizzazione degli uffici giudiziari che attraverso collegamenti tra le diverse preture, nonché tra le sezioni distaccate e la pre-

tura circondariale, può condurre a superare ostacoli e difficoltà inerenti alla doppia registrazione.

Ciò che, comunque, ci ha maggiormente interessati nell'esposizione del ministro è il richiamo all'esigenza — cui precedentemente accennavo — di mantenere l'operatività funzionale delle preture che oggi sono sezioni distaccate.

In sostanza, quindi, ritengo che la circolare del Consiglio superiore della magistratura possa, anzi debba essere totalmente modificata interpretando correttamente lo spirito della legge. Tra l'altro, se non erro, lo stesso ministro ha accennato alla materia del lavoro, per la quale vi sono preture *ex mandamentali* complesse ed articolate, con un numero di magistrati elevato, le quali potrebbero essere organizzate in base ad un criterio di specializzazione che consenta di radicare in esse anche una causa di lavoro che, in base alla legge del 1973, non viene necessariamente affidata alle preture circondariali.

Riteniamo, pertanto, che sia urgente pervenire in tempi rapidi ad una modifica della circolare in questione, possibilmente d'intesa con il CSM, perché, come dicevo poc'anzi, sarebbe quanto mai grave ed anomala una diversità di opinioni tra i massimi organi istituzionali deputati — sia pure con diversità di competenze — alle questioni della giustizia, al fine di assicurare il rispetto dell'autonomia funzionale delle preture mandamentali.

Sono stati sollevati numerosi problemi e si sono avute rimozioni in diverse città: per esempio, a Napoli, che, benché caratterizzata da gravi peculiarità di ordine giudiziario, è uno dei pochissimi casi di aree metropolitane che abbia un solo tribunale con una pretura circondariale cui si riferiscono ben 24 preture mandamentali (inoltre, 8 preture servono comuni con più di 100 mila abitanti). In proposito, ribadisco che, a mio avviso, non è possibile smantellare il carico giudiziario delle preture mandamentali.

Ritengo che la risposta del ministro alle proposte — sicuramente non necessa-

rie, anche se probabilmente utili e da sottoporre ad ulteriori approfondimenti — di soppressione di preture con un carico di lavoro al di sotto della media nazionale, tenendo conto delle esigenze socio-economiche del territorio, possa essere ritenuta soddisfacente. Il che non esclude che la proposta di slittamento dei termini avanzata dal gruppo democristiano sia suscettibile di apprezzamento da parte del gruppo socialista, purché tale slittamento sia limitato, non incida sulla entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale e non conduca ad una modifica dell'impianto relativo all'istituzione delle preture circondariali. Tale impianto risponde alle esigenze attuative del codice di procedura penale ed è funzionale al recupero di risorse umane. Ritengo, infatti, che l'obiettivo fondamentale dell'istituzione delle preture circondariali sia stato non quello di smantellare preture, ma quello di utilizzare al meglio le risorse umane — in particolare quelle rappresentate dai magistrati — disponibili nel nostro reticolo giudiziario, nel quale si registra una discrasia tra fenomeni di sottoutilizzazione e casi di eccessivo lavoro. Nonostante tale esigenza, ci siamo trovati di fronte ad un primo esempio di quanto sia difficile procedere in Italia ad una modifica della geografia giudiziaria.

In conclusione, giudichiamo favorevolmente le dichiarazioni rese dal ministro, le quali tendono essenzialmente alla tutela operativa delle preture mandamentali, cui non può essere sottratta alcuna attività, nella misura in cui esse risultano oggi funzionali rispetto all'obiettivo di assicurare una giustizia efficiente, rapida e rispondente alle esigenze dei cittadini.

**BRUNO VECCHIARELLI.** Desidero in primo luogo ringraziare il presidente per avermi consentito di prendere parte ai lavori della Commissione giustizia pur non essendone membro ed il ministro per la sua esposizione estremamente chiara ed esauriente.

Vorrei, quindi, precisare che, non essendo né membro della Commissione né operatore di giustizia, non ho alcun titolo

per inserirmi nel dibattito di ordine generale che si sta svolgendo a seguito delle dichiarazioni del ministro, tanto più che a nome della mia parte politica è già intervenuto il collega Nicotra. Tuttavia, desidero richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che probabilmente si creerà una sorta di « lista di proscrizione », anche se il ministro, con la sua consueta amabilità, ha scongiurato una simile eventualità. Nonostante ciò, ritengo che tale « lista di proscrizione » destinata, per così dire, alla « ghigliottina » sia già stata deliberata o sia sul punto di essere introdotta. Ciò contrasta indubbiamente con i criteri prospettati dalla legge e con le finalità che quest'ultima intendeva perseguire.

Ritengo, quindi, che nelle deliberazioni assunte siano stati disattesi alcuni criteri fondamentali che erano stati posti a base delle decisioni da adottare. Infatti, dal momento che le cattive notizie circolano molto rapidamente, è già possibile conoscere quali siano le preture da sopprimere. In proposito, al fine di consentire ai cittadini una corretta fruizione dei servizi della giustizia, si sarebbe dovuto seguire un criterio in base al quale tenere conto delle caratteristiche proprie delle diverse aree territoriali, in particolare di quelle caratterizzate da una dislocazione particolarmente disagiata, da sistemi viari non adeguati o comunque particolarmente distanti dalle preture circondariali. A titolo di esempio, vorrei citare il caso della mia provincia di origine, Isernia, in cui è prevista un'unica pretura circondariale, con sede nel capoluogo, mentre in precedenza ve ne erano circa dieci o dodici disseminate nell'intero territorio provinciale. Per quanto concerne la zona che mi riguarda più da vicino, vi erano tre preture mandamentali che ora dovrebbero essere soppresse. Ciò mi appare piuttosto grave, dal momento che si tratta di un territorio montano i cui centri abitati si trovano ad un'altitudine compresa tra i 900 e i 1.400 metri e risentono di gravi difficoltà di collegamento poiché distano dai 50 ai 100 chilometri dalla sede circondariale. Al mio

paese, in particolare, è già stato assegnato un pretore, nonché un ufficio giudiziario di cancelleria. Recentemente, inoltre, è stata inaugurata la nuova sede della pretura. In quell'occasione, anzi, il sindaco mi aveva chiesto di invitare il ministro Vassalli all'inaugurazione. Tuttavia, ho preferito astenermi da tale invito poiché, in caso contrario, si sarebbe verificata una sorta di beffa, in quanto mentre nel mio paese si festeggiava l'inaugurazione della pretura, a Roma se ne decretava la soppressione.

Pertanto, vorrei invitare il ministro e la commissione preposta allo studio della materia in questione a tenere conto di tutte le situazioni che presentano aspetti particolari. Ritengo, quindi, che le caratteristiche orografiche dei diversi territori dovrebbero rappresentare un criterio da affiancare a quello della produttività.

Rifacendomi sempre all'esempio del mio paese, il suo indice di produttività è pari a 0,15 ed esso è sede di un comando di compagnia dei carabinieri nonché di altre importanti funzioni. Pertanto, la soppressione della pretura equivarrebbe ad una condanna all'isolamento e all'emarginazione.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Riconosco che la situazione di Campobasso presenta aspetti del tutto particolari, essendo caratterizzata da un gran numero — 14 — di preture congelate. Inoltre, vi sono due preture (una delle quali è quella di Agnone), caratterizzate da indici pari a 0,15 e 0,17, che dovrebbero subire la stessa sorte delle preture congelate. Tuttavia, al di là dei suddetti indici e delle prospettive di congelamento, si tratta di una situazione che deve essere attentamente esaminata in relazione alle caratteristiche orografiche del territorio e tenendo anche presenti le considerazioni svolte dall'onorevole Vecchiarelli.

In conclusione, desidero ribadire che lo stato di fatto da cui è scaturita la « ghigliottina » cui ha fatto riferimento lo stesso onorevole Vecchiarelli presenta aspetti del tutto particolari: siamo, in-

fatti, in presenza di un numero elevatissimo di congelamenti operati dal Consiglio superiore della magistratura, mentre le due preture prese in considerazione sono caratterizzate da un indice assai basso (0,15 e 0,17).

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA. Il gruppo comunista rinuncia al secondo intervento che aveva preannunciato.

PRESIDENTE. Poiché gli onorevoli Gargani e Rizzo sono assenti, si intende che abbiano rinunciato ad intervenire.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
RAFFAELE MASTRANTUONO

GIULIO MACERATINI. Signor presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, come è già stato detto in occasioni non ufficiali, ho la sensazione che all'origine dei problemi al nostro esame vi sia la difficoltà obiettiva di intaccare il reticolo degli uffici giudiziari quale si è storicamente formato in Italia. Infatti, intorno agli stessi uffici si crea un sistema di interessi che vengono colpiti da qualsiasi modifica al reticolo cui ho fatto riferimento in precedenza.

In proposito, scherzando, ho affermato che per modificare le circoscrizioni giudiziarie, probabilmente, si dovrebbe ricorrere a Gengis Khan, non al governo di un paese che si dice democratico, in quanto immagino che le forze locali, dall'estrema destra all'estrema sinistra, insorgerebbero — come hanno sempre fatto in passato — nel caso in cui si ipotizzasse la soppressione di un ufficio giudiziario.

Ho l'impressione che sullo sfondo di una tale situazione vi sia proprio questo: se il ministro avesse potuto, in applicazione di una legge del Parlamento, stabilire che le preture si riducono da 899 a 500 e che le rispettive competenze, sia in sede penale sia in sede civile, sono ripartite su un territorio suddiviso in 500 preture e non in 899, avrebbe avuto il compito enormemente agevolato.

Così non è e i ripensamenti di questa mattina della maggioranza sono, a mio avviso, ispirati a motivi tecnici giustificati in maniera poco convincente, quasi che oggi ci fossimo trovati di fronte ad una schiera di pentiti, come se la legge recasse disposizioni diverse da quelle che si erano immaginate. Credo che sia il caso di lasciare i pentiti alle aule giudiziarie dove tanti guasti hanno già prodotto, senza crearne altri qui dentro.

Ecco perché, con lo spirito costruttivo che cerco sempre di dare, al di là dei ruoli di opposizione e maggioranza, alla mia modesta presenza in questa Commissione, avevo detto che era necessario forse riflettere (ed ecco il mio avviso favorevole alla proposta dell'onorevole Gargani) perché avevo l'impressione, e l'ho tuttora, che si stesse imboccando un tunnel dal quale sarebbe stato poi difficile uscire. Pertanto, prima di consegnarci alla « mannaia » del termine di maggio ormai imminente, forse si può fare ancora qualcosa con un po' di buona volontà, anche perché, quando viene colpita nel suo complesso la classe politica e soprattutto il legislatore, tutti, in misura maggiore o minore, ne risultano danneggiati.

Ho la sensazione che sulla base della legge approvata dalla maggioranza (perché è bene ricordare, dal momento che si è decisa una certa forma di pubblicità di questa riunione, che il gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale ha votato contro) sia gli uffici del Ministero, anche se con una visione non condivisibile, sia il Consiglio superiore della magistratura abbiano pensato che il Parlamento avesse ipotizzato queste sezioni distaccate in un rapporto rispetto alle preture circondariali simile a quello che c'è fra il presidente di un tribunale e le sezioni di questo.

Quando si parla di due registri non si fa altro che ripetere quanto accade in qualunque grande tribunale con varie sezioni: vi è il ruolo generale e quello della sezione. È stato questo il meccanismo, che definirei « mentale », che ha ispirato e sta ispirando ancora le mosse del Mini-

sterio di grazia e giustizia da una parte e del Consiglio superiore della magistratura dall'altra.

Tutto ciò non eviterà complicazioni perché è chiaro che il presidente di un tribunale che dispone di sezioni assegna i processi in relazione alle specializzazioni dei propri giudici, per cui, ad esempio, come avviene a Roma, alla prima sezione civile vengono assegnati i processi in materia di famiglia e alla sesta quelli relativi agli incidenti stradali; ma questo criterio che non vulnera i principi della competenza, perché si rimane nell'ambito dello stesso ufficio, tuttavia crea gravi problemi quando per tale ripartizione di competenza — per ora mi soffermo sul settore civile e successivamente mi occuperò di quello penale — si dice che certe attività del servizio civile si svolgono presso le preture circondariali, mentre le altre rimangono assegnate alle sezioni distaccate, con una distribuzione, a mio avviso, arbitraria degli incarichi. Infatti, come ha già detto poc'anzi il collega Fracchia, queste ultime, finché tali sono indicate in una legge dello Stato, sono preture a tutti gli effetti. L'applicazione di quella legge, che si compie attraverso le circolari, crea *vulnus* ai principi di ordine generale circa la ripartizione sul territorio per competenza territoriale, per valore e per materia, principi che reggono l'impianto tradizionale della nostra giustizia civile dal punto di vista del radicamento della competenza del giudice chiamato a decidere su una controversia.

In buona sostanza, se seguiamo su questa non limpida strada, aperta con la legge di cui ci stiamo occupando, ci troveremo con sezioni distaccate delle preture circondariali che avranno, salvo i profili di costituzionalità, quelle funzioni oggi assegnate alle sezioni di un qualsiasi tribunale che ha ripartito il proprio lavoro su varie sezioni operative. Questo tuttavia farà sì che, nel caso della pretura di Camerino, ad esempio, gli operatori dovranno cercare di capire — e non sarà facile spiegare perché si sia operata questa scelta e non un'altra — quali tipi di cause vadano trattate dalle diverse se-

zioni distaccate. Infatti, si sarà creata una dicotomia (che a un certo momento si dovrà pur istituzionalizzare, rendendola permanente) fra cause di competenza esclusiva e funzionale della pretura circondariale e cause che invece restano distribuite sul territorio fra le varie sezioni distaccate che fanno capo alle preture circondariali. Che questa sia una soluzione molto ragionevole e convincente mi lascia assai perplesso.

Veniamo ora al versante penale (pur troppo debbo essere rapido perché la discussione, che pure consentirebbe tante varianti, si perderebbe rispetto alle necessità operative di questa Commissione). Se la situazione fosse rimasta invariata, cioè con le 899 preture di cui dispone oggi il territorio della Repubblica italiana, sulla base del nuovo codice di procedura penale avremmo dovuto essere in grado di assegnare praticamente ad ognuna di tali preture quanto meno tre giudici: un pubblico ministero e due magistrati, uno per le indagini preliminari ed uno per le udienze.

È evidente che, nello stabilire il numero minimo di tre, sappiamo benissimo che il territorio è occupato anche da preture molto grandi — pensate solo a quelle di città come Roma, Milano, Napoli, Palermo o Torino — nelle quali questo numero va moltiplicato per dieci, venti o trenta in modo da assicurare un minimo di servizio. È altrettanto chiaro però che con l'attuale organico dei magistrati è impossibile affrontare una soluzione di questo genere, per cui da questa considerazione ne emerge un'altra: la legge n. 30, di imminente entrata in vigore, è stata probabilmente ispirata anche dalla necessità di ridurre i poli giudiziari nei quali era necessario assicurare la presenza di giudici, alla luce del nuovo codice di procedura penale, perché il numero di magistrati attualmente in organico non avrebbe consentito di far fronte alle esigenze della precedente strutturazione della giustizia.

È questa un'altra considerazione che forse tutti potevamo fare quando abbiamo provveduto alla riforma del codice

di procedura penale, almeno nel momento di approvazione della legge delega, o quando abbiamo dato il nostro assenso in sede di Commissione bicamerale, perché affermare certi principi corrisponde a prevedere finanziamenti, e quindi disponibilità di bilancio, che sono stati invece pretermessi.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Non faccia il pentito anche lei, onorevole Maceratini!

GIULIO MACERATINI. No, non faccio il pentito perché, per quanto mi riguarda — a prescindere dal gruppo cui appartengo — mi sono «battuto» fino al momento in cui l'Assemblea ha votato la legge delega.

Poi, per ragioni che non interessano il dibattito attuale, non mi sono trovato a far parte della Commissione bicamerale che ha valutato il lavoro della commissione ministeriale la quale aveva predisposto la legge di delega.

Vorrei spiegare a me stesso ed alla Commissione che, in effetti, un altro dei motivi ispiratori è stato indubbiamente quello della necessità di assicurare la presenza del numero di magistrati occorrenti, alla luce del codice di procedura penale.

Torna di piena attualità l'esigenza teorica di arrivare ad un concentramento di preture, oppure (ecco l'altra possibilità, sulla quale le opinioni sono divergenti) si deve avere il coraggio di assicurare agli organici della magistratura supporti straordinari, composti da giovani professionisti e da altri soggetti che dispongano della preparazione necessaria, per garantire in ogni caso la presenza di un magistrato, il quale non deve essere stato necessariamente «unto dal crisma del Signore», come a mio avviso sembra ormai richiedere il concorso per l'ingresso in magistratura, caratterizzato dal deplorabile clima di casta che è stato creato intorno a quell'unica «corsia preferenziale» attualmente esistente per l'ingresso in magistratura.

Se su tale materia si fosse potuto godere di maggiore libertà d'azione (ricordo la proposta del ministro Vassalli relativa

al giudice di pace, che mi trova largamente consenziente, salvo studiarne poi i dettagli), si sarebbe riusciti a sfoltire il lavoro della pretura, almeno per il settore civile. Per quello penale, infatti, le resistenze sono sempre state troppo forti. Ricordo che un passaggio del programma del Governo De Mita apriva il varco ad una speranza, che poi è stata drasticamente esclusa dai magistrati. Nel programma, infatti, si proponeva di coadiuvare, ai livelli più bassi della magistratura, anche penale, il lavoro dei magistrati con l'immissione di nuove forze, che non avrebbero minimamente intaccato il quadro generale di accesso alla magistratura e la sua funzione istituzionale e costituzionale, ma ne avrebbero notevolmente agevolato lo svolgimento dell'attività.

Al punto in cui siamo, è chiaro che ci troviamo di fronte ad una situazione nella quale è necessario innanzitutto considerare attentamente ogni intervento che riguardi la ripartizione del lavoro tra preture circondariali e sezioni distaccate.

Ho l'impressione che non si possa evitare di prendere tempo e di valutare quale contributo, in termini reali, l'attuale organico della magistratura sia in grado di fornire al nuovo assetto delle preture, alla luce del codice di procedura penale. Una volta individuato il limite massimo del contributo che si può ottenere in termini di personale (mi riferisco sia agli appartenenti alla magistratura sia al personale di supporto), si dovrà passare a valutare la consistenza delle esigenze che non si è potuto soddisfare e, su questa base, stabilire in che modo si debba provvedere per assicurare che in ogni pretura vi sia almeno quel numero minimo stabilito di tre magistrati (numero che, poi, è meramente teorico, perché nelle preture di grandi dimensioni è necessario ben altro che un solo pubblico ministero, un solo giudice per l'istruttoria preliminare ed un solo giudice per il dibattimento).

Le mie considerazioni, purtroppo, sono pervase da scetticismo, in quanto ho l'impressione che il quadro complessivo sia

vulnerato da quegli aspetti negativi che sinteticamente mi sono permesso di indicare e sia anche turbato da una serie di pressioni di cui noi tutti siamo, in qualche misura, destinatari. Quando, infatti, si vanno a toccare determinate situazioni, si manifestano rivolte come quelle cui ho prima accennato.

In queste condizioni, ed alla luce delle preoccupazioni manifestate dallo stesso ministro, in sede di illustrazione della sua relazione (peraltro, come sempre, estremamente ampia, puntuale ed esauriente), non vedo altra via d'uscita, onorevoli colleghi, se non quella di un differimento dell'entrata in vigore della legge, che consenta un ripensamento serio, che miri non ad eliminarla, ma a difenderne lo spirito, assicurando però la disponibilità di tutto il personale (appartenente alla magistratura ed ausiliario), necessaria perché la legge possa esplicare effettivamente i suoi effetti. Non credo si possa fare altrimenti, a meno che non si voglia accogliere la teoria del « tanto peggio, tanto meglio »: personalmente, però, non sono disposto ad avviarmi su questa strada, non l'ho mai fatto e mai lo farò.

MAURO MELLINI. Vi sono alcuni aspetti della discussione che risultano chiari ed altri che, viceversa, non lo sono.

Mi sembra, innanzitutto, di aver capito che in questa occasione stiamo, per così dire, raccogliendo i frutti della tendenza ad attribuire ad altri le responsabilità proprie del Parlamento e del Governo.

Non si è riusciti a procedere alla riduzione delle sedi giudiziarie e si è dato per scontato che non sia possibile farlo, salvo l'arrivo di Gengis Khan, come ha detto il collega Maceratini. In realtà, si è messo in atto un meccanismo per cui tale funzione viene « scaricata » sul Consiglio superiore della magistratura, in una situazione di obiettiva incertezza (su questo credo siano tutti d'accordo) che, a mio avviso, apre una brutta pagina, sul piano istituzionale. In sostanza, viene affidata alla funzione di sistemazione tabellare l'opera di soppressione di alcune sedi giu-



diziarie: per eliminare una sede, infatti, non è necessario cancellarla dall'annuario, basta operare in modo tale da ridurne l'effettivo lavoro.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE  
VIRGINIO ROGNONI

MAURO MELLINI. Questo, a mio avviso, è uno stravolgimento del rapporto tra le funzioni del Consiglio superiore della magistratura e quelle del Ministero e del Parlamento. Tale stravolgimento si riversa poi oggettivamente nell'incertezza sulle competenze degli uffici giudiziari. Il metodo seguito, che ha portato ad una regolamentazione tramite circolari delle assegnazioni del lavoro, operante non solo nella distribuzione all'interno di uno stesso ufficio, ma anche tra sedi diverse, finisce poi per incidere su quella che siamo abituati a considerare la competenza per territorio, forse intrecciandola con una competenza per materia. Ciò sovverte un principio fondamentale o che, almeno, eravamo abituati a considerare tale.

Sappiamo bene quali siano le conseguenze di tali sconfinamenti del potere del Consiglio superiore della magistratura, rispetto ai quali, però, ancora una volta la ricerca delle effettive responsabilità ci porta a seguire la tendenza (conscia o inconscia, non lo so) a passare le « patate bollenti » nel momento in cui fa comodo, salvo poi dover fronteggiare situazioni spesso più gravi di quelle che si sono volute in precedenza evitare.

Il punto che non riesco a comprendere, signor ministro, concerne un fatto molto particolare, ossia la questione della competenza in materia civile.

Si dice, in proposito, che la competenza sarà della pretura circondariale, ma chi introduce un giudizio civile effettua la citazione e indica la competenza della sezione distaccata (attualmente vi è la tendenza ad usare come atto istruttivo il ricorso invece della citazione; comunque quest'ultima è fatta avanti alla sezione distaccata). D'altra parte tra le diverse

sezioni non sorge un vero e proprio problema di competenza e, quindi, non vi è la possibilità di ricorrere a regolamenti di competenze né tanto meno di comminare le sanzioni previste, nel campo civile, per l'introduzione di un giudizio avanti ad un giudice incompetente.

Quindi, per la materia penale, tutto si riduce ad una questione di assegnazioni; ma cosa accade per il giudizio civile? Attribuiamo la verifica della competenza per territorio al cancelliere, il quale nel momento in cui si procede all'iscrizione a ruolo può dire: « Si rechi presso l'altra pretura », ovvero può dire all'ufficiale giudiziario: « Deve fare la citazione. Questo rapporto è di competenza di un'altra sezione distaccata e non di questa »? Evidentemente no. Il magistrato non può verificare nulla in quanto il suo strumento sarebbe quello della pronuncia di incompetenza, che però non può fare e d'altronde neppure l'altra parte può dolersene. Così può avvenire che, in una pretura circondariale come quella di Roma, un soggetto che abita in una zona lontana dalla parte sud della città venga citato avanti alla sezione di Frascati. A questo punto quali sono i rimedi? È proprio su questo che vorrei alcuni chiarimenti. Il problema non concerne soltanto il servizio delle cancellerie, ma anche la stessa funzione attribuita alle varie sezioni e le loro possibilità di lavoro. Da questo punto di vista si invertirebbe il sistema: invece del principio generale del foro del convenuto, introdurremmo quello del foro dell'attore, il quale ha la possibilità di fare la citazione dove crede, senza alcuna conseguenza negativa, in quanto, una volta avvenuta la citazione avanti ad un determinata pretura, non può più intervenire un'assegnazione a magistrato diverso. In proposito gradirei qualche chiarimento e comunque vorrei che la questione fosse tenuta presente (se non è già negli intendimenti del Governo risolverla), considerato che la circolare del Consiglio superiore della magistratura risulta piuttosto « nebulosa » in proposito.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Sarò molto breve anche per-

ché per la parte concernente la proposta di legge Gargani ed altri, in merito alla quale sono stati espressi pareri favorevoli da parte di alcuni, ho già detto che mi riservo di rispondere entro domani mattina alle 9,30, sentite le istanze alle quali ho fatto riferimento.

Mi limiterò a raccogliere i risultati dell'importante discussione seguita alle comunicazioni del Governo, iniziando, per semplicità, a rispondere a quegli oratori che hanno preso la parola per primi. Premetto, comunque, una risposta all'onorevole Vecchiarelli che ha introdotto un argomento che, come ho già detto, si distacca dagli altri: mi riferisco alla soppressione di preture con decreti presidenziali. La situazione della corte d'appello di Campobasso ha richiamato subito la mia attenzione per la consapevolezza, che ognuno di noi ha, dell'orografia della provincia (la cui corte d'appello coincide con la regione Molise) e dei suoi problemi di territorio e di collegamenti. D'altra parte, non possiamo dimenticare la serie infinita di preture congelate da moltissimo tempo dal Consiglio superiore della magistratura e l'indice bassissimo di lavoro di altre. Terremo presente tale situazione nell'ambito di quanto ci sarà concesso, perché in merito alla possibilità di operare con decreto presidenziale sono state ventilate alcune riserve. Comunque, garantisco a tutti gli onorevoli deputati che sul capitolo concernente l'individuazione delle 297 sezioni il Ministero ha lavorato con estrema serietà e che il 90-95 per cento delle delegazioni o dei soggetti che accedono in questo periodo al Ministero hanno espresso soddisfazione per le scelte su quella base operate.

Per quanto riguarda gli altri e più attuali problemi, nel corso dell'approvazione della legge, sono emerse perplessità e contrarietà — come quelle espresse dal partito comunista i cui termini, peraltro analoghi a quelli cui si è ispirato l'onorevole Maceratini, sono stati ribaditi molto chiaramente — e vi sono stati equivoci interpretativi (vi ha fatto riferimento l'onorevole Nicotra).

Comprendo benissimo coloro che auspicano che le preture rese distaccate,

al posto delle preture mandamentali, mantengano l'autonomia e la competenza precedenti, però ciò non è possibile, soprattutto in materia penale perché, come ha rilevato l'onorevole Fracchia, ci troviamo in presenza del vincolo contenuto nell'articolo 550 del nuovo codice di procedura penale, che stabilisce che «svolgono funzioni giudiziarie nel procedimento davanti al pretore, il procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale, il giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale ed il pretore nel dibattimento in sede mandamentale», sede che abbiamo sostituito con quella distaccata.

Quindi, il criterio in base al quale la sezione distaccata può operare, in sede penale, soltanto nel momento del dibattimento (essendo il giudice incaricato delle indagini preliminari e il pubblico ministero — cioè gli organi cui è affidata l'indagine preliminare in seguito alla soppressione della fase istruttoria — presenti esclusivamente nella fase del giudizio innanzi alla pretura circondariale), che era già previsto dalla nostra legislazione, è stato confermato dalla legge 1° febbraio 1989, n. 30.

La questione sollevata dall'onorevole Nicotra si collega al generale problema della revisione delle circoscrizioni giudiziarie. Si tratta di un settore di intervento che crea notevoli difficoltà e che, tra l'altro, non è stato adeguatamente considerato dai Governi precedenti. Da un lato, si accusa il Governo in carica di non aver voluto affrontare radicalmente la materia, rispetto alla quale ci si sarebbe limitati ad adottare soluzioni di compromesso che non hanno prodotto risultati positivi; dall'altro, va sottolineato che, nonostante gli sforzi generosi profusi da taluni ministri (ricordo, in particolare, il compianto senatore Bonifacio, il solo a portare la questione all'attenzione del Consiglio dei ministri senza che, peraltro, la legge delega da lui predisposta riuscisse a varcare le soglie del Parlamento, nonché il contributo recato dall'allora ministro di grazia e giustizia Rognoni, in occasione della conferenza di Bologna), la questione non è stata risolta.

In ossequio al vincolo che mi lega al Governo (sempre che l'attuale Governo continui a permanere in carica, altrimenti il discorso è riferibile ai futuri dicasteri), sono tenuto a presentare una legge delega in materia, pur nella consapevolezza delle enormi difficoltà connesse con la predisposizione di un provvedimento che detti criteri in base ai quali gli interessati verranno a conoscenza della sorte della pretura o del tribunale di appartenenza. Maggiori difficoltà sorgerebbero nell'ipotesi in cui si dovesse affrontare a brevissima scadenza la materia concernente la soppressione di talune sedi di tribunale, che dovrebbe essere disciplinata congiuntamente alla previsione della costituzione di nuovi e diversi tribunali. A tale riguardo, infatti, occorre considerare che negli ambienti interessati si registra un'atmosfera di profonda contrarietà.

Pertanto, anche se si tratta di una riforma sacrosanta, necessaria, razionale, la cui mancata attuazione è stata generalmente imputata ai governi succedutisi ed al Parlamento — accusati di impotenza, incapacità e di disponibilità a recepire pressioni localistiche ed elettoralistiche — occorre sottolineare le notevoli difficoltà connesse con la sua realizzazione. Sistematicamente, infatti, «risorgono» (è accaduto anche stamattina) non soltanto posizioni tendenti ad indicare i problemi derivanti dalla configurazione della singolare struttura creata dalla legge n. 30, ma anche obiezioni di fondo volte ad invocare il mantenimento di sedi giudiziarie che non meriterebbero di perdere la loro autonomia, neanche per gli aspetti sanciti dalle disposizioni di legge già approvate.

Ringrazio, tuttavia, gli onorevoli Nicotra e Fracchia che, ove si tenga conto della diversità delle rispettive posizioni politiche, ho in maniera impropria considerato unitariamente. In particolare, l'onorevole Nicotra richiede anche la sostituzione di un « può » con un « deve », allo scopo di inserire nella normativa una garanzia che non consenta a nessun Governo di «togliere» il personale dei presidi previsti dalla tabella B. L'onorevole

Fracchia, dal canto suo, pur riconoscendo le difficoltà obiettive nelle quali il Governo è venuto a trovarsi, ha riconosciuto che, in parte, gli adempimenti previsti (anche se avrebbe preferito fossero ispirati ad una diversa impostazione) coincidono con le indicazioni già contenute nel codice di procedura penale, rispetto al quale egli ha auspicato il mancato insorgere di difficoltà che ne possano ritardare l'entrata in vigore.

L'onorevole Fracchia, inoltre, ha espresso perplessità sul fatto che alla modifica delle circoscrizioni giudiziarie (la cui realizzazione non è impellente, potendo essere rinviata sulla base delle indicazioni provenienti dal Parlamento, sempre preziose per il Governo, tanto che ad esse ci siamo ispirati in sede di predisposizione della legge n. 30) possa provvedersi con decreto presidenziale perché, a suo avviso, una volta previste con legge le relative tabelle, queste ultime non possono essere modificate se non con una legge successiva. L'onorevole Fracchia, infine, ha sostenuto che gli stessi criteri in base ai quali, sia pure in modo plausibile, si sta procedendo alla scelta delle 297 sezioni dovrebbero essere sottoposti alla valutazione del Parlamento.

A tale riguardo intendo chiarire che nella predisposizione del progetto si è preso in considerazione (pur manifestando ampia disponibilità a recepire indicazioni diverse) il disposto dell'articolo 41 dell'ordinamento giudiziario, in base al quale « L'istituzione e soppressione di sedi distaccate di pretura è disposta, quando ne ricorra la necessità o la convenienza, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro di grazia e giustizia, di concerto con il ministro del tesoro ».

La legge, dunque, prevede che le sedi distaccate di pretura possano essere create e soppresse con decreto presidenziale. Mi impegno, tuttavia, a sottoporre ad attenta analisi l'orientamento volto a configurare la necessità di un intervento legislativo laddove, viceversa, sia il Ministero sia il Consiglio superiore della magistratura si sono sempre ispirati ad un orien-

tamento teso a conferire valore preminente all'articolo 41 dell'ordinamento giudiziario, sia pure interpretandolo con criteri di razionalità e rispetto di talune realtà.

Ringrazio l'onorevole Mastrantuono, che ha espresso una posizione sostanzialmente favorevole, pur avendo manifestato la disponibilità ad aderire alla proposta di legge Gargani, a condizione che si abbrevi il termine in essa previsto (lo stesso onorevole Gargani ha indicato il 1° luglio) e purché essa non modifichi l'impianto della legge e le previsioni del codice di procedura penale, né condizioni l'entrata in vigore di quest'ultimo.

Ringrazio anche l'onorevole Maceratini per aver dimostrato di comprendere le difficoltà che si incontrano ogni qualvolta si intenda disciplinare in modo definitivo la materia relativa alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie. In particolare, lo ringrazio per aver compreso che la posizione del Governo sarebbe stata agevolata se si fosse potuto proporre ed ottenere dal Parlamento la soppressione di un certo numero di preture. Nonostante la questione connessa con la disponibilità dei procuratori della Repubblica, l'onorevole Maceratini mi ha dato atto di aver indicato una soluzione praticabile (anche se non sarebbe mai accolta dal Parlamento, dal momento che certamente prevarrebbero orientamenti di rispetto delle esigenze locali).

Per quanto concerne il riferimento dell'onorevole Maceratini alla possibilità di impiegare magistrati diversi dai procuratori della Repubblica provenienti da concorsi o nominati dal CSM, debbo ricordare che la magistratura associata guarda con estremo sfavore ai reclutamenti straordinari. Poiché è già in atto un contenzioso (in gran parte inutile, superfluo e fondato, in molte occasioni, non su ragioni obiettive ma su pretesti), sembrerebbe inopportuno incrementarlo ulteriormente.

Quanto ai supporti straordinari di altro genere, vorrei far presente che le do-

mande per viceprocuratore onorario non sono ancora state presentate in numero rilevante. Si tratta di una situazione della quale, ovviamente, occorrerà tener conto.

Infine, ringrazio l'onorevole Maceratini per il suo apprezzamento favorevole all'istituzione dal giudice di pace.

Devo dedicare particolare attenzione all'intervento dell'onorevole Mellini. Egli ha sostenuto che il sistema tabellare e la disciplina per circolari verrebbe ad incidere sui temi della competenza territoriale, mentre da parte di una costante ed autorevole dottrina si respingerebbe questo concetto.

L'onorevole Mellini ha inoltre formulato una serie di osservazioni interessanti ed importanti circa gli inconvenienti che potrebbero nascere in materia di assegnazione dei processi civili.

A tutte queste osservazioni vorrei poter rispondere separatamente in sede di prosecuzione del dibattito odierno.

Ringrazio vivamente tutti gli intervenuti e soprattutto lei, signor presidente, perché era opportuno svolgere questa discussione. Il Governo è pronto a recepire qualsiasi indicazione utile per le proprie determinazioni, anche ove venga attraverso la formulazione di interrogativi e di perplessità in sede parlamentare. Se dovesse derivarne qualche spunto per precisare meglio le iniziative da assumere, ciò sarebbe un vantaggio per tutti.

**PRESIDENTE.** La ringrazio, signor ministro, anche per la sua puntuale e precisa replica.

**La seduta termina alle 13,10.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA

---

*Licenziato per la composizione e la stampa dal  
Servizio Stenografia delle Commissioni e degli  
Organi Collegiali alle 20,30*

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

## COMMISSIONE IX

## TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 APRILE 1989

(Ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento della Camera)

**AUDIZIONE DEL MINISTRO DEI TRASPORTI, ONOREVOLE GIORGIO SANTUZ, CON RIFERIMENTO AI CONTENUTI DEL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 1989, N. 109, NONCHÉ ALLE PROSPETTIVE DI RIFORMA DELL'ENTE FERROVIE DELLO STATO, E ALLE INIZIATIVE ASSUNTE E DA ASSUMERE IN MATERIA TARIFFARIA, DI INVESTIMENTI E DI GESTIONE DEL SERVIZIO NEL SETTORE FERROVIARIO**

**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ANTONIO TESTA**

## INDICE DEGLI INTERVENTI

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PAG.                                |                                                  | PAG.                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Audizione del ministro dei trasporti, onorevole Giorgio Santuz, con riferimento ai contenuti del decreto-legge 25 marzo 1989, n. 109, nonché alle prospettive di riforma dell'Ente ferrovie dello Stato, e alle iniziative assunte e da assumere in materia tariffaria, di investimenti e di gestione del servizio nel settore ferroviario ..... | 175                                 | Dutto Mauro .....                                | 183, 185                            |
| Testa Antonio, <i>Presidente</i> .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 175, 178<br>183, 196, 200           | Fagni Edda .....                                 | 195                                 |
| Baghino Cesco Giulio .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 192, 193                            | Grippo Ugo .....                                 | 185                                 |
| Cannelonga Severino .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 176, 180, 188<br>190, 191, 196, 198 | Lucchesi Pino .....                              | 181, 185, 193                       |
| Ciafardini Michele .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 195, 200                            | Matteoli Altero .....                            | 182                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     | Ridi Silvano .....                               | 179, 180, 181, 185                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     | Ronzani Gianni Wilmer .....                      | 190, 191, 198                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     | Sanguineti Mauro .....                           | 187                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     | Santonastaso Giuseppe .....                      | 194                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     | Santuz Giorgio, <i>Ministro dei trasporti</i> .. | 175, 176<br>179, 190, 196, 198, 200 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     | Savio Gastone .....                              | 193                                 |

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 13,30.**

**Audizione del ministro dei trasporti, onorevole Giorgio Santuz, con riferimento ai contenuti del decreto-legge 25 marzo 1989, n. 109, nonché alle prospettive di riforma dell'Ente ferrovie dello Stato, e alle iniziative assunte e da assumere in materia tariffaria, di investimenti e di gestione del servizio nel settore ferroviario.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca l'audizione, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento della Camera dei deputati, del ministro dei trasporti, onorevole Giorgio Santuz.

Comunico che la pubblicità dei lavori sarà assicurata mediante trasmissione audiovisiva a circuito chiuso.

Comunico, altresì, che per la rilevanza della materia trattata, verrà redatto un resoconto stenografico della seduta. Finora non si è proceduto alla verbalizzazione, preferendo ricorrere ai testi forniti dagli intervenuti. Poiché però in precedenti incontri si è registrata una sorta di « rottura » tra ciò che veniva qui dibattuto e ciò che risultava acquisito agli atti, si è ritenuto opportuno lasciare una traccia concreta di quanto avviene nel corso delle audizioni, che rappresentano un momento importante e costruttivo ai fini delle varie politiche, mediante la redazione del resoconto stenografico dell'odierna seduta. Esso sarà disponibile da venerdì 14 per consentire un rapido riscontro di quanto dibattuto nel corso dell'audizione.

Cedo, quindi, la parola al ministro Santuz.

**GIORGIO SANTUZ, Ministro dei trasporti.** Vorrei innanzitutto scusarmi sia con il presidente sia con la Commissione per il ritardo, determinato da una comunicazione errata, di un quarto d'ora, dell'orario d'inizio della seduta.

Riterrei opportuno iniziare con una riflessione ed un esame del decreto-legge n. 109 del 25 marzo 1989, per poi soffermarmi su altri aspetti connessi al piano di sviluppo e di riforma dell'Ente ferrovie dello Stato.

L'esigenza di rendere moderne ed efficienti le ferrovie italiane ha trovato un importante momento, a livello legislativo, nel varo della legge n. 210 del 17 maggio 1985. Quest'ultima ha, infatti, rappresentato un primo sforzo politico per dar vita ad un soggetto di gestione in grado di governare il cambiamento necessario a trasformare la vecchia azienda autonoma delle ferrovie dello Stato in un Ente dinamico, dotato di una capacità di spesa tale da consentire l'erogazione di risorse necessarie agli investimenti destinati al potenziamento del sistema ferroviario italiano. Questa legge, pertanto, rappresenta la prima tappa di un cammino iniziato con la modifica dei soggetti — che peraltro richiede ancora alcuni aggiustamenti — e che deve necessariamente proseguire con la scelta di precisi obiettivi politici da assegnare all'Ente per il conseguimento di un servizio di qualità e costi conformi alle aspettative dei cittadini e dello Stato.

Devo subito sottolineare che l'iniziativa del Governo per modificare in alcune parti e rendere più efficace la legge n. 210 del 17 maggio 1985 è ormai arrivata a conclusione; sarà mia cura presentarla in Consiglio dei ministri non appena sarà convocato...

SEVERINO CANNELONGA. Sempre che venga convocato !

GIORGIO SANTUZ, *Ministro dei trasporti*. Non ho doti di preveggenza, mi baso soltanto sullo stato attuale della situazione politica !

Nel quadro dell'esigenza primaria di mettere sotto controllo la spesa pubblica, il Governo ha avvertito la necessità di mettere ordine nel settore individuando una serie di misure definite, assegnando dei termini, riordinando materie complesse e snellendo procedure, al fine di dare efficacia all'azione degli organi di gestione. Per tali motivi, si rende necessario discutere e valutare il decreto-legge n. 109 del 1989 che rappresenta, appunto, un ulteriore passo per indicare all'ente ferroviario i comportamenti da osservare in materia di tariffe, di personale, di investimenti, di procedure, di criteri di gestione e di utilizzazione del patrimonio. Così, dopo aver valutato nel suo insieme il provvedimento al nostro esame, per poter determinare la verità nell'ambito dell'azione generale dello Stato nel settore ferroviario, è giunto il momento di illustrarvi i singoli articoli che compongono questo strumento legislativo. Preciso che il problema delle tariffe dei servizi ferroviari era stato disciplinato con la legge istitutiva, all'articolo 16; tuttavia si è avvertito il bisogno di un ulteriore intervento legislativo, non solo per definire un primo ed immediato ritocco che consentisse un miglioramento nelle entrate, ma per preordinare e sancire un programma quinquennale di aumenti che garantisse l'allineamento graduale ai livelli europei delle tariffe per i viaggiatori. Si tende ad adeguare, nell'arco di un quinquennio, il sistema tariffario italiano del trasporto passeggeri a quello comunitario, operando, comunque, sulle tariffe sociali in modo da ridurre gradualmente l'onere gravante sul bilancio dello Stato: ciò in applicazione del regolamento CEE n. 1191 del 1969 relativo alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti su ferrovia, su strada e per via navigabile.

Per quanto riguarda le tariffe merci vengono fissati due parametri per la loro determinazione. Esse debbono essere stabilite ad un livello tale che, pur tenendo conto del tasso programmato di inflazione, garantisca la loro concorrenzialità con quelle degli altri sistemi di trasporto. Si tratta di una manovra tariffaria complessiva che determinata in modo preciso per l'anno in corso — nella misura media del 20 per cento per le tariffe del trasporto passeggeri — indica con precisione l'obiettivo di un aumento graduale delle tariffe ferroviarie, ponendo pur sempre per esse, come limite invalicabile, il raffronto con quelle delle altre modalità di trasporto.

In ultima analisi, abbiamo di fronte una manovra tariffaria equilibrata e progressiva che, pur permettendo all'Ente di migliorare la propria situazione finanziaria e di ridurre nello stesso tempo gli oneri a carico dello Stato, graverà sugli utenti del servizio ferroviario in maniera sicuramente molto più leggera di quanto gravino sui cittadini gli altri aumenti correlati al fenomeno inflattivo.

Certamente, viene richiesto un sacrificio ai viaggiatori che usano il treno, ma esso è relativamente proporzionato a quel ben più ampio livello di tariffe esistente in altri Stati europei. Certamente, in collegamento con il tema delle tariffe, come ha più volte sostenuto anche l'amministratore straordinario, dovremo adeguare e migliorare il sistema dei trasporti ferroviari.

Le disposizioni previste all'articolo 2 in materia di personale, affidano all'Ente l'obbligo di predisporre un programma tendente ad avviare il prepensionamento nei limiti delle disponibilità concesse dal bilancio dello Stato (i famosi 300 miliardi relativi al 1988 e quelli relativi al 1989) e ad individuare quelle che possono essere iniziative tendenti ad una riduzione — ripeto — programmata e non selvaggia del personale, sia muovendosi sulla mobilità e sul *turn over* sia immaginando nuovi profili professionali collegati con il processo di innovazione tecnologica previsto nei programmi presentati dal dottor Schimberni.



Anche in questo settore, quindi, le disposizioni adottate, pur permettendo risparmi sul fronte dei costi, sono destinate ad avere un effetto « indolore » sui dipendenti, i quali comunque saranno compensati per quanto riguarda i prepensionamenti e per quanto riguarda eventuali riduzioni dell'orario (materia, questa, che sarà contrattata dalle organizzazioni sindacali).

In definitiva, la messa a punto di un programma motivato e finalizzato agli obiettivi dichiarati dal richiamato articolo 2 darà chiarezza e coerenza ad uno dei problemi più rilevanti e delicati della gestione aziendale.

L'articolo 3 risponde all'esigenza di mettere ordine nel settore degli investimenti. Dobbiamo « marciare » parallelamente alla valutazione e all'approvazione di uno dei programmi presentati dal commissario, che sono nella fase conclusiva dell'esame da parte del mio ufficio di vigilanza. A tal fine, è fatto obbligo all'Ente di predisporre un piano indicante le priorità di intervento per la realizzazione di infrastrutture ed un programma concernente le linee a scarso traffico.

Il piano dovrà individuare le opere più urgenti in relazione all'assetto produttivo che l'Ente stesso vorrà darsi; una volta individuate le opere prioritarie è, quindi, logico che vengano disapplicate le precedenti disposizioni legislative, le quali prevedevano interventi diversi da quelli contemplati dal piano prioritario. Si tratta di una scelta di interventi essenziali, concepiti in maniera funzionale rispetto all'assetto produttivo. Viene, pertanto, superata la logica precedente, che vedeva gli investimenti unicamente in chiave di potenziamento della rete, senza immediati legami con la produzione del servizio o con previsioni di collegamenti con assetti produttivi preventivati per gli anni futuri.

La nuova logica, pertanto, consentirà di limitare lo sforzo finanziario dello Stato in materia di investimenti nei primi anni, prevedendo però rimodulazioni nel tempo; si tratta di una valuta-

zione di breve periodo con una proiezione di ciò che avverrà nei tempi medi e medio-lunghi.

In questa nuova logica di ordine generale doveva essere seriamente affrontato il discorso delle linee a scarso traffico, con un approccio che non poteva che essere quello dell'articolo 13, comma 18, della legge n. 67. A tal fine, l'Ente deve predisporre un programma per la revisione economica e gestionale delle linee a scarso traffico e degli impianti di cui all'articolo 8, comma 4, della legge n. 887, allo scopo di recuperare ed ampliare l'utenza del servizio ferroviario, anche attraverso le concessioni delle linee e degli impianti medesimi a società cui possono partecipare le regioni interessate, gli enti locali, gli organismi gestori delle ferrovie concesse, le imprese esercenti i servizi di pubblico trasporto, gli operatori privati, nonché l'Ente ferrovie dello Stato. Pensiamo di avere, come immediato esempio di attuazione del citato comma 18 dell'articolo 13, la regione Lombardia: tuttavia, intendo stimolare una riflessione anche da parte delle altre regioni, attraverso un incontro che avrò domani con gli assessori regionali.

Quale garanzia per la realizzazione di quanto sopra, è previsto, inoltre che la mancata attuazione del programma entro il 14 marzo 1990 comporti la soppressione dell'obbligo di servizio pubblico per la parte di programma non attuata. A questo proposito, da qui al marzo 1990 si effettuerà nuovamente un esame della documentazione sulla valutazione per l'esercizio di queste linee a scarso traffico.

Anche nel settore degli investimenti si è cercato di temperare le esigenze aziendali dell'Ente e le necessità di risparmio dello Stato con le aspirazioni delle regioni e degli altri enti locali per le linee a scarso traffico. Si ha così una manovra per gli investimenti che, pur riducendone il volume rispetto alle precedenti previsioni legislative, ne qualifica l'intervento funzionalizzandolo all'immediatezza delle esigenze dell'esercizio ferroviario.

Le procedure di accompagnamento sia degli investimenti sia dell'attività contrattuale dell'Ente sono previste all'articolo 4. Era infatti velleitario prevedere un piano di investimenti da realizzare entro breve termine, in mancanza di uno strumento legislativo che permettesse di superare gli ostacoli, a volte insormontabili, rappresentati dagli strumenti urbanistici vigenti.

Di qui la necessità sia di dare efficacia di variante agli strumenti urbanistici ed ai progetti di infrastrutture ferroviarie approvati dalla regione, sia di prevedere che la mancata intesa con le regioni per l'approvazione di tali progetti faccia scattare la procedura sostitutiva prevista dall'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977.

Per quanto riguarda poi i contratti con terzi, che verranno stipulati dall'Ente, è previsto che debbano fare riferimento alla disciplina comunitaria per il comparto ed ai prezzi medi unitari praticati in ambito CEE. D'altro canto, l'esigenza di portare l'Ente a livello europeo viene espressa in questo decreto con continui riferimenti a parametri comunitari, non solo per quanto concerne le tariffe, ma anche per ciò che riguarda gli *standard* contrattuali: ciò anche in vista di una imminente estensione alle ferrovie della normativa comunitaria sugli appalti pubblici, dalla quale finora le ferrovie stesse erano rimaste escluse.

Anche in ordine all'economicità della gestione, si avvertiva l'esigenza di uscire dal generico per dettare indirizzi precisi ai quali rigorosamente attenersi nel corso dell'operazione per la sua ristrutturazione. In ultima analisi, si tratta di accettare una nuova convenzione per il miglioramento della qualità e quantità del servizio non solo attraverso la costruzione di nuove infrastrutture, ma anche mediante l'utilizzazione dell'esistente, con il ricorso alle più moderne tecnologie. Naturalmente la nuova concezione del sistema ferroviario comporterà la necessità di programmare nuovamente gli orari ferroviari.

Per quanto concerne, infine, il patri-  
monio dell'Ente, si è avvertita la necessità

di chiudere il discorso lasciato in sospeso dall'articolo 27 della legge n. 210, che prevedeva il passaggio dei beni della vecchia azienda al nuovo Ente attraverso appositi uffici commissariali. Poiché a distanza di anni tale passaggio è ancora agli inizi, si è ritenuto necessario stabilire come termine finale dell'annosa operazione il 31 dicembre 1989; si è tuttavia previsto, nel caso in cui risulti necessaria l'immediata disponibilità dei beni, che il ministro dei trasporti possa provvedere fin da ora con apposito decreto.

Concludendo questo esame, non posso non rilevare la sua aderenza alla politica generale che il Governo conduce in materia di contenimento della spesa pubblica, ma anche alla capacità di affrontare i problemi dell'Ente con provvedimenti strettamente legati al presente e alle posizioni future in chiave di concretezza.

Desidero infine informare la Commissione che è imminente l'approvazione, da parte del Consiglio dei ministri, del disegno di legge sulla riforma e che sto portando a termine l'esame delle proposte formulatemi dal dottor Schimberni; inoltre, solleciterò l'Ente a rispettare i termini di tre mesi per la definizione di un piano di urgenza. Comunico altresì (anche se ciò non ha immediata connessione con i lavori odierni) che sabato e domenica prossimi si svolgerà un incontro tra quattro ministri dei trasporti (il sottoscritto e quelli austriaco, svizzero e tedesco) per giungere alla formalizzazione di un preaccordo per la nuova galleria del Brennero e per procedere all'ulteriore definizione di quella che sarà la seconda traversa alpina che raggiungerà la pianura padana attraverso la Svizzera.

Con la linea del Brennero potremo alleggerire anche la pressione esercitata dall'Austria in relazione al numero delle autorizzazioni da concedere al trasporto italiano su gomma per l'attraversamento del suo territorio.

PRESIDENTE. Ringrazio il ministro per l'ampia illustrazione e invito i colleghi che lo ritengano opportuno ad intervenire.

SILVANO RIDI. Prima di porre alcuni quesiti al ministro dei trasporti Santuz, vorrei premettere una considerazione in merito al giudizio espresso dal ministro della marina mercantile Prandini, il quale ha accusato il Parlamento di utilizzare male il proprio tempo: purtroppo, è altrettanto difficile da parte nostra manifestare consenso sui provvedimenti e sulle proposte del Governo, se vengono presentate secondo le modalità che abbiamo più volte potuto riscontrare. Si tratta di una questione che sentiamo la necessità di porre, anche se abbiamo presente l'indicazione di urgenza espressa dal Governo.

Per quanto riguarda il problema degli investimenti, il ministro Santuz, nel concludere l'illustrazione del decreto-legge n. 109 del 1989, ha ricordato che in esso riemergono scelte che in qualche modo non trovano riferimento nel piano predisposto dal dottor Schimberni, perché nelle tre ipotesi avanzate dal commissario non vi è alcun accenno all'attraversamento delle Alpi, né degli Appennini (la famosa decisione assunta in sede di esame della legge finanziaria). Vorremmo, innanzitutto, capire...

GIORGIO SANTUZ, *Ministro dei trasporti*. Onorevole Ridi, mi pare di capire che lei si riferisca al preforo dell'Appennino sulla linea Firenze-Bologna.

SILVANO RIDI. Esatto; a mio avviso, decidere l'attraversamento delle Alpi ha un senso soltanto se esso viene completato con quello degli Appennini.

GIORGIO SANTUZ, *Ministro dei trasporti*. Si potrebbe realizzare un bacino.

SILVANO RIDI. Posso tollerare, visto il clima che si è determinato, che l'Italia, dal punto di vista della ristrutturazione delle linee ferroviarie, finisca idealmente al Garigliano e che quindi non si realizzi il progettato rinnovamento della Battipaglia-Roma. Tale esclusione si può anche concepire, ma realizzare un bacino unicamente padano, estromettendo tutto il resto dell'Italia, compresa Bologna, credo

sia una proposta inaccettabile. Signor ministro, vorremmo semplicemente comprendere meglio la situazione, senza che in questa nostra richiesta vi sia nulla di personale nei suoi confronti. A mio avviso, si tratta di argomenti che meritano un chiarimento, e penso che l'occasione sia costituita dall'esame delle indicazioni contenute nell'articolo 3 del decreto-legge riguardante gli investimenti.

Si è annunciata la trasmissione alle Camere del piano elaborato dal dottor Schimberni: si tratterà per il Parlamento di una semplice presa d'atto, oppure essa presupporrà anche un esame di merito? Vorrei che questo aspetto venisse chiarito prima di proseguire la discussione.

Per quanto riguarda i 5 mila miliardi stanziati per il rinnovamento della Battipaglia-Roma, ne discuteremo con il dottor Schimberni qualora dovessero nascere delle perplessità, ma ciò non toglie che prima di assumere decisioni sulla Pontremolese, sul preforo degli Appennini e sul Brennero (in base ai finanziamenti previsti) dev'essere chiarito se il tratto Bologna-Verona-Brennero sia o meno una ristrutturazione organica al progetto dell'Ente ferrovie. Il nostro interrogativo esprime l'esigenza di disporre di maggiori elementi di valutazione rispetto all'indicazione di una prossima delegificazione.

Se la trasmissione alle Camere del piano elaborato, nell'ambito della sua autonomia, dall'Ente ferrovie dello Stato, dovesse interpretarsi come una mera presa d'atto per riservare al Parlamento soltanto l'onere e la responsabilità di contribuire al suo finanziamento, dichiarerei fin d'ora che il mio gruppo non concorda su tale impostazione.

Da parte di alcuni si sostiene che si sta tornando ad esaminare il problema delle linee secondarie a scarso traffico; al riguardo, in modo certamente non ufficiale, abbiamo preso visione di un volume (fornitoci dalle organizzazioni sindacali, ma comunque già in distribuzione), nel quale sono quantificati tutti gli interventi che si prevede di realizzare in questo comparto. Premesso che ci riserviamo di esaminarlo con più attenzione, pre-

ghiamo il ministro di metterlo a disposizione di tutti i colleghi.

SEVERINO CANNELONGA. In realtà, si tratta di uno studio promosso dall'Ente sulle linee a scarso traffico; il relativo documento è già stato pubblicato.

SILVANO RIDI. Anche sul problema delle linee secondarie è necessario, senza alcun dubbio, un intervento pubblico e al riguardo già la legge finanziaria conteneva precise indicazioni. Mi chiedo cosa significhi l'espressione secondo la quale, se entro il termine stabilito (marzo 1990) non si realizzeranno le previsioni di programma, sarà soppresso il contributo pubblico, anche per la parte del programma non attuata. Se, ad esempio, viene elaborato un programma e la responsabilità della sua mancata attuazione è attribuibile non, come in questo caso, alle regioni, ma a chi avrebbe dovuto darvi corso (cioè all'Ente ferroviario), che cosa accade?

Le pongo quest'interrogativo, signor ministro, perché già con un suo predecessore avevamo programmato un incontro con le regioni, come peraltro ha proposto anche lei. Già allora constatammo una certa disponibilità da parte delle regioni stesse a gestire il sistema ferroviario locale, da cui poi trasse origine la proposta « ferrovie nord ». Vorrei nuovamente ricordare che è stato l'Ente ferrovie (e non le regioni o il ministro *pro tempore*) a non dare attuazione al programma di allora. Mi chiedo, quindi, se si verificasse ancora l'ipotesi di definire un programma, come è accaduto per l'area nord della Lombardia, e poi non venisse attuato, che cosa accadrebbe? Qual è il meccanismo che si adotterebbe in questo caso, visto che quello precedentemente scelto è a mio avviso improponibile? Quindi vorremmo a questo proposito qualche garanzia nonché la previsione di qualche penalità nei confronti di chi non attua questo programma. Vorremmo che ne rispondesse in solido.

Un'altra osservazione riguarda l'articolo 4 del decreto-legge n. 109. Il

comma 2 dispone che le condizioni di contratto con terzi devono fare riferimento alla disciplina comunitaria per il settore e tener conto in particolare dei prezzi medi unitari. Ciò, signor ministro, è insopportabile: non perché sia sbagliata l'impostazione in sé, poiché è evidente che un Ente che opera sul mercato cerchi di acquistare alle migliori condizioni o di eseguire le opere alle migliori condizioni, ma perché ci troviamo in una situazione che non può essere trascurata. In Italia l'industria del materiale rotabile, per mancati processi di riconversione o di ristrutturazione, non riesce ad organizzarsi ed a ristrutturarsi. Dunque, se si vuole introdurre un'indicazione di questo genere, deve essere compiuto dal Governo — e lei è anche ministro di questo Governo — qualche scatto in avanti per realizzare processi, quale quello del polo ferroviario, che consentano di migliorare l'offerta, che mettano l'industria nazionale nella condizione di essere competitiva. Quel comma 2, pertanto, ha un senso se si accompagna ad alcuni provvedimenti.

Se fino ad oggi l'industria nazionale non si è adeguata e non è stata in grado di offrire un prodotto a tecnologia avanzata, competitivo, anche in questo caso la responsabilità è del ministro dei trasporti e della vecchia azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, che ha utilizzato i finanziamenti dello Stato — cioè i soldi dei contribuenti — per « spalmarli » sulla famosa associazione Ucrifer, di cui ognuno ha acquistato una fetta, scavando il proprio « buco nel formaggio ». Abbiamo, così, un'industria che è arretrata sul piano tecnologico e su quello organizzativo e non è competitiva. Né ora è possibile cancellare tutto con un colpo di spugna.

Dunque, riconosciuta valida l'affermazione che chi opera sul mercato acquista alle condizioni più convenienti, vorremmo sapere da lei cosa si faccia, nel contempo, per porre, attraverso processi di ristrutturazione veri ed urgenti, l'industria nazionale, o quanto meno le sue parti più significative, in condizione di poter com-

petere. Infatti, se ciò non accadesse, dovremmo forse mettere in cassa integrazione altri 50-60 mila lavoratori (quanti sono oggi i dipendenti dell'industria Materfer)?

Ancora questa mattina si è svolta in Commissione una discussione ed io ho sostenuto, non molto animosamente, una certa tesi. Leggendo l'articolo 5 del decreto-legge n. 109 con riferimento sia alla discussione di questa mattina sia alla discussione svoltasi sulla legge finanziaria, emerge una contraddizione che in qualche modo mi amareggia. Noi convincemmo il ministro del tesoro — credo che il presidente della Commissione ne sia buon testimone — a stanziare ulteriori 500 miliardi (ora esauriti), affermando che in questo paese, nel quale si fanno tante chiacchiere, con alcune scelte intelligenti (come quelle del Pendolino e del materiale basculante) si sarebbe potuto velocizzare il trasporto. Il Pendolino è, infatti, un treno che può camminare ad alta velocità su una rete che, data l'orografia del terreno, avrebbe bisogno di raddoppi o di quadruplicamenti, che potranno essere realizzati magari tra dieci anni.

Ai fini della velocizzazione, dell'ammmodernamento nonché di un servizio più efficiente da rendere ai cittadini nel momento in cui chiediamo sostanziosi incrementi tariffari, un'operazione quale quella indicata avrebbe potuto essere compiuta. Il ministro del tesoro se ne convinse, per cui nella legge finanziaria fu introdotta una certa formulazione. Con l'articolo 5 in questione tale formulazione è completamente rovesciata e, ancora una volta — anche se non posso dire che questa mattina i colleghi mi abbiano dato pienamente ragione — ha prevalso la *lobby*. Infatti, ancora una volta si parla di misure organizzative, di interventi tecnologici nel campo degli automatismi e dei sistemi di sicurezza: ma se si vuole veramente aumentare la velocità occorrono le macchine. Al contrario, se non si introduce questo riferimento nella legge, chi ha interesse a farlo — cioè chi, come dicevo prima, ha scavato il proprio « buco nel formaggio » — continua a dotarsi di

locomotive quali la E656 la E444, ossia di quei « pezzi » da museo progettati ormai più di venti anni fa che non percorrono più di 110-120 chilometri l'ora. In questo modo non è possibile velocizzare nulla!

Se invece si vuole velocizzare e ridurre il numero dei treni, allora bisogna aumentare la velocità commerciale. Vi sono dei mezzi che consentono di farlo e mi domando perché non si ricorra ad essi, perché si lascia che siano i tedeschi ad utilizzare il nostro materiale.

PINO LUCCHESI. Era stato presentato un emendamento che finalizzava 500 miliardi a questo scopo, ma il sottosegretario Ghinami, a nome del Governo, ha espresso parere contrario su di esso.

SILVANO RIDI. Si ritorna, così, alle vecchie logiche. Queste sono, infatti, logiche organiche all'Ucrifer, a coloro che si sono sempre suddivisi la commessa pubblica.

Concludo questo mio lungo intervento con un'ultima domanda. Concordo, signor ministro, con quanto stabilito dall'articolo 6, cioè che a lei siano attribuiti particolari poteri in materia di trasferimento del patrimonio dell'Ente, ma c'è un punto che va chiarito. Se i valori di questo patrimonio non vengono quantificati, anche quella in oggetto rischia di rimanere una norma inattuabile ed inattuata. Anche a tale proposito, quindi, vorremmo sapere se per quanto riguarda l'immediata disponibilità dei beni, la commissione incaricata lavori effettivamente e possa arrivare, per lo meno, ad una quantificazione dei lavori, ad una quantificazione di quelle parti di patrimonio che possono essere cedute. In questo contesto avrebbe un senso la delega al ministro e noi non avremmo difficoltà ad accoglierla; in caso contrario, si potrebbe correre il rischio che, pur esistendo il principio della delega, questa divenga inattuabile o ragione di conflitti, e non solo politici.

Se, dunque — e concludo — non verranno dissipate tutte le preoccupazioni

che ho esposto, avremo difficoltà a dare il nostro consenso ad un *iter* veloce del provvedimento.

ALTERO MATTEOLI. Signor ministro, mi limiterò a rivolgerle alcune domande, tenendo conto del fatto che quest'audizione avviene in modo, per lo meno, anomalo; infatti, sarebbe stato opportuno che essa si fosse svolta prima che la Commissione passasse all'esame del decreto-legge n. 109 sul quale, invece, si è già svolta la relazione del collega Dutto.

Inoltre, credo lei converrà con me nel riconoscere che in materia vi è molta confusione. Un giorno l'alta velocità viene considerata il fiore all'occhiello dell'Amministrazione e si parla di tagli dei rami secchi; un altro giorno si propone il ritorno alla valorizzazione delle linee intermedie; poi, ancora, si afferma che vanno in qualche modo nuovamente valorizzate anche le linee a scarso traffico: si passa dall'enfatizzazione di un sistema alla sua successiva denigrazione, per cui non si riesce a comprendere quali scelte si vogliano compiere.

Il decreto-legge in questione, che ha sicuramente il merito della sintesi, va però ad incidere su alcuni argomenti di grande importanza: tariffe, personale, investimenti, procedure, patrimonio dell'Ente. Una cosa sola è certa: che, ad esclusione dell'articolo 4, non vi è alcun altro articolo che non attribuisca al ministro — cioè a lei — la discrezionalità nell'applicazione delle norme. Lo stesso articolo 1, relativo alle tariffe, sancisce un aumento del 20 per cento a partire dal 15 aprile, ma per i cinque anni successivi dispone che debba essere il ministro a provvedere con proprio decreto. Ci sembra che il limite, indicato nel comma 2 dell'articolo 1, relativo al divieto di eccedere le tariffe comunitarie, sia poca cosa.

Per quanto riguarda la questione dei rami secchi ricordo che un suo predecessore, il ministro Signorile, tempo fa in questa Commissione sostenne la tesi della operabilità dei rami secchi, addirittura entro poche settimane. Anzi, in quell'oc-

casione, sempre il ministro Signorile, ci fece pervenire un elenco delle linee ferroviarie ritenute rami secchi. A distanza di tanti anni, vista la reazione dei comuni, delle province, delle regioni interessate, ritiene lei che questa strada sia percorribile, o è forse il caso di pensare che questi rami secchi non si taglieranno mai, perché nessuno vuole farlo? In tal senso, non sarà il caso di investire dei fondi per la riconversione di tali linee? Uguali considerazioni possono essere avanzate in merito alla questione della scarsità di traffico.

Sull'articolo 4 desidero porle un'altra domanda. Al contrario del collega Ridi sono favorevole a considerare, almeno in una certa misura, efficaci le varianti dei progetti di infrastrutture di interesse nazionale rispetto agli strumenti urbanistici vigenti. In questo senso è necessario arrivare a decisioni concrete (l'articolo fa riferimento al parere degli enti locali, delle regioni e via dicendo); debbo dire, però, che la norma *sic et simpliciter* non mi sembra completamente esaustiva e non vorrei che si ripetesse quanto sta accadendo per il demanio marittimo: non si sa mai a chi spetti l'ultima parola, pertanto la realizzazione delle infrastrutture viene continuamente rimandata.

Altra domanda che desidero rivolgerle riguarda il patrimonio dell'Ente di cui tratta l'articolo 6 del decreto-legge. A mio avviso, non è sufficiente scrivere all'interno di una normativa legislativa che il ministro dei trasporti assicura l'integrale attuazione delle disposizioni in questione, se non si riesce a capire in che modo. In effetti l'articolo 1, comma 3, della legge n. 210 recita: « L'Ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi — beni, partecipazioni, gestioni speciali — già di pertinenza dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato », e poiché non si tratta di cosa di poco conto, le chiedo, signor ministro, se abbia un'idea di come poter assicurare, di qui al 31 dicembre, l'applicazione di questa disposizione.

Vorrei, infine, porle un'ultima domanda, scusandomi per il tempo che « rubo » ai successivi interventi (ma non

dipende dalla mia volontà la particolare ora della convocazione). Per quanto riguarda le tariffe merci, lei ha parlato di due parametri atti a garantire la concorrenzialità rispetto agli altri sistemi di trasporto; a mio avviso non si tratta di un problema di tariffe: il nodo principale del trasporto merci è relativo alla possibilità di conoscere la data di partenza e di prevedere, quindi, quella di arrivo.

Si tratta di un argomento che è stato largamente dibattuto nei convegni succedutisi in questi ultimi tempi, soprattutto per quanto riguarda un vero e proprio orario di traffico delle merci, così come avviene per gli altri paesi europei. Vorrei sapere se il problema sia stato da lei studiato con attenzione, magari in collaborazione con l'Ente ferrovie dello Stato, oppure se anche in questo settore si siano semplicemente stabiliti due parametri. Ripeto, il problema vero sta nel fatto di non riuscire a capire quando parte e soprattutto quando arriva la merce viaggiante sui convogli ferroviari.

MAURO DUTTO. In qualità di relatore del disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 marzo 1989, n. 109, ho chiesto alla Commissione di favorire il rapido esame del provvedimento che si inquadra, come ha ribadito poco fa il ministro Santuz, nella manovra di contenimento della spesa pubblica, permettendo la realizzabilità degli obiettivi indicati, nel piano Schimberni, come centrali per le ferrovie dello Stato.

Pur rimanendo di questa opinione, vorrei sottolineare alcuni punti.

A mio avviso, si innestano e si intrecciano alcune scelte che da una parte riguardano l'attuazione della legge 17 maggio 1985, n. 210, dall'altra il testo del disegno di legge che il ministro ha annunciato ora per la riforma di quest'ultima normativa. Il disegno di legge in questione cerca di favorire alcuni « obiettivi immediati », in considerazione del fatto che il piano Schimberni è privo di strumenti: credo però sia necessario procedere ad alcuni chiarimenti. Il piano in questione è al centro di un'innovazione

interessante, nel senso che si dà la priorità, rispetto ai provvedimenti che si sono accumulati nel corso degli anni, agli obiettivi dell'Ente relativamente alle scadenze che l'Ente stesso vuole rispettare. In questo senso si introduce un processo di delegificazione, garantito dalla trasmissione del piano alla Camera e al Senato. A mio avviso, sarebbe opportuno che tale piano contenesse una connessione con quello presentato dal dottor Schimberni (magari prevedendo una scelta rispetto alle tre ipotesi del piano Schimberni). Inoltre, sarebbe necessario riempire i vuoti poiché il dottor Schimberni, nel suo documento, elenca tre opzioni, ma non dice in che modo riuscirà a ridurre i costi o ad aumentare i ricavi.

PRESIDENTE. Sono tanti, affermati ...

MAURO DUTTO. Sì, sono tanti, affermati. Credo che il piano non possa rappresentare solo un elenco di infrastrutture da creare, ma un qualcosa di concreto che tenga conto delle connessioni economiche, dei flussi finanziari dei trasferimenti dallo Stato delle riduzioni dei costi di gestione: se fosse solo un elenco di opere (in tal caso presenteremmo un emendamento tendente a completarne il concetto) non credo interesserebbe il Parlamento che invece vuole realizzare un'opera di vero e proprio risanamento.

Riallacciandomi alle osservazioni del collega Ridi ed alla disciplina del testo in questione, posso dire che nelle ipotesi del piano Schimberni è previsto anche il quadruplicamento delle ferrovie longitudinali, mirato alla velocizzazione, ma non all'alta velocità. Si vuole affrontare il problema del superamento, in una fase morbida, del concetto di industria ferroviaria nazionale caratterizzata dal dato assistenziale relativo non solo alla fornitura di materiale rotabile, ma anche a quella di opere civili, che viene considerata fuori mercato dal commissario Schimberni, poiché superiore del 20-40 per cento ai prezzi europei (anche se non viene tenuto conto delle differenze e delle dimensioni

che, per esempio, le ferrovie inglesi presentano, rispetto all'industria inglese).

Se vogliamo superare questa concezione obsoleta sia per quanto riguarda le opere civili, sia per il materiale rotabile, passando ad un'industria che (affrontando i problemi del polo ferroviario, di ammodernamento, razionalizzazione e concentrazione) sia in grado di fornire a prezzi competitivi, con tecnologie interessanti e nuovi servizi che non siano lo scarico degli altri settori industriali; ripeto, se vogliamo ottenere tutto questo, dobbiamo realizzare l'obiettivo dell'alta velocità, che potrebbe rappresentare lo strumento di riqualificazione generale del settore.

Capisco che questo non è contenuto nel decreto-legge — e sarà probabilmente, uno dei temi della riforma della legge n. 210 del 1985 — ma credo che ad esso sia fortemente connesso. Al Parlamento non serve avere qui una norma in tale senso, ma è certamente importante un richiamo a tali problemi, affinché siano trovate, nelle sedi giuste, le soluzioni più idonee.

A tale proposito, mi viene spontanea anche un'osservazione sull'uso del patrimonio ferroviario.

Non credo che l'articolo in questione sia stato introdotto soltanto al fine di favorire rapidamente alcune alienazioni e, quindi, al fine di incamerare alcuni miliardi per « tappare i buchi » delle ferrovie dello Stato. Se così fosse, dimostreremmo di avere la vista corta, come se volessimo « tappare i buchi » di una casa che stesse crollando. In realtà, il nostro problema è quello di superare una vecchia logica, che molto spesso ha finito per impantanare il Parlamento, nel quale ognuno di noi — io, che sono del Lazio, come i colleghi dell'Umbria, o della Lombardia, o della Toscana — ha sottolineato, durante la discussione delle varie leggi, problemi di rispetto delle esigenze di parti di territorio.

Comprendo che il piano trasmesso alle Camere dovrebbe prevedere quelle ipotesi, che potrebbero essere accolte o rifiutate; non accetto, invece, la logica per cui il Parlamento dovrebbe ricominciare a dise-

gnare, pezzo per pezzo, tutto il piano, perché in tale modo si verificherebbe una forma di parlamentarizzazione della gestione, senza alcuna responsabilità per gli eventuali disastri che in essa si producessero.

Insomma, il concetto è quello di un piano che nell'insieme abbia una sua logica, possa essere accettato o respinto dal Parlamento e ponga in tal modo problemi chiari di fiducia o di sfiducia rispetto a chi ne sia stato il presentatore; ma è difficile pensare che un provvedimento, dotato di una sua logica aziendale, possa essere portato in Parlamento, dove prevale una logica politica e dove, molto spesso, ad un'operazione con dati territoriali si può aggiungerne un'altra — anch'essa con un connotato territoriale — per creare, poi, una specie di mostro attraverso sommatorie successive.

Questo è un punto che a me sembra importante, nel senso che anche la questione del patrimonio dev'essere affrontata non prevedendo automaticamente solo un criterio di recupero di fondi mediante la svendita di beni, ma considerando anche la possibilità di creare società miste. In questo senso, torno a sostenere la tesi secondo cui le ferrovie dello Stato riusciranno ad essere moderne ed allineate con quelle degli altri paesi dell'Europa comunitaria, solo coinvolgendo anche i capitali privati intorno a progetti che si dimostrino in grado di affrontare l'unificazione del 1992.

Tale criterio riguarderà anche le attività di utilizzazione e di valorizzazione del patrimonio ferroviario: sarà necessaria, probabilmente, una *holding* per la gestione di questo tipo di programma.

Desidero aggiungere ancora due osservazioni. La prima di esse riguarda il personale.

Non credo che l'articolo 6 sia sufficiente per sganciare dalla legge finanziaria i miliardi stanziati. Chiedo dunque al ministro Santuz se non ritenga necessario elaborare un articolato preciso che permetta di utilizzare immediatamente — non appena si siano resi disponibili — i



300 miliardi stanziati per il prepensionamento del personale.

È necessaria una legge di attuazione. Domando se non sia il caso, attraverso l'inserimento di un articolato nel testo di cui ci occupiamo, di fare in modo che con questo decreto-legge sia possibile attingere direttamente a quei fondi e renderli operativi. Chiedo ai colleghi — attendendo un loro segnale — se non sia possibile prevedere una norma di delega contenente indirizzi e criteri precisi, per poi attribuire al Governo il compito di realizzarla.

PINO LUCCHESI. Un tale inserimento di norme non è possibile in sede di conversione in legge di un decreto.

MAURO DUTTO. È vero. Dunque, bisognerebbe pensare ad una norma da inserire nell'articolo in questione, sempre che ciò sia semplice.

La seconda osservazione non riguarda specificamente il testo in oggetto giacché è rivolta ad una considerazione poc'anzi espressa dal collega Ridi.

I treni Pendolini sono nati anch'essi venti anni fa; sono, pertanto, ritenuti ormai obsoleti. In realtà, la Germania occidentale ha utilizzato soltanto dei carrelli — cioè dei pezzi di treno — per linee che si sviluppano in zone montuose, caratterizzate cioè da un'orografia particolare.

Dunque, si tratta di un tipo di treno che è fuori da qualsiasi possibile prospettiva. Pertanto, non so perché il Parlamento debba pensare ad ipotesi già attuate dalle ferrovie dello Stato e ritenute, oggi, completamente fuori dalle scelte dei treni per il futuro, seguendo così una strada che, anche in relazione all'attuale industria ferroviaria, appartiene ormai al passato.

Faccio osservare all'onorevole Ridi che, all'articolo 5, vengono proposti alcuni sistemi tecnici per fare sì che, non essendo possibile aumentare le linee, sia possibile utilizzare i volumi che transitano sulle linee attuali ricorrendo a sistemi automatizzati.

SILVANO RIDI. Non si può andare da Roma a Milano in quattro ore e mezzo con lo stesso materiale, vecchio, con cui si va da Roma a Torino.

MAURO DUTTO. Il problema è quello dell'ammodernamento totale. Non si può restare a mezza strada, verso la soluzione di questo problema!

SILVANO RIDI. L'ETR500 ha dieci anni per affermarsi. Nel frattempo, il problema non sarà quello di rifornire le ferrovie di binari, bensì di velocizzare alcune linee.

MAURO DUTTO. Ma la velocizzazione dipende non tanto dal treno, quanto dal binario. Comunque, il problema della capacità della rete ferroviaria, rispetto alla quantità di volumi che la percorrono, è uno dei più importanti.

Vorrei, infine, esporre una mia osservazione riguardo alla questione delle linee a scarso traffico.

Mi sembra esista un problema di programmazione e di recupero del Piano generale dei trasporti. Si prevede un intervento, molto importante, relativamente alle ferrovie concesse; vi saranno interventi del Ministero per i problemi delle aree urbane, in alcune grandi città; vi sono interventi delle ferrovie dello Stato; sono previsti interventi delle regioni. Ritengo perciò necessario ristabilire un « tavolo di programmazione » per unire tali segmenti di intervento: così facendo sono sicuro che molte situazioni critiche da noi oggi segnalate con « allarme rosso » potranno trovare una composizione ed una razionalizzazione in vari piani regionali dei trasporti.

Ugo GRIPPO. Sono tra coloro i quali hanno sollecitato quest'audizione del ministro Santuz, per poter ottenere alcuni opportuni chiarimenti relativamente anche a talune disposizioni da inserire nel decreto-legge sottoposto alla nostra attenzione.

Non si nota, negli articoli in esame, un richiamo al Piano generale dei tra-

sporti. A mio avviso, tale richiamo dovrebbe essere inserito nel provvedimento, anche se il ministro Santuz può obiettare che esso è implicito.

Desidero rifarmi in qualche modo alla circolare del 21 dicembre 1985, emanata dal ministro dei trasporti *pro tempore*, per far osservare come, pur non essendo stato allora redatto il testo del Piano generale dei trasporti, in essa si rappresentasse la necessità di individuare, in relazione ai programmi dello Ente ferrovie dello Stato, il Piano generale dei trasporti come parametro fondamentale di riferimento.

Vorrei sapere dal ministro se l'articolo 25 della legge di riforma dell'Ente presupponga l'esistenza della dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità e di urgenza delle opere preventivate solo nel caso in cui esse siano ricomprese nell'ambito del Piano generale dei trasporti. Si tratta di un nodo importante che deve essere sciolto quanto prima.

Per quanto riguarda il problema dei rami secchi, credo siano già state svolte in questa sede alcune considerazioni. Vorrei aggiungere che tali linee dovrebbero essere considerate non solo quando si constata un numero basso di utenti, ma anche, e soprattutto, quando la domanda si ipotizza potenzialmente scarsa. In altri termini, non dobbiamo fare in modo di assecondare un disegno in base al quale si prevede il taglio di alcune linee — considerate rami secchi — soltanto perché si registra una insufficienza del servizio su rotaia. Ritengo invece sia proprio il contrario. Quante linee, eventualmente velocizzate o modificate, tipo metropolitana, potrebbero vedere aumentata l'utenza? Se la creazione di nuove e moderne arterie stradali ha provocato un aumento del traffico su gomma, mi chiedo se ciò non possa accadere anche in seguito ad un eventuale adeguamento delle attuali linee ferroviarie. Quindi, anche per quanto riguarda i rami secchi, ritengo che la situazione vada analizzata con grande attenzione, caso per caso. In questo senso, nell'eventualità che sia già avvenuta la pubblicazione — come sostenuto da qualcuno

— di un volume contenente queste anticipazioni, prego il ministro di bloccarne la diffusione, incaricando tecnici specializzati di studiare più in profondità il problema.

Signor ministro, lo stesso discorso può essere fatto per la questione dell'alta velocità. Quando il commissario dell'Ente ferrovie dello Stato viene a proporre lo sviluppo dell'alta velocità potenziando le aree forti del paese, non si rende conto del fatto che soltanto attraverso il potenziamento del collegamento con il Mezzogiorno è possibile riequilibrare la situazione tra le due aree geografiche del paese. Mi sembra che tale prospettiva sia inquadrata in una visione miope del problema generale in cui tutto il paese è impegnato.

Un altro discorso è quello che riguarda il patrimonio immobiliare dell'Ente.

Sono d'accordo sul fatto che sia stata prevista una norma tecnica che ella, signor ministro, ha inteso inserire per accelerare le procedure. Tale norma è, infatti, opportuna al fine di evitare che nell'attuale regime di *vacatio* sia possibile procedere con facilità a qualche alienazione. Sarei dell'avviso, comunque, di prevedere anche ulteriori norme ispirate ad una nuova filosofia, individuando nel raccordo tra il mezzo privato ed il trasporto ferroviario un tipo di esigenza per l'esaltazione del patrimonio. Si tratta di una necessità ormai indispensabile che in altri paesi è già stata profondamente avvertita e in fase di concreta realizzazione: si tratta della creazione di parcheggi nei pressi delle stazioni ferroviarie. Tale concezione è ancora molto lontana dall'essere acquisita e risolta; ritengo questa una profonda assurdità.

Infine, vorrei soffermarmi su un'ultima questione che riguarda l'articolo 3 del decreto-legge n. 109, laddove si prevede che: « entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Ente ferrovie dello Stato presenta al ministro dei trasporti un piano indicante le priorità degli interventi per la realizzazione di infrastrutture », e che tale piano sia « trasmesso alle Camere ». Per non

estranare le Commissioni rispetto ad un problema così rilevante, e considerato il fatto che si tratta di un'anticipazione della riforma generale del piano di investimenti, se il signor ministro è d'accordo, propongo di aggiungere le parole: « per i pareri delle competenti Commissioni ». Ritengo questo un passaggio abbastanza rilevante.

**MAURO SANGUINETI.** Signor presidente, signor ministro, mi vorrei brevemente soffermare su alcune disposizioni contenute nel decreto-legge n. 109.

La prima si riferisce ad innovazioni sostanziali per quanto riguarda le procedure. In questo senso desidero manifestare un giudizio positivo ed evidenziare la necessità che l'articolo relativo vada mantenuto per consentire all'Ente di effettuare investimenti non dico in tempi reali, ma sufficientemente accettabili.

Come suggeriscono alcune mie esperienze del passato, e come del resto è stato rilevato anche in questa sede, vi è la necessità che il progetto possa assumere anche il valore di variante urbanistica. La dirigenza dell'Ente ferrovie ha predisposto un programma che colpisce proprio due opere che avrebbero potuto essere realizzate se non si fossero impanthanate a causa di difficoltà procedurali. Per l'approvazione del progetto e per l'espressione dei pareri in relazione alle varianti di percorso della linea pontremolese, sono occorsi infatti 36 mesi! Oggi abbiamo già un'indicazione dell'Ente in base alla quale quel progetto e quegli investimenti non sono più considerati prioritari e saranno probabilmente bloccati. Ritengo che, se le procedure fossero state più rapide, oggi sarebbe funzionante un'arteria che, soprattutto per il trasporto merci, avrebbe potuto servire il bacino ruotante attorno al porto di La Spezia.

Un analogo ragionamento può essere fatto per il collegamento Albenga-Finale ligure che avrebbe dovuto essere approvato dagli enti locali competenti. Sinora, però, non è stato approvato neppure il progetto; siamo nella fase in cui è stato necessario conferire un nuovo incarico per la progettazione.

Ritengo, quindi, che l'articolo 4 del decreto-legge n. 109 debba essere approvato nel testo del Governo.

Vorrei svolgere alcune brevissime considerazioni in ordine all'articolo 3 in materia di investimenti. Anche in questo caso ritengo condivisibile la filosofia di fondo. Al di là dei richiami al Piano generale dei trasporti, l'Ente sta compiendo scelte per effettuare investimenti funzionali con risultato immediato. Anche in questo caso sono previste notevoli innovazioni alla normativa. Non sfuggirà a nessuno il fatto che ogni grande investimento nel settore ferroviario fino ad oggi doveva essere contrattato — spesso in sede locale — con una serie di altre opere che lo stesso Ente ferrovie dello Stato realizzava in funzione del consenso e di un certo modo di rapportarsi degli enti locali. Non desidero naturalmente condannare nessuno, ma soltanto registrare una consuetudine che alterava anche i parametri di confronto dei costi delle opere pubbliche riferibili al settore ferroviario.

Un'altra tematica, che non poteva essere contenuta in un decreto, ma sulla quale comunque gradirei avere dal ministro assicurazioni, riguarda la situazione dei cantieri aperti.

Molti cantieri, avviati per raggiungere ad esempio l'obiettivo 100, hanno già ottenuto il livello 70 o, in qualche caso 80, ma da alcune dichiarazioni del commissario straordinario apparse sulla stampa, abbiamo capito che vi sono opere che potrebbero non essere completate. Credo che non sia questo il miglior modo d'amministrare il denaro pubblico, perché se l'investimento ha già raggiunto un certo livello, non si comprende per quale ragione esso non debba essere completato. Posso citarle quale esempio, signor ministro, l'ipotesi di non completare il parco Roia — al confine con la Francia —, cioè un investimento che è già stato realizzato per oltre il 70 per cento e che se non venisse portato a termine costerebbe alla collettività una cifra non indifferente (forse addirittura superiore ai 100 miliardi). Analogo ragionamento vale per il raddoppio del binario ferroviario San Lo-

renzo-Ospedaletti, a proposito del quale non credo di portare avanti un discorso di carattere esclusivamente regionale, nel sottolineare che dovrà comunque essere affrontato il raddoppio di oltre 50 chilometri di binario unico sulla linea di confine con la Francia, una linea che diverrà ancora più importante quando sarà attuato il collegamento con la Spagna e con il Portogallo. Infatti, la Comunità europea ha stanziato ingenti risorse per portare lo scartamento ferroviario della Spagna e del Portogallo ad una dimensione unificata con l'Europa, così da poter consentire una interconnessione con tutti i tipi di treni che si dovessero muovere su questa rete ferroviaria.

Anche per quanto riguarda il materiale rotabile, signor ministro, mi sia consentita una breve considerazione. Il decreto — stante la sua natura — non ha consentito di esprimere talune riflessioni (credo che non sarà possibile farlo neanche quando discuteremo del disegno di legge di conversione), e proprio per questo ritengo utile farlo in questa sede. Ritengo, anzitutto, che le ferrovie abbiano il dovere di chiudere una partita con il passato, per quanto riguarda la fornitura di materiale ferroviario. Essa, infatti, si è dimostrata inadeguata sul piano della qualità, sul piano tecnologico ed anche sul piano dei costi. Le ferrovie, a mio avviso, dovranno aiutare l'industria italiana pubblica e privata ad adeguarsi ai tempi, perché non è più possibile vivere di sinecure rispetto alla concorrenza internazionale, che si fa sempre più minacciosa e che ancor più lo diverrà quando saranno cadute anche le barriere doganali e normative che le impediscono, ancora, di venire ad esercitarsi in Italia.

Poiché il ritardo tecnologico è notevolissimo, sempre più appare necessario che le ferrovie usino, non solo nel loro interesse, tutti gli strumenti di stimolo al fine di attrezzare adeguatamente l'industria.

Naturalmente, potremo parlare del polo ferroviario proposto e del fatto che si sta « sfarinando » (per usare un termine brutto, ma estremamente realistico),

ma dovremo comunque sottolineare la necessità, per l'industria pubblica italiana, di stipulare, rapidamente, un accordo con le imprese internazionali, così da porla, dal punto di vista della concorrenza e della competitività, sullo stesso piano di altri raggruppamenti che si sono formati o che si stanno formando; in caso contrario, non sarà più possibile fornire — ammesso che lo chiedano — neanche i paesi dell'Africa, dal momento che le nostre ferrovie risultano arretrate di almeno vent'anni.

Ho inteso sottolineare con forza questi aspetti, signor ministro, perché rispetto alla necessità di migliorare le condizioni di traffico utilizzando una cariatide, qual è il Pendolino, a mio avviso rischiamo di premiare un'industria che non ha fatto nulla per rinnovarsi e che non produce un apprezzabile risultato tecnologico.

Ultima considerazione: su un decreto motivato da tante ragioni (non ultima, forse la più importante, quella di ridurre le spese) sarebbe stato opportuno che il ministro dei trasporti avesse informato la Commissione sullo stato degli investimenti per le linee ferroviarie in concessione, già oggetto di numerose discussioni in questa sede, e da me personalmente definite, spesso, come fonte di spreco di denaro pubblico. Sarebbe bene, pertanto, se nel momento in cui interveniamo sulla rete ferroviaria per ridurre gli investimenti, al fine di tenere conto delle esigenze complessive del paese, si affrontasse un argomento che colpisce la finanza pubblica in modo sostanzioso senza, probabilmente, conseguire risultati sul piano della capacità di aumentare il grado di efficienza del nostro trasporto pubblico.

SEVERINO CANNELONGA. Signor ministro, debbo riproporle alcune questioni, perché, anche se già evidenziate in sede di discussione generale, non hanno trovato risposta, né da Parte del relatore, né da parte del Governo.

Innanzitutto, a noi sembra — e non solo a noi — che l'articolo 1 del decreto-legge, nel disporre gli aumenti ivi de-

scritti, non abbia tenuto conto di alcune disposizioni legislative nazionali e comunitarie. L'articolo 16 della legge n. 210, del 1985, ad esempio, prescrive la procedura per giungere agli adeguamenti tariffari, cioè la tariffa tecnico-economica, il passaggio attraverso il CIP e la determinazione di una tariffa che potremmo definire politica. Questi passaggi non ci sono stati, ma già a partire dal 15 aprile gli aumenti entreranno in vigore. Non è stata rispettata neanche la norma comunitaria, la quale, in caso di aumenti, stabilisce l'obbligo di avvisarne i paesi membri 60 giorni prima della loro entrata in vigore. In questi giorni, tra l'altro, dai giornali abbiamo appreso una notizia un po' ridicola, in quanto sembra che queste tariffe varrebbero soltanto a livello nazionale e non a livello internazionale, proprio per rispettare i tempi prescritti dalle norme comunitarie.

Dunque, signor ministro, questo tipo di premesse inficia, a nostro avviso, la validità del provvedimento, e per tale motivo desidereremmo da lei qualche chiarimento.

Gradiremmo che ci dicesse qualcosa sia a proposito dei ventilati aumenti medi del 20 per cento — che potrebbero anche raggiungere la percentuale del 50 per cento per i lavoratori pendolari —, sia a proposito della diversificazione degli aumenti tra prima e seconda classe. Ecco, con quali criteri vengono stabilite queste diversificazioni? Sarà il ministro a decidere? Inoltre, per l'automaticità dell'articolo 1 del decreto, già da oggi si definiscono ulteriori aumenti, escludendo il Parlamento da ulteriori contributi e pareri sui medesimi. E anche in questo caso si dà per scontato che, successivamente, non si dovranno più rispettare le procedure stabilite dall'articolo 16, cioè il passaggio attraverso il CIP e la definizione della tariffa tecnico-economica.

Qualche altra considerazione desidererei svolgerla sulle disposizioni in materia di personale relative all'articolo 2, rilevando, anzitutto, che la legge n. 210 ha profondamente mutato il rapporto di lavoro del personale delle ferrovie, il quale

ha assunto carattere privatistico. Mi chiedo, pertanto, se sia corretto, in questo decreto-legge, definire questioni di mero rapporto contrattuale tra i sindacati e l'azienda: mi riferisco alla sperimentazione contrattata di riduzione di orario e proporzionalmente di retribuzione, di cui alla lettera c) dell'articolo 2. Non è questa materia prettamente di contrattazione sindacale? A noi sembra un quesito di fondo che merita di essere opportunamente chiarito in questa fase di audizioni e di dibattito.

Un'ulteriore questione su cui desidero soffermarmi, signor ministro, riguarda i problemi della sicurezza. Le chiedo scusa se li affronto in questa sede, ma gli incidenti recentemente verificatisi mi inducono a farlo. In particolare, mi riferisco al tragico incidente ferroviario della stazione di San Severo, e desidero cogliere l'occasione per darle atto della sensibilità dimostrata non solo nell'essersi prontamente recato in quella città, ma anche con gli impegni che in quella circostanza ha assunto.

In questi giorni, inoltre, un treno è deragliato a Torritto e da altre parti giungono notizie di vari inconvenienti.

Dunque, desidererei avere qualche informazione, per esempio, sulle voci diffuse intorno alla diminuzione dei lavori di manutenzione sulla rete ferroviaria italiana. Tale fenomeno è stato perfino quantificato, poiché si è parlato di una riduzione che si aggira intorno ad una quota del 50 per cento. Tale elemento potrebbe ridurre la sicurezza della rete stessa?

Desidero cogliere l'occasione rappresentata dall'odierna audizione per ascoltare qualche considerazione su questo argomento, poiché quello citato è stato un incidente di grandi proporzioni e dai risvolti tragici e credo che sia opportuno che la nostra Commissione se ne occupi, nel momento in cui è presente il ministro.

Inoltre, ritengo necessario ricevere qualche notizia in relazione a quanto accadrà nei prossimi giorni a proposito

della ricostituzione del consiglio d'amministrazione dell'Ente ferrovie dello Stato.

Abbiamo già sollevato tale questione poiché sono stati superati i termini di scadenza della nomina del commissario, infatti, la legge prescrive un limite di tre mesi che è stato abbondantemente sorpassato. Riteniamo si sia verificata anche in questo caso una violazione della legge n. 210 e credo sia opportuno evitare di dare, anche da parte nostra, un contributo all'applicazione di una serie di regole non scritte, ma, per così dire, operative. In questo senso, quali sono gli orientamenti del ministro?

Lei ha detto che presenterà quanto prima il disegno di legge di riforma della legge n. 210, ma è da mesi che si parla di questo adempimento sempre in relazione alla successiva seduta del Consiglio dei ministri. Ora, intendiamo continuare a credere alla parola del ministro come abbiamo sempre fatto, tuttavia la realtà delle cose ha dimostrato volta per volta che tale scadenza non è stata rispettata.

GIORGIO SANTUZ, *Ministro dei trasporti*. L'onorevole Cannelonga è pessimista...

SEVERINO CANNELONGA. Non si tratta di pessimismo, sto solo descrivendo la situazione realizzatasi finora.

Non dico queste cose per motivi strumentali né per ingigantire alcunché (già di per sé, infatti, il problema riveste grandissimo, rilievo); tuttavia, sono noti i contrasti scaturiti nel corso degli ultimi mesi dal rapporto fra il commissario ed il ministro sia intorno alla questione delle tariffe sia su tutta una serie di altri problemi (il piano di risanamento, gli investimenti e così via).

In sostanza, in quanto Parlamento ed opinione pubblica, non abbiamo la possibilità di controllare nulla poiché non esiste un consiglio d'amministrazione, ma soltanto un commissario. Tale questione va rapidamente risolta al fine di realizzare le migliori condizioni per rilanciare il sistema ferroviario nazionale.

GIANNI WILMER RONZANI. Vorrei ringraziare il ministro per essere intervenuto all'odierna audizione, ma desidero anche segnalare un'anomalia che, in qualche modo, occorre correggere: riusciamo ad ascoltare il ministro dei trasporti soltanto in occasione delle audizioni.

Ritengo, invece, sia necessario che il ministro segua da vicino ed in Commissione l'iter dei diversi provvedimenti, altrimenti si verifica spesso che, discutendo con i sottosegretari su diverse questioni, essi facciano affermazioni che, magari, in seguito vengono contraddette dal ministro. In questo senso, siamo costretti a recuperare la discussione attraverso le audizioni e ciò significa — parliamoci chiaro — allungare i tempi del lavoro parlamentare. In sostanza — e non intendo sollevare tale questione polemicamente, ma desidero parlarne ugualmente con molta fermezza — dobbiamo trovare una sede nella quale possa realizzarsi il confronto Governo-Parlamento, ministro-Parlamento al di fuori dello strumento delle audizioni, anche al fine di accelerare l'iter di tutta una serie di provvedimenti.

Inoltre, mi dichiaro critico nei confronti del ministro dei trasporti, poiché il provvedimento che stiamo discutendo, da qualunque parte lo si voglia osservare, non reca assolutamente il segno della riforma. Esso contiene disposizioni urgenti, come recita il titolo, al di fuori di ogni segnale di politica di riforma, tant'è che il ministro ha dovuto riconoscere che presenterà — ahimé, presenterà — il provvedimento di riforma della legge n. 210. In proposito, ricordo un'intervista pubblicata a caratteri cubitali da *la Repubblica*, nella quale il ministro annunciava di aver già approntato la disciplina cui ci riferiamo: da allora, sono passati quattro mesi...

GIORGIO SANTUZ, *Ministro dei trasporti*. Effettivamente, da parte mia, il lavoro era già stato ultimato.

GIANNI WILMER RONZANI. Posso anche distinguere fra le responsabilità del ministro dei trasporti e quelle del Governo,

ma sta di fatto che il Parlamento attende da quattro mesi la proposta di riforma. Si tratta di un problema enorme, poiché il Parlamento è bloccato su questa materia dal fatto che non esiste un disegno di legge governativo — mentre è pronto un progetto di legge di iniziativa di alcuni gruppi parlamentari — con tutti i conseguenti problemi ricordati dal collega Cannelonga (come, per esempio, il protrarsi della gestione commissariale in regime di *prorogatio*).

In tale ottica, non possiamo confondere il decreto-legge n. 109 con un provvedimento di riforma: si tratta essenzialmente di un aumento di tariffe. Punto e basta! E tanto più esso è negativo ed assurdo, come ricordava l'onorevole Ridi durante la discussione in Commissione, in presenza del fatto che non esista alcun disegno riformatore. Potrei anche comprendere l'adozione ed il varo da parte del Governo di una manovra tariffaria (che peraltro contesto), ma in questo caso tali misure prescindono da un contesto riformatore, poiché non è chiaro quanto accadrà in futuro.

Per quanto riguarda il merito di una serie di scelte contenute nel decreto, si parla in relazione alle tariffe di un aumento del 20 per cento, ma tutti sanno che esso ammonterà al 50 per cento per le tariffe sociali, cioè per quelle che vengono pagate dai cittadini che usano il treno per ragioni di studio o di lavoro, soprattutto in tratte di interesse locale. Tale incremento, in assenza di un miglioramento del servizio o, almeno, di qualche segnale in quella direzione, produrrà la conseguenza inevitabile di una scelta da parte della gente di un mezzo diverso dal treno, molto probabilmente di quello privato. In sostanza, sarà questo l'impatto del provvedimento sulla gente, al di là degli esiti di tipo inflazionistico: chi potrà, non prenderà il treno e, in altre parole, non prenderanno il treno quegli utenti che di esso si servono per una serie di motivi (lavoro, studio, eccetera).

Di conseguenza, cosa accadrà dopo il 15 aprile? Succederà quanto si è verificato nel settore della sanità? Probabil-

mente, nelle diverse stazioni ferroviarie, nell'incognita delle decisioni del CIP, non si saprà nulla di preciso.

In questo caso, vi è un problema di chiarezza intorno al merito del decreto.

Per quanto riguarda le linee a scarso traffico, l'articolo 3 mi sembra un vero e proprio pasticcio, o meglio una norma redatta perché la gente non capisca cosa voglia dire.

Venendo ai fatti, inoltre, si parla da anni di linee a scarso traffico; l'Ente ferrovie dello Stato fece a suo tempo realizzare uno studio in materia ed, in proposito, esiste una delibera dell'Ente stesso della quale si è parlato nelle Commissioni del Parlamento della Repubblica. In essa si stabiliva che, a fronte di un mutamento dei modelli di esercizio e di un investimento di 500 miliardi, era possibile far diventare competitivi i 3000 chilometri di rete ferroviaria locale, rispetto ad altri modi di trasporto. Si tratta, lo ripeto, di una delibera dell'Ente e di una serie di dichiarazioni rilasciate in questa Commissione da autorevoli dirigenti dell'Ente.

A che punto ci troviamo rispetto a tali assunti e decisioni? Non possiamo continuare a procedere come se nulla fosse stato ancora deciso. Qual è l'orientamento del ministro competente su questo problema? Non mi interessa conoscere l'orientamento del commissario straordinario, del quale sono note le velleità di riduzione del sistema ferroviario italiano, ma, lo ribadisco, desidero essere messo al corrente dell'opinione del ministro.

In proposito, vanno circolando in questi giorni voci relative ad ipotesi diverse; si parla di tagli per 1000 chilometri di tratte e ha ragione l'onorevole Cannelonga quando dice che già esiste un elenco di quelle linee; esse risulterebbero non competitive in base ad uno studio approntato in materia.

SEVERINO CANNELONGA. Comunque, il criterio non può essere solo ed esclusivamente quello della competitività...

GIANNI WILMER RONZANI. ... giustamente!

Vorrei che in proposito venisse precisata una volta per tutte la posizione del Governo. Il ministro dice che il problema può essere rimandato per un anno, poiché il decreto in discussione rinvia tutto al marzo del 1990.

Da parte nostra, signor ministro, abbiamo proposto di elevare i termini di proroga, non perché vogliamo difendere lo *status quo* (nessuno può schierarsi a favore di queste tratte, così come sono), ma perché è evidente che una politica di investimenti tesa a rendere competitive tali linee, acquisendo loro quote di passeggeri, richiede un lasso di tempo sufficiente. Il problema sta nel capire quali siano gli orientamenti a monte e quale sia la posizione del Governo. Si vuol tagliarle tutte? Si intende rinviare l'intera questione di un anno? Si vuole tagliare una quota di 1000 chilometri, prescindendo dalla delibera dell'Ente che stabiliva un possibile recupero?

Penso sia assolutamente necessario comprendere chiaramente in questa sede l'orientamento del Governo e vorrei che al riguardo il ministro fosse il più esplicito possibile.

CESCO GIULIO BAGHINO. Nella relazione che accompagna il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 109, si afferma che il graduale adeguamento delle tariffe ferroviarie è collegato al loro riequilibrio in comparazione con le tariffe delle altre modalità di trasporto. Il previsto 20 per cento di aumento, quindi, deriverebbe da questa esigenza di equilibrio, per non favorire mezzi di trasporto differenti da quello ferroviario. In proposito, chiedo se sia possibile avere dei chiarimenti e dati più esatti, per non approvare misure senza sapere se questo equilibrio effettivamente sia stato raggiunto. Vogliamo conoscere quali calcoli sono stati eseguiti, in riferimento ad una situazione estremamente diversificata, così come diversificato è l'uso del mezzo ferroviario (servizi pendolari, a lungo tragitto e altri).

Come è stato sottolineato nel precedente intervento, esiste una delibera rela-

tiva ai cosiddetti rami secchi che risulterebbe dimenticata, o perlomeno vi sarebbe l'intenzione di non rispettarla. Sarebbe necessario svolgere studi per verificare la possibilità di modificare quel provvedimento, per valutare anche se, sopprimendo una certa quantità di linee a scarso traffico, risulta indispensabile un trasporto sostitutivo. E sappiamo che la sostituzione del servizio ferroviario con quello su gomma comporta ben altri inconvenienti, in contrasto con i provvedimenti che si stanno portando avanti relativamente all'inquinamento, all'intasamento dei traffici, alla sicurezza delle strade (ovviamente non quelle di carattere nazionale, né le autostrade). Evidentemente questo tipo di ragionamento deve essere stato svolto, nel momento in cui ci si propone di apportare determinati mutamenti e di non rispettare una delibera precedente. Se così non fosse, saremmo obbligati ad approvare o a respingere una normativa « a scatola chiusa », senza avere nessuna documentazione che giustifichi il comportamento di noi parlamentari.

Vengo ora all'aspetto che mi preoccupa maggiormente. I giornali hanno riportato determinate impostazioni del ministro che non collimano con le dichiarazioni ed il contenuto dei tre progetti annunciati dal commissario straordinario. Chiedo quale sarà la scelta del programma che l'Ente ferrovie dello Stato dovrà presentare entro tre mesi e che il ministro dovrà approvare e successivamente portare dinanzi al Parlamento. Quale sarà la strada che verrà imboccata? Ritengo che l'unico programma, l'unico impegno esistente a livello legislativo sia il piano integrativo di cui alla legge n. 17, continuamente rifinanziato nel corso degli anni. Con un nuovo programma non avremmo la spiegazione della mancata realizzazione di detto piano nei termini previsti, né sapremmo quali sono i motivi, anche di carattere finanziario, per cui si ritiene utile sospendere i lavori già iniziati.

Sono stati citati in proposito alcuni casi relativi alla regione Liguria, come quello del parco Roia e del raddoppio di



talune linee molto disagiate. Inoltre, dopo aver deciso per la linea Pontremolese un determinato tragitto, si cambierebbe il programma vanificando le opere che già sono state realizzate.

D'altra parte, se esiste e suscita interesse il problema delle tariffe e del patrimonio ferroviario, credo però che all'utente interessi particolarmente un traffico merci e passeggeri valido. Il nodo fondamentale è pertanto quello di sapere quale sia il programma in termini di realizzazione.

Sono, inoltre, preoccupato per un'altra previsione esistente nel provvedimento, che certo deriva da altre disposizioni legislative, nella quale spesso mi sono imbattuto nella mia esperienza di parlamentare. Nell'articolo 3 del decreto-legge n. 109 si prevede che entro tre mesi l'Ente delle ferrovie dello Stato presenti un programma al ministro dei trasporti. Tale piano, una volta approvato dal ministro stesso, viene trasmesso alle Camere. A questo punto, le Camere che cosa fanno?

PINO LUCCHESI. Lo leggono!

CESCO GIULIO BAGHINO. Lo leggono e ringraziano per l'avvenuta comunicazione! Per predisporre il programma, l'Ente prende opportuni contatti con i sindacati e con diversi soggetti interessati, come le imprese ed altri operatori. Altrettanti contatti prenderà il ministro, anche perché le richieste non recepite dall'Ente ferroviario rimbalzano immediatamente al ministro stesso. Qualche richiesta sarà accettata, qualche altra no; alla fine il progetto verrà presentato al Parlamento, al quale saranno avanzate le richieste che non hanno trovato accoglimento da parte dell'Ente né del ministro. Di fatto, non avremo la possibilità di cambiare una determinata impostazione, una certa filosofia, né di conoscerne le ragioni. Rischieremo allora di trovarci di fronte al problema che abbiamo creduto di risolvere con il piano integrativo del 1979, con l'accoglimento da parte del ministro di numerosi ordini del giorno ri-

guardanti talune tratte ferroviarie o iniziative non contenute in quel piano. All'epoca eravamo contenti, per amore elettorale, convinti tuttavia che non si sarebbe mai fatto nulla di quanto previsto! Eravamo ottimisti! Io personalmente speravo che il piano integrativo sarebbe stato realizzato senza « dirottamenti » verso le iniziative previste negli ordini del giorno. La realtà, invece, è che non abbiamo realizzato né l'uno né le altre!

Occorre allora trovare la maniera affinché, attraverso audizioni, incontri, studi, venga elaborato un piano che possa essere attuato e soddisfi l'esigenza dell'Ente ferroviario non dico di vincere, ma di fronteggiare la concorrenza del trasporto su gomma. Non dico vincere, ripeto (come pure sarebbe possibile) ma, quanto meno, conoscere i costi delle merci, gli orari delle partenze e degli arrivi, cioè tutto ciò che ogni utente ha bisogno di sapere per verificare quale sia il mezzo migliore ai fini della continuità del servizio! Tutto questo dovrebbe essere realizzato in una fase precedente all'approvazione del piano, altrimenti di qui a qualche anno si riproporranno gli stessi problemi e non si scioglierà il nodo fondamentale della questione, rappresentato da un servizio ferroviario veramente efficiente ed efficace.

Infine, sono allarmato per le dichiarazioni rese durante alcune riunioni avvenute in sede regionale, soprattutto in Piemonte ed in Lombardia nonché per l'esagerata concorrenza nella scelta nei trafori, (perché poi finisce che non se ne costruisce alcuno) rispetto all'esigenza di collegamento tra i porti ed il nord. Se non riusciremo a trovare linee di traffico veloce non potremo utilizzare i servizi portuali di Genova, La Spezia o Livorno, tanto per citare le località più interessate alla questione; diversamente non saremo in grado di contrastare la concorrenza dei porti del nord ed i nostri traffici mercantili tenderanno verso i porti del nord e non verso quelli del Mediterraneo.

GASTONE SAVIO. Svolgerò un intervento brevissimo. Premesso che credo nel futuro

delle ferrovie, devo dire che sono molto soddisfatto per aver sentito parlare del preaccordo del Brennero da parte del ministro. Ciò in relazione anche al discorso relativo al passaggio dei TIR attraverso l'Austria, che rappresenterà a breve termine un grave problema; a tale proposito, domando se tale preaccordo presupponga entro poco tempo l'ammodernamento delle linee che conducono all'attuale passaggio del Brennero o se la riduzione dei TIR rappresenti un discorso consequenziale al preaccordo stesso. Mi riferisco, in particolare, al raddoppio della linea Bologna-Verona e all'adattamento di quella Verona-Brennero, in modo tale che si possa dare piena attuazione al rapporto esistente fra l'intermodalità e questo tipo di trasporto che diventerà indispensabile allorché l'Austria — se non sbaglio, nel 1991 — ridurrà notevolmente il passaggio dei TIR italiani.

Per quanto riguarda le linee a scarso traffico, ritengo che l'averne parlato senza essere intervenuti abbia portato alla loro inefficienza, causa di una progressiva diminuzione di passeggeri, i quali si sono premuniti di trovare un'alternativa alla luce delle voci che sono circolate in riferimento a tali linee.

Ho colto lo spirito del discorso del ministro relativo ai rapporti con le regioni e con i privati per le concessioni di alcune linee ferroviarie e ritengo si possa immediatamente cercare di stringere il rapporto intercorrente fra le aziende provinciali dei trasporti e l'Ente ferrovie dello Stato.

Sovente si assiste al paragone tra la linea ferroviaria semivuota ed il traffico su strada, paralizzato, in quanto gli autobus non riescono a raggiungere i capolinea, poiché le strade, con un aumento del 4-5 per cento annuo di traffico, diventano sempre più inaccessibili.

Mi pare che, oltre al discorso sui parcheggi (di cui bisognerà dotare le stazioni ferroviarie per dare al treno una caratteristica fondamentale ai fini del risparmio di tempo), si possano in tempi rapidi rendere efficienti quelle linee oggi ritenute a scarso traffico, che potrebbero attirarne

uno sufficiente a renderle remunerative. Infatti, non è che le aziende provinciali di trasporto si trovino in condizioni migliori, in quanto anch'esse registrano notevoli deficit; nella fattispecie, se operassero insieme, probabilmente entrambe le parti ne trarrebbero un notevole vantaggio.

GIUSEPPE SANTONASTASO. Dirò solo poche parole, in quanto buona parte degli aspetti che avrei voluto sottolineare sono stati già affrontati dai colleghi.

Dato che l'odierna audizione si è trasformata in una sorta di discussione generale, mentre sono state rivolte pochissime domande, riterrei anch'io di intervenire con poche battute.

In sostanza, il decreto mira alla delegificazione per quanto riguarda la priorità degli interventi e ad assicurare disponibilità finanziarie all'Ente attraverso il trasferimento del patrimonio. Sono questi i punti più qualificanti del provvedimento: in poche parole, mira ad accelerare le procedure, ad assicurare mezzi finanziari alle ferrovie ed a rendere più attiva l'amministrazione dell'Ente. Pur condividendo appieno lo spirito del decreto, non posso non rilevare che si dovrebbe procedere con cautela almeno per quanto si riferisce all'approvazione del piano indicante le priorità degli interventi per la realizzazione delle infrastrutture, sul quale si è dilungato già il collega Grippo, le cui osservazioni mi sento di condividere. In sostanza, tale piano dovrebbe essere trasmesso alle Camere prima della sua approvazione e non in un momento successivo.

Per quanto concerne il patrimonio dell'Ente, che assomma a centinaia di migliaia di miliardi, una certa cautela si impone; sarebbe opportuno che il Parlamento fosse messo a conoscenza delle direttrici su cui ci si muove, della parte del patrimonio che si intende alienare e delle modalità di tale alienazione.

Il decreto mira innanzitutto ad assicurare una certa economicità di gestione attraverso l'ottenimento di una maggiore velocizzazione. Ritengo che, a tal fine, ol-

tre ad operare sul piano degli automatismi e dei sistemi di trasporto su binari, bisognerebbe intervenire sull'intera sede stradale, accelerando anche il piano di intervento per l'eliminazione dei passaggi a livello, problema che non viene affrontato nel decreto. Si dovrebbe incentivare, inoltre, il rinnovo del materiale rotabile da cui non si può prescindere per conseguire la velocizzazione e, quindi, l'economicità di gestione.

Infine, per quanto riguarda le procedure, riterrei opportuno estendere il progetto relativo all'accelerazione delle infrastrutture di interesse nazionale oltre che a quelle relative ai nuovi progetti, anche alle strutture già esistenti.

EDDA FAGNI. Il mio intervento sarà molto breve perché le questioni essenziali — riguardanti i problemi del personale, delle tariffe e delle procedure — sono già state affrontate dai colleghi che mi hanno preceduto (in particolare dagli onorevoli Ridi, Cannelonga e Grippo).

Vorrei sollevare la questione cui ha fatto riferimento il ministro parlando del patrimonio. Abbiamo ormai capito chiaramente che tale patrimonio deve rendere. Del resto, questa tesi era già stata avanzata in passato da Massimo Severo Giannini, il quale sosteneva che per ripianare il deficit nazionale sarebbe bastato vendere bene (ovviamente non svendere), il patrimonio dello Stato.

L'interrogativo che desidero sottoporre al ministro concerne il patrimonio abitativo, ossia gli alloggi delle ferrovie dello Stato. Si tratta di una domanda che ho già avanzato in altre sedi e che può sembrare tocchi un aspetto marginale del riordino e della ristrutturazione dei beni dell'Ente, ma che interessa direttamente un certo numero di famiglie. Avevamo posto tale problema anche alla disciolta azienda, ricevendone alcune assicurazioni. Il ministro ha detto di aver fissato il termine del 31 dicembre 1989 per definire talune questioni inerenti al patrimonio e perché la Commissione, predisposta al fine di definire l'entità del patrimonio stesso — da trasferire dall'azienda all'Ente

— completi i propri lavori e fornisca indicazioni in merito alla consistenza di tali beni. Il ministro ha aggiunto, però, che saranno fatte salve determinate esigenze che egli stesso può risolvere attraverso un proprio decreto.

Il problema degli alloggi delle ferrovie dello Stato riguarda, come dicevo, alcune migliaia di persone, soprattutto pensionati, che occupano abitazioni in molti casi fatiscenti. Il gruppo comunista insieme ad altri — tra i quali quello socialista — aveva presentato una proposta di legge in materia, ma siamo stati sollecitati a non portarne avanti l'iter per non intervenire in un ambito di competenza di un ente appena costituito. Abbiamo accolto tale sollecitazione, ma, poiché nulla è stato risolto, invito il ministro a prestare attenzione a questo problema per verificare la possibilità di dare una risposta alle famiglie che abitano in questi alloggi affinché non incorrano in uno sfratto amministrativo che, come sappiamo, mancando la possibilità di qualsiasi ricorso, può significare andare a finire in mezzo alla strada.

MICHELE CIAFARDINI. Vorrei avanzare due domande partendo da un dato specifico per arrivare ad una considerazione di carattere generale, come insegna il metodo socratico, in molti casi utilissimo.

Per quanto riguarda il problema degli investimenti, il previsto raddoppio delle grandi direttrici longitudinali, tra le quali la Milano-Lecce che ha un'importanza fondamentale, è bloccato in quanto non si riesce a superare la strozzatura esistente tra gli Abruzzi e la Puglia. In questi giorni si sono verificati crolli nella famosa galleria di Vasto, che hanno ingoiato decine e decine di miliardi senza che si sia realizzato l'attraversamento della strozzatura che consentirebbe il rapido proseguimento dei lavori per il raddoppio della direttrice adriatica.

Al ministro dei trasporti non chiedo di fornirmi una risposta oggi, ma di intervenire per verificare se l'opera in corso deve procedere in quel luogo e con i criteri attuali. Altrimenti, il raddoppio del-

l'adriatica non sarà mai realizzato e verrebbe vanificato anche il discorso dello spostamento del traffico merci sulle grandi linee longitudinali.

Desidero porre una seconda domanda, sempre partendo da un dato specifico, anche se può sembrare ispirata da una visione campanilistica. L'area di risulta della stazione di Pescara (14 ettari nel cuore della città) non è stata ancora ceduta, tuttavia l'Ente ferroviario ha già presentato un progetto, immischiandosi anche negli affari del comune. Ciò significa che si dà per certa — non so in base a quali criteri e valutazioni — l'acquisizione di un'area di risulta. Comunque, esiste un progetto, elaborato dall'Ente ferroviario per l'utilizzazione di quest'area, di cui si parla, ormai, anche sui giornali. Vorrei sapere dal ministro dei trasporti cosa s'intende fare in questo campo.

**PRESIDENTE.** Ringrazio i numerosi colleghi intervenuti — i cui quesiti testimoniano quanto fosse atteso questo confronto — ed anche il ministro per quanto vorrà esporci in sede di replica.

Personalmente, desidero ribadire alcuni punti: per quanto riguarda le linee a scarso traffico, chiedo al ministro di intervenire affinché non si diffondano notizie false. Infatti, è accaduto che alcuni colleghi — ed anche membri dell'esecutivo — abbiano sollecitato con preoccupazione il Parlamento ad intervenire per impedire ciò che il Governo non aveva ancora deciso e di cui non era neanche a conoscenza.

**SEVERINO CANNELONGA.** Anche per non essere scavalcati dal sottosegretario per i trasporti, onorevole Cresco, che ha prospettato ben altra linea !

**PRESIDENTE.** Quindi, sarebbe opportuno evitare elementi di incertezza.

In secondo luogo, in merito all'acquisto all'estero del materiale rotabile, ritengo sarebbe necessaria una legge di riconversione del settore ferroviario, analoga a quelle predisposte per altri campi.

Desidero, inoltre, richiamare l'attenzione del ministro sul problema delle ferrovie concesse che, secondo quanto è emerso dal dibattito in Commissione, comportano una prima spesa di 5 mila miliardi a fronte di un onere complessivo di 13 mila. Ciò significa che ancora una volta in Italia si investe senza che le opere si realizzino. Mentre seguiamo una politica spartana nel settore di spesa delle ferrovie — cioè di risanamento e di risparmio, come è stato affermato anche nella relazione di oggi e come il Governo ha indicato nel suo programma politico — è necessaria quanto meno una visione generale ed una sospensione di tale spesa; si tratta infatti, a mio avviso, di rispettare un minimo di coerenza.

**GIORGIO SANTUZ, Ministro dei trasporti.** In sede di replica, cercherò di essere celere, ma esauriente.

Ci troviamo di fronte ad una serie di questioni, innanzitutto in relazione al decreto-legge n. 109. Condivido le affermazioni dell'onorevole Dutto che ha indicato nel decreto un elemento di raccordo tra varie azioni che sono attualmente in essere, così come comprendo l'onorevole Ronzani quando invita il ministro a predisporre tempestivamente un disegno di legge di modifica della legge n. 210, ma l'onorevole Ronzani è troppo acuto per non capire che in quel progetto vi sono elementi di grande rilevanza, tanto è vero che su di esso si è aperto un vasto dibattito non solo tra le forze rappresentate nell'ambito del Governo, ma anche tra quelle sociali ed economiche.

Inoltre, ho allo studio le proposte dell'amministratore straordinario per quanto riguarda il piano di risanamento e sviluppo che rappresenta una continuazione di quello avanzato dal consiglio di amministrazione. L'articolo 3 di questo disegno di legge indica una definizione anche temporale, oltreché nominale, delle opere.

Occorre che vi legga una direttiva che ho inviato all'amministratore straordinario in data 7 dicembre 1988 che rappresenta la falsariga sulla quale ci si muove, sia per quanto riguarda la stesura del

decreto-legge, sia per la definizione degli altri strumenti: « Dal momento in cui dà avvio al suo impegno di amministratore straordinario, ritengo opportuno sottoporre alla sua attenzione le tematiche cui, nel rispetto degli indirizzi formulati sia dalla legge n. 210, sia dalla legge finanziaria 1988, debbono essere date, nel breve periodo, precise risposte funzionali. La prima questione è quella relativa al piano di risanamento che il consiglio di amministrazione dell'Ente aveva già sottoposto alla mia attenzione e che ho restituito con la richiesta di una serie di integrazioni ed approfondimenti ». In risposta sono pervenute le tre proposte che stiamo esaminando.

« La seconda concerne il piano delle priorità ed è strettamente legata sia al piano pluriennale dell'Ente approvato nel 1987, sia al disegno di legge finanziaria per il 1989 in corso di approvazione — dissi allora — e in qualche misura la si identifica nell'articolo 3 del decreto-legge ».

La terza tematica infine concerne la definizione della tariffa tecnico-economica; tale adempimento deriva dal disposto dell'articolo 16 della legge 210 ed è improcrastinabile anche perché è strettamente connesso alla politica delle strategie comunitarie. Infatti, anche questo punto rientra nell'articolo 1 del decreto-legge n. 109.

Tutto ciò indica che sto seguendo una linea coerente in una fase travagliata e mobile come quella che ha caratterizzato quest'ultimo periodo di gestione dell'Ente ferrovie dello Stato.

Desidero richiamare anche un altro atto non legislativo, ma di governo, quindi di indirizzo nei confronti dell'Ente; mi riferisco alla direttiva emanata il 14 febbraio e intendo citarla anche in risposta parziale a quanto affermato dall'onorevole Cannelonga: « Desidero inoltre richiamare in modo particolare la sua attenzione sul problema delle manutenzioni che sono state trascurate nel corso del 1988 e che necessitano di interventi urgenti al fine di non compromettere in futuro la sicurezza dell'esercizio.

Occorrerebbe a tal fine destinare un impegno di spesa di una certa dimensione ».

Nella medesima direttiva in un punto successivo affermavo:

« Le varie scelte strategiche non potranno innanzitutto disattendere sia le linee strategiche definite dal Piano generale dei trasporti, sia gli impegni già presi in sedi internazionali, in particolare non potranno essere sottovalutate le seguenti priorità: fluidità dei collegamenti ferroviari tra i paesi del sistema europeo, paesi CEE e paesi terzi » (e in ciò risiede la ragione che mi ha portato ad incontri con i paesi vicini) « realizzazione degli interventi che amplifichino la potenzialità della rete ferroviaria Roma-Monaco e la contestuale progettazione del nuovo valico del Brennero essendo già in corso le modernizzazioni dell'attuale sede ferroviaria del Brennero.

« Completamento funzionale dell'asse dorsale centrale Roma-Firenze-Bologna-Milano su cui insiste la quota più rilevante del traffico ferroviario e al tempo stesso su cui i livelli di saturazione della rete viaria, soprattutto sul tratto Firenze-Bologna, hanno raggiunto un limite insostenibile.

« Sviluppo della capacità del sistema ferroviario integrato (...).

« Prosecuzione dell'attività già in corso di avvio dei progetti mirati nelle aree urbane per un'effettiva integrazione della rete ferroviaria in sistemi di traffici a guida vincolata » (tale progetto riguarda soprattutto le metropolitane, le linee a scarso traffico e, anche se ciò non interessa Schimberni, quelle in concessione).

« Avvio concreto di interventi mirati all'abbattimento dello stato di marginalità delle aree meridionali ed insulari ».

Ho voluto richiamare questi documenti perché sono stati indirizzati dal ministro all'amministratore straordinario ed è in base ad essi che procederemo alla razionalizzazione dei vari interventi attuativi che seguiranno sia per quanto riguarda le modifiche della legge n. 210, sia per il piano di risanamento e di sviluppo e la riscrittura delle priorità che opereremo con il decreto-legge n. 109,

che affronta anche il problema dei rami secchi di cui si è trattato nel dibattito.

Su questa particolare questione molto spesso ci facciamo condizionare dal problema delle sigle, come per l'alta velocità. A questo proposito vorrei invitarvi a smettere di considerare tale progetto come un servizio destinato ad « opulenti signori », affinché possano viaggiare comodi da Roma a Milano. Si tratta invece di un sistema per consentire la fluidificazione del trasporto ferroviario per le merci e per i passeggeri.

Abbiamo inserito anche un'altra norma che riprende una disposizione contenuta nella legge finanziaria di due anni fa, nella quale si prevedeva di dar vita ad un sistema positivo, e non certo ad un passaggio di ferri vecchi alle regioni per liberare l'erario dello Stato (dalle nostre parti parliamo del « passaggio del fiammifero »). L'obiettivo è quello di costituire un sistema efficiente e l'Ente ferrovie dello Stato è chiamato a superare uno stacco psicologico che già contribuì a far fallire il tentativo delle ferrovie del nord, quando non solo si volevano integrare nel sistema di trasporto metropolitano i rami secchi, ma si richiedeva, per dare completezza e quindi positività — anche economica — di esercizio, un tratto di 27 chilometri che l'Ente, in base ai suoi conti, avrebbe buttato. Ma non si può avere un concetto simile! Se si dispone di un progetto mirato che fa capo ad un consorzio o ad una società come previsto dall'articolo 13, comma 18, della legge finanziaria, che mi consente un utilizzo ottimale di tratti ferroviari, non sfruttati perché sono in disarmonia con altri, oppure perché sono isolati o altro ancora, e me lo consente, agganciando altre tratte certamente non rilevanti (non si tratterà delle direttrici fondamentali del sistema), allora bisogna appoggiarlo. In tal senso, infatti, stiamo intervenendo presso l'amministratore straordinario nei confronti del quale non abbiamo rilevato alcuna discrepanza di opinioni. In una società libera possono manifestarsi convinzioni diverse, ma esse si esprimono nella cosiddetta fase istruttoria, poi si aggregano su una

identità di vedute tra il ministro e l'amministratore.

Se oggi richiamo l'attenzione sui valichi, onorevole Ronzani, lo faccio perché evidentemente l'Ente ferrovie dello Stato, avendo in questo momento una visione aziendalistica dei problemi, non si pone la questione — ma l'ho fatto io, e l'osservazione è stata subito recepita — del raccordo con il trasporto su gomma, che verrebbe gravemente impedito se non si portasse avanti un adeguato progetto di potenziamento del trasporto su ferrovia attraverso i valichi alpini. Se non concludo in qualche modo un accordo sul Brennero, l'Austria protesterà, perché non tollera più sulle sue strade un fiume di TIR.

Quindi, svolgeremo con le amministrazioni regionali un esame circa l'utilizzo dei rami secchi alla luce della normativa cui ho fatto riferimento. Non ho nemmeno voluto vedere il documento che sta girando, edito non so bene da chi...

SEVERINO CANNELONGA. Dalle ferrovie dello Stato!

GIORGIO SANTUZ, *Ministro dei trasporti*. Non mi interessa, in base alla norma prevista dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 109, opererò una rilettura di tutto quanto...

GIANNI WILMER RONZANI. Non vi deve essere poi un grande accordo con il commissario straordinario se lei, signor ministro, non vuole nemmeno prendere in esame il suo documento!

GIORGIO SANTUZ, *Ministro dei trasporti*. Lo rivisiteremo insieme e verificheremo le opportune modifiche nell'ottica di un disegno di rilancio del trasporto ferroviario e scopriremo sicuramente delle tratte assolutamente irrecuperabili che dovranno essere chiuse. Ci faremo anche carico del problema della chiusura delle linee a scarso traffico, ma solo dopo averne valutato bene tutti gli aspetti. Onorevole Ronzani, lei mi richiama con energia su questi temi, ma ho sempre

sostenuto che, prima di chiudere un metro di ferrovia, voglio rifletterci bene!

Per quanto riguarda le tariffe, il Ministero dei trasporti ha chiesto — solo per scrupolo, perché non sarebbe stato necessario — il parere del CIP, secondo le procedure previste dall'articolo 16 della legge n. 210. Comunque, le caratteristiche, le modalità e le gradualità degli aumenti tariffari saranno definite nei prossimi giorni, anche se sui giornali sono già apparse alcune anticipazioni. D'altra parte, la stampa svolge il proprio ruolo così come noi svolgiamo il nostro, ma il ministro terrà debitamente informata la Commissione su come si procederà sul versante delle tariffe.

Io ogni caso, ogni intervento sarà effettuato nel modo più coerente con la manovra economica complessiva, anche per la necessità di tener conto del problema dell'IVA, che pure dovrà essere risolto.

È stato sollevato dal presidente e da altri colleghi il problema fondamentale relativo al collegamento del processo di ristrutturazione al risanamento dell'Ente.

Se vogliamo un Ente risanato ed efficiente, esso non può più elargire finanziamenti per mantenere certe industrie o certi settori! Ed allora è necessario che ci rimbocchiamo le maniche! D'altra parte, tale questione si impone non solo per la linea seguita dall'attuale amministratore straordinario (per il quale volendo risanare l'Ente è necessario tagliare in questa direzione), ma anche per l'approssimarsi della scadenza del 1992, quando si costituirà il mercato unico ed il nostro paese, in questo campo così come nel trasporto su gomma, dovrà attrezzarsi.

A questo proposito, oltre al problema dell'approvvigionamento del materiale rotabile, vi è anche quello della sua manutenzione. In questo settore sono dovuto intervenire con un'ennesima direttiva autorevole ed insindacabile chiedendo che dal 1° aprile la manutenzione non rientrasse all'interno dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato, ma fosse mantenuta al suo esterno. In tal modo, ho

evitato l'esplosione di una grave questione sociale: diversamente, circa cinquemila lavoratori sarebbero stati licenziati, per di più nella totale assenza di adeguati ammortizzatori sociali.

Quindi, cercheremo anche di affrontare questo problema insieme a quello dell'acquisizione di nuovo materiale rotabile.

Non mi soffermo, perché lo farò in altra sede, sulle questioni dell'alta velocità, della velocizzazione del sistema, del passaggio merci-viaggiatori. Si tratta di questioni che fanno parte di una politica generale sulla quale non voglio soffermarmi oggi.

In relazione al richiamo di alcuni colleghi alle ferrovie in concessione, vorrei dire che non ho sempre illustrato le mie idee. Sto seguendo con attenzione il lavoro delle cinque commissioni che stanno esaminando i progetti ed i relativi calcoli. Non so se si giungerà in tempi brevi ad una conclusione, tuttavia, ammodernandole, queste tratte potrebbero essere consegnate al progetto di utilizzazione regionale dei rami a basso traffico (o anche ad alto traffico) e delle ferrovie in concessione (o di quelle private). Esse potrebbero costituire un elemento di razionalizzazione se collegate anche al sistema di trasporto metropolitano, ed infatti la legge elaborata con il ministro Tognoli si muove in questa direzione.

Proprio con riferimento al problema dei parcheggi è stato inserito l'articolo 6 nel decreto-legge, volendo porre termine ad un modo di procedere piuttosto « tracheggiante » nell'esame delle proprietà dell'Ente.

Laddove esistono progetti validi, già pronti, tale articolo consente l'emanazione di un immediato decreto per attivare l'utilizzazione delle aree.

Ci stiamo muovendo con gli enti locali affinché prima ancora di definire la questione della proprietà delle aree (se siano del demanio o dell'Ente ferrovie dello Stato), dicano, se interessati a talune di esse, quale utilizzazione intendano farne. Ciò è essenziale anche per capire la valenza patrimoniale di tali aree che, in-

fatti, sarebbe ben diversa nel caso di destinazione a centro direzionale od a giardino d'infanzia.

Anche la questione di Pescara rientra in questo discorso. La precedente amministrazione dell'Ente aveva attivato un processo di utilizzazione delle aree dismesse o dismettibili e, per quanto riguardava la stazione di Pescara, esistevano già progetti ad uno stadio avanzato, del resto già resi noti, che ora sono fermi perché ancora non si conoscono le intenzioni dell'attuale amministratore straordinario dell'Ente.

**MICHELE CIAFARDINI.** Mette conto anche di capire qual è la volontà del comune di Pescara!

**GIORGIO SANTUZ,** *Ministro dei trasporti.* È chiaro, perché il comune è l'organo urbanisticamente responsabile! L'inserimento nel decreto dell'articolo 6 va

nella direzione di voler capire ed eventualmente intervenire laddove vi sia l'opportunità di farlo, non dismettendo o svendendo, ma utilizzando al massimo le risorse di cui l'Ente è in possesso o che possono essere rese disponibili per pareggiare i conti.

**PRESIDENTE.** Ringraziamo il ministro dei trasporti per le sue comunicazioni.

**La seduta termina alle 15,50.**

---

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA**

---

*Licenziato per la composizione e la stampa dal  
Servizio Stenografia delle Commissioni e degli  
Organi Collegiali il 13 aprile 1989.*

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO



# CONVOCAZIONI

PAGINA BIANCA

## GIUNTA DELLE ELEZIONI

—\*—

*Giovedì 13 aprile*

---

(Presso la III Commissione Affari esteri - IV Piano)

**ORE 15**

- 1) Casi di ineleggibilità e di incompatibilità all'esame della Giunta.
- 2) Comunicazioni del Presidente.

\* \* \*

## COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali) e VII (Cultura)

—\*—

*Giovedì 13 aprile*

(Aula della Commissione Affari costituzionali)

**ORE 11**

**In sede legislativa.**

*Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge:*

Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (*Approvato dal Senato*) (3236).  
(*Parere della V, della X e della XI Commissione*).

FIANDROTTI ed altri: Norme sulla ristrutturazione e organizzazione della ricerca scientifica (73).  
(*Parere della III, della IV, della V, della VI, della X e della XI Commissione*).

MONTALI ed altri: Norme sulla ristrutturazione e organizzazione della ricerca scientifica (433).  
(*Parere della III, della V, della X e della XI Commissione*).

PIRO e SEPPIA: Norme sulla ristrutturazione e organizzazione della ricerca scientifica (472).  
(*Parere della III, della IV, della V, della VI, della X e della XI Commissione*).

Relatori: De Carolis, *per la I Commissione*; Fincato, *per la VII Commissione*.

\* \* \*

## **COMMISSIONI RIUNITE**

**II (Giustizia) e XII (Affari sociali)**

—\*—

***Giovedì 13 aprile***

---

(Aula della Commissione Affari sociali)

**ORE 12,30**

**Ufficio di Presidenza delle Commissioni II e XII integrato dai  
rappresentanti dei gruppi.**

\* \* \*

## COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio) e VI (Finanze)

—\*—

*Giovedì 13 aprile*

---

(Aula VI Commissione Finanze)

**ORE 12,30**

**In sede referente.**

*Seguito dell'esame del disegno di legge:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, recante disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale (*Approvato dal Senato*) (3794).

(*Parere della I, della II, della VIII, della X, della XI e della XIII Commissione*). — Relatori: Carrus, per la V Commissione; Romita, per la VI Commissione.

\* \* \*

## I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali,  
della Presidenza del Consiglio e interni)

—\*—

*Giovedì 13 aprile*

---

**ORE 8,30**

**In sede legislativa.**

*Seguito della discussione del disegno di legge:*

Norme specifiche sul servizio diplomatico (*Approvato dal Senato*)  
(3364).

(*Parere della III, della V e della XI Commissione*) — Relatore: Sterpa.

---

**ORE 10**

**In sede referente.**

*Seguito dell'esame del disegno e della proposta di legge:*

Riordinamento della dirigenza statale e delle altre pubbliche amministrazioni territoriali ed istituzionali (3464).

(*Parere della II, della III, della IV, della V, della VII e della XI Commissione*).

TORTORELLA ed altri: Nuova disciplina della dirigenza pubblica  
(3214).

(*Parere della V e della XI Commissione*).

Relatore: Soddu.

**ORE 13****In sede consultiva.***Parere sulle proposte di legge:*

Senatori GIUGNI ed altri: Norme dirette a garantire il funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito della tutela del diritto di sciopero e istituzione della Commissione per le relazioni sindacali nei servizi pubblici (*Approvata, in un testo unificato, dal Senato*) (3039).

PAZZAGLIA: Norme per la garanzia dei collegamenti con la Sardegna e le isole minori (143).

PIRO: Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali (212).

CONTU e ROJCH: Regolamentazione del diritto di sciopero per gli addetti ai collegamenti marittimi per le isole (505).

ROSSI DI MONTELERA: Norme per la regolamentazione dello sciopero nei servizi pubblici essenziali (1035).

MARTINAZZOLI ed altri: Disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali (2092).

LA MALFA ed altri: Norme per la regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali (2187).

(*Parere alla XI Commissione*) — Relatore: Riggio.

*Parere sulle proposte di inchiesta parlamentare:*

CIMA ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno e sugli sviluppi delle nuove tecnologie genetiche e biologiche e delle nuove tecnologie riproduttive (Doc. XXII, n. 30).

ZANGHERI ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta per la definizione di un Piano nazionale per le biotecnologie (Doc. XXII, n. 35).

(*Parere alle Commissioni riunite X e XII*) — Relatore: Rodotà.

*Parere sui disegni di legge:*

Disposizioni concernenti l'industria navalmeccanica ed armatoriale e provvedimenti a favore della ricerca applicata al settore navale (*Approvato dalla VIII Commissione del Senato*) (3500).

(*Parere alla IX Commissione*) — Relatore: Mastrantuono.

Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti (*Approvato dalla II Commissione della Camera e modificato dalla II Commissione del Senato*) (1707-B).

(*Parere alla II Commissione*) — Relatore: Camber.



Conversione in legge del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, recante disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime (3695).

(*Parere alla IX Commissione*) — Relatore: Mastrantuono.

*Parere sul testo unificato delle proposte di legge:*

LODIGIANI ed altri: Nuove norme per la edificabilità dei suoli e modifiche alla legge 28 gennaio 1977, n. 10 (747).

FERRARINI ed altri: Norme in materia di espropriazione per pubblica utilità (1731).

BOTTA ed altri: Norme in materia di espropriazioni di pubblica utilità (1923).

BATTISTUZZI ed altri: Modifiche alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni concernente norme sulla espropriazione per pubblica utilità (2272).

PACETTI ed altri: Norme transitorie per la determinazione dell'indennità di esproprio e per la concessione di mutui agli enti locali per gli espropri effettuati nel periodo 1980-1987 (2372).

D'ANGELO ed altri: Norme sulla durata dei vincoli urbanistici (2934).

(*Parere alla VIII Commissione*) — Relatore: Binetti.

*Parere sui disegni di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 23 febbraio 1989, n. 57, recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi (*Approvato dal Senato*) (3737).

(*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Chiriano.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 febbraio 1989, n. 49, recante misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle risorse idriche destinate all'approvvigionamento potabile (*Approvato dal Senato*) (3757).

(*Parere alla XII Commissione*) — Relatore: Mastrantuono.

Norme per la definizione dei profili professionali del personale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) e per le autorizzazioni alla medesima Azienda a sottoscrivere azioni della Società italiana per il traforo autostradale del Frèjus (SITAF) (3426).

(*Parere alle Commissioni riunite VIII e XI*) — Relatore: De Carolis.

*Parere sulla proposta di legge:*

ARMELLIN ed altri: Modifica al comma 2-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 30 novembre 1988, n. 514, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 23, concernente le categorie esenti dalla partecipazione alla spesa per le specialità medicinali (3622).

(*Parere alla XII Commissione*) — Relatore: Mazzuconi.

***Martedì 18 aprile***

---

**ORE 10, 16 E 21**

**Comitato dei nove.**

Esame dei progetti di legge nn. 2924 ed abbinati, concernenti ordinamento delle autonomie locali.

\* \* \*

## II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

—\*—

*Giovedì 13 aprile*

---

**ORE 9,30**

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.**

---

**ORE 10**

**In sede legislativa.**

*Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge:*

Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale (3325-ter).

*[Parere della I, della V, della VI, della VIII Commissione (ex articolo 93, comma 3-bis del regolamento), della X e della XI Commissione].*

ALINOVİ ed altri: Modifiche ed integrazioni alle leggi 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni concernenti disposizioni in tema di misure di prevenzione e contro il fenomeno mafioso (1169-bis).

*(Parere della I, della V, della VI, della VIII e della X Commissione).*

PANNELLA ed altri: Abolizione delle misure di prevenzione e modifica di disposizioni vigenti in tema di pene accessorie e di indagini patrimoniali nel caso di procedimenti patrimoniali per determinati reati (2138).

*(Parere della I, della III e della X Commissione).*

Relatore: Alagna.

*Seguito della discussione della proposta di legge:*

ALAGNA ed altri: Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti le modalità di traduzione dei detenuti (877).

(Parere della I e della IV Commissione) — Relatore: Alagna.

*Seguito della discussione della proposta di legge:*

Senatore FILETTI; DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL GOVERNO: Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari (Approvato, in un testo unificato, dal Senato) (3641).

(Parere della I, della VI e della IX Commissione) — Relatore: Pagnelli.

*Discussione del disegno di legge:*

Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti (Approvato dalla II Commissione permanente della Camera e modificato dalla II Commissione permanente del Senato) (1707-B).

(Parere della I Commissione) — Relatore: Nicotra.

---

#### In sede referente.

*Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:*

Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti imputati in giudizi penali (3048).

PIRO: Norme per il patrocinio dei non abbienti (172).

FRACCHIA ed altri: Patrocinio per i non abbienti e disposizioni per garantire l'effettività del diritto di stare in giudizio (559).

CAPPIELLO ed altri: Determinazione dei criteri per istituire presso i comuni fondi destinati alla difesa in giudizio dei cittadini (1569).

TASSI ed altri: Nuove norme sul gratuito patrocinio (2126).

VAIRO ed altri: Nuove norme per la difesa dei non abbienti (2266).

(Parere della I, della V e della VI Commissione) — Relatore: Pedrazzi Cipolla.

*Esame delle proposte di legge:*

VESCE ed altri: Ordinamento del Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena (1512).

(Parere della I, della V e della XI Commissione).

MACALUSO ed altri: Ordinamento del Corpo degli agenti per gli istituti di prevenzione e di pena (1513).

(Parere della I, della IV, della V e della XI Commissione).

**VIOLANTE** ed altri: Ordinamento del Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena (1518).

*(Parere della I, della IV, della V, della VII e della XI Commissione).*

**CAPPIELLO** ed altri: Istituzione del Corpo degli agenti di polizia penitenziaria (1570).

*(Parere della I, della V e della VI Commissione).*

Relatore: Nicotra.

*Esame della proposta di legge:*

**VAIRO**: Modifica ed integrazione dell'articolo 6 della legge 2 aprile 1979, n. 97, concernente la progressione di carriera di alcuni magistrati a seguito della soppressione della qualifica di aggiunto giudiziario (3372).

*(Parere della V e della XI Commissione)* — Relatore: Vairo.

*Seguito dell'esame della proposta di legge:*

**GHEZZI** ed altri: Nuova disciplina delle indennità spettanti ai giudici popolari (2697).

*(Parere della V e della XI Commissione)* — Relatore: Bargone.

*Esame della proposta di legge:*

**MELLINI** ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle violenze a persone in stato di detenzione e sulla violazione della risoluzione n. 3452/XXX adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 9 dicembre 1975 (Dichiarazione sulla protezione di ogni persona dalla tortura e da altro trattamento o pena crudele, inumana o degradante), della successiva risoluzione adottata in data 10 dicembre 1984 e dell'articolo 13, comma quarto, della Costituzione (2626).

*(Parere della I e della V Commissione)* — Relatore: Vairo.

\* \* \*

### III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

—\*—

*Giovedì 13 aprile*

**ORE 9,30**

**In sede legislativa:**

*Seguito della discussione dei disegni di legge:*

Contributo italiano al finanziamento del piano di azione per il Mediterraneo per il biennio 1988-1989 (3126).

(Parere della V Commissione) — Relatore: Duce.

Partecipazione italiana alla seconda ricostituzione delle risorse del Fondo speciale di sviluppo della Banca di sviluppo dei Caraibi (3397).

(Parere della V e della VI Commissione) — Relatore: Portatadino.

*Seguito della discussione del testo unificato del disegno e delle proposte di legge:*

Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, nonché dell'esportazione e transito dei materiali di particolare interesse strategico (2033).

(Parere della I, della II, della V, della VI, della IX, della X e della XI Commissione, nonché della IV Commissione, ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

FIANDROTTI ed altri: Norme sul controllo delle vendite di armi all'estero (57).

(Parere della I e della V Commissione, nonché della IV Commissione, ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

MASINA ed altri: Norme per il controllo sulla produzione, il commercio e l'esportazione di materiale bellico (610).

(Parere della I, della II, della V, della VI e della X Commissione, nonché della IV Commissione, ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

STEGAGNINI: Norme per la limitazione e il controllo della produzione, detenzione, esportazione e transito di armamenti e materiale bellico (1244).

*(Parere della I, della II, della V, della IX, della X e della XI Commissione, nonché della IV Commissione, ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).*

ZANGHERI ed altri: Norme per il controllo sulla produzione, esportazione, importazione e transito di materiale bellico (1419).

*(Parere della I, della II, della V, della VI, della X e della XI Commissione, nonché della IV Commissione, ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).*

MARTINAZZOLI ed altri: Controllo della produzione, esportazione e transito di materiale d'armamento (1649).

*(Parere della I, della II, della V, della X e della XI Commissione, nonché della IV Commissione, ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).*

RONCHI ed altri: Norme sull'esportazione, i transiti e la produzione di materiali di armamento (1749).

*(Parere della I, della II, della V, della VI, della X e della XI Commissione, nonché della IV Commissione, ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).*

Relatore: Piccoli.

\* \* \*

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

—\*—

*Giovedì 13 aprile*

---

**ORE 9**

**In sede legislativa.**

*Seguito della discussione del disegno di legge:*

Revisione dei ruoli degli ufficiali ed incremento degli organici della Guardia di Finanza (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (3504).

(*Parere della I, della V e della XI Commissione, nonché della VI Commissione ex articolo 93, comma 3-bis, del regolamento*) — Relatore: Bonetti.

*Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge:*

REBULLA ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, concernente nuova regolamentazione delle servitù militari (499).

(*Parere della I, della II, della V, della VI, della VIII e della X Commissione*).

GASPAROTTO ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, concernenti nuova regolamentazione delle servitù militari (1414).

(*Parere della I, della II, della VI, della VIII e della X Commissione*).

Relatore: De Carli.

*Discussione dei disegni di legge:*

Riordinamento del servizio mensa delle Forze armate (3533).

(*Parere della I, della V e della XI Commissione*) — Relatore: Rabino.

Senatori GIACCHÈ ed altri: Riconoscimento della laurea in odontoiatria ai fini della ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento dei corpi sanitari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica [*Approvato dalla IV Commissione permanente (Difesa) del Senato*] (3660).

(*Parere della VII e della XII Commissione*) — Relatore: Meleleo.

---



**In sede referente.**

*Seguito dell'esame del testo unificato delle proposte di legge:*

AMODEO ed altri: Istituzione per i laureati in medicina e chirurgia di un servizio civile sostitutivo del servizio militare sulle navi mercantili (166).

*(Parere della V, della IX e della XII Commissione).*

CACCIA ed altri: Nuove norme sull'obiezione di coscienza al servizio militare (436).

*(Parere della I, della II, della V, della VIII e della XI Commissione).*

FINCATO e CRISTONI: Regolamentazione del servizio civile alternativo al servizio di leva (567).

*(Parere della I, della II e della XI Commissione).*

FERRARI MARTE ed altri: Integrazione alla legge 15 dicembre 1972, n. 722, concernente l'assegnazione degli obiettori di coscienza agli uffici tecnici erariali per il riordino del catasto (966).

*(Parere della I, della V e della VI Commissione).*

RODOTÀ ed altri: Nuove norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza (1203).

*(Parere della I, della II, della V, della XI e della XII Commissione).*

CAPECCHI ed altri: Riconoscimento dell'obiezione di coscienza al servizio militare (1878).

*(Parere della I, della II, della V, della VIII, della IX e della XII Commissione).*

RONCHI e TAMINO: Norme sul diritto all'obiezione di coscienza e sul servizio di difesa civile e popolare non violenta (1946).

*(Parere della I, della II, della III, della V, della VII, della VIII e della IX Commissione).*

SALVOLDI ed altri: Regolamentazione del servizio civile alternativo (2655).

*(Parere della I, della II, della V, della VIII, della XI e della XII Commissione).*

Relatore: Caccia.

*Seguito dell'esame delle proposte di legge:*

AMODEO ed altri: Provvedimenti a favore di militari in servizio in caso di infortunio grave o di morte (157).

*(Parere della V e della XI Commissione).*

CACCIA ed altri: Modifiche alla legge 3 giugno 1981, n. 308, recante norme in favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle Forze Armate, ai Corpi armati ed ai Corpi militarmente ordinati, infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti (435).

*(Parere della I e della V Commissione).*

Relatore: Lusetti.

*Seguito dell'esame delle proposte di legge:*

AMODEO ed altri: Modifiche agli articoli 6 e 7 della legge 3 giugno 1981, n. 308, concernente norme in favore dei militari di leva o di carriera infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti (148).  
(*Parere della I e della V Commissione*) — Relatore: Lusetti.

COLONI ed altri: Commutazione in medaglia d'oro della medaglia d'argento al valore militare concessa, alla memoria, al segretario del Comitato nazionale di liberazione della Venezia Giulia Paolo Reti (527).

Relatore: Bruno Paolo.

ZAMPIERI ed altri: Estensione del tempio-sacrario di Terranegra (Padova) con il museo dell'ex internato, da denominarsi « Tempio nazionale dell'internato », delle norme e delle provvidenze per i cimiteri di guerra di cui alla legge 9 gennaio 1951, n. 204 (726).  
(*Parere della V Commissione*) — Relatore: Bruno Paolo.

SAVIO: Istituzione della giornata nazionale del ricordo (2169).  
(*Parere della I e della V Commissione*) — Relatore: Bruno Paolo.

\* \* \*

## V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

—\*—

*Giovedì 13 aprile*

**ORE 8,30**

**In sede consultiva.**

*Parere sul disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 23 febbraio 1989, n. 57, recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi (3737).

(*Parere all'Assemblea*) — Relatore: Gunnella.

*Parere sul disegno di legge:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 febbraio 1989, n. 49, recante misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle risorse idriche destinate all'approvvigionamento potabile (3757).

(*Parere all'Assemblea*) — Relatore: Orsini.

*Parere sugli emendamenti al disegno e alle proposte di legge:*

Norme per il riordinamento dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste (2475).

COLONI ed altri: Riordinamento dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste (530).

BORDON ed altri: Riordinamento dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste (1728).

CAMBER: Riordinamento dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste (3226).

(*Parere alla VII Commissione*) — Relatore: Carrus.

*Parere sugli emendamenti al testo unificato del disegno di legge:*

Legge-quadro in materia di parchi nazionali (1964 ed abb.).

(*Parere alla VIII Commissione*) — Relatore: Coloni.

*Parere sul testo unificato del disegno e delle proposte di legge:*

Nuove norme per l'ambiente e programma di salvaguardia ambientale 1988-1990 (3117).

BOTTA ed altri: Interventi per la conoscenza e la salvaguardia dell'ambiente (337).

DE LORENZO e BATTISTUZZI: Istituzione del Fondo interventi ambientali (1454).

DE LORENZO ed altri: Promozione della qualità dell'ambiente e creazione di nuova occupazione (1753).

(*Parere alla VIII Commissione*) — Relatore: Coloni.

---

**ORE 9**

**In sede legislativa.**

*Esame del disegno di legge:*

Determinazione per gli anni 1990 e 1991 delle somme per il finanziamento dei progetti immediatamente eseguibili di cui all'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130 (3489).

(*Parere della I, della VI, della VII, della VIII, della X e della XIII Commissione*) — Relatore: Pellicanò.

---

**In sede referente.**

*Esame del disegno e della proposta di legge:*

Istituzione della unità monetaria denominata « lira nuova » (LN) (2338).

FRACANZANI ed altri: Norme concernenti le emissioni in ECU (1428).  
(*Parere della I, della II, della III, della IV e della VI Commissione*) — Relatore: Carrus.

*Esame delle proposte di legge:*

BOTTA e COLONI: Incentivi per lo sviluppo dell'arco alpino (2869).

MOTETTA ed altri: Incentivi per lo sviluppo delle aree in crisi dell'arco alpino (3040).

(*Parere della I, della VI, della VIII, della XI e della XIII Commissione*) — Relatore: Tarabini.

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

—\*—

*Giovedì 13 aprile*

**ORE 9**

**In sede referente.**

*Esame del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 68, recante proroga al 30 aprile 1989 delle tariffe e delle condizioni di polizza dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e di natanti, stabilite con la delibera n. 8/1988 del Comitato interministeriale prezzi (*Approvato dal Senato*) (3783). (*Parere della II, della IX e della X Commissione*). — Relatore: Piro.

**ORE 9,30**

**Comitato ristretto.**

Esame del disegno e della proposta di legge nn. 3705 e 201, riguardanti le disposizioni per contrastare i fenomeni di elusione tributaria.

**ORE 11**

**Comitato ristretto.**

Esame del disegno di legge n. 3425, riguardante le misure fiscali per favorire la riorganizzazione delle strutture produttive industriali.

**ORE 12**

Parere al Governo, ai sensi dell'articolo 143, quarto comma, del regolamento, sulla proposta di nomina del professor Franco Piga a presidente della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).

Relatore: Rosini.

Parere al Governo, ai sensi dell'articolo 143, quarto comma, del regolamento, sulla proposta di nomina del professor Alfredo Guarini a presidente dell'Istituto federale delle casse di risparmio delle Venezie.

Relatore: Ferrari Wilmo.

—

**ORE 13**

**Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi.**

\* \* \*

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

—\*—

*Giovedì 13 aprile*

---

**ORE 9**

Parere, ai sensi dell'articolo 143, quarto comma, del regolamento, sul piano di sviluppo delle università italiane per il quadriennio 1986-1990 adottato in attuazione dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come modificato dalla legge 14 agosto 1982, n. 590.

Relatore: Buonocore.

---

**In sede legislativa.**

*Discussione delle proposte di legge:*

CARELLI ed altri: Normalizzazione dell'intonazione di base degli strumenti musicali (3067).

(Parere della II Commissione).

Senatori BOGGIO ed altri: Normalizzazione dell'intonazione di base degli strumenti musicali (Approvato dalla VII Commissione del Senato) (3640).

(Parere della II Commissione).

Relatore: Carelli.

*Discussione della proposta di legge:*

VITI ed altri: Istituzione degli uffici scolastici regionali in Basilicata, Umbria e Molise (453).

(Parere della I, della V e della XI Commissione) — Relatore: Viti.

Subordinatamente all'effettiva assegnazione:

*Discussione del disegno di legge:*

Rifinanziamento delle leggi 6 marzo 1987, n. 65, e 21 marzo 1988, n. 92, per la realizzazione di impianti sportivi (3543).

*(Parere della I, della V, della VI e della VIII Commissione)* — Relatore:  
Del Bue.

—

**ORE 13**

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.**

\* \* \*



## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

—\*—

*Giovedì 13 aprile*

**ORE 9**

**In sede referente.**

*Seguito dell'esame del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121, recante interventi infrastrutturali nelle aree interessate dai campionati mondiali di calcio del 1990 (3782).

*(Parere della I, della II, della V, della VI, della VII e della XII Commissione, nonché della IX Commissione, ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento) — Relatore: Manfredi.*

**ORE 14,15**

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.**

**ORE 14,30**

**Comitato ristretto.**

Esame della proposta di legge n. 533, concernente norme-quadro in materia di speleologia.

**Comitato ristretto.**

Esame delle proposte di legge nn. 1515 2 2099, concernenti la professione di geologo.

\* \* \*

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

—\*—

*Giovedì 13 aprile*

---

**ORE 9**

**Comitato permanente per i pareri.**

*Parere sul disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 68, recante proroga al 30 aprile 1989 delle tariffe e delle condizioni di polizza dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e di natanti, stabilite con la delibera n.8/1988 del Comitato interministeriale prezzi (3783).

(Parere alla VI Commissione) — Relatore: Ridi.

---

**ORE 9,25**

**In sede consultiva.**

*Parere sul disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121, recante interventi infrastrutturali nelle aree interessate dai campionati mondiali di calcio del 1990 (3782).

(Parere alla VIII Commissione, ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento) — Relatore: Cerofolini.

---

**ORE 9,30**

**In sede legislativa.**

*Seguito della discussione sul testo unificato delle proposte di legge:*

BOTTA ed altri: Piano decennale per la realizzazione di infrastrutture intermodali (339).

*(Parere della I, della II, della V e della VI Commissione, nonché della VIII Commissione ex articolo 93, comma 3-bis, del regolamento).*

LUCCHESI ed altri: Interventi dello Stato per la realizzazione di infrastrutture intermodali per i trasporti (2171).

*(Parere della I, della V e della VI Commissione, nonché della VIII Commissione ex articolo 93, comma 3-bis, del regolamento).*

Relatore: Bonsignore.

—

**ORE 14,30**

**Comitato ristretto.**

Esame delle proposte di legge nn. 261-1967-2510-2742-2817, concernenti la legge-quadro sui taxi.

\* \* \*

## **X COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Attività produttive, commercio e turismo)**

—\*—

***Giovedì 13 aprile***

---

**ORE 9**

**Comitato permanente per i pareri.**

*Parere sul disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 67, recante ulteriori interventi urgenti per Roma capitale della Repubblica (3687).

*(Parere alla VIII Commissione) — Relatore: Cellini.*

*Parere sul disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, recante disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime (3695).

*(Parere alla IX Commissione) — Relatore: Rojch.*

---

**ORE 9,30**

**In sede legislativa.**

*Discussione del disegno di legge:*

Realizzazione e funzionamento del programma nazionale di ricerche aerospaziali (2509-B).

*(Parere della I Commissione) — Relatore: Bianchini.*

---

**In sede referente.**

*Seguito dell'esame del disegno e della proposta di legge:*

Nuove disposizioni in materia di politica mineraria (3435).

*(Parere della I, della III, della V, della VI, della VII, della VIII e della XI Commissione).*

CHERCHI ed altri: Modifiche, integrazioni e rifinanziamento della legge 6 ottobre 1982, n. 752, concernente l'attuazione della politica mineraria (3534).

*(Parere della I, della V, della VI, della VIII e della XI Commissione).*

Relatore: Corsi.

*Seguito dell'esame della proposta di legge:*

RIGHI ed altri: Disciplina delle attività di lavanderia, pulitura a secco, tintoria, smacchiatura, stireria ed affini (1427).

*(Parere della I, della II, della VIII e della XII Commissione)* — Relatore: Righi.

*Seguito dell'esame della proposta di legge:*

SANGALLI ed altri: Norme concernenti le mole abrasive (2487).

*(Parere della I, della II, della XI e della XII Commissione)* — Relatore: Orsenigo.

*Esame delle proposte di legge:*

PERRONE ed altri: Disciplina dell'apertura e dell'esercizio delle case da gioco (1018).

*(Parere della I, della III, della V, della VI e della XII Commissione).*

CAMBER: Istituzione di una casa da gioco nella regione Friuli-Venezia Giulia (1887).

*(Parere della I, della V e della VI Commissione).*

BREDA e RENZULLI: Istituzione di una casa da gioco nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (2692).

*(Parere della I, della V e della VI Commissione).*

MONTALI ed altri: Istituzione di una casa da gioco nella regione Lazio (2793).

*(Parere della I, della V e della VI Commissione).*

GEI ed altri: Norme in materia di istituzione di case da gioco (3217).

*(Parere della I, della II, della V e della VI Commissione).*

Relatore: Rojch.

*Seguito dell'esame delle proposte di legge:*

RUTELLI ed altri: Misure per la conversione industriale delle aziende produttrici di beni e servizi per usi militari (429).

*(Parere della I, della IV, della V, della VI e della XI Commissione).*

DE JULIO ed altri: Istituzione di un Fondo per la riconversione dell'industria bellica (2178).

*(Parere della I, della III, della IV, della V, della VI e della XI Commissione).*

TAMINO ed altri: Norme per la riconversione dell'industria produttrice di materiali di armamento e modifica del modello di difesa (3600).

*(Parere della I, della III, della IV, della V, della VI e della XI Commissione).*

Relatore: Nucara.

---

**ORE 12,30**

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.**

---

**ORE 13**

**Comitato ristretto.**

Esame delle proposte di legge nn. 1842, 1970 e 2866, concernenti norme per l'esercizio dei distributori di carburante.

---

**ORE 15**

**Comitato ristretto.**

Esame del disegno e delle proposte di legge nn. 2987, 2151, 2730 e 2963, concernenti disciplina ed ordinamento del settore fieristico.

\* \* \*

## **XI COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Lavoro pubblico e privato)**

—\*—

***Giovedì 13 aprile***

**ORE 9,30**

**Comitato ristretto.**

Esame del disegno di legge n. 2758 e proposte di legge abbinate, concernenti nuove norme sul reclutamento del personale scolastico.

**ORE 11**

**In sede legislativa.**

*Seguito della discussione del disegno di legge:*

Disposizioni concernenti il personale, l'organizzazione e le attività sociali ed assistenziali delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (2980).

*(Parere della I, della IV, della V, della VI e della XII Commissione, nonché della IX Commissione ex articolo 93, comma 3-bis, del regolamento) — Relatore: Borruso.*

*Seguito della discussione della proposta di legge:*

Senatori CANNATA ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 4, comma 14-bis, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni relative all'amministrazione finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17 *(Approvato dalla VI Commissione del Senato)* (3491).

*(Parere della I, della V e della VI Commissione) — Relatore: Anna Maria Nucci.*

*Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge:*

Nuove norme in materia di reclutamento del personale della scuola (2758).

*(Parere della I, della III e della V Commissione, nonché della VII Commissione, ex articolo 93, comma 3-bis, del regolamento).*

FINCATO: Nuove norme sul reclutamento del personale docente e non docente delle scuole di ogni ordine e grado (568).

*(Parere della V e della VII Commissione).*

FAGNI ed altri: Aumento programmato del personale della scuola. Nuove modalità di svolgimento dei concorsi e norme transitorie a favore del personale docente e non docente da immettere in ruolo in base alle leggi 20 maggio 1982, n. 270, e 16 luglio 1984, n. 326 (582).

*(Parere della V e della VII Commissione).*

BIANCHI BERETTA ed altri: Norme per lo sviluppo programmato del servizio scolastico pubblico, per l'aumento degli organici del personale docente e non docente e nuove modalità concorsuali. Provvedimenti transitori per il personale docente e non docente da immettere in ruolo sulla base delle leggi 20 maggio 1982, n. 270, e 16 luglio 1984, n. 326 (2395).

*(Parere della I, della V, della VIII e della XII Commissione).*

Relatore: Pisicchio.

---

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.**

---

**ORE 14,30**

**Comitato ristretto.**

Esame della proposta di legge n. 3039 e abbinate (sciopero).

\* \* \*

***Venerdì 14 aprile***

---

**ORE 9,30**

**Comitato ristretto.**

Esame della proposta di legge n. 3039 e abbinate (sciopero).

\* \* \*



## XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

—\*—

*Giovedì 13 aprile*

---

**ORE 9,30**

**In sede consultiva.**

*Parere sulla proposta di legge:*

SAVIO: Norme per consentire l'uso dell'albume d'uovo nella preparazione degli insaccati (866).

(Parere della X e della XII Commissione ex articolo 73, comma 1-bis)

(Parere alla XIII Commissione) — Relatore: Tagliabue.

---

**In sede legislativa.**

*Discussione della proposta di legge:*

ARMELLIN ed altri: Estensione dell'applicazione dell'articolo 33 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, recante l'ordinamento della professione di psicologo (3704).

(Parere della I e della II Commissione) — Relatore: Armellin.

*Discussione della proposta di legge:*

ARMELLIN ed altri: Modifica al comma 2-ter, dell'articolo 1 del decreto-legge 30 novembre 1988, n. 514, convertito con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 23, concernente le categorie esenti dalla partecipazione alla spesa per le specialità medicinali (3622).

(Parere della I e della V Commissione) — Relatore: Armellin.

---

**In sede referente.**

*Seguito dell'esame del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1989, n. 111, recante misure urgenti per la riorganizzazione del servizio sanitario nazionale (3772).

*(Parere della I, della II, della IV, della V, della VI, della VII e della XI Commissione) — Relatore: Saretta.*

---

**Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi.**

\* \* \*

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE (Agricoltura)

—\*—

*Giovedì 13 aprile*

---

**ORE 9,45**

**In sede legislativa.**

*Discussione del testo unificato delle proposte di legge:*

ANIASI ed altri; MONTECCHI ed altri; LOBIANCO ed altri: Disciplina del trattamento e della commercializzazione del latte alimentare vaccino (Approvato dalla XIII Commissione permanente della Camera e modificato dalla IX Commissione permanente del Senato) (263-1868-2054-B). (Parere della X e della XII Commissione) — Relatore: Cristoni.

---

**ORE 10**

**In sede referente.**

*Esame delle proposte di legge:*

FIANDROTTI ed altri: Norme per il recepimento della direttiva n.79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici (626). (Parere della I, della III, della V e della VIII Commissione).

LODIGIANI: Norme per il recepimento della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici (745). (Parere della I, della III, della V e della VIII Commissione).

MARTINAZZOLI ed altri: Recepimento delle direttive comunitarie 79/409 e 85/411 concernenti la conservazione degli uccelli selvatici (3185).

(Parere della I, della II, della III, della V e della VIII Commissione).

Relatore: Campagnoli.

*e, subordinatamente alla effettiva assegnazione,*

MINUCCI ed altri: Legge-quadro sulla protezione della fauna selvatica e sulla regolamentazione della caccia e recepimento delle direttive CEE 79/409 e 85/411, con i relativi annessi (3721).

---

**In sede consultiva.**

*Parere sulle proposte di legge:*

DIGLIO ed altri: Riforma del`credito agrario.

*(Parere alla VI Commissione)* — Relatore: Campagnoli.

DONAZZON ed altri: Recupero e restauro ambientale dello spazio naturale e del paesaggio agrario della zona di pianura e di parte della zona di collina non compresa nel territorio delle comunità montane (2863).

*(Parere alla VIII Commissione)* — Relatore: Campagnoli.

—

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.**

\* \* \*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per la ristrutturazione e riconversione industriale**  
**e per i programmi delle partecipazioni statali**

—\*—

***Giovedì 13 aprile***

---

(Via del Seminario – Aula IV piano)

**ORE 15,30**

**Indagine conoscitiva sulla internazionalizzazione delle partecipazioni  
statali in rapporto all'evoluzione dei mercati mondiali.**

Audizione del Ministro per il commercio con l'estero.

\* \* \*

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA**

**sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata  
individuazione dei responsabili delle stragi**

—\*—

***Venerdì 14 aprile***

---

(Via del Seminario 76 – Aula V piano)

**ORE 11,30**

Seguito della discussione delle relazioni sul programma di indagine in ordine alle vicende connesse al sequestro dell'assessore **Ciro Cirillo**.

\* \* \*

**INDICE DELLE CONVOCAZIONI****Giovedì 13 aprile**

|                                                                                    | <i>Pag.</i> |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                                    | —           |
| <b>GIUNTA DELLE ELEZIONI . . . . .</b>                                             | <b>III</b>  |
| ORE 15 - Plenaria.                                                                 |             |
| <b>COMMISSIONI RIUNITE I (Affari costituzionali) - VII (Cultura) . . . . .</b>     | <b>IV</b>   |
| ORE 11 - Legislativa.                                                              |             |
| <b>COMMISSIONI RIUNITE II (Giustizia) - XII (Affari sociali) . . . . .</b>         | <b>V</b>    |
| ORE 12,30 - Ufficio di Presidenza (Aula XII Commissione).                          |             |
| <b>COMMISSIONI RIUNITE V (Bilancio) - VI (Finanze) . . .</b>                       | <b>VI</b>   |
| ORE 12,30 - Referente (Aula VI Commissione).                                       |             |
| <b>I AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI . . . . .</b> | <b>VII</b>  |
| ORE 8,30 - Legislativa.                                                            |             |
| ORE 10 - Referente.                                                                |             |
| ORE 13 - Consultiva.                                                               |             |

|                                                         | <i>Pag.</i><br>— |
|---------------------------------------------------------|------------------|
| <b>II GIUSTIZIA</b> . . . . .                           | XI               |
| ORE 9,30 - Ufficio di Presidenza.                       |                  |
| ORE 10 - Legislativa - Referente.                       |                  |
| <b>III AFFARI ESTERI E COMUNITARI</b> . . . . .         | XIV              |
| ORE 9,30 - Legislativa.                                 |                  |
| <b>IV DIFESA</b> . . . . .                              | XVI              |
| ORE 9 - Legislativa - Referente.                        |                  |
| <b>V BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE</b> . . . . .    | XIX              |
| ORE 8,30 - Consultiva.                                  |                  |
| ORE 9 - Legislativa - Referente.                        |                  |
| <b>VI FINANZE</b> . . . . .                             | XXI              |
| ORE 9 - Referente.                                      |                  |
| ORE 9,30 - Comitato ristretto.                          |                  |
| ORE 11 - Comitato ristretto.                            |                  |
| ORE 12 - Pareri al Governo.                             |                  |
| ORE 13 - Ufficio di Presidenza.                         |                  |
| <b>VII CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE</b> . . . . .      | XXIII            |
| ORE 9 - Parere Piano sviluppo università - Legislativa. |                  |
| ORE 13 - Ufficio di Presidenza.                         |                  |
| <b>VIII AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI</b> . .  | XXV              |
| ORE 9 - Referente.                                      |                  |
| ORE 14,15 - Ufficio di Presidenza.                      |                  |
| ORE 14,30 - Comitato ristretto - Comitato ristretto.    |                  |
| <b>IX TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI</b> . . . .  | XXVI             |
| ORE 9 - Comitato permanente pareri.                     |                  |
| ORE 9,25 - Consultiva.                                  |                  |
| ORE 9,30 - Legislativa.                                 |                  |
| ORE 14,30 - Comitato ristretto.                         |                  |



Pag.

—

**X ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO XXVIII**

ORE 9 - Comitato permanente pareri.

ORE 9,30 - Legislativa - Referente.

ORE 12,30 - Ufficio di Presidenza.

ORE 13 - Comitato ristretto.

ORE 15 - Comitato ristretto.

**XI LAVORO PUBBLICO E PRIVATO . . . . . XXXI**

ORE 9,30 - Comitato ristretto.

ORE 11 - Legislativa - Ufficio di Presidenza.

ORE 14,30 - Comitato ristretto.

**XII AFFARI SOCIALI . . . . . XXXIII**ORE 9,30 - Consultiva - Legislativa - Referente - Ufficio di  
Presidenza.**XIII AGRICOLTURA . . . . . XXXV**

ORE 9,45 - Legislativa.

ORE 10 - Referente - Consultiva - Ufficio di Presidenza.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA RISTRUTTU-  
RAZIONE E RICONVERSIONE INDUSTRIALE E PER I  
PROGRAMMI DELLE PARTECIPAZIONI STATALI . . . . XXXVII**

ORE 15,30 - Indagine conoscitiva.

---

**Venerdì 14 aprile****XI LAVORO PUBBLICO E PRIVATO . . . . . XXXII**

ORE 9,30 - Comitato ristretto.

Pag.  
—

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL  
TERRORISMO IN ITALIA E SULLE CAUSE DELLA  
MANCATA INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI  
DELLE STRAGI. . . . . XXXVIII**

ORE 11,30 - Indagine.

---

**Martedì 18 aprile**

**I AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL  
CONSIGLIO E INTERNI . . . . . X**

ORE 10, 16 e 21 - Comitato dei nove.